Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC 10000/142/1272 OFFICIAL GA
DEC. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1272

OFFICIAL GAZETTE, 276-298, 31 DEC. 46
DEC. 1946

Dec 46

4093

From 276 to 298
31 Dec 46

Official Gazette

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000 | 142 | 1272

From [illegible]
31 Dec 46

"Naval Gazette"

10009 | 142 | 1272

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM
TO Dec 46
CATALOGUE.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1941

TRAFILERIA NAPOLETANA

PHIODI

Dates from //

Total documents 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Total documents 3

Documents to be filmed 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

XII
INDICE MENSILE
1°-31 DICEMBRE 1946

Pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO — Novità —

2290/R	CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (*testo aggiornato con disposizioni modificative*)	L. 400
1625/R	Testo unico per la finanza locale (*edizione aggiornata e coordinata*)	» 200
2156/R	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	» 100
2397/A	Norme integrative e modificative sul sistema tributario di avocazione profitti del regime	» 20
2409	Prontuario per la liquidazione delle pensioni di guerra	» 150
2410	Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione	» 40
2411	Modificazioni alla Lista dei dazi doganali (variazioni dal 10/10/1942 al 4/7/1946)	» 50
2412	Norme per la concessione dei compensi per lavoro straordinario e premi di presenza ai dipendenti statali	» 25
2414	Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (Decreto ed istruzioni ministeriali)	» 150
2415	Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali di ingegnere e architetto	» 50
2418	Carichi da considerare nel calcolo dei ponti per strade ordinarie	» 50
2419	Albi Nazionali degli esattori e collettori delle imposte dirette e bandi per il conseguimento dell'idoneità	» 15
2420	Disposizioni sulle tariffe degli onorari e diritti notarili	» 15
2421	Orari e programmi d'insegnamento per Istituti Tecnici	» 20
2422	Disposizioni sull'imposta complementare, sull' imposta di R. M. categ. C 2 e sulle esenzioni a favore delle famiglie numerose	» 15
2423	Prontuario delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 1° settembre 1946	» 60
2424	Miglioramenti economici dal 1° settembre 1946 al personale dipendente dal Ministero della Guerra	» 40
2428	Prontuario delle paghe dei salariati delle Amministrazioni dello Stato	» 40
2432	Devoluzione allo Stato dei saldi attivi di rivalutazione monetaria	» 20
2433	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Aereonautici (Ed. 1946)	» 70
2434	Istruzioni e prontuario per l'applicazione del D. L. 3 settembre 1946, n. 143 e per la liquidazione delle pensioni e del caro-vita a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa DD. e PP.	» 100
2435	Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione dei Decreti 25 ottobre 1946, n. 263 e 27 giugno 1946, n. 87	» 50

Le pubblicazioni della **LIBRERIA DELLO STATO** *sono in vendita presso le Agenzie di:*
ROMA, Corso Umberto I, 234 - Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze) **e Via Firenze, 37**
MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — NAPOLI, Via Chiaia n. 5

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate alla **LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA VENDI, ROMA** *versando l'importo sul c/c postale 1/2640. (Aggiungere al prezzo il 2% per imposta sull'entrata, oltre le spese di spedizione)*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Listino n. 1

pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO

2225 – CODICE CIVILE – *(con tavole di confronto fra il vecchio codice ed il codice di commercio)* . . . . . L. 200

2230 – CODICE DI PROCEDURA CIVILE – *(Testo, relazioni, disposizioni per l'attuazione)* . » 150

2290/R – CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE – *(Testo aggiornato con disposizioni modificative fino a tutto il 1946)* » 400

2220 – CODICE DELLA NAVIGAZIONE . . . . » 750

2210/A – Norme di attuazione del Codice Civile . . » 50

2210/B – Relazione sul nuovo Codice Civile . . . . . » 100

2215 – Disciplina del fallimento e del concordato preventivo . . . . . » 60

2270 – Ordinamento giudiziario – *(Relazione, indici)* » 150

13/R – La riscossione delle imposte dirette – *(1939)* » 100

18/R – Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato – *(ristampa aggiornata 1946)* . . . . . » 50

102/A – Provvedimenti in materia di imposta di registro . . . . . » 20

278 – Norme per il rimborso d'imposte dirette inesigibili *(1936)* . . . . . » 45

612 – Codice delle pensioni . . . . . » 100

694/bis – Legislazione sui lavori pubblici *(1930)* . . . » 500

949/bis – Id. 1ª Appendice *(1932)* . . . . . » 200

1054/bis – *L. Parpagliolo*: Codice delle antichità e degli oggetti d'Arte – Volume I *(1932)* . . . » 200

1485/bis – Id. (Volume II) Raccolta di disposizioni relative alla conservazione delle cose di interesse storico-artistico e alla difesa delle bellezze naturali *(1935)* . . . . . » 250

1227 – Testo unico delle leggi sulla pesca *(1932)* . » 30

1227/A – Id. Appendice di aggiornamento *(1938)* » 10

1359 – Imposta sui fabbricati – Legislazione completa *(1933)* . . . . . » 30

1469 – Testo unico e regolamento sull'Avvocatura di Stato *(1933)* . . . . . » 25

1469/A – Id. Appendice di aggiornamento *(1941)* » 10

1501 – Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana . . . » 500

1501/A – Id. Supplemento per gli anni 1934-1936 » 100

1726 – Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo *(1942)* . . . . . » 50

1823 – Testo unico e regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato *(Ristampa 1939)* . . » 50

1823/A – Id. Aggiornamenti *(1939)* . . . . . » 30

1825/R – Testo unico per la Finanza locale *(edizione aggiornata e coordinata 1946)* . . . . . » 200

2356/R – Provvedimenti in materia di Finanza locale » 40

1837 – Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite da terremoti *(1938)* . . . . . » 25

2000/bis – Codice sanitario – Parte I e II *(VI edizione)* L. 600

2004 – Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento *(1939)* » 50

2049 – Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione *(Ristampa 1940)* . » 50

2049 – Disposizioni tributarie sugli spiriti *(1940)* . » 100

2049/A – Id. Appendice di aggiornamento . . . » 20

2062 – Farmacopea Ufficiale . . . . . » 700

2100 – Cambiale tratta garantita da cessione di credito – Modificazione alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario – Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare o su alcuni titoli speciali *(1940)* . . . . . » 30

2124/R – Risarcimento danni di guerra . . . . . » 30

2149 – Imposta di fabbricazione – (Vol. I) . . . . » 50

2149/A – Id. Aggiunte e varianti . . . . . » 10

2156/R – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio *(Ristampa 1946)* . . . . . » 100

2260 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi di fabbrica » 35

2343 – Raccolta Ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 . . . . . » 150

2343/A – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944 » 0

2343/B – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945 » 150

2243/C – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945 » 250

2343/D – Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945 » 250

2566/bis – Regolamento per la navigazione aerea . . » 250

2772/bis – *M. Lombardo* – Contabilità generale dello Stato . . . . . » 100

— – Norme tributarie sulle concessioni governative *(Suppl. alla Gazz. Uff. n. 153 del 1946)* . . . . . » 100

— – Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle aliquote per l'imposta complementare e per i redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile cat. C 2 *(Suppl. alla Gazz. Uff. n. 207 del 1946)* . . . . . » 50

1802 – Il Consiglio di Stato nel quinquennio 1931–1935 – Vol. I e II *(1937)* . . . . . » 500

2784/bis,1 – Il Consiglio di Stato nel quinquennio 1936–1940 *(1942)* . . . . . » 250

2784/bis,2 – Id. Vol. II *(1942)* . . . . . » 250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Accordo monetario. — Vedi: « Banca d'Italia ».

Acque minerali.

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Lizzarda » di Recoaro 282

Acque pubbliche.

Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Approvazione dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania 282

Affitti e pigioni. — Vedi anche: « Alberghi, pensioni e locande ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 428: Proroga dei termini in materia di locazioni di immobili urbani 291
Decreto Ministeriale 15 novembre 1946: Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Roma, Bologna e Napoli 291

Alberghi, pensioni e locande.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424: Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda 290

Alloggi cooperativi. — Vedi: « Case economiche e popolari ».

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946: Nomina della Commissione prevista per il regolamento dei rapporti patrimoniali che si verranno a creare in materia di alloggi cooperativi fruenti del contributo dello Stato in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e del decreto Ministeriale 4 luglio 1945 274

Alluminio. — Vedi: « Prezzi ».

Appalti. — Vedi: « Ministero dei lavori pubblici ».

Approvvigionamenti.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 356: Approvvigionamento dei grassi suini 274
Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 3 dicembre 1946: Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 356, relativo all'approvvigionamento dei grassi suini 280

A.R.A.R. — Vedi: « Reduci ».

Archivi di Stato.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1946: Istituzione della Sezione di Archivio di Stato di Sondrio . . . 279
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466: Modificazione agli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato . . 296

Numero della Gazzetta

Asili infantili.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 385: Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Francesco Buongiorno », con sede in Capistrano (Catanzaro) 283
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 401: Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Cav. dott. Canio Pafundi », con sede nel comune di Oppido Lucano (Potenza) 286

Assegni familiari.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946: Determinazione del salario medio giornaliero a carattere nazionale nei confronti dei lavoratori soci delle cooperative e carovane facchini, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari 274

Assemblea regionale siciliana. — Vedi: « Regione siciliana ».

Assicurazioni private.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404: Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici 287
Decreto Ministeriale 10 dicembre 1946: Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad usare una nuova tariffa di assicurazione 290
Decreto Ministeriale 10 dicembre 1946: Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica . . 290
Decreto Ministeriale 9 dicembre 1946: Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima cooperativa Consorzio esercenti macellari di Pistoia ad esercitare l'assicurazione contro i danni . . . 292
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946: Risoluzione della convenzione 15 febbraio 1928 per l'assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato 295

Assicurazioni sociali.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1946: Nomina della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale . . 282

Associazioni nazionali.

Decreto Ministeriale 20 novembre 1946: Convalida delle modifiche alla tabella organica del ruolo degli archivisti della sede centrale dell'Associazione nazionale invalidi di guerra 283

Assuntori ferroviari.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405: Trattamento economico degli assuntori ferroviari 282

Autotrasporti di cose.

Decreto Ministeriale 7 settembre 1946: Nomina del commissario e di due commissari liquidatori degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasportatori di cose . . 279

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Numero della Gazzetta

Autoveicoli.

Autovetture requisite appartenenti a proprietari sconosciuti 279
Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti 280
Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti 282
Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli autoveicoli 297

Avventizi. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Avvocati e procuratori. — Vedi anche: « Enti di previdenza ».

Esami per l'iscrizione negli Albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia . . .
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1946, n. 395: Aumento degli onorari per le prestazioni professionali di avvocato nelle cause davanti al giudice conciliatore ed al pretore . .

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONI A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 11 novembre 1946: Sostituzione del sequestratario della Società anonima Durferrit, con sede in Milano 277
Decreto Ministeriale 12 novembre 1946: Revoca del decreto Ministeriale 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Botta Alfredo, con sede in Milano 275
Decreto Ministeriale 13 novembre 1946: Sottoposizione a sequestro e messa in liquidazione della società a responsabilità limitata « Chimes », con sede in Milano, e nomina del sequestratario liquidatore . 276
Decreto Ministeriale 22 novembre 1946: Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 283
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Messa in liquidazione della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, sottoposta a sequestro con decreto Ministeriale 22 novembre 1945 288
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Sostituzione del sequestratario della ditta individuale Albergo pensione « Aurora e Svizzera », con sede in Palermo 283
Decreto Ministeriale 1° dicembre 1946: Sottoposizione a sequestro della filiale di Vipiteno (Bolzano) della Deutsche Wochenschau G.b.m.h., con sede in Berlino, e nomina del sequestratario 292
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1946: Trasformazione in sequestro del sindacato della S. A. « F.A.T.A. » - Fabbricazione Trafile e Attrezzi in Metalli Duri - con sede in Torino, e nomina del sequestratario . 292
Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Riccardo Achenbach, con sede in Milano, e nomina del sequestratario 297
Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « I.M.E.A. » (Industria medicinali essenze affini), con sede in Varese, e nomina del sequestratario . 298
SOTTOPOSIZIONI A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 25 novembre 1946: Revoca del decreto 20 dicembre 1945 col quale la « S.I.S.A. » Smalti Italiani società in accomandita semplice Andiberti & C. con sede in Torino, veniva sottoposta a sindacato . . 283

Numero della Gazzetta

Aziende di Stato. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Banca d'Italia.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 441: Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario in data 24 gennaio 1946 fra il Governo Italiano e il Governo Alleato 293

Banche e istituti di credito.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370: Norme relative alla vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio o a lungo termine 279
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Modificazioni al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino 279
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Cammarata (Agrigento) della Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata . 282
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Lissone (Milano) del Banco di Desio (Milano) 286
Decreto Ministeriale 19 novembre 1946: Apertura di una agenzia di città in Palermo della Banca commerciale italiana, con sede in Milano 288
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una agenzia di città in Palermo del Banco di Sicilia, con sede in Palermo 288
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Offagna della Banca popolare cooperativa di Osimo (Ancona) 288
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Castrofilippo della Banca di credito Canicattinese, con sede in Canicatti (Agrigento) 289
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Montevago (Agrigento) della Banca Sicula, con sede in Trapani 289
Cessazione della gestione straordinaria della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., ora Banca commerciale G. Severino & C., società in nome collettivo con sede in Altavilla Irpina 289
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Pompei, San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia) e una agenzia di città in Perugia 290
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una dipendenza della Banca del sud in Sant'Agata di Militello (Messina) 290
Decreto Ministeriale 4 dicembre 1946: Conferma di due consiglieri d'amministrazione del Banco di Sicilia 290
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Castenedolo e di un recapito in Remedello (Brescia) della Banca San Paolo, con sede in Brescia 292
Decreto Ministeriale 28 novembre 1946: Apertura di una agenzia di città in Udine della Banca del Friuli, con sede in Udine 296
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia), della Banca popolare di Pescia (Pistoia) 296
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena 296
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di un recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia), del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia 296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

	Numero della Gazzetta
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946: Rigetto del ricorso straordinario avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia, nei confronti del sig. De Marco Carmine	297
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza), della Banca mutua popolare di Valdagno (Vicenza)	297
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in San Giuliano Milanese del Credito commerciale, con sede in Cremona	297
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania, della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara)	297
Decreto Ministeriale 12 dicembre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, con sede in Caulonia (Reggio Calabria)	297
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Giulianova della Banca popolare cooperativa di Teramo	298
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Cornaredo del Credito Legnanese, con sede in Legnano (Milano)	298
Bellezze naturali.	
Decreto Ministeriale 7 dicembre 1946: Sottoposizione al vincolo di notevole interesse paesistico di località site entro la città di Novara	286
Bilancio dello Stato e di aziende autonome statali.	
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia. (Supplemento)	277
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 436: Stanziamento di cento milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47, per il funzionmento dei patronati scolastici	296
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-1947, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario	296
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 465: Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, 1° comma del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato	296
Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia. (Supplemento)	296
Borse valori.	
Decreto Ministeriale 17 dicembre 1946: Calendario di Borsa per l'anno 1947	291
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1946: Riammissione in carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma	298
Buoni postali fruttiferi. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».	
Buoni del Tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».	
Caccia.	
Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Fabriano (Ancona)	280
Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Lendinara (Rovigo)	292
Campane. — Vedi: « Edifici di culto ».	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 429: Norme concernenti le campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra	291
Cappellani militari.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 settembre 1946, n. 366: Modificazione ad alcuni articoli del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario, e di un ruolo di riserva di cappellani militari	277
Carboni. — Vedi: « Enti ».	
Carburanti. — Vedi: « Prezzi ».	
Carte valori postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».	
Casellario centrale infortuni. — Vedi: « Infortuni sul lavoro ».	
Cassa di previdenza operai Società Dante Alighieri.	
Avviso concernente la 84ª estrazione del prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai - Società Dante Alighieri	276
Casse agrarie, artigiane, comunali e di credito agrario.	
Decreto Ministeriale 15 novembre 1946: Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari)	282
Decreto Ministeriale 15 novembre 1946: Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari)	282
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Cessione delle attività e passività alla Cassa rurale e artigiana di Isola Rizza alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona	288
Decreto Ministeriale 16 novembre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro (Viterbo)	289
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1946: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza)	293
Decreto Ministeriale 12 novembre 1946: Pena pecuniaria inflitta all'ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno)	293
Decreto Ministeriale 11 dicembre 1946: Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo)	297
Decreto Ministeriale 11 dicembre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria)	297
Casse mutue malattia.	
Decreto Ministeriale 29 novembre 1946: Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari	279

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 29 novembre 1946: Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua malattia operai gente dell'aria . . . 283
Decreto Ministeriale 29 novembre 1946: Proroga dei poteri del commissario straordinario della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani 283
Decreto Ministeriale 19 dicembre 1946: Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale della Cassa provinciale di malattia di Bolzano . . . 298

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Apertura di uno sportello in San Michele del Quarto (Venezia) della Cassa di risparmio di Venezia 274
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Apertura di sportelli della Cassa di risparmio e depositi di Prato in Carmignanello (frazione del comune di Cantagallo) e Galciana (frazione del comune di Prato) 275
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946: Riconferma del presidente e dei vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia 283
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze . 285
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Bolano (La Spezia) della Cassa di risparmio di La Spezia 288
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1946: Convalida di provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana 283
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Apertura di dipendenze in Solletto e Santa Margherita d'Adige della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova 289
Decreto Ministeriale 19 novembre 1946: Apertura di una dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano) della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde . . 290
Decreto Ministeriale 4 dicembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza . . . 292
Decreto Ministeriale 11 dicembre 1946: Apertura di una dipendenza in Scheggia-Pascelupo, della Cassa di risparmio di Perugia 293
Decreto Ministeriale 11 dicembre 1946: Apertura di una dipendenza in Nettuno (Roma) della Cassa di risparmio di Roma 294
Decreto Ministeriale 11 dicembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma) 294

Catasto.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 381: Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario . . . 275
Decreto Ministeriale 31 agosto 1946: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Firenze, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni 276
Decreto Ministeriale 31 agosto 1946: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni 276

Celebrazioni marconiane.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1946: Nomina di componenti della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane 294

Ciechi. — Vedi: « Unione italiana dei ciechi ».

Numero della Gazzetta

Cognomi italiani e tedeschi.

Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca 275
Rettifica al decreto prefettizio 28 agosto 1946, n. 10235 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 3 dicembre 1946 . . . 282
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca 283
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca 285
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca 292
Decreti prefettizi: Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca 298

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Commissioni. — Vedi sotto i vari soggetti.

Comuni e provincie. — Vedi anche: « Catasto ».

Avviso di rettifica 274
Avviso di rettifica 283
Avviso di rettifica 290
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MUTUI. — Autorizzazione al comune di Ischia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 274
Autorizzazione al comune di Amandola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . 274
Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 274
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 274
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Avellino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 274
Autorizzazione al comune di Lucera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 274
Autorizzazione al comune di Fiesuzuola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 275
Autorizzazione al comune di Grotte a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 275
Autorizzazione al comune di Monlese a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 275
Autorizzazione al comune di Marmo sul Panaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 275
Autorizzazione al comune di Fressinoro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 275
Autorizzazione al comune di Porto Recanati a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 275
Autorizzazione al comune di Camerino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 275
Autorizzazione al comune di Seravezza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 275
Autorizzazione al comune di Misilmeri a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 275
Autorizzazione al comune di Alfonsine a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 275
Autorizzazione al comune di Graziano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 275
Autorizzazione al comune di Casamicciola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . 275
Autorizzazione al comune di Pavullo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 275
Autorizzazione al comune di Bitritto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . 275
Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . 276
Autorizzazione al comune di Sestri Levante a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 276
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 277
Autorizzazione al comune di Aragona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . 277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione al comune di Torino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	277
Autorizzazione al comune di Novafeltria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . .	278
Autorizzazione al comune di Tavullia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . .	278
Autorizzazione al comune di Molini Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	278
Autorizzazione al comune di Camogli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Barga a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . .	278
Autorizzazione al comune di Terracina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Fondi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Monsummano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	278
Autorizzazione al comune di Cutigliano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . .	278
Autorizzazione al comune di Trigglano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Marzabotto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Fusignano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Uzzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Sedico a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Pedavena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	278
Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	278
Autorizzazione al comune di Canosa di Puglie a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	278
Autorizzazione al comune di Predappio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Cattolica a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Niecent a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Ghedi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Chitignano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Castelternini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Rivona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Bitetto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Bitonto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Calenzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	278
Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	278
Autorizzazione al comune di Salerno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278
Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	278
Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	278
Autorizzazione al comune di Comacchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	278

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione al comune di Padova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	282
Autorizzazione al comune di Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	282
Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	282
Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	282
Autorizzazione al comune di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	282
Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	282
Autorizzazione al comune di Fucecchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	282
Autorizzazione al comune di Allano Laziale a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	282
Autorizzazione al comune di Favara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	282
Autorizzazione al comune di Pedara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	283
Autorizzazione al comune di Capua a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	283
Autorizzazione al comune di Caltagirone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	283
Autorizzazione al comune di Jesi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	283
Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò a concontrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	283
Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilanzio 1946	284
Autorizzazione al comune di Cerignola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	284
Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	284
Autorizzazione al comune di Montespertoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	284
Autorizzazione al comune di Impruneta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	284
Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	285
Autorizzazione al comune di San Cataldo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	285
Autorizzazione al comune di Serradifalco a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	285
Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	285
Autorizzazione al comune di Mazzara del Vallo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	285
Autorizzazione al comune di Venaria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	285
Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	285
Autorizzazione al comune di Ariccia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	285
Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	285
Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	285
Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	285
Autorizzazione al comune di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	285
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	285
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	285
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	285

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

	Numero della Gazzetta
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Matera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Treviso a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Catteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Azliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Diecmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Bultigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Cogoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Rapallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Filadfiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Bisaccuino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	28[illegible]
Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	292
Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	292
Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	292
Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	292
Autorizzazione al comune di Gabicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	292
Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	293
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	292
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	293
Autorizzazione al comune di Catanzaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . .	295
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	295
Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	296
Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . .	296
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	296
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	296
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946	296
RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 novembre 1946, n. 467: Ricostituzione del comune di Paderna (Alessandria)	297
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 414: Ricostituzione del comune di Origgio (Varese)	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 415: Ricostituzione del comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo)	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 416: Ricostituzione del comune di Monteu da Po (Torino)	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 417: Ricostituzione dei comuni di Pastorano, San Prisco e Casapulla (Caserta) . .	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 418: Ricostituzione dei comuni di Torricella Verzate, Oliva Gessi e Ruggnarla (Pavia)	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 419: Ricostituzione dei comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte (Torino) . .	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 420: Ricostituzione dei comuni di Boglasco e Pieve Ligure (Genova)	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 421: Ricostituzione del comune di Taurano (Avellino)	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 422: Ricostituzione dei comuni di Pelugo e Daré (Trento)	289
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 427: Ricostituzione dei comuni di Arienzo, San Felice a Cancello, Teverola e Casaluce (Caserta)	291
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 435: Ricostituzione dei comuni di San Nicola la Strada e di San Marcellino (Caserta)	293

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 437: Ricostituzione dei comuni di Settimo Rottaro, di Brosso e di San Ponso (Torino)	292
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 438: Ricostituzione del comune di Soldano (Imperia)	292
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 444: Ricostituzione dei comuni di Arta e Zuglio (Udine)	292
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 445: Ricostituzione dei comuni di Busano e di Isolabella (Torino)	293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 446: Ricostituzione dei comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano (Udine)	293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 447: Ricostituzione dei comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Terrenasco (Torino)	293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 448: Ricostituzione del comune di Cerenzia (Catanzaro)	293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 449: Ricostituzione del comune di Boissano (Savona)	293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 450: Ricostituzione dei comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo (Torino)	293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 451: Ricostituzione dei comuni di Brione, Castello e Cimego (Trento)	293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 452: Ricostituzione dei comuni di Precone, Carlino e San Vito di Fagagna (Udine)	293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 454: Ricostituzione dei comuni di Carano, Daiano e Varena (Trento)	294
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 455: Ricostituzione dei comuni di Palazzo Canavese e Piverone (Torino)	294
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 settembre 1946, n. 458: Ricostituzione dei comuni di Montarcaro, Celle di Macra e Faule (Cuneo)	296
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 406: Ricostituzione del comune di Micigliano (Rieti)	287

Concessioni minerarie. — Vedi: « Minière ».

Concorsi.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1946, n. 397: Disposizioni temporanee sui concorsi per esame per la nomina a notaio	282
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 461: Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio	296
CORTE DEI CONTI. — Concorso per titoli a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*) della Corte dei conti, riservato ai reduci	275
Concorso per titoli a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti, riservato ai reduci	275
MINISTERO DELL'AERONAUTICA. — Concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo *C*, grado 13°	297
MINISTERO DELLE FINANZE. — Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 50 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-1946, indetto con decreto Ministeriale 13 marzo 1945	282
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Concorso per esami a 164 posti di uditore giudiziario, riservato ai reduci	274
Concorso per esami a 387 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*), riservato ai reduci	274
Concorso per titoli a 47 posti di notaio riservato ai reduci	297
Concorso per esame a 400 posti di notaio	297
MINISTERO DELLA GUERRA. — Concorso per il reclutamento straordinario di n. 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri	293
Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri	296
Concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri	296
Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri	296
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. — Concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio	276
Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'industria e commercio	278
Revoca del concorso per esami a n. 13 posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1942	286
MINISTERO DELL'INTERNO. — Diario delle prove scritte del concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'Interno, bandito con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946	277
Concorso per esami a 70 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci	278
Concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci	279
Concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci	280
Concorso per titoli a 40 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci	280
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. — Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova del Genio civile	293
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 55 posti di ingegnere in prova del Genio civile	293
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile	293
Diario degli esami del concorso a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici	293
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile	294
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 65 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile	295
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove posti di vice ragioniere del Genio civile	295
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile	295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

	Numero della Gazzetta
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile	296
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile	297
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattro posti di vice ragioniere in prova del Genio civile	297
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile	297
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile	297
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifatture tabacchi e saline, riservato agli aiuti ed assistenti universitari	288
MINISTERO DEI TRASPORTI. — Concorso pubblico a 2000 posti di cantoniere in prova riservato ai reduci	286
Diario delle prove scritte dei concorsi a sorvegliante lavori e capotecnico di 3ª classe	294
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Concorso per esame a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe	281
Graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di 2ª classe	297
PREFETTURE. — Concorso a posti di medico condotto nella provincia di Parma	281
Graduatoria ed elenco delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Verona	288
Concorso per posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Terni al 30 giugno 1946	299

Confraternite.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 378: Dichiarazione formale del fini delle confraternite di Santa Croce, in Seneghe (Cagliari) e del Rosario, in San Vero Milis (Cagliari)	280

Congregazioni religiose.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 360: Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore del Preziosissimo Sangue, dette Preziosine, con Casa generalizia in Monza (Milano)	275
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 433: Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle ospedaliere, dette Sorelle della Misericordia », con Casa generalizia in Roma	291

Consorzi.

Nomina del liquidatore del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Rovigo, con sede in Rovigo	282
Decreto Ministeriale 21 agosto 1946: Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna	284
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 26 novembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia	279
Decreto Ministeriale 28 novembre 1946, Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Torino	281
Decreto Ministeriale 4 dicembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Teramo	285
Decreto Ministeriale 4 dicembre 1946: Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena	285
Decreto Ministeriale 4 dicembre 1946: Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari	288
Decreto Ministeriale 13 dicembre 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Genova	288
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo	295
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza	297
Decreto Ministeriale 16 dicembre 1946: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Campobasso	298
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Decreto Ministeriale 11 dicembre 1946: Nomina di un consigliere d'amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma	292

Cooperative. — Vedi anche: « Assicurazioni private ».

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « Marinara », con sede in Genova	279
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Lavori stradali edili », con sede in Roma	289
Nomina del liquidatore della Cooperativa anonima edilizia « C.A.S.E. » di Napoli	292
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Sostituzione del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San Giuseppe Jato (Palermo)	297

Credito. — Vedi: « Banche ed istituti di credito » e « Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

Credito comunale e provinciale.

38ª estrazione di cartelle ordinarie 3,75 % di Credito comunale e provinciale effettuata nell'ottobre 1946	288

Croce Rossa Italiana.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361: Modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana	276
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1946: Nomina del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana	297

Dazi doganali. — Vedi: « Stabilimenti industriali ».

Debito pubblico.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 dicembre 1946, n. 453: Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262	293
BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buono del Tesoro	274
Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1950 delle centosei serie (dalla C-1 alla C-106) emesse in base ai decreti legislativi luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70 e 28 giugno 1945, n. 363, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita il 2 dicembre 1946 (*Supplemento*)	275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1946: Determinazione della data d'inizio del sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1951	277
16ª e 17ª estrazione di obbligazioni dell'Autostrada Milano-Bergamo emesse dalla Società Bergamasca Autovie ed assunte dallo Stato (*Supplemento*)	277
Estrazione di obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane (*Supplemento*)	278
Attribuzione dei buoni novennali 5 %, scadenza 15 settembre 1951, per conversione di quelli 4 % presentati alle tesorerie di Cattaro, Fiume e Zara	278
Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % (ex 4 %), di scadenza 15 settembre 1951, delle dodici serie (dalla B 1 alla B 12) emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª eseguite nel giorno 7 dicembre 1946	280
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro	285
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro	287
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro	293
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950	257
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico	276
G. U. nn. 275, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 286, 287, 288, 293, 294, 296, 298.	
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 4.50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » estratti il 2 dicembre 1946 (*Supplemento*)	280
Sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sovraindicate obbligazioni, estratte il 2 e 3 dicembre 1946 (*Supplemento*)	280
Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % « Società Edison » effettuata il 2 dicembre 1946 (*Supplemento*)	284
Estrazione di azioni ed obbligazioni delle Strade ferrate del Monferrato (*Supplemento*)	282
Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900	287
68ª e 69ª estrazione di obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba (*Supplemento*)	288
Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione 1857), sorteggiate il 14 dicembre 1946 (*Supplemento*)	293
154ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano effettuata il 16 dicembre 1946 (*Supplemento*)	294
70ª e 71ª estrazione di obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nei giorni dal 20 al 23 novembre 1946 (*Supplemento*)	295
Estrazione di obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane (*Supplemento*)	296
Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato	297
12ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato	297
83ª e 84ª estrazione di obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana (*Supplemento*)	297
85ª e 86ª estrazione di obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana (*Supplemento*)	298
98ª estrazione di cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale effettuata in novembre 1946 (*Supplemento*)	298
RETTIFICHE D'INTESTAZIONI. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico	274, 276, 282

	Numero della Gazzetta
Demanio pubblico.	
Passaggio di terreni in agro di Chioggia dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato	288
Diplomi di laurea.	
Diffida per smarrimento di diplomi di laurea	283, 285, 291, 296
Discoteca di Stato.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 354: Stanziamento di fondi per spese di gestione e di funzionamento della Discoteca di Stato	274
Disoccupazione.	
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di La Spezia	274
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Torino	274
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Vicenza	275
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Aosta	275
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Savona	275
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Imperia	275
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Perugia	277
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Sondrio	277
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Varese	277
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pesaro	278
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Taranto	278
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di L'Aquila	278
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Udine	279
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Livorno	279

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Asti	279
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cremona	280
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Frosinone	280
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bergamo	280
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Treviso	280
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Macerata	288
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara	288
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria	288
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pisa	288
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ancona	288
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bari	288
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Caserta	288
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Chieti	288
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Firenze	289
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Genova	289
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Latina	289
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Lucca	289
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pavia	289
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Brescia	289
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pescara	289
Decreto Ministeriale 25 settembre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Como	290
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cosenza	290
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara	290
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Napoli	290
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Mantova	290
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Roma	290
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Parma	290
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Venezia	290
Donazioni, eredità, legati. — Vedi sotto i vari soggetti.	
Edifici di culto.	
Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 17 luglio 1945: Convalida dei licenziamenti del personale di Enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord	291
Educazione fisica. — Vedi: « Istruzione pubblica ».	
Elettorato.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1946, n. 531: Norme integrative per la formazione delle liste elettorali	291
Enti.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1946, n. 362: Istituzione dell'Ente approvvigionamento carboni	273
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 466: Sostituzione dello statuto dell'ente « Le scuole per i contadini », con sede in Roma	286
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1946: Nomina del commissario straordinario e del vice commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani	297
ENTI ECONOMICI. — Trasferimento all'Ente economico della viticoltura della piena proprietà di alcuni immobili già di pertinenza delle cessate sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura	289

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1946: Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione (*Supplemento*)	293
ENTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 27 novembre 1946: Attribuzione all'Ente Nazionale Risi della facoltà di disporre la chiusura delle risaie industriali e delle pile in tenuta colpevoli di infrazioni alla disciplina di ammasso	270
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371: Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie .	275
Decreto Ministeriale 29 novembre 1946: Proroga della gestione straordinaria dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma	280
Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946: Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare	281
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1946: Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano	285
Decreto Ministeriale 3 dicembre 1946: Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornali	288
Decreto Ministeriale 13 dicembre 1946: Sostituzione del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare	292
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 470: Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda (*Supplemento*)	298
ENTI DI PREVIDENZA. — Decreto Ministeriale 30 settembre 1946: Fissazione della percentuale del reddito dovuta dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori a titolo di contributo personale annuo per il biennio 1947-48	291
Esercito.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 377: Aliquote dei generali e degli ufficiali superiori delle varie armi, corpi e servizi dell'Esercito che possono essere collocati nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 38	279
CARABINIERI. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 358: Modificazioni alle norme concernenti la promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri	275
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 431: Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati	291
Finanza locale.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 391: Disposizioni riguardanti i tributi locali	284
Fondazioni.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 386: Erezione in ente morale della Fondazione « Francesco e Matilde Aprile », con sede in Napoli	282
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 387: Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppe Virgilio » pro bambini lattanti abbandonati, con sede in Potenza . . .	282
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 389: Erezione in ente morale della Fondazione pia « Michelina ed Eugenia Gravina », con sede in San Marco in Lamis (Foggia) . . .	283
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 410: Erezione in ente morale della fondazione « Dott. Francesco Pio Pomini », istituita presso l'Università di Bologna	288
Fondazioni di culto.	
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della Fondazione di culto « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella (Vercelli)	290
Fondi di previdenza.	
Decreto Ministeriale 29 novembre 1946: Sostituzione del commissario per il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione	282
Francobolli. — Vedi: « Posto, telegrafi e telefoni ».	
« Gazzetta Ufficiale ».	
Prezzo di vendita al pubblico della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1947	293
Gente di mare. — Vedi: « Enti nazionali ».	
Giornalai. — Vedi: « Enti nazionali ».	
Grassi suini. — Vedi: « Approvvigionamenti ».	
Impianti industriali. — Vedi: « Stabilimenti industriali ».	
Impiegati e salariati dello Stato.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1946: Compensi speciali al personale delle Amministrazioni dello Stato per prestazioni di carattere eccezionale	278
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375: Provvedimenti riguardanti il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per le situazioni determinatesi durante il periodo della occupazione tedesca	279
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1946, n. 409: Applicazione al personale di gruppo *A* dei Servizi di meteorologia e di ecologia agraria, delle disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27	288
Impiegati privati.	
Errata-corrige. — Il titolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato concernente la corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati, con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1946, n. 270, deve indicarsi con la data del 16 settembre anzichè con quella del 9 ottobre . .	274
Importazioni ed esportazioni.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 402: Revoca delle autorizzazioni per la importazione in esclusiva dall'estero . .	287

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Numero della Gazzetta

Imposte e tasse.

Imposte dirette.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946: Proroga della applicabilità della tabella dei compensi per gli atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette, approvata con decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1963 270

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 462: Proroga di termini in materia di imposte dirette 296

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 473: Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane (*Supplemento*).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE. — Decreto Ministeriale 27 agosto 1946: Somme dovute dai privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse 278

IMPOSTA SUL PATRIMONIO. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 382: Norme transitorie per l'applicazione della imposta ordinaria sul patrimonio nel triennio 1947-49 281

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469: Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (*Supplemento*) . . 298

Indennità di missione impiegati statali. — Vedi: « Imposte e tasse » (fabbricazione).

Industria.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1946: Sostituzione di un membro della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, in Milano 298

Infortuni sul lavoro.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1946: Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni . . 284

Interpreti. — Vedi: « Periti giudiziari ».

Invalidi di guerra. — Vedi anche: « Associazioni nazionali ».

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408: Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore 287

Istituti. — Vedi anche: « Casse di risparmio ».

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI. — Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia 288

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona 290

Istituti di credito. — Vedi: « Banche ».

Istituti superiori. — Vedi: « Università ».

Istituto centrale di statistica.

Bollettino mensile di statistica: Dicembre 1946 (Fascicolo n. 12) (*Supplemento*) 296

Numero della Gazzetta

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1946: Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore 283

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO. — Decreto Ministeriale 20 novembre 1946: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato e nomina di un commissario straordinario 275

Istruzione pubblica.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 373: Durata in carica del Consiglio superiore della pubblica istruzione non oltre il 16 ottobre 1947 279

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381: Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica 281

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 383: Approvazione dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica per gli alunni delle scuole elementari e secondarie 281

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432: Modificazione dell'art. 53 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297 291

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434: Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti 292

Italiani all'estero. — Vedi: « Rimpatrio degli italiani all'estero ».

Latte. — Vedi: « Prodotti caseari ».

Lavoratori. — Vedi: « Lavoro e lavoratori ».

Lavoro e lavoratori. — Vedi: « Assegni familiari » « Disoccupazione ».

Leggi e decreti.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472: Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale. (*Supplemento*) 298

Locazioni di immobili urbani. — Vedi: « Affitti e pigioni ».

Lotterie.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 460: Autorizzazione alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » 296

Lubrificanti. — Vedi: « Prezzi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

	Numero della Gazzetta
Magazzini generali.	
Decreto Ministeriale 1° dicembre 1946: Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Firenze	282
Decreto Ministeriale 1° dicembre 1946: Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Roma	282
Marina militare.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, n. 393: Proroga, della efficacia della della legge 16 dicembre 1941, n. 1614, relativa alla sospensione, per tutta la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione dell'art. 31, 1° comma, del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493	285
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 464: Prima aliquota di ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384	296
Metalli preziosi.	
Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi	278
Miniere.	
177° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443	296
Ministeri e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Concorsi ».	
MINISTERO DELLA GUERRA. — Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 novembre 1946, n. 425: Modificazione alla ripartizione dei servizi della Amministrazione centrale della guerra	296
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 463: Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici	296
Monopoli.	
Decreto Ministeriale 10 luglio 1946: Modificazioni di alcune disposizioni dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio	274
Monti di credito su pegno.	
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena)	274
Decreto Ministeriale 9 novembre 1946: Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa	274
Decreto Ministeriale 19 novembre 1946: Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti	282
Decreto Ministeriale 19 novembre 1946: Modalità dell'incorporazione del Monte di credito di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine	283
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna)	283
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli)	286
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo)	286
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Conferma nella carica di sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo)	286
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì)	288
Decreto Ministeriale 21 novembre 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara	288
Decreto Ministeriale 16 novembre 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova)	292
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1946: Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna)	292
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia)	297
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli)	297
Mutui. — Vedi: « Comuni e provincie ».	
Naviglio dello Stato.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio dello Stato, di unità perdute durante la guerra 1940-45	285
Nitrato di soda. — Vedi: « Prezzi ».	
Notariato. — Vedi anche: « Concorsi ».	
Accreditamento di notaio	283
Cessazione di notaio dall'esercizio	287
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	288
Trasferimento di notai	288
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 439: Disposizioni circa l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio	292
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 440: Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio	293
Trasferimento di notai	296
Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».	
Olio di oliva.	
Decreto Ministeriale 30 novembre 1946: Prezzi di conferimento degli oli di oliva per la campagna 1946-47	285
Opera nazionale protezione maternità ed infanzia.	
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione	292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 28016

Numero della Gazzetta

Opere pie.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, n. 411: Erezione in ente morale della Pia casa del riposo, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) 288

Opere pubbliche. — Vedi anche: « Ministeri (LL. PP.) ».

Riordinamento delle classifiche per le opere di sistemazione del fiume Adda Alpino ed affluenti . 291
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 467: Autorizzazione della spesa di 4 miliardi di lire per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica e favorire la ricostruzione dei beni strumentali nelle provincie maggiormente danneggiate dalla guerra . . . 298

Ordinamento giudiziario.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 463: Modificazione dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 287

Orfanotrofi.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 330: Fusione in unico ente con amministrazione autonoma degli orfanotrofi « Rosalia Lo Gioco e Ignazio Pontarno », con sede in Leonforte (Enna) 283

Ospedali.

Decreto Ministeriale 8 novembre 1946: Convalida nel collocamento a riposo di un funzionario degli istituti ospitalieri di Milano 275
Decreto Ministeriale 8 novembre 1946: Convalida della deliberazione 25 giugno 1946 del commissario straordinario dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle e Ciceri Agnese di Milano, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti dell'Ospedale 282
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 412: Erezione in ente morale dell'Ospedale civile Guido Compagna, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) 288

O.V.R.A.

Esito del ricorso presentato da Billi di Sandorno Amalia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 274
Esito del ricorso presentato da Grandi Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 277
Esito del ricorso presentato da Basso Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 277
Esito del ricorso presentato da Miozzi Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 275
Esito del ricorso presentato da Bontempo Umberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 275

Numero della Gazzetta

Esito del ricorso presentato da Tribuni Corrado avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . 278
Esito del ricorso presentato da Sangalnetti Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco di confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . 280
Esito del ricorso presentato da Menardi Leo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 281
Esito del ricorso presentato da Cavicchia Clevio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . 283
Esito del ricorso presentato da Mondelli Andrea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . 283
Esito del ricorso presentato da Ferrari Adolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 284
Esito del ricorso presentato da Perroux Maria, avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . 284
Esito del ricorso presentato da Ciaffi Aldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 286
Esito del ricorso presentato da Crudeli Enea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 283
Esito del ricorso presentato da Sonenzi Stanislao avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 283
Esito del ricorso presentato da Cassola Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 283
Esito del ricorso presentato da Manglni Alessandro avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 284
Esito del ricorso presentato da Nurchis Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 283
Esito del ricorso presentato da Hahn Clelia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 289
Esito del ricorso presentato da Montuschi Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O. V. R. A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 289
Esito del ricorso presentato da Del Duce Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O. V. R. A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 289
Esito del ricorso presentato da Bucca Riccardo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O. V. R. A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 289
Esito del ricorso presentato da Africk Giovanna vedova Buggelli avverso la iscrizione di Buggelli Guido nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 290
Esito del ricorso presentato da Giachetti Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O. V. R. A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 290

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Numero della Gazzetta

Esito del ricorso presentato da Grande Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O. V. R. A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 200
Esito del ricorso presentato da De Tuddo Aurelio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O. V. R. A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 200
Esito del ricorso presentato da Incagnoli Ruggero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O. V. R. A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946 . . . 200

Parrocchie.

Decreto Ministeriale 20 novembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in località Frassine del comune di Montagnana (Padova) 270
Decreto del capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 362: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) . . . 270
Decreto del capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 384: Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « aliius principaliter » delle parrocchie del SS.mo Salvatore e di San Martino, in frazione Gimigliano Superiore del comune di Gimigliano (Catanzaro) 270
Decreto Ministeriale 20 novembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Carlaveri del comune di Rocca de' Baldi (Cuneo) 270
Decreto Ministeriale 5 dicembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della Mansioneria eretta di San Francesco d'Assisi nella parrocchia di Santa Maria e San Cassiano, in comune di Cordignano (Treviso) 270
Decreto del capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 443: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Eugenio I Papa, in località Pavona del comune di Castelgandolfo (Roma) 270
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Zenone, in località Zero del comune di Arzignano (Vicenza) 270
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Ludovico Re, in frazione Sabbioni del comune di Viadana (Mantova) 270
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza) 270
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza) 270
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso) 270
Decreto Ministeriale 14 dicembre 1946: Convalida del riconoscimento civile della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza) 270

Partigiani. — Vedi: « Pensioni di guerra ».

Pensioni di guerra.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 372: Estensione ai partigiani combattenti ed alle vittime delle forze nazi-fasciste delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra 270

Numero della Gazzetta

Periti giudiziari.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1946, n. 468: Adeguamento degli onorari e rimborso delle spese di viaggio spettanti ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorità giudiziaria 268

Pesca e piscicoltura. — Vedi anche: « Consorzi ».

Decreto Ministeriale 8 luglio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . 223
Decreto Ministeriale 6 settembre 1946: Revoca, in seguito a rinuncia, della concessione di piscicoltura nel torrente Sirena 224
Decreto Ministeriale 12 luglio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige 225
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 413: Modificazione all'art. 1 della legge 24 maggio 1946, n. 626, concernente l'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca 269
Decreto Ministeriale 23 luglio 1946: Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . 231

Petroli.

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1946: Rettifica del nominativo di un membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C. I. P.) . . . 257

Polizia di frontiera.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 434: Aumento dell'indennità speciale per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera 235

Porti.

Decreto Ministeriale 26 ottobre 1946: Nomina del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata 257

Poste, telegrafi e telefoni.

Decreto del capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1946, n. 376: Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'avvento della Repubblica Italiana 279
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1946: Caratteristiche di nuove carte valori postali 292
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 394: Istituzione del servizio telegrafico diretto tra uffici telegrafici 295
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399: Modificazioni al regio decreto 12 maggio 1939, n. 674, concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi 295
Decreto Ministeriale 9 settembre 1946: Aumento dei compensi ai ricevitori postali per le operazioni relative al servizio di buoni postali fruttiferi a decorrere dal 1° gennaio 1946 235
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1946, n. 432: Aumento di posti di organico relativi al personale dei dirigenti tecnici di tabella *B* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . 293
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 450: Compensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche 296

Premio della Repubblica. — Vedi: « Impiegati privati ».

Prestito della Ricostruzione. — Vedi: « Debito pubblico ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

	Numero della Gazzetta
Previdenza. — Vedi: « Fondi di previdenza » e anche sotto i vari soggetti.	
Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.	
Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 del 29 novembre 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei trasporti	279
Riassunto del provvedimento prezzi n. 77 del 30 novembre 1946, riguardante i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti ed altri prodotti petroliferi . .	285
Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946, riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici. (*Supplemento*)	287
Riassunto del provvedimento prezzi n. 78 del 30 novembre 1946, riguardante le tariffe dei pubblici servizi	288
Riassunto del provvedimento prezzi n. 80 del 5 dicembre 1946 riguardante i prezzi del nitrato di soda cileno, dell'alluminio, del vetro e delle merci U.N.R.R.A.	289
Errata-corrige al provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 26 novembre 1946	256
Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».	
Prodotti caseari.	
Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 novembre 1946: Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 342, sulla disciplina del settore lattiero-caseario	280
Avviso di rettifica (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 342) . .	282
Prodotti petroliferi.	
Decreto Ministeriale 12 dicembre 1946: Sblocco dei prodotti petroliferi ottenuti da greggio nazionale che non siano destinati a carburazione o combustione	289
Prodotti siderurgici. — Vedi: « Prezzi ».	
Profitti di regime.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 novembre 1946, n. 397: Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 131, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime	281
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 471: Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime. (*Supplemento*). . . .	298
Pubblica sicurezza.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 368: Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 198, per l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario .	278
Reduci. — Vedi anche: « Cooperative ».	
Decreto Ministeriale 28 ottobre 1946: Modalità dell'assegnazione ai reduci, sia singoli che associati, dei materiali da acquistarsi presso l'A.R.A.R. . .	275
Regione siciliana.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 456: Convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana	294

	Numero della Gazzetta
Rettifiche d'intestazione. — Vedi: « Debito pubblico ».	
Revisori dei conti.	
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti	280
Ricevitori postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».	
Ricompense al valor militare.	
Concessione di decorazioni al valor militare . .	274
Concessione di decorazioni al valor militare . .	286
Rimpatrio degli italiani all'estero.	
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 settembre 1946, n. 303: Soppressione della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero	277
Riso. — Vedi anche: « Enti nazionali ».	
Prezzo del riso di produzione 1946	276
Risparmio. — Vedi: « Banche ed Istituti di credito ».	
Sanità pubblica.	
Decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Forlì per il triennio 1945-1947	277
Decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Genova pel triennio 1945-1947	279
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946: Rettifica del cognome di uno dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-47	287
Decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1945-47	290
Decreto luogotenenziale 5 maggio 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brescia per il triennio 1945-47	290
Decreto luogotenenziale 5 maggio 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cremona per il triennio 1945-47	290
Decreto luogotenenziale 5 maggio 1946: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947	295
Scuole per i contadini. — Vedi: « Enti ».	
Segretari comunali.	
Rettifica nell'elenco degli abilitati alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 7 dicembre 1945	286
Servizi pubblici. — Vedi: « Prezzi ».	
Sfratti. — Vedi: « Affitti e pigioni ».	
Sicilia.	
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946: Nomina del vice Alto Commissario per la Sicilia	286
Società. — Vedi anche: « Cooperative ».	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Numero della Gazzetta

Sovrano Militare Ordine di Malta.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 374: Concessione di un contributo straordinario a favore del Sovrano Militare Ordine di Malta 279

Specialità medicinali.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1946: Convalida del decreto interministeriale 23 agosto 1944, relativo all'ammissione allo smercio del preparato antimalarico denominato « Solfopantochina » e fissazione del prezzo di vendita dello stesso 291

Stabilimenti industriali.

Decreto Ministeriale 1° novembre 1946: Canoni di rimborso per il servizio legale e per quello di vigilanza costituito presso gli stabilimenti industriali 275

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali di Milano, di attestire un nuovo impianto industriale . 282

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « Villani e C. », con sede in Voghera (Pavia), di attivare un impianto industriale 282

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « I.L.G.A. » - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - con sede in Ponte a Elsa (Firenze), di insediare un impianto industriale 282

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « Industria sperimentale saccarosio ed affini », con sede in Milano, di attestire un impianto industriale 282

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1946, col quale si faceva divieto alla ditta « I.M.E.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto industriale 282

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « Mago-Gnni » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, di attivare un impianto industriale 282

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, di attivare un impianto industriale 282

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla Società « Delfino », con sede in Milano, di attestire un impianto industriale 283

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « Pradella e Bassignana », con sede in Milano, di attestire un impianto industriale 283

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini - con sede in Busto Arsizio, di ampliare i propri impianti industriali 284

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1946: Divieto alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa - con sede in Roma, di trasferire un impianto industriale . . 284

Terreni. — Vedi: « Catasto ».

Tributi locali. — Vedi: « Finanza locale ».

Unione italiana dei ciechi.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 359: Concessione di un contributo straordinario a favore della Unione italiana dei ciechi 275

Università. — Vedi anche: « Fondazioni ».

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 357: Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione 274

Numero della Gazzetta

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Sassari, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento 276

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 379: Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione 280

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 380: Piano di risanamento finanziario delle università e degli istituti superiori 281

Vacanza della cattedra di farmacologia nella Università di Modena, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo . . . 284

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398: Modificazioni allo statuto dell'Università di Cagliari ed istituzione di scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia 285

Vacanza di cattedre presso alcune Università cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo . . 286

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423: Modificazioni allo statuto dell'Università di Catania 289

Vacanza della cattedra di diritto internazionale nell'Università di Catania, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento 289

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1946, n. 426: Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione 290

Vacanza delle cattedre di procedura penale e di diritto coloniale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, la cui Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . 295

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento 295

Vacanza della cattedra di matematica finanziaria nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . 295

Vacanze di cattedre presso le Università di Napoli e di Siena le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento 296

Vaglia postali. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Valle d'Aosta.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 365: Ordinamento degli uffici di conciliazione della Valle d'Aosta 274

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365: Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi 277

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367: Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta 278

Venditori ambulanti. — Vedi: « Enti nazionali ».

Viticoltura. — Vedi: « Enti economici ».

Vittime delle forze nazi-fasciste. — Vedi: « Pensioni di guerra ».

Zone malariche.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 388: Dichiarazione di zona malarica di alcuni Comuni della provincia di Frosinone 283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1945 e di quelli del 1946 pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1945		858	28	924	141	61	57	127	77	193	97	259	107
		859	29	925	160	62	57	128	78	194	97	260	107
794	1	860	29	926	219	63	57	129	78	195	97	261	107
795	1	861	30			64	57	130	78	196	97	262	108
796	1	862	31	**Raccolta 1946**		65	57	131	80	197	97	263	109
797	1	863	31			66	57	132	81	198	98	264	109
798	2	864	32	1	8	67	57	133	81	199	98	265	109
799	2	865	32	2	13	68	57	134	82	200	98	266	109
800	2	866	32	3	18	69	57	135	82	201	98	267	109
801	6	867	32	4	19	70	58	136	83	202	99	268	109
802	6	868	32	5	25	71	58	137	83	203	99	269	109
803	6	869	32	6	26	72	59	138	83	204	99	270	109
804	7	870	32	7	26	73	60	139	83	205	99	271	109
805	7	871	33	8	28	74	60	140	83	206	100	272	110
806	7	872	33	9	31	75	61	141	83	207	100	273	110
807	7	873	33	10	31	76	62	142	83	208	100	274	110
808	7	874	33	11	32	77	62	143	83	209	100	275	110
809	7	875	33	12	32	78	62	144	84	210	100	276	110
810	8	876	33	13	33	79	62	145	84	211	100	277	110
811	8	877	34	14	34	80	62	146	84	212	100	278	110
812	9	878	35	15	34	81	63	147	84	213	100	279	110
813	9	879	35	16	38	82	64	148	84	214	101	280	110
814	10	880	36	17	38	83	64	149	85	215	101	281	110
815	10	881	36	18	39	84	64	150	85	216	101	282	111
816	11	882	37	19	39	85	65	151	85	217	101	283	111
817	11	883	37	20	40	86	65	152	85	218	101	284	111
818	11	884	40	21	40	87	66	153	85	219	102	285	111
819	11	885	41	22	40	88	66	154	86	220	102	286	111
820	11	886	41	23	41	89	66	155	86	221	102	287	112
821	12	887	41	24	43	90	66	156	87	222	102	288	112
822	12	888	42	25	43	91	66	157	87	223	102	289	112
823	13	889	42	26	45	92	67	158	87	224	102	290	112
824	13	890	45	27	45	93	67	159	87	225	103	291	112
825	13	891	45	28	45	94	68	160	88	226	104	292	113
826	13	892	46	29	46	95	68	161	88	227	104	293	113
827	13	893	47	30	46	96	68	162	88	228	104	294	113
828	15	894	47	31	46	97	68	163	83	229	104	295	113
829	16	895	48	32	47	98	69	164	89	230	104	296	114
830	17	896	48	33	48	99	69	165	89	231	105	297	114
831	18	897	48	34	49	100	69	166	90	232	105	298	114
832	18	898	49	35	49	101	69	167	90	233	105	299	114
833	20	899	49	36	49	102	69	168	90	234	105	300	114
834	20	900	50	37	50	103	70	169	90	235	105	301	114
835	21	901	52	38	50	104	70	170	91	236	105	302	114
836	21	902	54	39	50	105	70	171	91	237	105	303	114
837	21	903	58	40	50	106	70	172	91	238	105	304	115
838	22	904	58	41	50	107	70	173	91	239	105	305	115
839	22	905	58	42	50	108	70	174	93	240	105	306	115
840	22	906	59	43	50	109	70	175	93	241	105	307	115
841	23	907	61	44	51	110	70	176	94	242	105	308	115
842	23	908	61	45	51	111	71	177	94	243	105	309	116
843	23	909	64	46	61	112	71	178	94	244	106	310	116
844	24	910	64	47	53	113	71	179	94	245	106	311	116
845	24	911	71	48	53	114	72	180	95	246	106	312	117
846	24	912	71	49	54	115	72	181	96	247	106	313	117
847	24	913	73	50	54	116	72	182	96	248	106	314	117
848	25	914	73	51	53	117	74	183	96	249	106	315	117
849	25	915	79	52	55	118	74	184	96	250	106	316	117
850	26	916	83	53	55	119	74	185	96	251	106	317	118
851	25	917	91	54	65	120	77	186	97	252	107	318	119
852	26	918	91	55	55	121	77	187	97	253	107	319	119
853	26	919	95	56	65	122	77	188	97	254	107	320	119
854	26	920	98	57	56	123	77	189	97	255	107	321	119
855	26	921	100	58	56	124	77	190	97	256	107	322	119
856	27	922	133-2	59	56	125	77	191	97	257	107	323	119
857	23	923	133-2	60	56	126	77	192	97	258	107	324	120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
325	120	369	124	413	131	457	133-3	501	133-7	545	143	589	159
326	120	370	124	414	131	458	133-3	502	133-7	546	146	590	160
327	120	371	124	415	131	459	133-3	503	135	547	146	591	161
328	120	372	124	416	131	460	133-4	504	135	548	146	592	161
329	120	373	124	417	133	461	133-4	505	135	549	146	593	163
330	120	374	124	418	133	462	133-4	506	135	550	146	594	163
331	120	375	124	419	133	463	133-4	507	135	551	146	595	163
332	120	376	125	420	133	464	133-4	508	135	552	146	596	164
333	120	377	125	421	133	465	133-4	509	135	553	147	597	165
334	120	378	125	422	133	466	133-5	510	135	554	147	598	166
335	120	379	126	423	131	467	133-5	511	136	555	147	599	167
336	121	380	126	424	133	468	133-5	512	136	556	147	600	167
337	121	381	126	425	133	469	133-5	513	139	557	147	601	167
338	121	382	126	426	133-1	470	133-5	514	139	558	147	602	167
339	121	383	126	427	133-1	471	133-5	515	139	559	147	603	167
340	121	384	125	428	133-1	472	133-5	516	139	560	147	604	169
341	121	385	126	429	133-1	473	133-5	517	139	561	147	605	170
342	121	386	127	430	133-1	474	133-5	518	139	562	147	606	172
343	122	387	127	431	133-1	475	133-5	519	139	563	149	607	172
344	122	388	127	432	133 1	476	133-5	520	140	564	150	608	178
345	122	389	127	433	133-1	477	133-5	521	140	565	150	609	178
346	122	390	127	434	133 1	478	133-5	522	140	566	150	610	178
347	123	391	128	435	133 1	479	133-5	523	140	567	150	611	179
348	123	392	128	436	133-1	480	133-5	524	140	568	150	612	179
349	123	393	123	437	133-1	481	133-5	525	140	569	151	613	179
350	123	394	123	433	133-1	482	133-5	526	140	570	151	614	179
351	123	395	128	439	133-1	483	133-5	527	140	571	151	615	180
352	123	396	128	440	133-1	484	133-5	528	141	572	151	616	184
353	123	397	128	441	133-1	485	133-6	529	141	573	151	617	186
354	123	398	123	442	133-1	486	133-6	530	141	574	151	618	191
355	123	399	129	443	133-2	487	133-6	531	142	575	151	619	192
356	123	400	129	444	133-2	488	133-6	532	143	576	152	620	192
357	124	401	129	445	133-2	489	133-6	533	145	577	153	621	193
358	124	402	129	446	133-2	490	133-6	534	145	578	153	622	193
359	124	403	129	447	133-2	491	133-6	535	145	579	153	623	196
360	124	404	129	448	133-2	492	133-6	536	145	580	153	624	196
361	124	405	130	449	133-2	493	133-6	537	145	581	153	625	237
362	124	406	130	450	133-3	494	133-6	538	145	582	154	626	254
363	124	407	130	451	133-3	495	133-6	539	145	583	154	627	260
364	124	408	130	452	133-3	496	133-7	540	145	584	154	—	—
365	124	409	130	453	133-3	497	133-7	541	145	585	156	—	—
366	124	410	130	454	133-3	498	133-7	542	146	586	157	—	—
367	124	411	131	455	133-3	499	133-7	543	146	587	157	—	—
368	124	412	131	456	133-3	500	133-7	544	146	588	159	—	—

Atti emanati posteriormente al 10 giugno 1946

1	134	27	169	53	190	79	205	105	215	131	221	157	223
2	134	28	169	54	190	80	205	106	215	132	221	158	225
3	136	29	170	55	190	81	206	107	216	133	221	159	225
4	137	30	191	56	191	82	206	108	216	134	221	160	225
5	140	31	171	57	191	83	206	109	217	135	221	161	225
6	142	32	171	58	192	84	206	110	218	133	221	162	225
7	142	33	172	59	192	85	206	111	218	137	221	163	226
8	142	34	173	60	192	86	207	112	218	138	221	164	226
9	145	35	172	61	193	87	207	113	218	139	221	165	226
10	148	36	192	62	193	88	208	114	218	140	221	166	228
11	148	37	173	63	193	89	209	115	218	141	221	167	228
12	149	38	174	64	193	90	209	116	219	142	221	168	228
13	149	39	175	65	194	91	209	117	219	143	221	169	228
14	152	40	176	66	194	92	210	118	219	144	222	170	229
15	153	41	178	67	196	93	210	119	219	145	222	171	229
16	153	42	178	68	196	94	211	120	220	146	222	172	229
17	153	43	179	69	193	95	212	121	220	147	222	173	229
18	154	44	182	70	198	96	212	122	221	148	223	174	229
19	154	45	183	71	198	97	213	123	221	149	222	175	229
20	157	46	184	72	198	98	213	124	221	150	222	176	230
21	159	47	134	73	198	99	213	125	221	151	222	177	230
22	160	48	186	74	199	100	214	126	221	152	223	178	230
23	165	49	188	75	201	101	214	127	221	153	223	179	230
24	166	50	188	76	202	102	214	128	221	154	223	180	231
25	166	51	189	77	205	103	214	129	221	155	223	181	231
26	167	52	189	78	205	104	215	130	221	156	223	182	231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
183	231	225	240	267	253	309	264	353	273	395	285	437	292
184	231	226	240	268	251	310	265	354	274	396	285	438	292
185	232	227	240	269	254	311	265	355	274	397	285	439	292
186	232	228	240	270	254	312	265	356	274	398	285	440	292
187	232	229	240	271	254	313	265	357	274	399	285	441	293
188	232	230	240	272	255	314	265	358	275	400	286	442	292
189	232	231	240	273	255	315	265	359	275	401	286	443	292
190	232	232	240	274	256	316	266	360	275	402	287	444	293
191	233	233	241	275	256	317	267	361	276	403	287	445	293
192	233	234	241	276	256	318	267	362	276	404	287	446	293
193	233	235	241	277	256	319	267	363	277	405	287	447	293
194	234	236	243	278	256	320	267	364	277	406	287	448	293
195	234	237	244	279	257	321	267	365	277	407	287	449	293
196	234	238	244	280	257	322	267	366	277	408	287	450	293
197	234	239	245	281	257	323	267	367	278	409	288	451	293
198	234	240	245	282	257	324	267	368	278	410	288	452	293
199	234	241	245	283	257	325	267	369	278	411	288	453	293
200	235	242	245	284	257	326	268	370	279	412	288	454	294
201	235	243	245	285	257	327	268	371	279	413	289	455	294
202	235	244	246	286	257	328	268	372	279	414	289	456	294
203	235	245	246	287	257	329	268	373	279	415	289	457	295
204	235	246	246	288	257	330	269	374	279	416	289	458	296
205	235	247	246	289	257	331	269	375	279	417	289	459	296
206	235	248	247	290	257	332	269	376	279	418	289	460	296
207	236	249	247	291	258	333	269	377	279	419	289	461	296
208	236	250	247	292	258	334	270	378	280	420	289	462	296
209	236	251	247	293	258	335	270	379	280	421	289	463	296
210	236	252	249	294	259	336	271	380	281	422	289	464	296
211	237	253	249	295	260	339	272	381	281	423	289	465	296
212	237	254	249	296	265	340	272	382	281	424	290	466	296
213	237	255	249	297	261	341	272	383	281	425	290	467	297
214	237	256	250	298	261	342	272	384	281	426	290	468	297
215	237	257	250	299	262	343	272	385	282	427	291	469	297
216	238	258	252	300	262	344	272	386	282	428	291	470	297
217	238	259	252	301	263	345	272	387	282	429	291	471	297
218	238	260	252	302	263	346	273	388	282	430	291	472	297
219	238	261	252	303	264	347	273	389	283	431	291	473	297
220	238	262	253	304	264	348	273	390	283	432	291	474	297
221	238	263	253	305	264	349	273	391	284	433	291	—	—
222	239	264	253	306	264	350	273	392	284	434	292	—	—
223	239	265	253	307	264	351	273	393	285	435	292	—	—
224	239	266	253	308	264	352	273	394	285	436	292	—	—

In vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO, sue Agenzie e Concessionarie

BOLLETTINO A. R. A. R.

(AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI)

Ciascun bollettino decadale dei materiali in vendita . . L. 20

Un numero arretrato . . . . . L. 40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO

2350 – Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi (D. L. L. 2 novembre 1944, n. 303) – Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari (D. L. L. 9 novembre 1944, numero 307) – (*1944*) ..... L. 10

2354 – Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette (DD. LL. LL. 19 ottobre 1944, nn. 325 - 326 - 332 - 351) – (*1945*) ..... » 15

2358 – Provvedimenti in materia di tasse di bollo (D. L. L. 1° marzo 1945, n. 89) – (*1945*) » 20

2359 – Fondo di solidarietà nazionale – Istruzioni ministeriali (D. L. L. 8 marzo 1945, n. 72) – (*1945*) ..... » 30

2359/A – Fondo di solidarietà nazionale – Disposizioni integrative (R. D. 27 maggio 1946, n. 619) – (*1946*) ..... » 40

2360 – Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (D. L. L. 1° marzo 1945, n. 154) – (*1945*) ..... » 15

2361 – Disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici (D. L. L. 17 novembre 1944, n. 366; Decreti LL. LL. 18 gennaio 1945, nn. 4 e 5; D. L. L. 9 giugno 1945, n. 305) – (*1945*) » 40

2363 – Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime (D. L. L. 31 maggio 1945, n. 364) – (*1945*) ..... » 25

2364 – Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (D. L. L. 7 giugno 1945, n. 386) – (*1945*) ..... » 12

2365 – La legislazione italiana sulle borse valori – Testo unico – (*1945*) ..... » 50

2366 – Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private (D. L. L. 4 agosto 1945, n. 453) – (*1945*) ..... » 10

2366/A – Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni. (D. L. L. 26 marzo 1946, n. 138) – (*1946*) ..... » 15

2367 – Ricupero di autoveicoli e loro parti abbandonati o illegittimamente detenuti (Decreto L. L. 21 gennaio 1945, n. 49) – (*1945*) ..... » 20

2368 – Programmi didattici per le scuole elementari e materne (D. L. L. 24 maggio 1945, n. 459) – (*1945*) ..... » 50

2372 – Programmi e orari d'insegnamento per gli istituti magistrali – (*1946*) ..... » 30

2373 – Ruoli di anzianità del personale del Ministero della Pubblica Istruzione e di Uffici da esso dipendenti – Situazione al 1° gennaio 1946 (a norma dell'art. 9 del R. D. 30 dicembre 1923, numero 2960) – (*1946*).... » 500

2375/bis – Codice ospedaliero *(1939)* ..... » 200

2376 – Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi (DD. LL. LL. del 28 dicembre 1944, n. 415 e del 4 giugno 1945, n. 332) – (*1945*) ..... » 30

2377 – Norme sui fondi rustici e sui contratti agrari (DD. LL. LL. 5 aprile 1945, nn. 156 e 157) – (*1945*) ..... L. 30

2382 – Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva (D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1) – Elezioni amministrative – Pubbl. n. 1 – (*1946*) ..... » 50

2383 – Istruzioni per la presentazione delle candidature – Elezioni amministrative – Pubbl. n. 2 – (Circolare n. 5070/C/III del 21 gennaio 1946) – (*1946*) ..... » 40

2384 – Controllo delle materie prime e dei prodotti industriali (esclusi quelli alimentari) e disciplina della loro distribuzione – (*1946*) ..... » 40

2386 – Esportazioni verso Paesi a valuta libera – Circolare n. 2 – (*1946*) ..... » 15

2387 – Radioaudizioni circolari – Istruzioni ministeriali (D. L. L. del 1° dicembre 1945, n. 834) – (*1946*) ..... » 30

2390 – Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente (D. L. L. 10 marzo 1946, n. 74) Elezioni politiche – Pubbl. n. 1 – (*1946*) ..... » 60

2392 – Istruzioni per la presentazione delle candidature – Elezioni politiche – Pubbl. n. 3 – (*1946*) ..... » 60

2394 – Contrassegni di lista depositati presso il Ministero dell'Interno da partiti o da gruppi politici organizzati – Elezioni politiche – Pubbl. n. 4 – (*1946*) ..... » 300

2395 – Prontuario delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 1° gennaio 1946 (D. L. L. del 18 febbraio 1946, n. 100) – (*1946*) ..... » 30

2396 – Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali – Elezioni politiche – Pubbl. n. 5 – (*1946*) ..... » 100

2397 – Inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime – Istruzioni ministeriali (D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134) – (*1946*)..... » 60

2397/A – Norme integrative e modificative al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime (D. L. del Capo provvisorio dello Stato 19 novembre 1946, n. 392) – (*1946*) ..... » 20

2399 – Norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette – Circolare e disposizioni transitorie (D. M. 14 marzo 1946, n. 2718) – (*1946*) ..... » 15

2400 – Elenco dei candidati per l'elezione dei deputati All'assemblea Costituente – Elezioni politiche – Pubbl. n. 6 – (*1946*) .. » 300

2401 – Nuove norme per facilitare il commercio con l'estero – (*1946*) ..... » 50

2403 – Norme sull'esercizio professionale di ingegnere, perito industriale geometra e architetto (L. 24 giugno 1923, n. 1395; R. D. 11 febbraio 1926, n. 274; R. D. 11 febbraio 1929, n. 275; R. D. L. 28 febbraio 1929, n. 331) – (*1946*) ..... » 50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In vendita presso le Librerie dello Stato

PREZZI VARI

PERIODICI UFFICIALI

PREZZI VARI

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE
Bollettino Ufficiale del Ministero
Bollettino degli usi civici
Bollettino della Pesca
Bollettino di Pesca, Piscicoltura e Idrobiologia

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO
Bollettino Ufficiale del Ministero
Bollettino di Legislazione Doganale e Commerciale

MINISTERO DELLE FINANZE
Bollettino Ufficiale del Ministero - (Dogane e Imposte Indirette, Tasse, Imposte Dirette, Catasto e Servizi Tecnici Erariali)
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Personale*)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
Bollettino Ufficiale del Ministero
Bollettino Ufficiale Società per azioni
Parte I (*Atti Costitutivi*)
Parte II (*Bilanci*)
Parte I *bis* (*Atti Costitutivi Cooperative*)
Parte II *bis* (*Bilanci Cooperative*)
Bollettino dei Brevetti
Parte I e II (*Invenzioni e modelli industriali*)
Parte III (*Marchi d'impresa*)

MINISTERO DELL'INTERNO
Bollettino Ufficiale del Ministero
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Personale*)
Bollettino sanitario del bestiame

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Bollettino Ufficiale del Ministero
Parte I (*Personale*)
Parte II (*Decreti e Norme*)
Parte III (*Ricevitorie*)
Bollettino mensile dell'Ispettorato Gen. del movimento postale

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Bollettino Ufficiale del Ministero
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Atti di amministrazione*)
Notiziario della Scuola e della Cultura

MINISTERO DEL TESORO
Bollettino Ufficiale del Ministero

MINISTERO DEI TRASPORTI
Bollettino dell'Ispettorato Generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Bollettino Ufficiale del Personale

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE
Bollettino Ufficiale

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Bollettino mensile di statistica

MONOPOLI DI STATO
Bollettino
Parte I (*Legislativa*)
Parte II (*Personale*)

PUBBLICAZIONI VARIE

RASSEGNA STUDI ETIOPICI (dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945) . . . . . L. 200

GIORNALE DEL GENIO CIVILE (ciascun fascicolo bimestrale) . . . . . » 200

L. PESSION — MANUALE DI ASTRONOMIA PRATICA (Astronomia geodetica) — Vol. in 8° di 558 pp. con tavole numeriche (1943) . . . . . » 500

G. D'ANNUNZIO — LE FAVILLE DEL MAGLIO - Vol. I - Pagg. XX-665 - Ediz. 1924 . » 50

(31042) Roma, 1947 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 298 del 31 dicembre 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 31 dicembre 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1946, n. 469.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 470.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 473.

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane in Cina.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474.

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 dicembre 1946, n. 469.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1760, concernente agevolazioni fiscali per la importazione di pesce fresco, anche congelato;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 770, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante provvedimenti in materia di imposte erariali di fabbricazione e di consumo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, recante, fra l'altro, provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I.

Norme generali.

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, è determinata nella misura del 3 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per la importazione di merci dall'estero.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, frumento, granoturco, segale, risone e orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali, e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, per i libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni.

Art. 2.

L'imposta sull'entrata, dovuta a norma dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, sui vini, esclusi gli spumanti naturali, e sui mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, è determinata nella misura del 6 % del prezzo o valore dei detti prodotti.

Per i vini, mosti ed uve da vino, esenti da imposta di consumo per essere impiegati nella fabbricazione di altri prodotti non soggetti allo speciale regime di imposizione stabilito dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3 % da colui che acquista i detti prodotti vinosi per impiegarli direttamente nella propria industria, e si corrisponde a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciatagli dal venditore, od, in mancanza, in base ad apposito documento da lui stesso emesso.

Art. 3.

L'imposta sull'entrata pagata una volta tanto a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, per gli oli vegetali destinati all'alimentazione, per il frumento, per il granoturco, per la segale, per il risone e per l'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali, assorbe quella che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole e delle paste alimentari prodotte con l'impiego di sole farine, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco e delle farine, compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale e delle farine, compresa la vendita al minuto;

e) per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, compresa la vendita al minuto;

f) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del riso, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetta all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

E' abrogato l'art. 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 4.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % dell'entrata imponibile:

vini spumanti;

liquori ed aperitivi a base di alcole;

macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche;

pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

essenze, estratti, acque, polveri, escluse il boro talco, pomate, creme, vaseline e smalti per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere: tinture, pomate, petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza od articolo usati ed applicati per toletta;

pelli da pelliccieria grezze o comunque lavorate o confezionate; confezioni in pelliccieria;

pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente;

antichità di ogni genere; curiosità: libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali e incisioni di artisti o autori non viventi;

grammofoni, fonografi e dischi; fisarmoniche; pianoforte meccanici;

tappeti e guide di ogni genere, esclusi gli scendiletti;

servizi da toletta, fissi e portatili; servizi ed articoli per manicure; fiale, bacinelle, bottiglie ed altri articoli da toletta, escluse le spazzole, gli specchi ed i pettini;

collane, spille, boccole, anelli, orecchini e braccialetti; gioiellerie d'imitazione o placcate o in materia non preziosa; brillanti chimici; perle imitate; perle romane; bigiotterie in genere ed ogni altro lavoro od oggetto di ornamento personale di qualunque tipo e specie;

lavori, incisioni, intagli in alabastro, in ambra, in avorio, in tartaruga, in schiuma, in pietre dure non preziose, in rame, in ebano, in ottone, in plexiglas e in rodhoid, che abbiano carattere ornamentale e decorativo, esclusi in ogni caso i giocattoli;

carte da giuoco; servizi, articoli ed accessori per giuoco;

fucili da caccia; articoli da caccia escluse le munizioni;

bronzi artistici ed imitazioni in altro metallo;

lavori in mosaico;

maioliche artistiche e di ornamento, comprese le terraglie e porcellane artistiche;

lavori in cuoio od in pelle, escluse le calzature;

mobili in cuoio od in pelle, escluse le imitazioni;

mobili-bar con o senza annessi servizi;

specchiere in cornice, specchi decorati;

lampadari da soffitto e da parete in bronzo od in cristallo, lampadari in metallo con pendenti in cristallo.

La stessa aliquota del 6 % si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, ed all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, nonchè quelle di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, ed all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386.

Art. 5.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 % dell'entrata imponibile:

uova di pollame;

burro;

margarina animale o vegetale;

formaggi, tanto duri che molli;

ricotta;

ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluzione, esclusi i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

frutta fresca allo stato naturale e frutta secca, anche sgusciata, esclusi i prodotti comunque lavorati o manipolati;

legumi secchi, compresi i lupini e le castagne secche;

conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

pesce fresco, anche congelato;

pesci secchi, salati, in salamoia, anche pressati, esclusi quelli in altro modo manipolati o conservati;

zucchero, a qualunque uso destinato.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348, per quanto concerne il regime d'imposizione una volta tanto ivi stabilito per il commercio dei formaggi, nonchè quelle di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, ed allo art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221.

Art. 6.

Quando l'imposta sull'entrata dovuta a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni presenti una frazione inferiore ad una lira, tale frazione si arrotonda alla lira intera.

Art. 7.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norma delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'art. 7 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è determinata nella misura del sette per cento del valore dei singoli capi di bestiame. Essa assorbe anche il tributo afferente il commercio dei grassi allo stato naturale.

Per le importazioni dall'estero di carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 8

Per le entrate derivanti dal commercio delle carni equine l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, all'atto della macellazione del bestiame o della soggezione delle carni all'imposta di consumo, nella misura del 6 % del valore dei singoli capi di bestiame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

La detta imposta si applica giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e del titolo XXVI del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle carni macellate, dei grassi allo stato naturale e delle salumerie, comprese le vendite al minuto ed esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali le pelli, le ossa, i peli ed altri.

Per le importazioni dall'estero di carni equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 6 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762. La detta imposta si riscuote in modo virtuale dalle dogane, ed è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle dette carni, salumerie e grassi, comprese le vendite al minuto.

Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo l'imposta è dovuta nella ordinaria misura del 3 % e nei modi e termini normali, per ogni atto economico che dà luogo alla entrata; la stessa aliquota d'imposta si applica per l'importazione del bestiame equino vivo dall'estero.

Art. 9.

E' abrogata la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 luglio 1941, n. 770, concernente l'esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti agricoli destinati a servire da seme.

A parziale deroga di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1940, n. 1700, è dovuta l'imposta sull'entrata per il pesce fresco, anche congelato, non destinato al diretto consumo alimentare allo stato naturale.

Art. 10.

La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquantamila, al Ministero delle finanze negli altri casi.

Art. 11.

Per le violazioni delle disposizioni in materia d'imposta sull'entrata il ricorso al Ministro per le finanze avverso le ordinanze emesse dall'Intendente di finanza a norma dell'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è ammesso, in deroga all'art. 56 della stessa legge, modificato dall'art. 52 della legge 19 giugno 1940, numero 762, quando la pena pecuniaria prevista dalla legge sia superiore nel massimo a lire cinquantamila.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e da quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, anche per le entrate derivanti dal commercio dei prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo, dei combustibili fossili, dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici, dei prodotti alimentari conservati in recipienti apprestati per la diretta vendita al pubblico e dei prodotti di esclusiva importazione dall'estero, nonchè per le entrate conseguite in dipendenza delle vendite al pubblico di qualunque materia, merce e prodotto.

E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante provvedimenti in materia d'imposta sull'entrata per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo.

Art. 13.

A decorrere dall'anno 1948 non si provvederà al rinnovo delle licenze di esercizio delle attività commerciali o industriali ambulanti, per le quali l'imposta sull'entrata deve essere corrisposta in abbonamento, qualora gli interessati non dimostrino con la esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dal competente Ufficio del registro, che sono in regola col pagamento della detta imposta.

Il rilascio del certificato da parte dell'Ufficio del registro è gratuito.

TITOLO II.

Controversie relative al pagamento dell'imposta sull'entrata mediante canoni ragguagliati al volume degli affari.

Art. 14.

Quando l'imposta sull'entrata è dovuta in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, il tributo si corrisponde in base alle entrate conseguite dal soggetto nell'anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del registro entro il mese di febbraio.

I contribuenti che iniziano l'attività nel corso dell'anno, debbono dichiarare, entro due mesi dall'inizio dell'attività stessa, l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile nel restante periodo dell'anno, sulla quale l'Ufficio del registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d'imposta. Entro il febbraio dell'anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione delle entrate effettive conseguite nell'anno precedente, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per quest'ultimo anno. Ai fini poi della determinazione del canone d'imposta per l'anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l'entrata imponibile sarà calcolata sulla base dell'entrata da essi conseguita nell'anno precedente rapportata all'intero anno.

La cessazione definitiva dell'esercizio dà diritto allo esonero dal pagamento dell'imposta dal giorno in cui la cessazione si è verificata, a condizione che l'interessato entro 90 giorni da tale data ne faccia denunzia per iscritto all'Ufficio del registro competente. Quando la denunzia sia presentata oltre il detto termine, l'esonero dal pagamento dell'imposta decorre dal giorno della presentazione della denunzia medesima.

Il cessionario dell'azienda è tenuto in solido col cedente al pagamento dei canoni d'imposta eventualmente ancora dovuti per l'anno corrente e per i due anni precedenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Gli Uffici del registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese degli interessati, un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d'imposta per il periodo anzidetto.

Art. 15.

La dichiarazione presentata dal contribuente a norma del primo e del secondo comma del precedente articolo, dà luogo alla immediata liquidazione e riscossione del tributo sull'entrata dichiarata.

Tale entrata è tuttavia soggetta a controllo da parte degli organi della Finanza.

Quando l'entrata accertata dagli organi della Finanza sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, l'Ufficio del registro notifica a questi regolare avviso di accertamento.

Il contribuente, qualora non intenda addivenire con l'Ufficio ad un amichevole concordato ai fini della determinazione definitiva dell'entrata, può, entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento, produrre ricorso alla Commissione provinciale istituita a norma del successivo art. 16.

Il ricorso è motivato, ed è presentato dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, al competente Ufficio del registro che provvede ad inoltrarlo alla Commissione illustrando con una esauriente relazione la fondatezza dell'accertamento ed allegando tutti gli atti acquisiti alla vertenza.

Art. 16.

Presso la Commissione provinciale delle imposte è costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto.

La Sezione è composta di un vice-presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

Il vice-presidente e metà dei membri effettivi e supplenti sono scelti fra magistrati e funzionari dello Stato in attività di servizio od a riposo; l'altra metà è scelta nelle categorie professionali, industriali, commerciali ed artigiane della provincia su proposta delle Camere di commercio e dei Consigli professionali.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

Per la costituzione ed il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per le Commissioni amministrative delle imposte.

I componenti la Sezione hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

La decisione della Commissione è definitiva.

Art. 17.

La decisione della Commissione è notificata al contribuente dall'Ufficio del registro, con invito a pagare entro venti giorni dalla notificazione la differenza d'imposta e la sopratassa eventualmente dovute. Qualora il debito del contribuente superi L. 20.000, l'Intendente di finanza può consentire, su domanda dell'interessato, il pagamento a rate delle somme dovute in un termine non maggiore di sei mesi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 46 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dall'art. 117 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per la pena pecuniaria, nella quale sia eventualmente incorso il contribuente a norma del successivo art. 18, si procede nei suoi confronti ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in base a verbale di accertamento da redigersi dall'Ufficio del registro.

Sono convalidati i canoni d'imposta liquidati per gli anni 1945 e 1946 in base al sistema della capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile.

TITOLO III.

Sanzioni.

Art. 18

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 12, si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, si applicano quando l'entrata determinata dalla Commissione di cui al precedente art. 16, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19.

L'imposta sull'entrata, nella misura stabilita dal precedente art. 5, è dovuta anche per gli atti economici concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati che hanno assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 221.

Art. 20.

Per l'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale civile non di ruolo entro limiti numerici da fissarsi di concerto col Ministro per il tesoro, con le modalità, alle condizioni e col trattamento previsti dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Art. 21.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 470.

Scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente nazionale della moda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1618, che istituisce l'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda;

Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 1424, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda, estendendone gli scopi e cambiandone la denominazione in quella di « Ente nazionale della moda »;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale della moda approvato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 10 marzo 1942, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente nazionale della moda con sede in Torino, è sciolto e messo in liquidazione.

La liquidazione sarà regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto applicabili.

Le operazioni di liquidazione dovranno avere termine entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministro per l'industria e commercio provvederà alla nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza. Detto Comitato sarà composto di tre membri dei quali due in rappresentanza del Ministro per il tesoro ed uno in rappresentanza del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le disposizioni per la devoluzione del patrimonio residuale.

Art. 4.

E' concesso, ai fini della liquidazione dell'Ente, un contributo straordinario di lire novecentomila.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO — SCOCCIMARRO — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 471.

Attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, concernente la cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei senatori;

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, è modificato come segue:

« Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 28 febbraio 1947 ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

La disposizione del comma quarto dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, si applica anche quando l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera *a*) del primo comma dello stesso articolo, non si fosse potuta promuovere per la morte del senatore, anche se avvenuta prima del 29 luglio 1944.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SPIGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 472.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sono prorogati sino al 31 marzo 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 473.

Regolarizzazione della posizione delle imprese italiane in Cina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il commercio con l'estero e col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le società commerciali italiane costituite ed esercenti in Cina possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione nel registro delle imprese presso il Tribunale di Roma e l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

L'iscrizione nel registro delle imprese, fino all'attuazione di questo, è sostituita, agli effetti indicati nel comma precedente, dall'iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale.

Le società semplici e le imprese individuali possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione prevista dall'art. 1 le società commerciali devono effettuare, per il tramite degli uffici consolari, il deposito, presso la cancelleria del Tribunale di Roma, di copia autentica dell'atto costitutivo e del provvedimento di omologazione reso dalla Corte consolare di Schiangai, nonchè degli eventuali atti modificativi. Devono depositare altresì l'elenco degli amministratori con l'indicazione di chi ha la legale rappresentanza della società.

Le altre imprese devono effettuare nello stesso modo il deposito del certificato di registrazione presso gli uffici consolari in Cina e, ove si tratti di società semplici, di copia autentica dell'atto costitutivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

La data della presentazione dell'istanza di iscrizione agli uffici consolari è considerata ad ogni effetto di legge come data dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 1.

Art. 3.

Tutti gli atti presentati ai fini del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo. Le imposte di registro sui medesimi e la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni, in quanto dovute, sono ridotte alla misura fissa rispettivamente di L. 40 e L. 60.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — NENNI — BERTONE — GULLO — CAMPILLI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 146. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 474.

Disposizioni concernenti le promozioni al grado ottavo del personale provinciale delle imposte dirette, tasse e dogane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che detta provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565, sul passaggio di ruolo e promozioni di taluni personali dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, sulla proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I posti di grado ottavo attualmente disponibili o che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1947 nei ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari e delle dogane, sono conferiti nei modi previsti dall'art. 1 del regio decreto 20 novembre 1942, n. 1565.

Art. 2.

In corrispondenza ai posti attualmente disponibili o che si renderanno tali fino al 31 dicembre 1947 nel grado ottavo del ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette può farsi luogo a promozioni in soprannumero nel grado ottavo del ruolo di gruppo *B* per non oltre il terzo dei posti stessi.

Detti soprannumeri saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno nel cennato grado e ruolo di gruppo *B* successivamente al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 117. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che sopprime e pone in liquidazione gli Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione fra i detti Enti (A.N.E.E.A.);

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, contenente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 688;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Considerata la inefficacia giuridica del provvedimento legislativo adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu disposta la trasformazione dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura in Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura (U.N.S.A.) e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura per cui i provvedimenti di assunzione e di licenziamento di personale adottati dall'U.N.S.A. devono considerarsi come disposti dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dagli Enti medesimi;

Viste le deliberazioni nn. 30, 32, 34, 36 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per motivi di ordinaria amministrazione, nei riguardi di alcuni dipendenti dell'Associazione stessa;

Viste le deliberazioni nn. 64, 66, 71, 75, 88, 96, 107, 110, 113, 118 del commissario dell'Ente economico della zootecnia in liquidazione; n. 28 del commissario dell'Ente economico della pastorizia in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, per motivi di ordinaria amministrazione, nei riguardi di alcuni impiegati degli Enti predetti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Viste le deliberazioni n. 45 del commissario dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura in liquidazione e n. 44 del commissario dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di alcuni impiegati dei predetti Enti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e considerato che a tutt'oggi non è stata promossa alcuna azione da parte degli interessati per il ripristino del predetto rapporto d'impiego;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei riguardi dei sottoelencati impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, in considerazione che i provvedimenti stessi furono adottati per motivi di ordinaria amministrazione indipendenti da ragione politica.

Impiegati dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura:

Panarone Geo
Zaggia Luciano
Serafin Assunta
Alemanni Mantelli Maria
Astengo Stefano
Acuto Dario
Abbiati Amaele
Alessio Giuseppe
Allnigini Aldo
Arena Cesare
[illegible]
Alice Elia
Ameglio Pio
Arnuzzo Santina
Amelotti Delfina
Anleri Francesco
Bobbio Carlo
Bertonasco Giacomo
Barbiroglio Anna
Bovenga Renata
Brusasco Mario
Bavone Adriana
Braggio Federico
Bostetti Biagio
Bellara Antonietta
Barba Lorenzo
Brusasca Mario
Bianelli Caterina
Barioglio Luigina
Boccalatte Mario
Brengi Mafalda
Bisio Teresa
Burgatta Duilio
Burgatta Flavio
Bertolone Merlus Antonio
Biselli Lorenzo
Bellone Francesco
Boveri Alessandro
Bettaglio Rita
Bovenzi Elena
Borasi Giuseppina
Briccola Amalia
Bergaglio Felice
Barosio Giovanna
Bodrato Antonio
Bellero Luigina
Benzi Maria Luisa
Barbatti Alessandro
Carozzi Maria
Camussa Benedetto
Coscia Elsa
Coltri Franca
Cernelli Giuseppina
Capra Carla
Chiodi Giuseppina
Costa Thea
Conietta Sebastiano
Conti Maria
Cresti Angioletta
Caranti Paolo
Chierotti Mario
Curti Elsa
Canna Irma
Cuniberti Francesco
Casalegno Lucia
Carmagnola Luigi
Candia Giuseppe
Chiesa Natale
Cerruti Ercole
Crescimbene Alba
Cellotto Elda
Casagrande Aldo
Cima Annibale
Crova Celestino
Coppo Beatrice
Casalino Rosa
Carante Antonio
Cela Edoardo
Castellano Teresa
Carra Pietro
Carossino Carlo
Caviggiona Elena
Cornaglia Filippo
Cervetta Rita
Cervini Celestina
Casasco Giannino
Cassano Pierino
Craffen Enrico
Canegallo Franca
Canegallo Enrico
Coda Pietro
Cipparoli Osvaldo
Cebrelli Giuseppina
De Micheli Carlo
De Stefani Severino
De Cerchi Oscar
De Agostini Giuseppe
Dagna Zai Lidia
Dabbene Roberto
De Conte Federico
Daglio Palma
Daru Irma
De Martini Teresina
De Giorgis Ottavio
Delberti Arturo
De Guidi Guido
De Giovanni Luigi
De Ferraris Stefano
Ferrari Pellegrino
Fornaro Marino
Ferretti Domenic
Ferrarsi Adolfo
Farello Jole
Farello Rosina
Ferrarsi Eleonora
Fossati Giuseppe
Figaro Carlo
Ferrari Attilio
Fossati Angela
Forlano Enrico
Figgini Luigia
Fava Francesco
Favero Maria
Fracchia Luigi
Fracchia Isidoro
Fenoglio Camilla
Fracchia Carlo
Ferrari Giuseppina
Forlino Anna
Freddi Carlo
Ferraro Anna
Ferri Costantino
Ferrari Enrico
Freddi Luigi
Garbarino Sandra
Grassi Vittorio
Grossi Ezio
Grassano Dino
Gaardino Albina
Gotta Egle
Girardi Rosanna
Guido Pierina
Genco Vittorio
Grosso Lidia
Guauco Natalina
Garlasco Anna
Guaschino Giuseppe
Grattarola Evasio
Gabba Antonio
Gatti Valentino
Gagino Michele
Gaviglio Aldo
Gagero Carlo
Giacobbe Alberto
Giacchero Francesco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 235016

Grarsano Amelia
Guarini Costantino
Gentile Secondo
Gavio Mariuccia
Guecco Elisa
Garibaldo Dario
Guerra Domenico
Guandalino Franco
Giani Claudio
Iacampo Rosa
Ivaldi Cesare
Laguzi Dario
Lombardi Tullio
Lombardi Renata
Lorenzini Angela
Lucca Giulio
Luparia Gino
Luna Gentile
Leardi Maria
Lugano Renzo
Mignone Domenico
Mascarini Maria
Mignone Saturno
Macario Italo
Monti Giovanni
Maccarone Nunziata
Marlani Luciano
Menino Carlo
Miglietta Antonio
Manino Miranda
Menighetti Remo
Mongiardini Leda
Manassero Marcella
Manassero Luigi
Monzeglio Giuseppina
Mongara Silvio
Marchese Pia
Marenda Felice
Mozeglio Teresa
Martini Sandra
Massone Pietro
Morando Luigi
Maggi Franco
Mongiardini Andrea
Molinari Giuseppina
Morone Oreste
Murazzano Rosa
Mirabelli Iolanda
Negro Gaspare
Nicola Gennaro
Naffino Eugenio
Orsini Stefano
Ottolia Caterina
Priarone Guido
Poggio Giuseppe
Pesce Francesco
Piccione Franco
Pero Liliana
Prigione Maria
Pagella Carlo
Porcelli Ada
Pagella Giovanni
Prigioni Giovanni
Pesce Maria
Pronzato Pietro
Porta Giuseppina

Picollo Luigi
Pagano Emma
Perotti Luigi
Patrucco Antonio
Patrucco Meris
Pecioli Eros
Piana Giovanna
Porrato Carlo
Passalacqua Giacomo
Pastore Gaetano
Pastorino Delia
Pellegrini Virginia
Parodi Francesco
Pasodi Italo
Polesi Giulio
Poggio Caterina
Pallavino Franco
Patrone Vittorio
Piccinini Sergio
Penacca Rosa
Pino Elena
Pavese Pietro
Papa Emma
Peloso Domenico
Papa Ester
Pineschi Anna
Quaglia Domenico
Quartero Erminio
Quadrilli Giuliana
Ramognini Fausto
Rapetti Francesco
Ricci Osvaldo
Roggero Piera
Redegoso Iris
Riccardi Iole
Rivera Dario
Romano Flavia
Raimondi Francesco
Roggero Michele
Ravera Rita
Ricci Piero
Raiteri Ermenegildo
Rolfo Rino
Raselli Luigina
Rota Luigi
Ravizza Maria
Rossi Luciano
Riccaldone Flavio
Romano Ada
Re Eliseo
Rocca Giuseppe
Rolfo Carlo
Raimondo Pietro
Rinaldi Federico
Roverano Enrico
Repossi Gino
Succi Pierino
Sardi Pietro
Scenza Prospero
Semino Eugenio
Silvano Alda
Salsini Edilio
Sossi Giacomo
Sogni Giuseppina
Sacco Olimpia
Soldini Luigi

Scrivano Amalia
Sanquirico Lidia
Tiragallo Giuseppina
Tento Maria
Tamburro Samuele
Traverso Maria
Tavella Maria
Toselli Clementina
Tacchino Sandro
Toselli Alessandro
Taverna Giuseppe
Traverso Ludovico
Traversa Isa
Vallone Ines
Vassallo Giovanna
Vergano Francesco
Vercellino Giovanni
Valdi Maria
Viotti Francesca
Ver Alberto
Viscardi Romilda
Zuccheri Ernesto
Zovario Angelo
Zuccone Giovanni
Zai Ezio Maria
Zallio Enrica
Wettolene Rosa
Argalia Rina
Baldorilli Silla
Bellucci Onorato
Bianchi Luigi
Bravetti Eolo
Borri Benigno
Busillacchi Alessandro
Cacciani Domenico
Mancini Ermanno
Marcucci Quirino
Marinelli Giovanni
Maggiori Vittoria
Menenceci Massimo
Montelpare Giorgio
Pesaresi Giulia
Pieromaldi Piero
Polverini Gualtiero
Quattrini Umberto
Sandreani Adriana
Sartini Amedeo
Sabatini Augusto
Scuppa Gilberto
Uncini Augusto
Zambelli Pietro
Zenobi Luigi
Angelli Eleonora
Azalia Carla
Bortolon Aldo
Cappeller Giovanni
Casanova Attilio
Cesco Frare Gildo
Comedera Francesco
Corra Eliana
Cian Vittorio
De Martin Iole
De Meneeh Angelo
Del Bin Rosa
De Marco Lino
De Lorenzo Telio

Del Vesco Pietro
Fontanile Maria
Gallazzo Domenica
Garbuio Eugenio
Locatelli Giovanni
Paternoster Angelo
Peterle Lina
Pedol Antonio
Piozzi Gisella
Ross Ruggero
Ratti Luigi Rosolino
Sagrillo Umberto
Tedesco Antonio
Turrin Vittorio
Zanella Arcangelo
Zasso Eugenio
Zuretti Ricchetti Maria
Astori Pietro
Ambrosioni Giovanni
Arrigoni Ugo
Bosio Santo
Balicco Giovanni
Belometti Giacinta
Bartoli Giovanni
Biagini Silvio
Bottagisi Giovanni
Bassani Cecilia
Bigoni Giuseppina
Benzoni Enrico
Bosio Tobia
Chiappa Gessi Lucia
Cambianica Itala
Carrara Ambrosio
Corti Ernestina
Copetti Elvira
Castellazzi Domenico
Cereda Francesco
Doneda Erminia
Donzelli Andrea
Donadoni Maria
Donadoni Attilio
Daina Pietro
Donzelli Stefano
Fumagalli Andrea
Franchina Caterina
Farolini Luigi
Festa Teresa
Forcella Antonio
Forchini Rosetta
Giupponi Giuseppe
Galbiati Battista
Ghilardini Antonio
Ghitti Luigia
Gambardini Pompilio
Ghilardi Rosa
Guizzetti Caterina
Gabrieli Antonietta
Ghislandi Alberto
Lodi Elvira
Lodi Luigi
Locatelli Giovanni
Maiolo Dante
Malinghetti Battista
Monaci Anna
Menzza Piero
Maino Luigi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Mariani Domitilla
Mangili Anna
Maiarano Angela
Manenti Giovanni
Milesi Iolanda
Mazza Aldo
Meloncelli Luigi
Milesi Maria
Milesi Filippo
Mazzoleni Luigi
Moro Ugo
Mapelli Teresita
Provitali Giacomo
Pellegrinelli Alfredo
Paris Camilla
Pizzetti Giuseppina
Pandini Giulio
Pastori Bruna
Pisoni Anna Maria
Reganti Giulio
Rizzini Carolina
Rota Eliseo
Rubis Andrea
Rigamonti Luigi
Ravelli Attilio
Riva Angela
Roncalli Giovanni
Radi Anna Maria
Scarpellini Francesco
Samanni Primo
Scuri Carmelina
Spaiani Maria Lucetta
Tiraboschi Martina
Tirloni Giovanna
Tierloni Pietro
Toresani Anna
Uccelli Antonio
Valtulina Annibale
Valota Maria
Vitali Andreina
Vitali Aldo
Visinoni Innocente
Viscovi Carla
Zarzi Bernardina
Zanchi Antonietta
Zucchelli Ebe
Zoppoli Giuseppina
Zappella Giacomo
Alberti Paola
Ambrosi Lucia
Ballarini Rino
Barbieri Rosa
Bartolai Ivo
Bacchetti Pietro
Benvenuti Stella
Biagi Bruno
Bianchi Rodriga
Bona Domenica
Bona Norberto
Bonetti Silvano
Bortoletti Vittorio
Bortolini Adriana
Brunori Bruno
Bruzzi Giovanni
Cacciari Enzo
Cannoniere Franco

Caponetti Enzo
Capponi Vanda
Carpani Marino
Caroli Vittorio
Casalini Carmen
Cassina Anadi
Cavriani Angelo
Cazzola Anna
Cazzoli Rino
Cecchelli Gino
Coppi Laura
Consoliri Virginia
Conti Camillo
Conti Rosanna
Corazza Arjalice
Costa Angelo
Dall'Olio Dea
Dall'Olio Odo
Dondarini Artemio
Dondarini Imelde
Dondarini Leda
Dovigo Jole
Filicori Giuseppina
Fiorentini Alfredo
Forni Marino
Forni Wanda
Franzoni Enea
Gaddoni Maria
Gaiani Stelio
Gailieri Luigi
Garagnani Battista
Gardinazzi Giacomo
Gatti Giovanni
Ghesini Maria
Ghini Anna
Giacchetti Giovanni
Giordani Gemma
Golfieri Ettore
Gotti Giovanni
Govoni Stelio
Guernelli Giovanna
Guidoboni Antonino
Lavisi Anna
Lavisi Maria
Luminasi Bruna
Madreselvi Steno
Maggistretti Carlo
Malferrari Azzolino
Marchi Angelo
Marini Amelia
Marzocchi Anna Maria
Maselli Giorgia
Milzani Rosanna
Monfardini Gaetano
Moratti Giacomo
Musolesi Domenico
Nanni Ernesta
Negri Antonio
Nicoli Gino
Oca Giuseppe
Pasqualini Franco
Poldemengo Giovanni
Rivalta Attilio
Rota Armando
Santi Franco
Selva Ludovico

Serbachioli Giuseppe
Simoncini Angelo
Silvan Giorgio
Simoni Sara
Tagliasacchi Iris
Tartaglia Davide
Tarruffi Giovanni
Tomei Ettore
Trombelli Rossana
Tugnoli Silvana
Valenti Anna
Vecchietti Vima
Vignali Augusto
Villani Dina
Visani Vera
Zaccaria Ada
Zappoli Anna
Agostinelli Bruno
Buonafè Lindo
Barbi Barbato Gina
Bresciani Emma
Castelli Giovanni
Cuter Riccardo
Crati Lina
Daffini Lucia
Ferrari Gina
Fonteni Antonio
Morandini Maria Pia
Natta Arrigo
Onofri Francesco
Ricci Francesco
Rizzardi Angelo
Saiani Arturo
Schileo Luciana
Tomassini Tranquillo
Agostini Mario
Ballerini Gilberto
Barazzetti Domenico
Barri Vittorio
Beretta Ezio
Bianchi Armando
Bocchetti Michele
Bondà Rinaldo
Borzi Battista
Brugna Angelo
Bogani Luigi
Castiglion Giuseppe
Cavalchioni Adelino
Canelini Alfonso
Cervi Angelo
Coviello Giuseppe
Costa Giorgio
Felovo Luigi
Fumagalli Alessandro
Fusi Pietro
Gandini Tranquillo
Giussani Gaetano
Greppi Pietro
Invernizzi Ferdinando
Isacchi Luigi
Impastato Giuseppe
Moretti Aldo
Minonzio Carlo
Monari Gennenrio
Mognoni Luigi
Mersorio Giorgio

Maffia Carlo
Merlo Pietro
Morassi Ermenegildo
Magni Paolo
Melli Carlo
Mangia Giuseppe
Restelli Eridano
Rumi Aldo
Scandella Giovanni
Sala Pietro
Stampa Achille
Lavagusa Luigi
Vigano Serafino
Valsecchi Raffaele
Amidini Maria
Andrini Adriano
Botti Giuseppe
Bandirali Alessandria
Balanchi Alfredo
Chioda Giovanna
Caprari Maria
Cozzani Luigia
Carini Esterina
Castagnoli Giuseppe
Dadda Luisa
Delvo Arnaldo
De Micheli Adriana
Ebbli Eraldo
Emanueli Erminio
Faccioli Maria
Fusar Imperatore Vitt.
Fadiva Sisto
Giovannelli Margherita
Grandi Erminio
Ghilardi Assunta
Grassi Carlo
Goglio Erminio
Lucini Egle
Lusiardi Guido
Maiocchi Onesto
Manfredi Maria
Merlini Rita
Mosconi Martina
Marinni Ernestina
Mainardi Carlo
Oneda Iris
Ongani Maria
Orlandi Giovanna
Pasqui Amerillo
Persico Egidio
Pandini Giovanni
Ferrari Elvira
Ramella Tullio
Radini Andrea
Reccagni Enrica
Rotella Severino
Rubusti Bruno
Rossi Alberto
Rambelli Michele
Saltini Silvio
Scarinzi Fortunato
Silvani Angelo
Storti Alma
Stanga Maria
Stegher Giovanni
Santini Maria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Sangalli Rosa
Tolasi Maddalena
Villa Antonio
Vanzini Giovanni
Vailati Cornelio
Vitali Francesco
Zagni Giovanni
Zambelli Giulia
Ballerini Flavio
Bardasi Ione
Barufaldi Giovanni
Benini Eugenia
Chendi Carla
Giordani Fabio
Gottardi Franca
Lazzari Gabriella
Meneghini Efisio
Castelli Nerietta
Faugiani Renzo
Lombardini Giovanni
Pasquinelli Marino
Pasquini Mario
Pinzauti Mara
Sandrucci Stefano
Tei Aldo
Amici Secondo
Busoni Isidoro
Bedetti Assunta
Biondi Tina
Borsari Luciana
Beltrami Decio
Bartolini Pasquale
Casadei Gigliola
Comazzi Aristide
Comandini Elvezia
Ceccarini Pia
Celli Liana
Donati Alfonso
Forno Severino
Ferroni Sergio
Frignani Ernete
Fonti Dario
Ghetti Aroldo
Gobbo Odettes
Gatti Emilio
Guidi Guido
Ghinassi Giorgio
Lanzoni Mario
Miserocchi Mario
Montanari Mario
Paesani Liliana
Rondoni Edda
Ravaglioli Maria
Ravaioli Gino
Rolli Rollino
Romani Angelo
Rinieri Elisabetta
Ranieri Pietro
Sarri Giullo
Sciutti Italo
Tonti Marcello
Torti Anita
Mecci Renzo
Ancarani Rosa
Biggi Clotilde
Briano Maria

Buioni Secondo
Bartoloni Mario
Barberis Renato
Campora Candida
Canevaro Luigi
Caramella Mario
Carbone Angela
Carossino Camilla
Chiabreba Rosa
Conte Edda
Coperla Fernanda
Cuccione Angela
Crescentino Ernesto
Casazza Luigi
Cognatti Pietro
Cavagnaro Stefano
De Irino Michelina
De Marco Angelo
Di Donato Armando
Ertola Maria
Fanfani Nadia
Faracopi Nadia
Felicioni Irma
Forte Francesco
Fregara Bianca
Fontana Luigi
Facchinetti Alfredo
Garbarino Teresa
Gardelli Elena
Guglielmini Berta
Gatto Michele
Isaia Germana
Lagomarsino Luisa
Lorenzon Versilia
Maggiolino Giovanni
Maggioncalda Angela
Maguano Rachele
Mantelli Ida
Martiguiani Lisa
Masmada Raffaele
Melegari Maria
Montarsolo Maria
Moro Alfredo
Muzzio Giulietta
Mognol Benvenuta
Montini Guido
Maggi Aldo
Migone Silvio
Navallet Ines
Navone Giuseppe
Norero Giorgio
Razeto Gelmina
Pesce Grazia
Porcile Attilio
Paini Enzo
Piombo Giovanni
Risso Lorenzo
Risso Liliana
Romano Gabriella
Rossi Zoe
Rettagliata Mario
Rosasco Carlo
Scarafone Maria
Scanno Maria
Sommariva Roberto
Semorile Milena

Spaggiari Egle
Selvaggi Alfonso
Seramaglia Remo
Stagnaro Francesco
Vitali Ferdinando
Zanini Luciano
Anselmi Anselmo
Bassi Orfeo
Costoloni Antonia
Lucci Aldenago
Gambini Vasco
Giovannetti Liliana
Gobbini Pietro
Mariotti Giorgio
Maccherani Gabriele
Ragnini Niccolino
Salvatici Alfredo
Stefanelli Gianna
Amoretti Silvio
Anfosso Giuseppe
Aicardi Teresa
Anfossi Domenico
Rossi Umberto
Sasso Paolo
Trinchieri Francesco
Tagliazucchi Evaristo
Trevisan Giovanni
Tornatore Elio
Tornatore Alfonso
Vassallo Francesco
Viale Angelo
Anselmi Alberto
Baldetti Franco
Braschi Rosa
Cardelli Sauro
Cipriani Uberto
Cremoni Giovanni
Cecchini Renzo
Ducati Goffredo
Fontanelli Silvio
Galvani Orazio
Malenotti Lia
Mariotti Gino
Paoli Mario
Pucci Bruna
Paci Sirio
Panitucci Licia
Righini Antonio
Scateni Sergio
Simonelli Ebe
Solari Silvero
Benedusi Marsiglio
Broglio Francesco
Belgrado Alba
Bacilega Luigi
Beltrame Maria
Bracco Giovanni
Bettoni Giovanni
Cantù Giannetto
Cassini Rosa
Carpinelli Enrica
Campoverde Isaia
Cotta Rosa
Casini Giamdomenico
Cassone Lucia
Cavacece Emilio

Caviglia Silvio
De Nardi Bruno
Di Fede Carmelo
Di Marco Tommaso
Dani Adolfo
Faraldi Aldo
Guglielmi Luigi
Gandolfo Pietro
Gandolfo Vittorio
Garello Pietro
Guglielmi Luigi
Gandolfo Bianca
Castaldi Giuseppe
Giordano Ida
Lagorio Leonardo
Lupi Luigia
Lotti Vittorio
Marvaldi Carmelo
Melegrane Fortunato
Moraglia Giov. Battista
Moro Giovanna
Maccario Giov. Battista
Mela Mario
Moro Ines
Marchieri Luigia
Maciocco Lina
Narcisi Carmelo
Orengo Ansilio
Ottonello Angela
Preve Emanuele
Pino Damiano
Pino Italo
Ranise Pietro
Rossi Metello
Rolleri Margherita
Ranise Dalia
Margonari Ercole
Bernardi Virginio
Cornia Renato
Olo Lionello
Franchini Maria
Nobili Ester
Oracci Francesco
Salsi Gabriella
Sgarbi Giovanni
Stefanini Alfredo
Terzi Giuseppe
Vaccari Osvaldo
Venturelli Guido
Zalchi Aristide
Baroni Antonio
Dolci Giovanni
Palmarini Giuseppe
Pattaro Guglielmo
Rebasti Riccardo
Trentin Ettore
Artusi Antonio
Bettorelli Riccardo
Botteri Rosalia
Fabbri Nello
Freddi Aminta
Gandolfi Camillo
Landini Albertino
Montacchini Giuseppe
Martelli Nello
Malerba Umberto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Paglierini Enrico
Ravazzoni Afro
Spaggiari Enrico
Sorba Vittorio
Sgobazzi Ludovico
Serventi Silvio
Vezzosi Rosetta
Vecchi Dante
Boveri Angelo
Barone Carlo
Bozzini Emilio
Camurri Italo
Daffara Pietro
Dall'Acqua Vincenzo
De Antoni Giuseppe
De Angelis Carlo
Fracchia Amelio
Fruppini Celeste
Fugazza Giuseppe
Fantini Luisa
Gatti Osvalda
Gellera Virginio
Giovannetti Giacomo
Lucchelli Filippo
Maffioli Natale
Mariani Maria
Pellegrini Silvia
Picozzi Pietro
Vecchietti Luigia
Castiglione Giuseppe
Pineti Giovanni
Signoretti Vincenzo
Alberici Mario
Bertoncini Maria
Beretta Augusto
Beretta Augusto
Bianchini Giovanni
Badentini Alice
Baffi Giulia
Botti Fausta
Braghieri Raffaele
Carini Gino
Cassi Andrea
Castagna Albenide
Castellani Ugo
Cella Andrea, Ezio
Cerutti Santina
Compagnini Sebastiano
Cofrati Carlo
Costa Francesca
Cortemiglia Piera
Cima Ettore
Cattani Carlo
Del Bue Giuseppe
Ertola Antonio
Fermi Carlo
Federici Mario
Fuochi Salvatore
Gradali Gino
Gelmini Enrico
Garbarini Giovanni
Leoncini Sara
Lupi Artidoro
Lombardi Olga
Maccagni Benito
Moraschi Francesco

Magistrali Fernanda
Massari Pier Luigi
Maffini Nino
Negri Pietro
Orlandi Alba
Partiti William
Pisati Vittorio
Panarone Geo
Pecorari Rino
Prati Mario
Panelli Enrico
Putigniano Oreste
Rossi Camillo
Rossi Miranda
Repetti Alfredo
Repetti Nereo
Racho Salvatore
Rossi Giovanni
Scotti Camillo
Soprani Emilio
Teranni Luciano
Trenchi Ido
Zuccolini Amato
Zambardieri Fanny
Zavattoni Lidia
Zanetti Arturo
Zaffignani Ines
Zambarbieri Luigi
Anguillesi Ugo
Bartolini Silvano
Barbieri Ennio
Cavallini Ezio
Fabbri Ezio
Leopoldi Franca
Lemmi Giuliana
Mannucci Gaetano
Marinai Algerina
Montecchi Maria
Nati Giuseppina
Picchi Liliana
Righi Rina
Rossi Odero
Taglinni Marino
Titoni Ugo
Verruggi Guido
Valeri Ferruccio
Benedetti Giulia
Giaconi Giorgio
Baroni Vincenzo
Venturi Avio
Bedini Luigia
Bigarelli Maria
Cosmi Aronne
Cogarini Adelmo
Davoli Nello
Fontana Lina
Ghirondi Annino
Lasagni Bice
Marazzi Carla
Parmiggiani Amedeo
Pinazzi Luigi
Sincone Annio
Tomasselli Maria
Barone Gaetano
Casali Guido
Curti Felice

Fausti Giulio
Mattioni Francesco
Pietramico Francesco
Pellegrini Raniero
Petrucci Angelo
Rosati Girolamo
Santoponi Luigi
Terenzi Alberto
Vierhuci Viero
Armati Giuseppe
Alberti Alberto
Castiglia Rocco
Cuttiga Cristoforo
Desiderio Rosa
Drocco Giulia
Erbo Luigi
Fossati Ernesto
Gatti Ada
Lungaro Rina
Manzone Luciano
Manfredi Dino
Presotto Gianna
Prioglio Emilio
Racchetti Aldo
Tomatis Serafino
Ciprandi Carlo
De Cenzo Armida
Di Franco Giovanna
Savio Elso
Sutto Arnaldo
Zava Fanny
Aseo Giuseppina
Amici Francesco
Bianchini Vincenzo
Braga Anacleta
Bressanin Rosina
Barbuio Guido
Brusegna Amedeo
Basso Danilo
Barcariolo Augusto
Benvenuti Gino
Berlo Giuseppe
Boer Giovanni
Balao Indo
Belcari Elda
Bortoli Norma
Benno Gino
Cherri Augusto
Catelli Laura
Cocco Giuseppe
Campanerà Luigi
Cisotto Alfonso
Cancellier Angelo
Cricco Giovanni
Crico Mario
Di Donato Arduino
Desiderati Vitaliano
De Paoli Giovanni
De Marchi Sergio
Dorotea Ines
Dittadi Fernanda
Flavorea Romolo
Ferrari Benito
Fabbrici Francesco
Furlanetto Vittorino
Giuliana Emma

Gonella Giuseppe
Gonella Giovanni
Gianca Angela
Dipani Eleonora
Lana Enzo
Mazzega Neva
Marchiori Giovanni
Meo Francesco
Moretto Romano
Macor Antonio
Mazzola Franco
Medea Elisa
Mazzarolo Luigi
Mion Remo
Nardo Evelina
Nordio Vittorio
Novello Ivonne
Passarella Mario
Pitteri Lia
Peresinotto Maria
Pericelli Francesco
Rampazzo Loris
Ranzato Dino
Rigon Tullio
Rudatis Bianca
Spada Margherita
Sandano Antonio
Segalotti Angelo
Tagliapietra Augusto
Tagliapietra Umberto
Vicari Francesco
Voltolina Adalberto
Vitali Renzo
Vanzella Rocco
Veneziani Luigi
Zambon Giacomo
Zuidarci Borgomiro
Anselmetti Renato
Angelini Oreste
Allorio Ettore
Andreoni Luigi
Bonforti Alessandro
Bastone Ezio
Bobba Antonio
Bona Luigi
Borghesio Bernardo
Brusa Giovanni
Barberis Caterina
Barbero Marianna
Barone Rosina
Bonino Zita
Bossola Ercolina
Botta Fiorenzo
Borgo Carlo
Cesano Lidia
Ciocchetti Giacomo
Conoglio Enrico
Chiodo Domenico
Corbino Giovanni
Cerruti Maria
Chiumello Carmela
Costa Carolina
Carpo Mario
De Matteis Carlo
De Rossi Natale
De Regis Amilcare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Donati Lorenzo
Dal Fiume Diana
Dallora Giuseppina
Damiano Guido
Dattrino Giuseppina
De Silvestri Elvira
De Toma Fernanda
Donato Lina
Gedda Pietro
Gerardi Michele
Granoni Attilio
Gandino Olga
Greppi Maria
Lera Quirico Dante
Lorenzetti Domenico
Lorenzetti Giuseppe
Leria Virginia
Mainero Giuseppe
Malpangotto Luciano
Martinetti Giovanni
Merlo Mario
Maiorino Luigi
Milano Cintia
Mosca Pietro
Mencattini Franco
Novella Guglielmo
Nicola Sergio
Opezzo Piero
Picco Teresita
Perazzo Andrea
Panzali Maria
Parigi Edoardo
Porta Primo
Pramaggiore Mario
Pandro Renato
Racca Antonio
Robino Rosina
Rolle Azzaria
Rossetti Riccardo
Saccagno Giuseppina
Santhia Giuseppe
Sappino Renato
Senta Eliana
Selva Edvoldo
Tosatti Emilio
Tarchetti Bernardo
Testa Luigi
Valinotti Giovanni
Benvenuti Ottone
Bollettieri Elisabetta
Donati Alberto
Pieroni Mario
Soave Giacomo
Tonolo Enrico
Fiocchetti Wanda
Trateiacci Wanda
Lazzari Silvio
Moretti Giovanni
Arienta Giovanni
Andreo Carlo
Antoniazza Ida
Antolina Leila
Anchisi Adelina
Ancarani Laura
Bonetti Guglielmina
Bovio Davide
Bovio Bruno
Bernasconi Cesina
Bozzini Angelo
Bozzola Domenico
Bessi Gemma
Baccalaro Rina
Bernascone Piero
Bergheuer Enrico
Bianchi Flora
Bertoli Carmen
Baroli Francesco
Bellezza Giacomo
Bessi Amalia
Bertolero Ezio
Boccioli Fanny
Brusa Ebe
Besati Giovanni
Bazzani Maria
Bianchetti Viviana
Bellogini Giovanni
Boggio Sandro
Conti Luigi
Costamanni Romilda
Cumana Giacinto
Ceresa Maria Teresa
Calligano Gilberto
Carigniani Angela
Cerri Carolina
Ceretti Alfredo
Ceretti Tommaso
Ciofani Angela
Codini Alberto
Corradini Caterina
Colombo Margherita
Codini Elda
Del Ponte Antonietta
Danise Eugenio
Dondi Giuseppe
Danise Giovanni
Drutto Lini Rosa
Di Martino Domenico
Del Pedro Onorina
De Ambrogio Ernesto
Fratta Brunilde
Ferini Strambi Margherita
Fagnoni Maria
Fracassi Emilio
Filiberti Nicola
Ferrara Angela Maria
Ferraris Ines
Gozzi Giuseppina
Guidetti Ines
Galletti Rina
Gatti Giovanni
Giandoni Rosa
Cimminola Maria
Gavinelli Clementina
Guarnori Secondino
Grampa Attilio
Ghisoli Severina
Julita Serafino
Lucchetta Federico
Lana Attilia
Maltempi Paola
Miglio Paola
Maccario Pompilio
Matterossi Maria Silvia
Milano Bartolomeo
Menis Teresita
Micheletto Carlo
Massara Domenico
Marabini Jolanda
Merio Anna
Mazzola Ginciuta
Maggiore Pierina
Mazzola Giovanni
Oldrini Luigi
Oldrini Maria
Osvaldi Ermenegildo
Omodei Zorini Rina
Poletti Cristina
Patellari Emilio
Panigoni Luigi
Pagani Teresina
Pirrone Pacchetta Maria
Pistocchini Elda
Plassio Lilia
Pagani Mario
Poletti Rinaldo
Romagnoli Francesco
Rosso Margherita
Rigoli Flavia
Rattoni Primo
Riservato Bruno
Rabozzi Giuseppina
Rossi Antonio
Rossi Milena
Rossi Carla
Rigotti Bruna
Ramaioli Gaudenzio
Righini Giovanni
Rossi Piera
Rossin Lavinia
Rastelli Giulia
Sassi Luciana
Sebastiani Lucilla
Serra Piera
Scodeggio Luigia
Spantaconi Ernestina
Stangalino Francesca
Sguazzini Piero
Scaldrilli Antonietta
Soffietti Maria Teresa
Tarabbia Francesco
Tacchelli Evelina
Terucci Maria Rosa
Tinelli Carla
Trivi Maria
Tiozza Babila
Tradigo Margherita
Tosi Maria Teresa
Tabarini Vilma
Uglietti Carlo
Udini Laura
Vinconti Elsa
Valmaggia Clementina
Varetta Olga
Vanotti Maria
Vesco Andreina
Zanetta Piera
Zanotti Giuseppe
Zenone Carlo
Benassi Bruno
Biagioni Dora
Bini Ugo
Bucchignani Giuliano
Canale Massimiliano
Capocchi Giuliano
Dini Ernesto
Gambogi Alvaro
Maichetti Enzo
Mazzei Amos
Pellegrinetti Settima
Passigni Roberto
Pieroni Giuseppe
Pieroni Orlando
Poggi Tranquillo
Poleschi Matteo
Raffaelli Luigi
Spinelli Egidio
Stefani Domenico
Vanni Massimo
Vecchi Giuseppe
Alciati Cesira
Favilla Mazzacano Bianca
Mussini Giuseppina
Pandli Anna Maria
Ramponi Anselmo

Impiegati dell'Ente economico della zootecnia:

Bruno Periotto
Badiani Luigi
Bettoncelli Marta
Ferrari Lidia
Labriola Enza
Lasciarea Maria
Lombardo Giuseppe
Magri Luigi
Pavoni Giovanni
Perroni Giovanni
Polettini Edvige
Polonioli Ernesto
Resini Ada
Rivetti Elisa
Savoldi Domenico
Salini Alessandro
Bardella Gabriella
Bonsi Gina
Carlini Aldo
Luccherini Giuseppe
Maranini Renata
Senzani Giuseppina
Bona Carlo
Franceschi Anna Maria
Brancaccio Pina
Nardi Sirio
Ardisson Italiana
Boldocci Sipio
Camilletti Pier Luigi
Fattalini Giulio Cesare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Metacci Renato
Romano Aldo
Scattareggia Arturo
Vannozzi Mario
Volpi Sergio
Olivieri Pierina
Quaglio Pina
Barbieri Brambino
Bellei Walter
Bergamini Giovanni
Bizzani Efisio
Bonacini Decio
Botti Wanda
Borella Eugenio
Cassiani Anita
Corradi Carla
Corradini Angelo
Dalmazio Clara
Denti Michele
Giusti Stefano
Lazzaretti Tosca
Liberi Gisella
Lodi Marisa
Maingoli Clementina
Maletti Lolo
Mascellani Clara
Massarelli Wilma
Parmigiani Roberto
Ragazzoni Gina
Rovini Giuseppina
Santunione Linda
Togliati Remo
Vandelli Bianca
Venturelli Antonio
Zoboli Bruna
Pontara Bruna
Compora Gemma
Cazolari Giovanna
Chittolini Gina
Pioli Mario
Baci Paci Wanda
Baldelli Alvise
Ballini Giuseppe
Barbanera Lidia
Bartocci Anna Maria
Becchetti Renato
Bimbi Giovanni
Biscini Ines
Beni Fabiani Lorenzo
Carrozza Clara
Chiorri Pietro
Contenti Ottavio
De Ascentis Vittorio
Farfanelli Alleanza
Ferrini Luciana
Giuliani Edmondo
Marinelli Carina
Mollaioli Antonio
Montelatici Bruno
Ricci Ada
Rinaldi Romolo
Rosi Italo
Reginelli Matilde
Sabatini Renato
Sportoletti Nella
Tortoioli Evelina
Vinti Fernando
Castiglione Giuseppe
Arciani Fatma
Birani Maddalena
Errani Caterina
Fabbri Romano
Mantovani Vivilla
Matteucci Sante
Montanari Germana
Savorelli Aldo
Tarrone Odesso
Barbieri Iolanda
Bussei Flaminio
Chioffi Lea
Guerrieri Ermes
Iori Delba
Lambini Fatma
Levoni Amos
Ligabue Nolbi
Manini Franco
Predieri Carmen
Spaggiari Lidia
Bottaro Enzo
Caviglione Giovanni
Sarrin Luciana
Buscardin Armando
Cuzzuol Wilma
Graziati Maddalena
Molinis Dorina
Rubazer Luigi
Spegazzini Camilla
Guerra Carlo
Rossetto Renato
Anselmetti Celsa
Bertoni Bruno
Fumagalli Giuseppe
Remolini Giuseppe
Rencely Nadas
Rossi Attilio
Rossi Luigi
Scarlatti Maria
Tommasi Irene
Vaccari Elio
Bentivogli Bianca
Cecchi Irma
Checci Nevea
Crescimbene Lucia
Brei Giuseppina
Fabbri Lilia
Fortunati Isabella
Laffi Pierino
Lorenzani Enzo
Maestrani Laura
Masserotti Giorgio
Mannetti Lidia
Perrazzi Bruno
Regazzi Luigi
Sita Cesarino
Pirelli Giuseppe
Arrigoni Elio
Bordoni Giuseppe
Brissoni Bianca
Bernardi Magda
Bernardi Augusta
Capitani Edoardo
Finazzi Luigi
Ghilardi Lina
Lopez Carolina
Noris Carolina
Pavoni Luigi
Rusconi Irma
Vecchiolini Iolanda
Merlini Renato
Mazzini Lucia
Pini Cesare
Villa Luigi
Bruschi Mercedes
Cravedi Clementina
Giumanini Carla
Rossetti Primo
Rossi Ambrogio
Zaniboni Laerte
Bergamasco Egizia
Galasso Velleda
Marcassa Fernanda
Tauriello Emilio
Ferro Giuseppe
Baldassarri Marco
Basadelli Delagà Dino
Castagnoli Nella
Ferrari Neva
Florile Alfredo
Giovannelli Fanny
Degani Gaetana
Magnano Emanuele
Riggio Elios
Giolito Giacinta
Bini Alberto
Canera Alfredo
Gallo Nunzia
Litterio Maria Cristina
Iacobucci Antonino
Ricci Elda
Auricchio Manlio
Castigliano Margherita
Terzilli Virgilio
Cerimele Federico
Testa Natalina
Comattio Benino
Ricci Teresa
D'Apollonio Mafalda
De Oto Antonietta
Nocera Lidia
Palombo Lucia
Petti Ercole
Terzano Antonietta
Magrassi Carla
Allievi Fernanda
Boffi Pina
Bido Pasqua
De Marchi Luisella
Gamannossi Mario
Lanzani Maddalena
Martini Anna
Pelosi Arturo
Brunelli Giovanni

Impiegati dell'Ente economico della pastorizia:

Gallo Chiara
Bagni Antonietta

Impiegati dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura:

Principi Gino
Scaratto Olga
Magri Marcella
Lenzini Mario
Menecheini Maria
Marcelli Alberto
Moretti Enzo
Bustacchini Paolo
Curiberti Vincenzo
Bergamini Domenico
Sanvido Dorina
Zennaro Alfredo

Impiegati dell'Ente economico della cerealicoltura:

Viale Ernestina
Cassese Vincenzina
Amadei Giulio
Pozzari Doralice
Querengi Luisa
Tarsi Avanna
Balrotti Ferruccio
Bonati Guido
Campagnoli Domenica
Fappani Vittoria
Gambini Gentile
Ghidelli Adamo
Guanzini Lanfranco
Gullo Rina
Lorusso Grazia
Marazzi Umberto
Mazzadi Giulio
Moraschini Bortolo
Pavia Luigi
Sabatini Lorenzo
Salvi Giacinto
Sbardolino Bonomo
Stollini Giovanni
Streparava Carlo
Taolbini Angelo
Turini Battista
Zambelli Lucia
Zanelli Lionella
Zanini Gaetano
Zilioli Bernardo
Groppali Antonio
Mantovani Pina
Andreoni Gina
Brocchi Guido
Gotelli Riccardo
Cani Liliana
Fazi Ugo
Nesti Itza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Nigi Anita	Trimaggi Argentina
Sammartino Lenzi Ebe	Belli Federico
Cattabriga Mario	Giomi Roberto
Pranzini Agostino	Pagani Antonietta
Manfredda Angelo	Marazzini Nennele
Serventi Carla	Verugi Guido
Bournes Maria Teresa	Giannelli Smeraldi Ada
Giansanti Giorgio	Sivieri Sala Risalina
Impiccini Arnaldo	Stobbia Elena
Majotti Guglielmo	Tampieri Zelia
Margutti Luciana	Ferrari Anna Maria
Minelli Remo	Fontana Viviana
Radicchi Mario	Bignone Giuseppina
Rondolini Pietro	Pretto Wanda
Temperini Edda	Melca Franca

Art. 2.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi della signorina Zangretti Annunziata, impiegata dell'Ente economico della zootecnia, avendo essa dimostrata l'assoluta impossibilità di riprendere servizio subito dopo la liberazione di Roma.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4435)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8104700) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 25 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 30 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 5[illegible]-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 8[illegible]-033 841-737 833-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.
Rigetto del ricorso straordinario avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia, nei confronti del sig. De Marco Carmine . . . . . Pag. 3266

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1946.
Nomina del commissario straordinario e del vice commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani . . Pag. 3266

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.
Nomina del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana . . . . Pag. 3267

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia) . Pag. 3267

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in San Giuliano Milanese del Credito commerciale, con sede in Cremona . Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza), della Banca mutua popolare di Valdagno (Vicenza) . . . . . Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli). Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra «G. Borsi», con sede in San Giuseppe Jato (Palermo) . . . . . Pag. 3268

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania, della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara) . . . . . Pag. 3269

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza . . . . . Pag. 3269

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.
Rettifica del nominativo di un membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.). Pag. 3269

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Riccardo Achenbach, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 3270

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo). Pag. 3270

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma) . . . Pag. 3270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria). Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, con sede in Caulonia (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso) . . . . . Pag. 3271

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza) . . . . . Pag. 3272

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
12ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato . . . . . Pag. 3272
Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato . . . . . Pag. 3272
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950. Pag. 3272
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3273

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli autoveicoli . . . . . Pag. 3273

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso per titoli a quarantasette posti di notaio riservato ai reduci . . . . . Pag. 3273
Concorso per esame a quattrocento posti di notaio. Pag. 3274

Ministero dell'aeronautica: Concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo C, grado 13° . . . . . Pag. 3276

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3279
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3279
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3280
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3280

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di seconda classe . . . . . Pag. 3280

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 297 DEL 30 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 95: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 83ª e 84ª estrazione di obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana.

(4446)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.

Rigetto del ricorso straordinario avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia, nei confronti del sig. De Marco Carmine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il ricorso straordinario prodotto il 12 ottobre 1944, col quale l'ex cassiere del Banco di Sicilia signor De Marco Carmine, impugna la deliberazione 16 maggio 1944 del Comitato direttivo del Banco stesso, che lo dispensava dal servizio;

Considerata la infondatezza dei motivi di incompetenza e di eccesso di potere addotti dal ricorrente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato che nella adunanza generale del 7 giugno 1945 ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere respinto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario inoltrato in data 12 ottobre 1944 dal sig. De Marco Carmine avverso il provvedimento di dispensa dal servizio deliberato dal Comitato direttivo del Banco di Sicilia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 85.

(4416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1946.

Nomina del commissario straordinario e del vice commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1629, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, che istituisce l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale l'Ufficio predetto è prorogato fino a tempo indeterminato ad assumere la denominazione di Ente Zolfi Italiani;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto 20 ottobre 1944, con cui il dott. Vespuccio Cincci fu nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani;

Considerato che il dott. Vespuccio Cincci ha rassegnato le dimissioni dalla detta carica;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 735016

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vespuccio Ciucci cessa dalla carica di commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani in Roma.

Art. 2.

Il dott. Giovambattista Ceccato ed il dott. Giovanni Girardi, sono nominati rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con sede in Roma, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 27 novembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(4416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.

Nomina del Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 361, che modifica l'ordinamento della Croce Rossa Italiana;

Ritenuta la necessità di nominare il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo provvisorio del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana è costituito come segue:

prof. Umberto Zanotti-Bianco, presidente generale della Croce Rossa Italiana, presidente;

avv. Giuseppe Casoni, consulente di importanti istituti di credito, membro;

senatore Luigi Einaudi, governatore della Banca d'Italia, membro;

prof. Domenico Marotta, direttore dell'Istituto superiore di sanità, membro;

sig. Fausto Marzi Marchese, consigliere del comune di Roma, membro;

dott. Raffaele Mattioli, amministratore delegato della Banca Commerciale, membro;

avv. Ludovico Montini, presidente della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., membro;

dott. Nicola Perrotti, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità, membro;

marchese Giovanni Visconti Venosta, già Sottosegretario di Stato agli Esteri, membro.

Il direttore generale della C.R.I. funge da segretario, con voto consultivo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visti i provvedimenti in data 3 febbraio 1941 e 3 dicembre 1942, con i quali il soppresso Ispettorato del credito ha nominato i signori dott. Pietro Orsini e avvocato Tommaso Caporali, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia);

Considerato che i predetti signori hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche predette e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Orsini e dell'avvocato Tommaso Caporali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia) i signori prof. Angelo Caporali fu Martino e dott. Alessandro Fagioli di Filippo, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4336)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 28016

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in San Giuliano Milanese del Credito commerciale, con sede in Cremona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in San Giuliano Milanese (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4364)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza), della Banca mutua popolare di Valdagno (Vicenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca mutua popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdagno (Vicenza);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca mutua popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdagno (Vicenza), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Maglio di Sopra, frazione del comune di Valdagno (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4362)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1945, con il quale l'avv. Gaetano Scognamiglio venne nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise;

Considerato che l'avv. Scognamiglio ha fatto conoscere di non poter disimpegnare, per motivi personali, l'incarico affidatogli e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il signor Salvatore Foglia è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San Giuseppe Jato (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 6 giugno 1938, n. 135, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Giuseppe Jato (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge sopraciiato n. 375;

Visti i decreti in data 21 giugno 1941 e 11 gennaio 1942 del cessato Ispettorato del credito, con i quali i signori rag. Ferruccio Vulpitta, prof. Alessandro Paino e dott. Luigi Tamburello vennero nominati rispettivamente, commissario liquidatore e membri del Comitato di sorveglianza della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1944, con il quale il dott. Paolo Vaccaro venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta in sostituzione del rag. Mirabella Luigi;

Considerato che il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il rag. Pietro Purpura di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi », con sede in San Giuseppe Jato (Palermo) ed i signori Emanuele Carollo di Carmelo, Gaetano Ganci di Damiano e Francesco Salomone di Salvatore, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

(4334) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania, della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Intra, società cooperativa per azioni con sede in Verbania (Novara);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Intra, società cooperativa per azioni con sede in Verbania (Novara), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Trobaso, frazione del comune di Verbania (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4366)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, col quale il dott. Giovanni Durante è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'avv. Antonio Misasi;

Decreta:

L'avv. Antonio Misasi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del dott. Giovanni Durante.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4389)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Rettifica del nominativo di un membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 14 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 199, del 4 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla nomina dei membri del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli;

Vista la necessità di provvedere alla rettifica del nominativo di uno dei membri del predetto Consiglio direttivo;

Decreta:

Il nominativo del comm. Mario Insom, quale membro del Consiglio direttivo del Comitato Italiano Petroli, riportato nel decreto interministeriale 14 aprile 1946 citato nelle premesse, è rettificato come appresso: comandante Enrico Insom.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1946

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(4320)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Riccardo Achenbach, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che, in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Riccardo Achenbach di Milano, via dell'Aprica 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è, quindi, opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Riccardo Achenbach con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Francesco Marzorati.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 8 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visti i provvedimenti del cessato Ispettorato del credito in data 8 agosto 1938, e 9 marzo 1940, con i quali i signori dott. Pier Luigi Sciortino di Domenico, Rosario Napoli fu Carmelo e Cristoforo Monti fu Michele vennero nominati componenti il Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che i predetti signori Sciortino, Napoli e Monti hanno testè rinunziato all'esercizio del mandato loro affidato e che, pertanto, occorre procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Giuseppe De Michele fu Felice, dott. Umberto Filosto fu Rosario e avv. Michelangelo Sciarrino fu Filippo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4402)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 10 luglio 1939;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 febbraio 1943, con il quale i signori cav. uff. rag. Achille Lanciani e ing. Silvio Ermanno Altieri sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa predetta;

Considerato che i predetti signori sono scaduti dalle cennate cariche per compiuto quadriennio;

Decreta:

I signori cav. uff. rag. Achille Lanciani e ing. Silvio Ermanno Altieri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4357)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 agosto 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopraccennato decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del cessato Ispettorato del credito in data 28 agosto 1942, con il quale l'avv. Francesco Cordopatri venne nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che l'avv. Cordopatri ha rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Michele Ietto di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4403)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, con sede in Caulonia (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Viste le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 30 novembre 1939, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), e l'azienda stessa fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Visto il provvedimento del 25 luglio 1940, col quale l'avv. Francesco Mazza venne nominato commissario liquidatore della suddetta Banca;

Considerato che il predetto commissario liquidatore si è reso dimissionario e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Francesco Mazza, l'avv. Domenico Stilo di Andrea è nominato commissario liquidatore della Banca popolare cooperativa di Caulonia, società anonima cooperativa con sede in Caulonia (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4417)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 119, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 maggio 1942, col quale fu eretta la parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Treviso in data 4 dicembre 1946, n. 18171, Div. I Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NA 785016

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 maggio 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Valentino Martire, in frazione Cozzuolo del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Il Prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre stesso anno, registro numero 5, foglio n. 121, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 5 settembre 1925, integrato con postilla 12 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 12987, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza, in data 5 settembre 1925, integrato con postilla 12 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Bosco di Nanto del comune di Nanto (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4345)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

12ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2136, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 686.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1947, saranno estratte n. 15.500 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi alla pari a partire dal 1° marzo 1947, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4404)

Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato

Si notifica che nel giorno 29 gennaio 1947, alle ore 9 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle già società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

73ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1862, n. 1107), nel quantitativo di n. 35 sulle 630 attualmente vigenti;

81ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 576 sulle 6564 attualmente vigenti;

51ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 5928 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1947, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4405)

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 gennaio 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 11ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie (dalla 29ª alla 50ª), scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 913.

Le operazioni preliminari di confezione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di gennaio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4406)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 dicembre 1946 - N. 260

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30.20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,35
id 3,50 % 1902	83,60
id 3 % lordo	69,35
id 5 % 1935	92,225
Redimibile 3,50 % 1934	82,075
id 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05
id 5 % (15 febbraio 1949)	96,925
id 5 % (15 febbraio 1950)	96,85
id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
id. 4 % (15 settembre 1951)	91,425
id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
id 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,775
id 5 % convertiti 1951	97,10

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, riguardante i prezzi degli autoveicoli.

1. — In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero industria e commercio con provvedimento prezzi n. 82 del 27 dicembre 1946, ha stabilito i seguenti prezzi per gli autoveicoli, che vanno in applicazione dal giorno 20 ottobre 1946, come già stabilito con la circolare prezzi n. 70 del 15 ottobre 1946.

I prezzi s'intendono per merce resa franco fabbrica senza pneumatici. L'eventuale fornitura dei pneumatici sarà fatta al prezzo di listino più oneri fiscali.

AUTOCARRI

Bianchi Civis *medio*	L. 1.700.000
Fiat 626 NL *medio*	» 1.560.000
O. M. Taurus *medio*	» 1.700.000
Alfa Romeo 430 *medio*	» 1.800.000
Isotta 065 UCN *medio*	» 1.650.000
Fiat 666 N/2 *pesante*	» 2.450.000
Lancia 3 RO *pesante*	» 2.560.000
Alfa Romeo 800	» 2.750.000
Isotta D 80 CO *pesante*	» 2.550.000

RIMORCHI TIPO

Medio	L. 525.000
Pesante	» 690.000

AUTOVETTURE

Fiat 500 b. *normale*	L. 230.000
Fiat 500 b. *trasformabile*	» 260.000
Fiat 1100 b *normale*	» 460.000
Lancia Ardea *berlina*	» 580.000
Lancia Aprilia	» 700.000

2. — Il predetto Ministero con lo stesso provvedimento ha altresì stabilito che con decorrenza dalle consegne effettuate dal giorno 31 dicembre 1946 i prezzi delle autovetture e degli automezzi leggeri industriali ottenuti da telai delle autovetture sono sbloccati e potranno essere perciò stabiliti liberamente tra compratore e venditore.

Peraltro l'eventuale fornitura di pneumatici per autovetture sarà sempre fatta al prezzo di listino più oneri fiscali.

Restano immutati i prezzi degli autocarri e dei rimorchi come sopra stabilito al punto 1).

(4437)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a quarantasette posti di notaio riservato ai reduci

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;
Ritenuto che alla data di entrata in vigore del citato decreto 5 aprile 1946, n. 314, erano disponibili per i notai di prima nomina 591 posti;
Ritenuto che con decreto Ministeriale 7 giugno 1946 è stato indetto un concorso per titoli per centocinquanta posti di notaio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quarantasette posti di notaio.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione che si siano trovati nella impossibilità di partecipare al precedente concorso per titoli indetto con decreto Ministeriale 7 giugno 1946, perchè ancora prigionieri o deportati ovvero per non aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 55 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore d'ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza durì da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza durì da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 215016

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli aspiranti che siano mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno fare risultare tale condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio sulla idoneità predetta anche in relazione alle cause della mutilazione o della invalidità;

7) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

10) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso del titolo per partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 del presente decreto, e degli altri titoli dei quali il concorrente intende avvalersi per la formazione della graduatoria;

11) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200 stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2969, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 6), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata;

dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea.

Art. 7.

In base al totale dei punti assegnati a ciascun concorrente la Commissione esaminatrice forma la graduatoria generale. A parità di punti la precedenza in graduatoria è determinata a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1173, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successivo modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 9.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 24 dicembre 1946

Il Ministro: GULLO

(4431)

Concorso per esame a quattrocento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 397;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattrocento posti di notaio.

Art. 2.

Dei posti per i quali è indetto il concorso, centocinquanta sono riservati a favore degli aspiranti compresi nelle seguenti categorie:

1) coloro che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

2) i mutilati, gli invalidi o i combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 12) e 13) del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentate entro le ore di ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2969, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Gli aspiranti che intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto circa la riserva di posti dovranno anche produrre i documenti necessari per comprovare il possesso del requisito all'uopo richiesto.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4 il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale saranno indicati i centri in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di 105 punti nel complesso.

La fotografia dovrà inoltre essere vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti o le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

8) fotografia formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire dodici con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate dal concorrente, in calce al foglio, dal sindaco del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un notaio. Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti o le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;

10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

11) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2969, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Gli aspiranti che intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto circa la riserva di posti dovranno anche produrre i documenti necessari per comprovare il possesso del requisito all'uopo richiesto.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie certificate conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 9), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4 il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale saranno indicati i centri in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di 105 punti nel complesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 15 novembre 1926, n. 1953 e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizioni, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1173, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 11.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possono essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 24 dicembre 1946

(4432) *Il Ministro*: GULLO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile di gruppo C, grado 13°

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1924, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito in legge 14 maggio 1936 n. 981, circa l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2459;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1938, n. 1;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che reca disposizioni a favore dei cittadini italiani colpiti dalle leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, recante la determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 151, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione n. 84514/12100.2.11.1/1.3.1 in data 8 novembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 26 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale civile del Ministero dell'aeronautica (gruppo C, grado 13°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole se-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

contarie di avviamento al lavoro, governative o paregguiate. Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuole medie superiori;

c) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne, fatta eccezione per le vedove nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile dell'Aeronautica militare deceduto per incidente di volo.

Sono altresì esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per l'ammissione nel ruolo del personale d'ordine dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) ad anni 40:

per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

ad anni 44:

per i mutilati od invalidi di guerra e mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* del paragrafo 2, cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, inoltre, dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 12 corredata dai prescritti documenti, nonchè da quelli relativi a titoli preferenziali, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Aeronautica militare;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

d) indicare, limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

e) dichiarare se intendano o meno sostenere la prova facoltativa di dattilografia di cui all'art. 12 del presente bando;

f) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8 di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato penale generale su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali o del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva; la suddetta copia dovrà essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra e regolarizzata conformemente alle prescrizioni sul bollo. (Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione — su carta da bollo da L. 8 — del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato — su carta da bollo da L. 8 e legalizzato dal prefetto — del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure da un certificato in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, con i diplomi originali. I certificati rilasciati dai capi di Istituti di scuola media dovranno essere vistati dal Provveditore agli studi competente;

8) certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato;

9) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dalla competente autorità.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) copia, in bollo da L. 12 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

11) certificato, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione del limite massimo di età;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata da notaio o dal sindaco debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per gli impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che lo ha rilasciato;

13) i candidati potranno, altresì, allegare tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati, i risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa o altre pubbliche Amministrazioni, ed altre particolari benemerenze civili o militari.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del Tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 9) del presente articolo.

Art. 6.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 9) di cui all'art. 5.

Gli ufficiali, in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale da L. 12 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 2, punto c), e della qualifica di impiegato civile statale di ruolo (art. 3, punto 2), dei quali i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4, corredate dai prescritti documenti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia, l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il Ministero, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurre il motivo.

Anche a tale riguardo, il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 10.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati, prescelti per la nomina, alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale e così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore di scuola media di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova facoltativa di dattilografia; l'esito favorevole di detta prova costituirà titolo agli effetti della votazione da attribuire ai medesimi.

La suddetta prova avrà luogo in Roma, e ove occorra, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, presso i Comandi di Zona Aerea Territoriale o di Aeronautica o presso altre località che il Ministero dell'aeronautica crederà opportuno stabilire, nel giorno e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

Il Ministero dell'aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed al risultato della prova dattilografica di cui all'art. 12, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione di cui al comma precedente. In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle disposizioni suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta, tenendo, però, presente le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per l'aeronautica, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, allo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 16.

Per il viaggio che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede per sostenere la prova di dattilografia e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 17.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 18.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1946

Il Ministro: CINGOLANI

(4429)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei geometri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 62 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: BESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 263. — SALVATORI

(4382)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei ragionieri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 4 posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: BESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 264. — SALVATORI

(4383)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei disegnatori del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 16 posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 267. — SALVATORI

(4384)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli assistenti del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 34 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 269. — SALVATORI

(4385)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di seconda classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1945, con il quale veniva bandito un concorso per sette posti di aggiunto di procura di 2ª classe;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria degli idonei compilata dalla detta Commissione;

Visto l'art. 36 del regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per sette posti di aggiunto di procura di 2ª classe, bandito con il citato decreto del 28 novembre 1945:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Orale	Somma
1. Savarese Michele	9	9 6/15	18 6/15
2. Manzari Giuseppe	8 4/15	10	18 4/15
3. Terranova Antonino	7 13/15	10	17 13/15
4. Ferrante Matteo	8 1/5	9 6/15	17 7/15
5. Sciarelli Giovanni	7 12/5	9 9/15	17 6/15
6. Carafa Renato	7 10/15	8 12/15	16 7/15
7. Azzariti Giorgio	7 10/5	8 9/15	16 4/15
8. Rascio Augusto	7 2/15	9	16 2/15
9. Avella Alfonso	7 11/15	8 6/15	16 2/15
10. Giordani Guido	7 3/15	8 12/15	16 [illegible]
11. Castiglione-Morelli Vincenzo	7 2/15	8 12/15	15 14/15
12. De Luca Francesco	6 8/15	9	15 8/15
13. De Falco Federico	6 14/15	8	14 14/15
14. Labriola Nicola	6 14/15	7 9/15	14 8/15
15. Battocchio Franco	6 12/15	7 9/15	14 6/15
16. Montefusco Giuseppe	6 14/15	7	13 14/15
17. Corrale Leonida	6 11/15	6 9/15	13 5/15
18. Pepe Nicola	6 3/15	6 9/15	12 12/15
19. Marchi Pietro	6 2/5	6 9/15	12 11/15

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 207. — FERRARI

(4373)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 28 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 53-139 51-230 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 84-33 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
ITALIA: Abbonamento annuo L. 3400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 458.
Ricostituzione dei comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule (Cuneo) . . . . . Pag. 3250

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 ottobre 1946, n. 459.
Compensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche. Pag. 3251

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 460.
Autorizzazione alla effettuazione della Lotteria «Italia» a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto» . . . . . Pag. 3251

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 461.
Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio . . . . . Pag. 3252

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 462.
Proroga di termini in materia di imposte dirette. Pag. 3252

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 463.
Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici . . . . . Pag. 3253

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 464.
Prima aliquota di ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 . . . . . Pag. 3253

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 465.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, 1° comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . Pag. 3254

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 466.
Modificazione agli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato . . . . . Pag. 3254

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.
Apertura di una agenzia di città in Udine della Banca del Friuli, con sede in Udine . . . . . Pag. 3255

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena . . . . . Pag. 3255

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia), della Banca popolare di Pescia (Pistoia) . . . . . Pag. 3255

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di un recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia), del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia . . . . . Pag. 3255

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3256

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3256

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3256

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 3256

Vacanze di cattedre presso le Università di Napoli e di Siena le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3256

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta . . . Pag. 3256

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3256

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3257

Ministero dell'industria e del commercio:

177° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 3257

Errata-corrige al provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 269 del 26 novembre 1946 . . . . . Pag. 3257

CONCORSI

Ministero della guerra:

Concorso per il reclutamento straordinario di n. 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3258

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3259

Concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3261

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri. Pag. 3263

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile. Pag. 3264

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1946, situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4421)

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Dicembre 1946 (Fascicolo n. 12).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 28 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 94: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione di obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane.

(4433)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 458.

Ricostituzione dei comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1186;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 980;

Visto il regio decreto 16 febbraio 1928, n. 424;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monbarcaro, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1186, al comune di Monesiglio, fatta eccezione delle borgate Valtartagna e Lunetta, aggregate in virtù del regio decreto 28 marzo 1929, numero 631, al comune di Niella Belbo, il comune di Celle di Macra, fuso coi comuni di Albaretto, Macra ed Alma nell'unico comune di Macra, in virtù del regio decreto 15 aprile 1928, n. 980, ed il comune di Faule, aggregato a quello di Polonghera con regio decreto 16 febbraio 1928, n. 424, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Monbarcaro, Celle di Macra e Faule ed i nuovi organici dei comuni di Monesiglio, Niella Belbo, Macra e Polonghera saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organica-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

mente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Monesiglio, Niella Belbo, Macra e Polonghera che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 95. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 459.

Compensi e tariffe per le trasmissioni fonotelegrafiche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n 473;

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, con il quale sono state aumentate le tariffe telefoniche interurbane;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 21 gennaio 1946, nn. 6 e 7, con i quali sono state aumentate le tariffe postali e telegrafiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è modificato come appresso:

Art. 98. — La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita come segue:

L. 4 su linee fino a 3 km.;
L. 8 su linee da oltre 3 km. a 25 km.;
L. 12 su linee oltre i 25 km.

Art. 2.

Il compenso di L. 0,40 per ogni telegramma dettato, stabilito nell'art. 9 del regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428, è elevato a L. 4.

Art. 3.

L'abbonato è tenuto a versare, per il servizio di trasmissione fonica dei telegrammi dal proprio domicilio, quale anticipo, una somma non inferiore a L. 500 a garanzia del pagamento delle relative tasse e sopratasse, quando non abbia costituito un deposito cauzionale per il servizio telefonico interurbano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 460.

Autorizzazione alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1946, la effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

I proventi netti della lotteria saranno ripartiti a favore dei predetti Enti nella seguente misura:

1) Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . . 70 %
2) Croce Rossa Italiana . . . . . 20 %
3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto . . . . . 10 %

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quanto altro occorre per l'applicazione del presente decreto legislativo, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 461.

Ammissione ai concorsi pubblici presso gli Enti locali, con esenzione dal limite massimo di età, del personale non di ruolo di detti Enti, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Fino a due mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente:

a) dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti, istituzioni od aziende, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute con il concorso delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza e dei relativi consorzi;

b) dalle aziende municipalizzate,

è ammesso a partecipare ai pubblici concorsi per la nomina a posti di ruolo presso le suddette amministrazioni, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio, prescindendosi dal limite massimo di età, sempre che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Coloro i quali per due volte non abbiano conseguito l'idoneità all'esame di concorso per lo stesso impiego non sono ammessi ad ulteriori concorsi per quell'impiego.

Nei limiti ed alle condizioni di cui al primo comma, si prescinde dai limiti massimi di età anche in caso di nomina per le quali non sia prescritto il pubblico concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 462.

Proroga di termini in materia di imposte dirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, concernente l'assetto della legislazione tributaria nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, concernente modificazioni al predetto decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' prorogato al 30 giugno 1947, il termine del 31 dicembre 1946, fissato con l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di cat. *B* dei contribuenti non tassati in base al bilancio e per quella dei redditi di cat. *C*[1].

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1947, il termine fissato dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112 e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare dall'anno 1945.

Fino a quando non sarà stata compiuta la revisione prevista dal comma precedente, è mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono il minimo imponibile stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87, ma si applica ai redditi stessi l'aliquota del 2 % salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

Art. 3.

Ai fini dell'iscrizione a ruolo per l'anno 1947 dei redditi di cat. *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio e dei redditi di cat. *C*1 si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 463.

Revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1206, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392, modificato con le leggi 9 luglio 1940, n. 1137, 19 gennaio 1942, n. 142 e 18 ottobre 1942, n. 1435;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 192;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sino a nuova disposizione, per i lavori appaltati o concessi dal Ministero dei lavori pubblici posteriormente al 15 aprile 1946, anche se già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione per le variazioni dei prezzi intervenute successivamente alla aggiudicazione nel caso di gara, alla stipulazione del contratto nel caso di trattativa privata, alla presentazione dell'offerta nel caso di appalto concorso.

Art. 2.

Per la revisione prevista nel precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di applicare le norme dettate dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 464.

Promozione di ufficiali ammiragli e generali, dei gradi 3° e 4°, da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote degli ammiragli di Squadra, degli ammiragli di Divisione, dei tenenti generali del Corpo sanitario militare marittimo e dei tenenti generali del Corpo di commissariato, che possono essere collocati in ausiliaria per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue:

ammiragli di Squadra.	2
ammiragli di Divisione	3
tenenti generali medici	1
tenenti generali commissari . . .	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria di cui al presente decreto deve essere disposto con decorrenza non posteriore al 31 dicembre 1946.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 92. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 465.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47 a norma dell'art. 41, 1° comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, nn. 126, 127, 128 e 131;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1946-47 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 37. — Vincite al lotto .	L.	600.000.000
Cap. n. 38. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza . . .	»	1.500.000.000
Totale . . .	L.	2.100.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo, ecc.	L.	45.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. stipendi, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie .	»	30.000.000
Totale . . .	L.	130.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 94. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1946, n. 466.

Modificazione agli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, concernente norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Al terzo comma, lettera *a*), rispettivamente degli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, dopo le parole « da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno » sono aggiunte le seguenti: « o degli Archivi di Stato in servizio al Ministero ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 96. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Udine della Banca del Friuli, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Udine, piazza del Pollame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze), del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Strada in Chianti, frazione del comune di Greve (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4360)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia), della Banca popolare di Pescia (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Pescia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescia (Pistoia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Pescia, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescia (Pistoia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Veneri, frazione del comune di Pescia (Pistoia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Apertura di un recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia), del Credito agrario bresciano, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito agrario bresciano, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzato ad aprire un proprio recapito in Fiesse, frazione del comune di Gambara (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4358)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785018

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Napoli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4936 del 28 novembre 1946; importo del mutuo: L. 26.000.000.

(4346)

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Caserta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2618 del 18 maggio 1946; importo del mutuo: L. 1.000.000; estremi registrazione alla Corte dei conti: 9 luglio 1946, registro interno n. 1, foglio n. 349.

(4348)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pisa, di un mutuo di L. 21.725.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4390)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecce, di un mutuo di L. 42.430.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4391)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sondrio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Sondrio, di un mutuo di L. 7.339.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4392)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Isaak Apter, di Schilam, nato a Tula (U.R.S.S.) nel 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria conseguito presso il Politecnico di Torino nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(4372)

Vacanze di cattedre presso le Università di Napoli e di Siena le cui competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti le sottonotate cattedre, cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Napoli:

Facoltà di medicina e chirurgia - Clinica medica generale e terapia medica.

Università di Siena:

Facoltà di medicina e chirurgia - Fisiologia umana.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4429)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta

(2ª *pubblicazione*).

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 18836), rilasciatagli il 13 luglio 1943 dall'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 006136, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

(4365) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 dicembre 1946 - N. 259

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6185
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	36, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	85, 35
Id. 3,50 % 1902	83, 50
Id. 3 % lordo	60, 35
Id. 5 % 1935	92, 225
Redimibile 3,50 % 1934	82, 175
Id. 5 % 1936	91, 50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96, 975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97, 075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97, 40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98, 775
Id. 5 % convertiti 1951	97, 10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1946:

Costa Calogero, notaio residente nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Caltagirone;

Gloriani Serafino, notaio residente nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, è traslocato nel comune di Veroli, stesso distretto;

De Stefano Angelo, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è traslocato nel comune di Nola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(4411)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

177° elenco dei decreti Ministeriali di concessione minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 20, con il quale al sig. geom. Silvio Costanzo, domiciliato in Pozzolengo (Brescia), è stato confermato il decreto Ministeriale 9 marzo 1943 dell'ex Ministero dell'economia corporativa, con il quale gli è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Paul Frustino » in territorio del comune di Pozzolengo, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 14 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 382, con il quale alla ditta fratelli Bargero con sede in Casale Monferrato, è stata concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Crescenzaga », in territorio dei comuni di Olgiate Calco e Santa Maria di Rovegnate, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale è stato confermato il decreto Ministeriale 27 gennaio 1943 del soppresso Ministero dell'economia corporativa, con il quale alla Società anonima Salbar per l'industria chimica e mineraria con sede in Lecco, è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Lago di Annone », in territorio dei comuni di Civate e Galbiate, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 396, con il quale alla ditta ing. Menegari e C. B. Grazioli è stata rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 22 luglio 1946 la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Fossa Canna », in territorio dei comuni di Solferino e Cavriana, provincia di Mantova.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Vena d'Oro » in territorio di Belluno e « Ponte delle Alpi », provincia di Belluno, accordata per la durata di anni cinquanta alla Società anonima Acqua minerale Vena d'Oro, con decreto Ministeriale 17 gennaio 1934, è stata trasferita ed intestata alla Società a responsabilità limitata sorgente acqua minerale « Vena d'Oro », con domicilio in Ponte delle Alpi.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 369, con il quale è stata accettata la rinuncia della Società anonima Carlo Tassara Stabilimenti elettro siderurgici con sede in Genova, alla concessione di manganese e ferro denominata « Monte Alpe, Monte Pu e Monte Colello » in territorio dei comuni di Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e Maissana.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 372, con il quale la concessione della torbiera denominata « Candia Canavese » in territorio del comune di Candia Canavese, provincia di Aosta, accordata con decreto Ministeriale 26 aprile 1943 alla Società Anonima Estrazione Lignite Torba (S.E.L.T.A.), è stata rinnovata per anni due a decorrere dal 26 aprile 1946.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 13, con il quale alla Società anonima finanziaria industriale Sarda con sede in Cagliari, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località denominata « Bruncu Laccus », in territorio del comune di Furtei, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale alla Società anonima finanziaria industriale Sarda, con sede in Cagliari, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località denominata « S'Allumini », in territorio del comune di Guasila, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 15, con il quale la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Cà Vecchia », in territorio del comune di Monzambano, provincia di Mantova, concessa con decreto Ministeriale 20 gennaio 1943, a favore della ditta ing. Menegari e G. B. Grazioli, è rinnovata per la durata di anni due a decorrere dal 20 gennaio 1946.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 16, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 27 ottobre 1938 è sostituito dal seguente articolo: « la concessione della miniera di pirite, talco pirite e solfuri associati, denominata « Valle Buia » sita in territorio del comune di Montieri, provincia di Grosseto, accordata per la durata di anni sessanta con decreto Ministeriale 19 aprile 1945, è intestata alla Montecatini Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano ».

Decreto Ministeriale 13 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale i signori Menichetti Silvia, Basta Giorgio e Basta Leonardo, rappresentati dal sig. Basta Giorgio, domiciliato in Cassano Ionio (Potenza), è concessa, in perpetuo, la facoltà di utilizzare la sorgente idrotermale sita in località denominata « Parco di Sopra e di Sotto », in territorio del comune di Cassano Ionio, provincia di Cosenza.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 17, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « La Vecchia » sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Gonzales Calcedonio, domiciliato in Palermo, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 24, con il quale l'area della concessione di marna da cemento denominata « Begliano » in territorio del comune di Castelfocognano, provincia di Arezzo, accordata per la durata di anni trenta, con decreto Ministeriale 10 marzo 1931, alla S. A. Cementeria di Begliano, è ampliata da ha. 32,36 ad ha. 103,04.

(4400)

Errata-corrige al provvedimento prezzi n. 71 del 31 ottobre 1946, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 269 del 26 novembre 1946.

1. — Alla pag. 2913, per la voce « pneumatici per autovetture », dimensione 14×45, tipo Art., leggasi « L. 9363 », invece di « L. 9333 ».

2. — Alla pag. 2914, per la voce « pneumatici per autoveicoli industriali », dimensioni 4.00-15 Trasporto, tipo N, leggasi « L. 4499 », invece di « L. 4449 ».

3. — Alla stessa pag. 2914, per la voce « pneumatici per autoveicoli industriali », dimensioni 7.50-20, tipo Art., leggasi « L. 26.336 », invece di « L. 26.746 ».

(4425)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per il reclutamento straordinario di n. 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, col quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81813/12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di 50 tenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri da trarre:

a) 10 dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri;

b) 40 dai tenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri e dai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da oltre un anno in servizio nell'Arma dei carabinieri in attesa del presente concorso.

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui sopra, per deficienza di concorrenti dichiarati idonei, possono, a giudizio del Ministro per la guerra, essere destinati in aumento all'altra aliquota.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

— essere in servizio da oltre un anno nell'Arma dei carabinieri, se tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

— non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età, se capitani, ed il 30° anno di età, se tenenti.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con suo giudizio insindacabile, negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da lire 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;

— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-1930 e 1930-1931, ovvero rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-1933;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possono esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale compilato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari);

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare da una commissione composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato e per i concorrenti provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovrà risultare, inoltre, la statura la quale non dovrà essere inferiore a m. 1,70.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, sono quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
- ricompense al valor militare;
- avanzamenti per merito di guerra;
- ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
- croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
- 45 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
- 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli, in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b*) saranno suddivisi come segue:
- da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
- da 1 a 15 per qualità combattentistiche;
- da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati, che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

Le graduatorie saranno stabilite in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

Saranno formate distinte graduatorie per ciascuna categoria di concorrenti. A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione delle graduatorie, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:
- maggiore anzianità di grado;
- benemerenze di guerra;
- essere orfano di caduto in guerra o avere avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
- titoli di studio superiori a quello richiesto;
- età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso, ma i vincitori provenienti dal capitani di complemento precederanno quelli provenienti dai tenenti.

Art. 11.

I vincitori del concorso provenienti dai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio entro due anni, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, potranno essere restituiti all'Arma di provenienza, qualora dimostrino di non possedere adeguata attitudine per il servizio dell'Arma dei carabinieri, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 12.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Registro Guerra n. 18, foglio n. 138. — VENTURINO

(4412)

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 595, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, con il quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81843/12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle Armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

gente che abbiano appartenuto al Corpo Italiano di Liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

- aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 556, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

- non aver superato alla data del bando di concorso, il 30° anno di età, se tenenti, ed il 28° anno di età, se sottotenenti.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con suo giudizio insindacabile, negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di maturità classica o scientifica;
- diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;
- diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;
- diploma di licenza di un istituto nautico;
- diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta e Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;
- diploma di abilitazione magistrale;
- diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale invio di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al num. 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale compilato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari);

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione;

h) dichiarazione attestante il periodo di partecipazione del concorrente alla guerra di liberazione o la sua qualifica di partigiano combattente o di patriota.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti
l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici, possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato e, per i concorrenti provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovrà risultare, inoltre, la statura la quale non dovrà essere inferiore a m. 1,70.

Norme concernenti la commissione giudicatrice,
la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
— ricompense al valor militare;
— avanzamenti per merito di guerra;
— ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
— croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:
— 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
— 45 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
— 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b*) saranno suddivisi come segue:
— da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
— da 1 a 15 per qualità combattentistiche;
— da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:
— grado superiore o maggiore anzianità di grado;
— benemerenze di guerra;
— essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
— titoli di studio superiori a quello richiesto;
— età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i tenenti reclutati con altro concorso ai sensi dell'art. 7, n. 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso provenienti dai tenenti e sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio entro due anni, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, potranno essere restituiti all'Arma e alla categoria di provenienza qualora dimostrino di non possedere adeguata attitudine per il servizio dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Registro Guerra n. 18, foglio n. 118. — VENTRIGNO

(4413)

Concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 536, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, con il quale — tra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81643/12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, tra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, da trarre dai sottotenenti di complemento dell'Arma stessa.

I posti eventualmente rimasti scoperti per deficienza di concorrenti dichiarati idonei possono, a giudizio del Ministro per la guerra, essere devoluti in aumento all'aliquota dei 100 sottotenenti da reclutare con altro concorso ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera *a*) del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:
— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 536, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;
— non aver superato, alla data del bando di concorso, il 28° anno di età.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non prescelto » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con insindacabile giudizio negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando del corpo od ente cui il concorrente è in forza (per gli ufficiali in congedo il distretto militare competente) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante del corpo od ente dal quale il concorrente stesso dipende;

4) uno dei seguenti titoli di studio:
— diploma di maturità classica o scientifica;
— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;
— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;
— diploma di licenza di un istituto nautico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4).

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) libretto personale (in mancanza, un rapporto personale completato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari;

b) copia dello stato di servizio (in mancanza, il foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato nell'ultimo periodo di richiamo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente e, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

bis *g*) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti
l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici, possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Nel verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:

— ricompense al valor militare;

— avanzamenti per merito di guerra;

— ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

— croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:

— 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

— 45 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

— 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b*) saranno suddivisi come segue:

— da 1 a 25 per qualità professionali in genere;

— da 1 a 15 per qualità combattentistiche;

— da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:

— maggiore anzianità di grado;

— benemerenze di guerra;

— essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;

— titoli di studio superiori a quello richiesto;

— età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i pari grado reclutati ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera *a*), del decreto legislativo 1° aprile 1946, n. 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso non possono ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla data del decreto di nomina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1946
Registro Guerra n. 18, *foglio n.* 117. — VENDRINO

(1414)

Concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 536, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585, con il quale — fra l'altro — è data facoltà di effettuare un reclutamento straordinario di 50 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota n. 81843/12106 del 3 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per il reclutamento straordinario di 100 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri da trarre dai sottufficiali dell'Arma stessa, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26 marzo 1943 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente, i concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

— aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con decreto 14 marzo 1938, n. 536, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

non aver superato il 31° anno di età, alla data del 31 dicembre 1943.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso i sottufficiali che abbiano riportato un giudizio di « non idoneità » all'avanzamento.

Il Ministro per la guerra può, con insindacabile giudizio negare in ogni caso l'ammissione al concorso.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 12, indirizzata al Ministero della guerra.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti prescritti, al comando della legione cui il concorrente è in forza o nel cui territorio si trovi in congedo, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati:

1) estratto o certificato di nascita (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi, con o senza prole (ovvero un atto notorio, qualora non sia possibile, per eventi di guerra, il rilascio di detto documento);

3) fotografia recente, con firma del concorrente autenticata dal notaio o dal sindaco, ovvero dal comandante della legione;

4) uno dei seguenti titoli di studio:

— diploma di maturità classica o scientifica;

— diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

— diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale libero, dichiarato sede di esami o pareggiato;

— diploma di licenza di un istituto nautico;

— diploma di perito minerario rilasciato dalle Scuole minerarie di Agordo e di Iglesias, purchè conseguiti rispettivamente a decorrere dall'anno 1929-30 e 1930-31, oppure rilasciati dalle Scuole minerarie di Caltanissetta o Massa Marittima, purchè conseguiti a decorrere dall'anno scolastico 1932-33;

— diploma di abilitazione magistrale;

— diploma di maturità artistica.

Sono ammessi i certificati legalizzati dai Provveditori agli studi, per coloro che non possano esibire, causa gli eventi bellici, i diplomi originali.

I titoli di studio possono essere prodotti in originale o in copia notarile;

5) tutti quegli altri documenti, che il concorrente credesse di produrre, relativi a titoli valutabili.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al numero 4.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per altri concorsi, salvo per gli originali dei titoli di studio che siano stati già presentati all'Amministrazione centrale della guerra.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Art. 5.

Le autorità competenti a ricevere le domande:

— non daranno corso a quelle domande che siano presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 4, ovvero siano insufficientemente documentate, dandone comunicazione agli interessati che riceveranno in restituzione i titoli allegati;

— faranno risultare con dichiarazione, da riportare in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

— completeranno la documentazione con:

a) cartella personale (in mancanza, un rapporto personale compilato e riveduto dai superiori gerarchici, con ogni possibile indicazione dei precedenti di carriera e militari);

b) copia del foglio matricolare (in mancanza, un foglio notizie);

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare che il concorrente presta in atto o che ha prestato prima dell'eventuale collocamento in congedo;

d) certificato penale generale mod. 44 di cui alla circolare 228 del giornale militare 1914;

e) dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risulti l'idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato;

f) informazioni dell'Arma dei carabinieri sulle condizioni sociali e morali della famiglia del concorrente o, se coniugato, anche sulle condizioni sociali e morali della moglie e della di lei famiglia con specifico accenno agli eventuali precedenti e qualifiche fasciste dell'aspirante e dei congiunti;

g) copia del verbale di discriminazione o dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non è soggetto a procedura di discriminazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il Comando generale predetto, esaminata la regolarità della documentazione e istruite le domande, le rimetterà con il parere circa l'ammissione al concorso di ciascun candidato, al più presto possibile, al Ministero della guerra, per le decisioni definitive.

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei concorrenti.

Art. 6.

La visita sanitaria, per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato dei concorrenti, potrà essere effettuata presso ogni ospedale militare, da una commissione composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di altri due ufficiali medici, possibilmente di grado non inferiore a capitano.

Le commissioni mediche accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di potere ben disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Dal verbale di visita collegiale dovrà risultare il perimetro toracico di ogni candidato.

Norme concernenti la commissione giudicatrice, la valutazione dei titoli e le graduatorie.

Art. 7.

La valutazione dei titoli prodotti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

In caso d'impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo, saranno quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) benemerenze di guerra:
- ricompense al valor militare;
- avanzamenti per merito di guerra;
- ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;
- croci di guerra;

b) doti professionali e militari;

c) ricompense al valor civile.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 75 punti ripartiti come segue:
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;
- 45 punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;
- 5 punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

I criteri generali e particolari, per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti assegnati per i titoli di cui alla lettera *b)* saranno suddivisi come segue:
- da 1 a 25 per qualità professionali in genere;
- da 1 a 15 per qualità combattentistiche;
- da 1 a 5 per la durata del servizio prestato.

I candidati che non avranno riportato almeno 10 punti per le qualità professionali in genere, saranno dichiarati non idonei.

Art. 9.

La graduatoria sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di coefficienti totali di valutazione, sarà tenuto conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti titoli preferenziali nell'ordine appresso indicato:
- maggiore anzianità di grado;
- benemerenze di guerra;
- essere orfano di caduto in guerra o aver avuto uno o più familiari deceduti per eventi di guerra;
- titoli di studio superiori a quello richiesto;
- età.

Art. 10.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei carabinieri assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e seguiranno nel ruolo i pari grado reclutati ai sensi dell'art. 7, n. 2, lettera *b)* del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 585.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso non potranno ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente prima che sia trascorso un triennio dalla data di nomina.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel giornale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Registro Guerra n. 18, foglio n. 116. — VENTURINO

(4415)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli assistenti del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile (gruppo *C*, grado 13°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 270. — SALVATORI

(4379)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 27 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 457.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-1947, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 3234

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946.
Risoluzione della convenzione 15 febbraio 1938 per l'assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato. Pag. 3245

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza) . . . . . Pag. 3246

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza) . . . . . Pag. 3246

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo . . . . . Pag. 3247

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947 . . . . . Pag. 3247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Catanzaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3247
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3247

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza delle cattedre di procedura penale e di diritto coloniale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, la cui Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3247
Vacanza della cattedra di diritto del lavoro nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 3247
Vacanza della cattedra di matematica finanziaria nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . . . Pag. 3247

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 65 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3248
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove posti di vice ragioniere del Genio civile . . . . . Pag. 3248
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3248

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 295 DEL 27 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 93:
Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 70ª e 71ª estrazione di obbligazioni 5% della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nei giorni dal 20 al 23 novembre 1946.

(4422)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 235016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 457.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-1947, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, numeri 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e dell'assistenza postbellica per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le varianzioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1946-47, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1946-47:

Ministero del tesoro:

lire 40.000.000 per maggiore assegnazione a favore del Comitato nazionale pro-vittime politiche;

lire 2.266.500 per maggiore contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto centrale di statistica;

lire 145.000.000 per provvedere alle spese relative ai servizi sanitari, già di competenza degli enti locali, assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali della sanità pubblica della Sicilia;

lire 60.750.000, da corrispondere al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui finanziamenti per forniture di materiale bellico effettuate da ditte italiane al Governo rumeno.

Ministero degli affari esteri:

lire 9.000.000 per maggior contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato;

Ministero dell'interno:

lire 8.000.000 per la concessione di un contributo a favore della Pontificia Commissione di assistenza presso la Santa Sede per il funzionamento dei refettori del Papa.

Ministero dei trasporti:

lire 720.000.000 per le spese di costruzione ed approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma.

Ministero dell'industria e del commercio:

lire 1.000.000 per maggiore contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

lire 80.000.000 per provvedere al rimborso alle Ferrovie dello Stato delle riduzioni concesse sui viaggi di espatrio in 3ª classe dei lavoratori italiani.

Art. 5.

Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie, per le quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti assegnazioni di fondi, in relazione al fabbisogno;

lire 300.000.000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per contributo all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), per le spese di trasporto e di distribuzione in Italia, alle famiglie bisognose, di pacchi viveri dell'esercito americano;

lire 500.000.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il finanziamento parziale della costruzione del canale demaniale Regina Elena;

lire 2.000.000.000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, con l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 agosto 1946, n. 80;

lire 500.000.000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la costruzione, in concessione, del tronco ferroviario Camigliati-San Giovanni in Fiore delle Ferrovie Calabro-Lucane, prevista dall'art. 5 della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450.

Art. 6.

L'autorizzazione di spesa di L. 9.500.000.000 di cui all'art. 2, lettera *b*) del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, per la concessione di contributi a privati per la riparazione e ricostruzione di alloggi danneggiati dalla guerra, è ridotta di L. 500.000.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 7.

A carico della somma di L. 10 miliardi autorizzata con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 228, per la revisione dei prezzi contrattuali, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere pure impegni per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, applicandosi le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 agosto 1946, n. 80.

Art. 8.

E' stabilito, per l'esercizio 1946-47, il limite di impegno di L. 65.000.000 per il pagamento in annualità di lavori di ricostruzione, riparazione o nuova costruzione di edifici danneggiati a seguito di eventi bellici ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Art. 9.

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 154. — Spese telegrafiche, telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Alto Commissariato per l'alimentazione).

Cap. n. 326-X. — Spese per telegrammi, fonogrammi per la corrispondenza (Ufficio per le sanzioni contro il fascismo).

Art. 10.

All'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario corrente, concernente i capitoli per i quali è concesso al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il seguente capitolo:

Ministero dell'Africa Italiana:

Cap. n. 43-*bis*. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana sottoposto a giudizio di epurazione (articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 91. — FRASCA

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento:*

Cap. n. 101. — Provento del lotto . .	L.	1.500.000.000
Cap. n. 178. — Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli, ecc. .	»	22.000.000
Cap. n. 406-*bis* (di nuova istituzione). — Somme ricavate dal collocamento dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, scadenza 1950, dati in pagamento dagli acquirenti delle merci fornite dagli Alleati allo Stato o ad Enti parastatali (decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70)	»	1.000.000.000
Totale . . .	L.	2.522.000.000

b) *Modifiche di denominazione:*

Cap. n. 56. — Imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ed avocazione allo Stato delle quote di profitti di guerra indisponibili (legge 11 luglio 1940, n. 813 ed art. 1 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436).

Cap. n. 291. — Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie.

Cap. n. 292. — Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione allo Stato dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 134).

c) *Capitoli soppressi:*

Cap. n. 422 (aggiunto). — Sovraimposta alla imposta straordinaria, ecc.

Cap. n. 481 (aggiunto). — Versamento dei maggiori utili relativi, ecc.

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 410. — Ricupero di somme erogate a favore di enti diversi durante la gestione del Governo Militare Alleato, ecc. .	L.	2.000.000.000

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 7. — Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera, ecc. . . .	L.	20.000.000
Cap. n. 18-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la manutenzione dei beni demaniali già di dotazione della corona . .	»	6.000.000
Cap. n. 36. — Spese per la Camera dei deputati	»	174.000.000
Cap. n. 47. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . .	»	1.650.000
Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Spese riservate	»	8.640.000
Cap. n. 49. — Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	72.000
Cap. n. 129. — Spese per la censura teatrale, ecc.	»	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Cap. n. 131-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'esercizio teatrale per spettacolo di opere liriche e drammatiche (legge 11 luglio 1941, n. 735) . . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 151. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . . » 12.500.000

Cap. n. 154. — Spese telegrafiche, telefoniche, ecc. . . . . » 4.300.000

Cap. n. 155. — Spese per l'acquisto di opere, libri, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 156. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici . . . . . » 500.000

Cap. n. 212. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 222. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc. » 68.500.000

Cap. n. 224-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità ai membri di commissioni di esami o di studi . . . . . » 500.000

Cap. n. 232. — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Zecca, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 234-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità per missioni effettuate dal personale degli uffici provinciali dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro . . . » 3.000.000

Cap. n. 234-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità per trasferimenti e per viaggi al luogo di eletto domicilio del personale degli uffici provinciali dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 242 (modificata la denominazione). — Compensi agli uffici postali, all'Istituto di emissione e alle aziende di credito per il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro . . . . . » 198.000.000

Cap. n. 244. — Spese generali di esercizio della Zecca, ecc. . . . . » 14.000.000

Cap. n. 245. — Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento, ecc. . . » 42.000

Cap. n. 248. — Somma da versare alla Cassa di colleganza tra gli ingegneri dello Ispettorato della motorizzazione civile, ecc. . » 13.200.000

Cap. n. 258-*bis* (di nuova istituzione - sotto la nuova sottorubrica « Servizi per i rapporti finanziari con l'estero »). — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero . . . . . » 100.000

Cap. n. 258-*ter* (di nuova istituzione). — Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento di consigli, commissioni e comitati . . . . . » 50.000

Cap. n. 258-IV (di nuova istituzione). — Indennità e diarie ai membri di consigli, commissioni e comitati . . . . . » 50.000

Cap. n. 258-V (di nuova istituzione). — Spese per abbonamento ad agenzie d'informazioni giornalistiche italiane ed estere e per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, giornali, italiani ed esteri . . . . . » 300.000

Cap. n. 258-VI (di nuova istituzione) . — Spese per ricevimento di missioni e personalità estere . . . . . » 100.000

Cap. n. 264. — Spese per la beneficenza romana . . . . . » 35.904.000

Cap. n. 268-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale combattenti sui debiti colonici dell'Agro Pontino (regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622) . . » 50.000.000

Cap. n. 279-*bis* (di nuova istituzione). — Somma comprensiva di capitali ed interessi dovuta al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per il regolamento finanziario delle forniture di materiale bellico effettuate da ditte italiane al Governo rumeno (Convenzione 18 gennaio 1943, approvata con decreto del Ministro per le finanze in data 23 gennaio 1943) . . . . . » 60.750.000

Cap. n. 281. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni da concedersi, da parte degli istituti di credito di diritto pubblico, ecc. ad imprese industriali interessanti il riassetto economico della Nazione . . . . . L. 300.000.000

Cap. n. 282-*bis* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro sulle somme anticipate alle imprese minerarie sarde (art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417) . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 287-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Istituto mobiliare italiano in dipendenza dell'emissione delle obbligazioni speciali di cui al decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1480 . . . . » 5.490.650

Cap. n. 290-*quater* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per corrispondere all'Ente di Gestione e Liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) e agli istituti di credito fondiario i compensi a titolo di rimborso spese per la gestione sequestraria dei beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità di detti Stati, e per le funzioni di temporaneo amministratore dei beni, dei quali non sia stato provveduto alla restituzione (art. 20 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140) » 120.000.000

Cap. n. 290-*quinquies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per restituire agli aventi diritto la commissione del 2 % devoluta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in liquidazione e la ritenuta dell'1 % stabilita a favore del Tesoro dello Stato a titolo di spese di amministrazione (art. 17 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, decreto ministeriale 19 agosto 1942 e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140) . . . . . » 50.000.000

Cap. n. 290-*sexies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per indennità e spese da far carico allo Stato, liquidate a favore di sequestratari di beni, comprese le aziende commerciali ed industriali, appartenenti a persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite, e alla Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) nonchè agli incaricati della temporanea amministrazione dei beni e delle aziende di cui non sia stato provveduto alla restituzione (legge 17 luglio 1942, n. 1100 e decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140) . . . . . » 80.000.000

Cap. n. 290-*septies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per le spese di dissequestro dei beni e delle aziende industriali e commerciali appartenenti a persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite, e per la risoluzione di reclami, mediante accordi diretti, con i proprietari di detti beni ed aziende (decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140) . . . . . » 150.000.000

Cap. n. 291-*bis* (di nuova istituzione) — Spese (escluse quelle di personale) pel funzionamento dei servizi riguardanti il pagamento di forniture, requisizioni, ecc. disposte dalle Forze Armate Alleate e di indennizzi per danni connessi con la permanenza delle truppe Alleate in Italia . . . . . » 40.000.000

Cap. n. 291-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assegnato ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . . . . » 100.000.000

Cap. n. 291-*quater* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo, addetto ai servizi centrali e periferici, per il pagamento degli indennizzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 291-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . » 20.000.000

Cap. n. 291-*sexies* (di nuova istituzione). — Indennità di missione al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo addetto ai servizi relativi al pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 291-*septies* (di nuova istituzione). — Indennità ai membri del Comitato istituito per dare parere circa la determinazione degli indennizzi e dei risarcimenti dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe Alleate in Italia . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 297. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi all'indennità caroviveri ai pensionati, ecc. . » 48.000.000

Cap. n. 301. — Somma da erogare a favore del Comitato nazionale provvidenze politiche, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 310-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la delegazione italiana alla Conferenza indetta a Washington dal Consiglio internazionale del grano . . . . . » 375.000

Cap. n. 311-*bis* (di nuova istituzione). — Liquidazione di spese residue dell'ex Governatorato della Dalmazia . . . . . » 292.650

Cap. n. 311-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la pubblicazione di documenti e per l'approntamento di materiale fotografico e di vario genere inerente alla lotta di liberazione . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 311-IV (di nuova istituzione). — Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento dell'Ufficio per le zone di confine . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 311-V (di nuova istituzione). — Spese per la stampa e la fornitura dei diplomi relativi al riconoscimento della qualifica di partigiano . . . . . » 540.000

Cap. n. 312. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . » 2.266.500

Cap. n. 316-*bis* (di nuova istituzione). — Spese occorrenti per il funzionamento della Commissione di primo grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) . . . . . » 40.000

Cap. n. 321 (modificata la denominazione). — Contributi, per riparare, ricostruire, costruire, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idro-termali e balneari, rifugi alpini e impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 (prima delle venticinque annualità) . . . . . » 42.000.000

Cap. n. 321-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di radio trasmissione negli Stati Uniti d'America da effettuarsi a cura dell'Azienda Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) . . . . . » 1.575.000

Cap. n. 322-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per l'alimentazione »). — Quote d'integrazione da corrispondere alla Federazione italiana dei consorzi agrari per il servizio dei trasporti provinciali ed interprovinciali dei cereali, delle farine e delle paste per le campagne 1944-45, 1945-46 per il periodo dal 1° marzo 1945 al 31 luglio 1946 . . . . » 1.700.000.000

Cap. n. 322-*ter* (di nuova istituzione). — Spese relative al funzionamento dei nuclei mobili di polizia per la prevenzione e repressione dell'esportazione clandestina del grano ed altri generi razionati - Spese per il servizio automobilistico - Spese di trasporto, telegrafiche, telefoniche e per acquisto di materiali vari . . . . . L. 5.950.000

Cap. n. 322-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione al personale addetto ai nuclei mobili di polizia per la prevenzione e repressione dell'esportazione clandestina del grano ed altri generi razionati . » 22.000.000

Cap. n. 322-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi per segnalati servizi al personale addetto ai nuclei mobili di polizia per la prevenzione e repressione dell'esportazione clandestina del grano ed altri generi razionati . . . . . » 50.000

Cap. n. 325-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, assorbiti temporaneamente dagli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia . . . . . » 145.000.000

Cap. n. 326-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Ufficio per le sanzioni contro il fascismo »). — Assegni fissi mensili al personale estraneo all'Amministrazione addetto agli uffici di segreteria . » 700.000

Cap. n. 326-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzioni e indennità varie al personale avventizio ed indennità di licenziamento al personale licenziato (art. 1 del regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319 e art. 11 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46) . . » 3.000.000

Cap. n. 326-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione . . . . . » 70.000

Cap. n. 326-*quinquies* (di nuova istituzione) — Premio giornaliero di presenza agli impiegati (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . » 450.000

Cap. n. 326-*sexies* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . » 650.000

Cap. n. 326-*septies* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale . . . . . » 100.000

Cap. n. 326-*octies* (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti la Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . . » 50.000

Cap. n. 326-*novies* (di nuova istituzione). — Indennità giornaliera al personale addetto alla segreteria della Commissione di epurazione degli amministratori, liquidatori e sindaci delle imprese private . . . . » 10.000

Cap. n. 326-X (di nuova istituzione). — Spese per telegrammi, fonogrammi e per la corrispondenza . . . . . » 50.000

Cap. n. 326-XI (di nuova istituzione). — Spese di economato, arredamento, affitto di locali e canoni vari . . . . . » 200.000

Cap. n. 326-XII (di nuova istituzione). — Indennità di missione ai funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti del Nucleo di polizia giudiziaria . . . . . » 25.000

Cap. n. 326-XIII (di nuova istituzione). — Spese per gli automezzi e le biciclette . . » 50.000

Cap. n. 326-XIV (di nuova istituzione). — Indennità ai delegati provinciali per l'avocazione dei profitti di regime . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 326-XV (di nuova istituzione). — Indennità mensile ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici addetti alle delegazioni . » 1.000.000

Cap. n. 326-XVI (di nuova istituzione). — Retribuzioni e indennità varie al personale estraneo all'Amministrazione addetto alle delegazioni . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 326-XVII (di nuova istituzione). — Indennità di missione per i delegati e per il personale addetto alle delegazioni . . . » 2.000.000

Cap. n. 326-XVIII (di nuova istituzione). — Spese di economato, affitto di locali e canoni vari relativi alle delegazioni . . . » 3.000.000

Cap. n. 326-XIX (di nuova istituzione). — Spese per i trasporti, noleggi ed automezzi relativi ai servizi delle delegazioni . . » 2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Cap. n. 326-XX (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ed assegni integrativi ai componenti della Commissione centrale di epurazione - Gettoni di presenza al segretario della Commissione medesima . . . L. 6.400

Cap. n. 326-XXI (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alta Corte di giustizia »). — Retribuzioni ai membri dell'Alta Corte di giustizia estranei all'Amministrazione dello Stato . . . . . » 120.000

Cap. n. 326-XXII (di nuova istituzione). — Compensi agli ufficiali giudiziari addetti all'Alta Corte di giustizia . . . . . » 25.000

Cap. n. 326-XXIII (di nuova istituzione). — Indennità di missione ai membri dell'Alta Corte di giustizia ed al personale addetto a l'Alta Corte medesima . . . . . » 80.000

Cap. n. 326-XXIV (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di economato . . » 20.000

Cap. n. 326-XXV (di nuova istituzione). — Spese casuali . . . . . » 10.000

Cap. n. 326-XXVI (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio delle automobili adibite ai servizi dell'Alta Corte di giustizia . . » 80.000

Cap. n. 326-XXVII (di nuova istituzione). — Spese di manutenzione, adattamento e riparazione di locali e spese per occupazione provvisoria di altri locali . . . » 20.000

Cap. n. 336-*bis* (di nuova istituzione) — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale dei ruoli centrali e provinciali in servizio presso l'Alto Commissariato . . . . . » 250.000

Cap. n. 366. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, ecc. . . . . » 1.800.000

Cap. n. 369-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 6.066.990

Cap. n. 374-*ter* (di nuova istituzione). — Provvigione dovuta alla Banca d'Italia per il cambio dei buoni del Tesoro novennali 4 % scadenti il 15 settembre 1951 con buoni del Tesoro 5% aventi la stessa scadenza, disposto col regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559 » 45.302.000

Cap. n. 375. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo temporaneamente assunto, ecc. . . . . » 19.000.000

Cap. n. 376-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento di commissioni dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . . » 300.000

Cap. n. 377. — Spese per la fornitura di tondelli monetati, ecc. . . . . » 297.000.000

Cap. n. 382. — Indennità di missione, diarie, ecc., inerenti ai servizi delle pensioni di guerra . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 387. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità, ecc., per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 390. — Spese per il personale non di ruolo addetto al servizio dei danni di guerra . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 395. — Spese di carattere straordinario, relative a forniture di carta, stampati, ecc. . . . . » 300.000.000

Cap. n. 400. — Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, ecc. . . . » 330.750.000

Cap. n. 420-*bis* (di nuova istituzione). — Spese da anticiparsi dallo Stato ai sequestratari di beni ex nemici o nemici che non producono rendite o di aziende che non comprendono attività liquide sufficienti per fronteggiare e rimborsare le spese di gestione (art. 303 del testo della legge di guerra approvato con regio decreto 8 luglio 1938, numero 1415) . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 420-*ter* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Partecipazioni diverse »). — Somme recuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143 e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 15, secondo comma del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 458 . . . . . L. 12.600

Cap. n. 426-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui comuni, sulle provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani profughi dei territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli enti cui esse fanno carico (regio decreto 23 agosto 1943, n. 731) . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 434-*bis* (di nuova istituzione). — Somma corrispondente al valore nominale e agli interessi maturati e non riscossi dei buoni del Tesoro quinquennali 5%, scadenza 1950, dati in pagamento dagli acquirenti delle merci fornite dagli Alleati allo Stato o altrimenti importate dallo Stato e da enti parastatali (decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70) . . . . . » 1.000.000.000

Totale . . . . L. 5.782.901.190

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 213. — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione.

Cap. n. 216. — Indennità per missioni effettuate dal personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato ed il personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, per le missioni compiute nell'interesse dei servizi del Tesoro all'interno).

Cap. n. 217. — Indennità per trasferimenti e per viaggi al luogo di eletto domicilio del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato) collocato a riposo e delle famiglie degli impiegati morti in attività di servizio.

Cap. n. 322. — Contributi alla Sezione autonoma del credito fondiario della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai cittadini che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di centri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possono favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 5 regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 436).

c) *Capitoli soppressi:*

Cap. n. 444 (aggiunto). — Interessi da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro, ecc.

Cap. n. 448-*bis* (aggiunto). — Somma da corrispondere all'Istituto mobiliare italiano, ecc.

Cap. n. 464 (aggiunto). — Spese occorrenti per il funzionamento delle commissioni di primo grado, ecc.

Cap. n. 467 (aggiunto). — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, ecc.

Cap. n. 503 (aggiunto). — Gettoni di presenza, ecc., ai componenti della Commissione centrale di epurazione - Gettoni di presenza, ecc.

Cap. n. 517 (aggiunto). — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi, ecc.

Cap. n. 545 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 4. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . L. 3.000.000

Cap. n. 11. — Compensi ad estranei dell'Amministrazione finanziaria, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 34. — Aggio e complemento di aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 220.000.000

Cap. n. 50. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Catasto) . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 62. — Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale . . . . » 2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. . . . . L. 15.000.000
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 68. — Spese per la notificazione di atti, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 69. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . . . » 7.500.000
Cap. n. 70. — Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 72. — Spese per la pubblicazione della rivista del Catasto, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 162. — Indennità di missione al personale delle dogane, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 186. — Indennità di licenziamento [illegible] avventizi, ecc. . . . . » 18.000.000
[illegible]. n. 190-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese relative agli esercizi anteriori a quello corrente » 570.000
Cap. n. 190-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle commissioni di 1° grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 . . » 1.000.000
Cap. n. 194. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 195. — Spese, ecc., per la formazione del nuovo catasto, ecc. . . . . » 73.000.000
Cap. n. 196. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge, ecc. . . . . » 550.000
Cap. n. 197. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 198. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 204. — Oneri gravanti sui beni devoluti allo Stato, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 206-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed indennità di licenziamento al personale delle Aziende patrimoniali del demanio . . . . . » 1.500.000
[illegible]. n. 220. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Finanza straordinaria) . . . . . » 30.000.000
Cap. n. 220-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per riscatto di appartamenti cooperativi di pertinenza di persone sottoposte a procedimenti di avocazione o confisca di beni » 2.000.000

Totale . . . L. 458.270.000

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento del Comitato tecnico per le Aziende patrimoniali dello Stato.

Cap. n. 178. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana e degli ispettori compartimentali; mercedi al personale operato straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane; spese inerenti al trasporto di elaborati e documenti necessari al servizio delle dogane.

c) *Capitolo soppresso:*

Cap. n. 238 (aggiunto). — Spese per il funzionamento delle commissioni di 1° grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Assegni agli addetti ai Gabinetti . . . . . L. 1.500.000
Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 59. — Concorso alla Commissione plenipotenziaria internazionale, ecc. . . . L. 200.000
Cap. n. 62. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena . . . » 1.612.375
Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione sotto la rubrica di parte straordinaria « Spese generali »). — Spese per l'esercizio di autovetture . . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 9.412.375

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 61. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc. . . . . L. 200.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 40. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . L. 50.000.000
Cap. n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc. . . . » 1.777.000
Cap. n. 52. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, ecc. . . . . » 9.000.000
Cap. n. 56. — Spese eventuali all'estero . » 10.000.000
Cap. n. 71. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . . » 10.000
Cap. n. 79. — Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani » 10.000.000
Cap. n. 81-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . » 307.535

Totale . . . L. 81.094.535

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 24. — Spese per il funzionamento dell'ufficio telegrafico, ecc. . . . . L. 700
Cap. n. 29. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc. . . . » 700.000
Cap. n. 36. — Somme da erogare per il pagamento di indennità e sovvenzioni a titolo di risarcimento di danni di guerra . . » 100.000.000
Cap. n. 37. — Spese per l'assistenza in Italia dei bambini rimpatriati dall'Africa italiana, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il rimpatrio collettivo dall'Africa Orientale Italiana e dalla Libia di cittadini italiani ivi rimasti bloccati a causa della guerra e per il ritorno collettivo in Africa Orientale Italiana e in Libia dei cittadini profughi in Patria egualmente a causa della guerra . . . . . » 30.000.000
Cap. n. 43-*bis*. — Stipendi e assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto corpo di polizia dell'Africa italiana, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 43-*ter* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . » 119.936

Totale . . . L. 210.820.636

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 37. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari . . L. 30.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi, ecc. agli insegnanti di educazione fisica . . . . . » 150.000.000
Cap. n. 75. — Convitti nazionali ed educandati femminili . . . . . » 57.525
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento degli istituti tecnici commerciali, ecc. . . . . » 120.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Cap. n. 105. — Contributi per il mantenimento di scuole secondarie di avviamento professionale . . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 144. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 13.400.000

Cap. n. 154. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . » 10.220

Cap. n. 167. — Paghe, mercedi, indennità ed altre competenze di carattere generale al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc. . . . . » 80.000.000

Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . . » 212.070

Cap. n. 192-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni di epurazione . . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . . L. 397.179.815

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 149. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici, ecc. . . . . L. 864.000

Cap. n. 151. — Scavi - Lavori di scavi, di sistemazione, ecc. - Trasporto, restauro, ecc. » 2.016.000

Cap. n. 154. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . » 5.040.000

Cap. n. 155. — Spese per l'amministrazione, ecc., dei beni già facenti parte della dotazione della corona, ecc. . . . . » 4.032.000

Cap. n. 179. — Concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni, ecc., per la ricostruzione e la riparazione, ecc., delle scuole elementari distrutte o danneggiate da eventi bellici (soppresso) . » 49.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 60.952.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzione al personale non di ruolo - Indennità mensile al personale giornaliero, ecc. . . . . L. 45.000.000

Cap. n. 13. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 21. — Spese per propaganda di italianità . . . . . » 277.000.000

Cap. n. 38. — Somma da erogare per la integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 145.000.000

Cap. n. 71. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.360.000

Cap. n. 82-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni relativi a spese di esercizi finanziari anteriori . . . . . » 1.632.000

Cap. n. 82-*ter* (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento (escluse quelle di personale) delle commissioni provinciali istituite agli effetti dell'assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 82-*quater* (di nuova istituzione). — Medaglie di presenza ai componenti le commissioni provinciali istituite agli effetti dell'assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 . . » 10.000.000

Cap. n. 87-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione di spese a suo tempo sostenute dalla Delegazione economico-finanziaria di Bolzano per il trasferimento di allogeni e cittadini germanici . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 96. — Somma da corrispondere alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri, ecc. . . . L. 10.000.000

Cap. n. 98. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore della Pontificia Commissione di assistenza presso la Santa Sede per il funzionamento dei refettori del Papa . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 105-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario dello Stato autorizzato con il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 469, per la ricostituzione della provincia di Caserta . . . . . » 25.000.000

Cap. n. 107-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia ») - Indennità di missione e di trasferta ai funzionari ed agenti . . . . . » 93.163.800

Cap. n. 107-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per fitto di locali ad uso di uffici, caserme e scuderie . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 107-IV (di nuova istituzione). — Assegni fissi per spese d'ufficio - Illuminazione e riscaldamento di locali - Abbonamenti telefonici e canoni diversi - Comunicazioni telefoniche interurbane . . . . . » 700.000

Cap. n. 107-V (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto ed il funzionamento degli automezzi e delle biciclette . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 107-VI (di nuova istituzione). — Spese per l'arredamento ed il vestiario . » 3.000.000

Cap. n. 107-VII (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e mantenimento di cavalli - Acquisto e manutenzione di bardature - Servizio veterinario e ferrature . . » 18.000.000

Cap. n. 107-VIII (di nuova istituzione). — Indennità di cavallo ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . » 1.296.000

Cap. n. 107-IX (di nuova istituzione). — Casermaggio per carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 107-X (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari ammogliati dei carabinieri e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 107-XI (di nuova istituzione). — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati per la ricerca ed estradizione degli imputati . . . . . » 800.000

Cap. n. 107-XII (di nuova istituzione). — Indennità di campagna ai funzionari impiegati ed agenti ed al personale dell'Arma dei carabinieri (art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 916) . . . » 16.802.400

Cap. n. 110. — Contributo alla Cassa sovvenzione antincendi, ecc. . . . . » 19.365.000

Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Anticipazioni diverse »). — Somma da anticipare per la corresponsione di assegni dovuti al personale di enti locali di territori occupati nelle zone di confine, che si trovino fuori della loro normale sede di servizio in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137) . . . . . » 35.000.000

Totale . . . . L. 848.529.900

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 13. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato - Spese per la pubblicazione dei documenti e per l'acquisto di atti di particolare importanza, storico-politico e scientifica per gli archivi di Stato - Spese d'ufficio per l'Arma dei carabinieri, pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e per i comandi relativi.

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento:*

Cap. n. 30. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . .	L.	190.000.000
Cap. n. 44. — Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule, ecc.	»	320.965
Cap. n. 47. — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 48. — Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale e internazionale di Roma, ecc.	»	720.000.000
Totale . . .	L.	950.320.965

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 15 — Spese relative all'acquisto, manutenzione, esercizio e noleggio delle automobili - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dei conducenti degli autoveicoli assegnati agli uffici dipendenti.

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 31. — Spese riservate, ecc. . .	L.	30.000.000
Cap. n. 78. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dalla guerra	»	515.000.000
Cap. n. 81. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. .	»	1.000.000.000
Totale . . .	L.	1.545.000.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 19. — Spese casuali	L.	500.000
Cap. n. 36 (modificata la denominazione). — Corpo equipaggi marittimi - Spese per operazioni di leva - Spese per il servizio di mobilitazione ed informazioni - Contributo alla Cassa invalidi della marina mercantile - Acquisto e riparazioni di strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Contributo al Collegio professionale marittimo Caracciolo di Sabaudia (art. 9 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572) - Spese per giuochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporto di materiali - Rette ad istituti per ricovero dei figli dei militari	»	20.000.000
Cap. n. 44. — Premi per invenzioni, ecc.	»	5.000
Cap. n. 50. — Istituti di marina - Soprassoldi di insegnamento, ecc.	»	1.300.000
Totale degli aumenti . . .	L.	21.805.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 48. — Istituti di marina, ecc. - Spese di funzionamento, ecc.	L.	1.300.000
Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.805.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 38. — Spese per indagini tecniche riservate	L.	5.000.000
Cap. n. 77-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori	»	1.000.000
Totale . . .	L.	6.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 76. — Spese casuali, ecc. . .	L.	200.000
Cap. n. 78-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	150.000
Cap. n. 140-*bis* (di nuova istituzione). — Interventi a favore dei coltivatori ed allevatori diretti della Sardegna danneggiati dalle cavallette e dalla siccità, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593	»	200.000.000
Cap. n. 145-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione »). — Spese per la organizzazione e il funzionamento dei servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento ai « Granai del popolo » del grano e dei cereali minori prodotti nella campagna 1944-45 (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 312)	»	120.000.000
Cap. n. 146 IV (di nuova istituzione). — Spese a carico dello Stato in dipendenza della gestione dei « Granai del popolo » e della applicazione del prezzo del pane e della pasta per la campagna di ammasso 1944-45 (decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 167, 22 febbraio 1945, n. 38 e 5 aprile 1946, n. 345)	»	2.000.000.000
Cap. n. 152-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (art. 3 del regio decreto 23 febbraio 1940, n. 217 e art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 234)	»	15.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	2.335.350.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica, ecc. .	L.	200.000

c) *Capitolo soppresso:*

Cap. n. 146. — Spese per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia e per la vigilanza sui conferimenti dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 29. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento per l'Ente nazionale serico, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 52. — Spesa per l'applicazione dei regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1609, ecc., sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	800.000
Totale . . .	L.	1.900.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento:*

Cap. n. 30-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso alle Ferrovie dello Stato delle riduzioni concesse sui viaggi di espatrio in terza classe di lavoratori italiani (decreto interministeriale 19 giugno 1946) . . . L. 80.000.000

Cap. n. 64. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati, ecc. . . . . » 243.698.500

Totale . . . L. 323.698.500

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 46. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro (illuminazione, riscaldamento, cancelleria, stampati, locomozione, ecc.).

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Cap. n. 33-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori . . . . . L. 20.000

Cap. n. 33-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la sistemazione del fabbricato sito in via Quattro Fontane n. 12, già adibito ad uso degli uffici del soppresso Ministero degli scambi e delle valute . . . . . » 255.000

Totale . . . L. 275.000

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 (modificata la denominazione). — Retribuzioni ed assegni vari al personale non di ruolo - Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro . . . . . L. 5.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 14. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc. (soppresso) . . L. 5.000.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 3. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc. . . . . L. 250.000

Cap. n. 102. — Indennità per missioni . » 150.000

Cap. n. 131-*bis*. — Sovvenzione all'esercizio teatrale per spettacolo di opere liriche, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 242. — Compensi agli uffici postali, ecc. per il collocamento dei buoni del Tesoro » 41.600.000

Cap. n. 244. — Spese generali di esercizio della Zecca - Acquisto di macchine e di materie prime, ecc. . . . . » 5.540.300

Cap. n. 249. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato, ecc. . . . . » 500.000.000

Cap. n. 250. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 1.273.000

Cap. n. 251. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc. . » 465.000.000

Cap. n. 255. — Spese per le automobili, ecc. » 99.000

Cap. n. 264. — Spese per la beneficenza romana . . . . . » 5.156.168

Cap. n. 267. — Contributo dello Stato a favore del comune di Vicenza, ecc. . . . » 150.000

Cap. n. 282-*bis*. — Interessi da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro sulle somme anticipate alle imprese minerarie sarde, ecc. . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 285. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, ecc. . . . . » 3.138.050

Cap. n. 325-*bis*. — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, ecc. » 130.000.000

Cap. n. 329. — Stipendi ed altri assegni, ecc., al personale di ruolo, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . . » 25.000

Cap. n. 330. — Retribuzione, ecc., al personale avventizio, ecc. . . . . » 155.000

Cap. n. 359. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 600.000.000

Cap. n. 382. — Indennità di missione, diarie, ecc., inerenti ai servizi delle pensioni di guerra . . . . . » [illegible].000

Cap. n. 397. — Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc. . . . . » 169.000

Cap. n. 447 (aggiunto). — Rimborso alla Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese di trasporto per il rimpatrio dei profughi stranieri . . . . . » 6.976.950

Cap. n. 480 (aggiunto). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . . » 200.000

Cap. n. 497 (aggiunto). — Rimborso alle Ferrovie dello Stato delle spese di viaggio dei Consultori . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 500 (aggiunto). — Somma occorrente per la sistemazione di spese relative alle Commissioni di epurazione istituite dal Governo Militare Alleato durante la sua gestione . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 523 (aggiunto). — Interessi da corrispondere alla Banca d'Italia ed ai possessori di buoni ordinari del Tesoro scaduti, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 526 (aggiunto). — Spese per la fabbricazione, emissione, consegna e collocamento dei buoni del Tesoro quinquennali 5 per cento a premio, ecc. . . . . » 41.000.000

Cap. n. 552 (aggiunto). — Somme erogate durante la gestione del Governo Militare Alleato od in base ad ordine dell'Ufficio di ragioneria delegato per la Sicilia a favore di enti diversi e da recuperarsi a carico degli enti medesimi . . . . . » 2.000.000.000

Totale . . . L. 3.830.891.418

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 13. — Indennità di tramutamento al personale del Ministero, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 14. — Sussidi al personale, ecc. . » 50.000

Cap. n. 54. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 246 (aggiunto). — Somme da corrispondersi ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione della imposta di consumo, ecc. . . . . » 14.000.000

Cap. n. 249 (aggiunto). — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria « Solidarietà nazionale », ecc. . . . » 12.000.000

Cap. n. 250 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale, per i servizi inerenti alla organizzazione e all'esercizio della lotteria « Solidarietà nazionale », ecc. » 2.500.000

Cap. n. 284 (aggiunto). — Contributo dello Stato agli stabilimenti industriali del comune di Palermo, per la energia elettrica da essi consumata ad uso diverso dalla illuminazione (legge 4 luglio 1941, n. 1050) . . . . » 2.044.800

Totale . . . L. 32.094.800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 46. — Premi di operosità e rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, ecc.	L.	268.068
Cap. n. 76 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di arredamento di uffici giudiziari danneggiati da avvenimenti di carattere eccezionale	»	500.000
Totale	L.	768.068

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 71. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	953.200

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	L.	57.600

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 106 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	L.	196.234.100

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 14. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche, ecc.	L.	25.000.000
Cap. n. 71. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	5.434.661
Cap. n. 95. — Spese per la erogazione dei contributi, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli enti ausiliari	»	2.921.058.384
Totale	L.	2.951.493.045

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 2. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	L.	234.440
Cap. n. 7. — Indennità di missione e diverse al personale di ruolo, ecc.	»	119.045
Cap. n. 9. — Personale non di ruolo - Indennità, ecc.	»	16.960
Cap. n. 15. — Spese relative all'acquisto, manutenzione, esercizio e noleggio delle automobili, ecc.	»	165.000
Cap. n. 18. — Spese telegrafiche, ecc.	»	4.600
Cap. n. 40. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. - Spese diverse per ferrovie, tramvie, ecc.	»	25.000
Totale	L.	565.045

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dalla guerra	L.	2.000.000.000
Cap. n. 137. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	»	500.000.000
Totale	L.	2.500.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 28. — Spese di viaggio e missione, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 73. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dalla guerra	»	2.242.000.000
Totale	L.	2.292.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 16. — Spese per telegrammi, ecc.	L.	2.500
Cap. n. 62. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. - Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	745.838
Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione). — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale da eseguire, sia a cura diretta, sia in concessione, nei comprensori ricadenti anche in parte, nella provincia di Ferrara (regio decreto-legge 16 ottobre 1936, n. 1891, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 242)	»	500.000
Cap. n. 126-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la costruzione di strade rurali e per la destinazione a coltura irrigua di alcune zone della provincia di Ferrara, articoli 1 e 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2236, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1230)	»	1.000.000
Cap. n. 176 (aggiunto). — Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	15.000
Totale	L.	2.263.338

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	L.	2.000.000
Cap. n. 5. — Indennità, ecc., per ispezioni, ecc.	»	80.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	40.000
Cap. n. 20. — Spese telegrafiche, ecc.	»	100.000
Cap. n. 21. — Spese di lite	»	3.000
Cap. n. 26. — Premi e medaglie al merito industriale - Fabbricazione e rinnovazione di punzoni tipo, ecc.	»	2.450
Cap. n. 35. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici minerari, ecc.	»	800.000
Cap. n. 36. — Spese per la ricerca, ecc. delle sostanze radioattive, ecc.	»	10.000
Cap. n 37. — Formazione, ecc., della carta geologica, ecc.	»	30.000
Cap. n. 38. — Spese per l'impianto, ecc., del laboratorio chimico del Corpo delle miniere, ecc.	»	6.000
Cap. n. 39. — Spese per la statistica mineraria	»	5.000
Cap. n. 43. — Spese per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, ecc.	»	600
Cap. n. 44. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc.	»	20.000
Cap. n. 52. — Spese per l'applicazione dei regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1009, ecc., sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali, ecc.	»	65.000
Cap. n. 55. — Indennità o rimborsi di spesa per missioni	»	100.000
Cap. n. 59. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	4.000
Cap. n. 61. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	22.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Cap. n. 67. — Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali, ecc.	L.	1.050.000
Cap. n. 73. — Spese, ecc., per il funzionamento dei servizi del soppresso Ufficio prodotti minerari, ecc.	»	15.000
Cap. n. 76. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi, ecc.	»	9.460.000
Cap. n. 79. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 107 (aggiunto). — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	»	600
Cap. n. 108 (aggiunto). — Contributo ai titolari di permessi di ricerche minerarie, ecc.	»	50.000
Cap. n. 111 (aggiunto). — Spese per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	»	50.000
Totale	L.	13.513.650

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 68 (aggiunto). — Somma da erogare a favore del personale dell'Ispettorato del lavoro in dipendenza di offese nemiche, ecc.	L.	180.000

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1946-47

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 17. — Spese per partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 57. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc.	»	40.000.000
	L.	45.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 7. — Indennità di missione, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 13. — Spese per assistenza medica, ecc.	»	12.500.000
Cap. n. 38. — Trasporto di sali, ecc.	»	190.000.000
	L.	205.000.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	L.	480.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 99-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle commissioni di 1° grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159	L.	480.000

b) *Capitolo soppresso:*

Cap. n. 107 (aggiunto). — Somme occorrenti per il funzionamento delle commissioni di 1° grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nello Stato, ecc.	L.	550.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite	»	3.000.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	60.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	25.000.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	17.200.000
Cap. n. 10. — Proventi della vendita del chinino di Stato, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 12. — Provento industriale, ecc., delle cartine e tubetti per sigarette	»	1.000.000
Totale	L.	685.200.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc	L.	42.000.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario, ecc.	»	4.400.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 7. — Indennità di missione, ecc.	»	10.600.000
Cap. n. 9. — Sussidi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 12. — Spese casuali	»	600.000
Cap. n. 13. — Spese per assistenza medica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 16. — Spese di ufficio e di materiali di ufficio, ecc.	»	1.250.000
Cap. n. 18. — Fitto di locali di proprietà privata	»	1.000.000
Cap. n. 20. — Manutenzione, ecc., dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	11.900.000
Cap. n. 27. — Paghe, indennità, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi, ecc.	»	140.000.000
Cap. n. 28. — Compra di tabacchi, ecc.	»	165.000.000
Cap. n. 29. — Spese per le agenzie all'estero, ecc.	»	20.000
Cap. n. 30. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	120.200.000
Cap. n. 31. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 32. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite, ecc.	»	400.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Cap. n. 33. — Restituzione di canoni, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 37. — Spese per acquisto nolo e riparazione di macchine, ecc. (sali)	»	11.000.000
Cap. n. 38. — Trasporto di sali, ecc.	»	21.000.000
Cap. n 40. — Restituzione dell'imposta sul sale, ecc.	»	600.000
Cap n. 43. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 44. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. (chinino)	»	300.000
Cap. n. 45. — Trasporto dei preparati chinacei	»	150.000
Cap n. 52. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	30.000
Cap. n. 54. — Indennità ai ricevitori, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 57. — Fondo straordinario per compensi, ecc.	»	2.300.000
Cap. n. 65 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	56.000.000
Totale	L.	685.200.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	L.	380.760.698,32
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Avanzo di gestione di decorsi esercizi da destinare al pagamento di spese di esercizi finanziari anteriori a quello 1943-44	»	578.696.301,68
Totale	L.	959.457.000 —

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	158.000.000
Cap. n 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	228.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	24.200.000
Cap. n 8. — Indennità temporanea per infortuni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 9. — Indennità per missioni, ecc.	»	17.500.000
Cap. n 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	5.800.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie	»	50.000.000
Cap. n. 22. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	»	40.000.000
Cap. n 23. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	950.000
Cap. n. 25. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	34.500.000
Cap. n. 26. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	285.000
Cap. n 27. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc.	»	31.000
Cap. n. 28. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	49.000.000
Cap. n. 29. — Sussidi agli accollatari, ecc	»	6.000
Cap. n. 30. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.	»	150.000
Cap. n. 32. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 35. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc.	»	3.850.000
Cap. n. 36. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 37. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze, ecc.	»	75.000
Cap. n. 39. — Fornitura, manutenzione, trasporto, ecc.	»	100.000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi, ecc.	L.	360.000
Cap. n. 46. — Compensi ai ricevitori postali, ecc.	»	1.250.000
Cap. n. 47. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 48. — Compensi ai ricevitori postali, ecc.	»	150.000
Cap. n. 50. — Indennità per servizio telegrafico, ecc.	»	355.000
Cap. n. 51. — Spesa per la corresponsione dei premi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 54. — Abbuoni e rimborsi diversi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 55. — Spesa d'esercizio e di manutenzione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 56. — Manutenzione della rete telegrafica, ecc.	»	1.860.000
Cap. n 59. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 60. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc.	»	390.000
Cap. n. 62. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc.	»	240.000
Cap. n. 69. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc.	»	130.000
Cap. n. 70. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale, ecc.	»	7.600.000
Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 77. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	84.450.000
Cap. n. 78. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	26.900.000
Cap. n. 83. — Trasporto di agenti dei servizi postali	»	530.000
Cap. n. 84. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 85. — Manutenzione, restauro, adattamento, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 92. — Fitti per locali provvisori, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 105 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	144.600.000
Cap. n. 106 (aggiunto). — Spese varie per la vigilanza nei servizi postelegrafici	»	9.805.000
Totale	L.	959.457.000

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946.

Risoluzione della convenzione 15 febbraio 1938 per l'assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, integrative e regolamentari;

Visto il regio decreto 21 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1938, registro n. 7, foglio n. 347, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione 15 febbraio 1938 stipulata dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica con l'Unione italiana di riassicurazione, per la assicurazione di cose interessanti la difesa dello Stato;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che giustificarono la stipulazione della convenzione predetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Vista la comunicazione in data 28 giugno 1946 dell'Unione italiana di riassicurazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro;

Decreta:

La convenzione 15 febbraio 1938, stipulata dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica con l'Unione italiana di riassicurazione, approvata e resa esecutiva col regio decreto 21 giugno 1938, cessa di essere in vigore a partire dal 1° luglio 1946 per quanto concerne l'assunzione di nuovi rischi.

Le operazioni di liquidazione e di stralcio saranno portate a termine entro il 31 dicembre 1946 a cura dell'Unione italiana di riassicurazione, che nei due mesi successivi comunicherà al Ministero dell'industria e del commercio i risultati tecnici ed economici della gestione.

Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

MORANDI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — BERTONE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Registro Industria e Commercio n. 8, foglio n. 78. — BOUSQUET

(4386)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 10 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre stesso anno, registro p. 6, foglio n. 85, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 26 novembre 1942, integrato con postilla 28 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 10 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 11699, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 10 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 26 novembre 1942, integrato con postilla 28 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Valproto del comune di Quinto Vicentino (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Co[illegible]

(4342)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 50, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Vicenza in data 18 ottobre 1925, integrato con postilla 25 ottobre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'articolo 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vicenza in data 30 novembre 1946, n. 12988, Div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 18 ottobre 1925, integrato con postilla 25 ottobre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di Santo Stefano Protomartire, in frazione Vo del comune di Brendola (Vicenza).

Il Prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4340)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1946, col quale veniva nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo il sig. Morvidi Leto;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al geom. Carlo Petroselli;

Decreta:

Il geom. Carlo Petroselli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo ai termini dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del sig. Morvidi Leto.

Roma, addì 18 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4399)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 445;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo pel triennio 1945-1947 i signori:

Delfino prof. dott. Eugenio, medico chirurgo;
Algranati dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Rebuffo dott. Armando, pediatra;
Monacelli geom. Marcello, esperto nelle materie amministrative;
Ferraris dot. Emanuele, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 202. — FERRARI

(4200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catanzaro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Catanzaro è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2368 del 24 giugno 1946; importo del mutuo: L. 10.000.000.

(4347)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, di un mutuo di L. 21.723.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1946.

(4327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di procedura penale e di diritto coloniale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, la cui Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre: procedura penale e diritto coloniale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno far pervenire direttamente al preside della predetta Facoltà le loro domande entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4426)

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro nell'Università di Roma, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto del lavoro, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4427)

Vacanza della cattedra di matematica finanziaria nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Genova è vacante la cattedra di matematica finanziaria, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4428)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 65 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12030, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei geometri del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 65 posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 265. — SALVATORI

(4376)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a nove posti di vice ragioniere del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei ragionieri del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 9 posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 266. — SALVATORI

(4377)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12031, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo dei disegnatori del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 32 posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 268. — SALVATORI

(4378)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 454.
Ricostituzione dei comuni di Carano, Daiano e Varena (Trento) . . . . . Pag. 3229

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 455.
Ricostituzione dei comuni di Palazzo Canavese e Piverone (Torino) . . . . . Pag. 3230

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 456.
Convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana . Pag. 3230

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.
Nomina di componenti della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane . . . . . Pag. 3231

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Nettuno (Roma) della Cassa di risparmio di Roma . . . . . Pag. 3231

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 3232
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta Pag. 3232

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte dei concorsi a sorvegliante lavori e capotecnico di 3ª classe. Pag. 3232

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3232

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 294 DEL 26 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 92: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 154ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano effettuata il 16 dicembre 1946.

(4409)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 454.

Ricostituzione dei comuni di Carano, Daiano e Varena (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 837;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 783016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Carano, Daiano e Varena, aggregati con regio decreto 29 marzo 1928, n. 837, al comune di Cavalese, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Carano, Daiano e Varena, e il nuovo organico del comune di Cavalese saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 marzo 1928, n. 837.

Al personale già in servizio presso il comune di Cavalese che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 455.

Ricostituzione dei comuni di Palazzo Canavese e Piverone (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 637;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

(1535)

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Palazzo Canavese e Piverone, riuniti in unico Comune denominato Palazzo Piverone in virtù del regio decreto 28 marzo 1929, n. 637, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Palazzo Canavese e Piverone saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 marzo 1929, n. 637.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Palazzo Piverone che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 456.

Convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che reca norme per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, recante norme per le elezioni dei deputati all'Assemblea Costituente;
Ritenuta la necessità di convocare i comizi elettorali per addivenire, ai sensi del succitato art. 42 dello Statuto della Regione siciliana, alla prima elezione dell'Assemblea regionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Decreta:

Art. 1.

I comizi elettorali, per la prima elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, sono convocati per il giorno 20 aprile 1947.

Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della Regione siciliana, alle elezioni suindicate si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 2.

A norma del combinato disposto degli articoli 3 e 42 dello Statuto della Regione siciliana e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il riparto dei 90 deputati, costituenti l'Assemblea regionale siciliana, fra le 9 circoscrizioni elettorali della Regione, corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali, è stabilito nella tabella *A*, allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno.

Il complesso delle predette circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico regionale ai fini della utilizzazione dei voti residuati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 100. — FRASCA

TABELLA *A*

Circoscrizione dei Collegi elettorali ed assegnazione dei seggi

COLLEGIO		Popolazione	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali circoscrizionali
I	*Agrigento* . .	418.265	9	18.260	9	Agrigento
II	*Caltanissetta* .	256.687	5	34.462	6	Caltanissetta
III	*Catania* . . .	713.131	16	2.011	16	Catania
IV	*Enna*	218.294	4	40.514	5	Enna
V	*Messina* . . .	627.093	14	4.863	14	Messina
VI	*Palermo* . . .	890.752	20	1.852	20	Palermo
VII	*Ragusa* . . .	223.115	5	890	5	Ragusa
VIII	*Siracusa* . .	277.572	6	10.902	6	Siracusa
IX	*Trapani* . . .	375.169	8	19.609	9	Trapani
	TOTALI . . .	4.000.078	87	—	90	

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1946.

Nomina di componenti della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1946, che istituisce una Commissione esecutiva per attuare un programma di celebrazioni marconiane nella ricorrenza del primo cinquantenario della scoperta della radio;

Ritenuta l'opportunità di includere nella Commissione stessa i rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche, i signori:

a) dott. Antonio Morelli;
b) prof. Algeri Marino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(4398)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Nettuno (Roma) della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Nettuno (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PERRONE

(4368)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 28516

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 525499, di annue L. 7,50, intestato all'Opera Vice-Cura Scuola eretta in Vergnasco, comune di Cerrione (Novara).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4369)

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 41.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio e 1° luglio 1943 del certificato nominativo Rendita 5 %, n. 130244, di L. 2210 di rendita annua, intestato a Fuzio Maria fu Giuseppe, moglie di Di Turi Nicola, domiciliata a Bari.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1923, nn. 366 e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 13 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4370)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte dei concorsi a sorvegliante lavori e capotecnico di 3ª classe

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 4015 e 4016 del 17 maggio 1946, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133/5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi — riservati ai reduci — avranno luogo a Roma nei giorni seguenti:

sorvegliante lavori: 27, 28 e 29 gennaio 1947;
capotecnico di 3ª classe: 1, 2 e 3 febbraio 1947.

(4407)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a otto posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12029, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 8 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°), di cui alle premesse, è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 272. — SALVATORI

(4375)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 2 3 5 0 16

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 24 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 53-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 – Semestrale L. 900 – Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 – Semestrale L. 1500 – Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 – Semestrale L. 500 – Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè i Sigg. Sindaci dei Comuni, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 444.
Ricostituzione dei comuni di Arta e Zuglio (Udine). Pag. 3222

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 445.
Ricostituzione dei comuni di Busano e di Isolabella (Torino) . . . . . Pag. 3223

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 446.
Ricostituzione dei comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano (Udine) . . . . . Pag. 3223

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 447.
Ricostituzione dei comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco (Torino) . . Pag. 3224

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 448.
Ricostituzione del comune di Cerenzia (Catanzaro). Pag. 3224

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 449.
Ricostituzione del comune di Boissano (Savona). Pag. 3224

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 450.
Ricostituzione dei comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo (Torino) . . . . . Pag. 3225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 451.
Ricostituzione dei comuni di Brione, Castello e Cimego (Trento) . . . . . Pag. 3225

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 452.
Ricostituzione dei comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna (Udine) . . . . . Pag. 3226

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 dicembre 1946, n. 453.
Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262 . . Pag. 3226

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1946.
Pena pecuniaria inflitta all'ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno). Pag. 3227

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3227

Ministero del tesoro:
Prezzo di vendita al pubblico della «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1947 . . . . . Pag. 3227
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 3227

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 215016

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 55 posti di ingegnere in prova del Genio civile . . . . . Pag. 3223

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile . Pag. 3223

Diario degli esami del concorso a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici . . . . . Pag. 3223

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 24 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione 1887), sorteggiate il 14 dicembre 1946.

(4108)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 91: **Comune di Varese:** Estrazione dei prestiti municipali. — **Comune di Sondrio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, anonima, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Caproni aeronautica Bergamasca, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine meccaniche Stigler, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovie elettriche biellesi, società per azioni, in Biella:** Estrazioni di obbligazioni. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 47ª estrazione del 2 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, società per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.I.S.M.A. » già Società metallurgica Ossolana:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 novembre e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto mobiliare italiano:** Estrazione di obbligazioni. — **« Reggiane » Officine meccaniche italiane, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Rozzalla e Lesna, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Vernio (Firenze):** XXVI estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Industriale Camuzzi, in Milano:** Sorteggio anticipato di obbligazioni. — **Società anonima Ozobia, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **« FELTCO » Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Tramvie elettriche Bresciane, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Trenno, per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 444.

Ricostituzione dei comuni di Arta e Zuglio (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Arta e Zuglio, riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione Arta, in virtù del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, ad eccezione della frazione di Fielis che rimane aggregata al comune di Arta.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Arta e Zuglio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097.

Al personale già in servizio presso il comune di Arta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRIFFO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 65. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 445.

Ricostituzione dei comuni di Busano e di Isolabella (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 settembre 1927, n. 1792;
Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2666;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Busano, aggregato a quello di Rivara con regio decreto 8 settembre 1927, n. 1792, e il comune di Isolabella, aggregato a quello di Poirino con regio decreto 8 novembre 1928, n. 2666, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Busano e di Isolabella ed i nuovi organici dei comuni di Rivara e di Poirino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Rivara e di Poirino che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 446.

Ricostituzione dei comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2554;
Visto il regio decreto 27 settembre 1928, n. 2378;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di San Martino al Tagliamento e di Arzene, aggregati con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2554, al comune di Valvasone, e il comune di Tapogliano, aggregato a quello di Campolongo al Torre con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2378, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano, ed i nuovi organici dei comuni di Valvasone e Campolongo al Torre saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Valvasone e Campolongo al Torre che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 64. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 447.

Ricostituzione dei comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1080;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco, riuniti in unico Comune, denominato Strambino-Romano, in virtù del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1080, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale in servizio presso l'unico comune di Strambino-Romano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 448.

Ricostituzione del comune di Cerenzia (Catanzaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 887;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cerenzia, aggregato con regio decreto 9 aprile 1928, n. 887, al comune di Caccuri, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cerenzia ed il nuovo organico del comune di Caccuri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 9 aprile 1928, n. 887.

Al personale già in servizio presso il comune di Caccuri che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 449.

Ricostituzione del comune di Boissano (Savona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 570;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Boissano, aggregato con regio decreto 21 marzo 1929, n. 570, al comune di Toirano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Boissano e il nuovo organico del comune di Toirano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 21 marzo 1929, n. 570.

Al personale già in servizio presso il comune di Toirano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 450.

Ricostituzione dei comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1160;
Visto il regio decreto 4 marzo 1929, n. 363;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Vialfrè e di Perosa Canavese, aggregati con regio decreto 10 maggio 1928, n. 1160, al comune di San Martino Canavese e il comune di Burolo, aggregato a quello di Bollengo con regio decreto 4 marzo 1929, n. 363, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo ed i nuovi organici dei comuni di San Martino Canavese e Bollengo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di San Martino Canavese e Bollengo e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 451.

Ricostituzione dei comuni di Brione, Castello e Cimego (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Brione, Castello e Cimego, aggregati con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228, al comune di Condino, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Brione, Castello e Cimego ed il nuovo organico del comune di Condino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228.

Al personale già in servizio presso il comune di Condino e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 452.

Ricostituzione dei comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 473;
Visto il regio decreto 8 marzo 1928, n. 545;
Visto il regio decreto 20 settembre 1928, n. 2280;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Preone, aggregato a quello di Enemonzo con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 473, il comune di Carlino, aggregato a quello di San Giorgio di Nogaro con regio decreto 8 marzo 1928, n. 545, e il comune di San Vito di Fagagna, aggregato a quello di Fagagna con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2280, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna ed i nuovi organici dei comuni di Enemonzo, San Giorgio di Nogaro e Fagagna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Enemonzo, San Giorgio di Nogaro e Fagagna che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 dicembre 1946, n. 453.

Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, parteciperà, per cinque anni, ai seguenti premi:

dieci premi da lire dieci milioni ciascuno;
venti premi da lire cinque milioni ciascuno;
quattrocento premi da lire un milione ciascuno.

In totale quattrocentotrenta premi per l'importo complessivo di lire seicento milioni all'anno.

I sorteggi saranno effettuati il 20 novembre degli anni 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951 ed i premi saranno pagabili dal 1° gennaio successivo all'estrazione e si prescriveranno dopo cinque anni dalla loro pagabilità.

Sono estese ai premi le esenzioni tributarie stabilite nell'art. 2 del provvedimento di emissione del Prestito.

Art. 2.

Relativamente ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 febbraio 1949 e 15 febbraio 1950, che saranno versati in sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione è consentito utilizzare anche i premi attribuiti ai buoni stessi rispettivamente nella 14ª e 12ª estrazione, i quali sarebbero pagabili col 15 febbraio 1947.

Parimenti, in deroga al disposto dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287, potranno essere versati in sottoscrizione, dal giorno della pubblicazione del relativo bollettino, i premi che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

saranno attribuiti nella prima estrazione da eseguirsi per i buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950, nonchè quelli che, eventualmente entro il periodo della sottoscrizione, potranno essere sorteggiati per i buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951.

Art. 3.

E' consentito versare come contante, in sottoscrizione al nuovo Prestito, le cedole scadenti entro il 1° gennaio 1947 dei titoli al portatore del Prestito redimibile 3,50 % (1934), della Rendita 5 % (1935) e del Prestito redimibile 5 % (1936), nonchè dei titoli al portatore e misti dei Consolidati 3,50 % (1902 e 1906).

Art. 4.

E' conferita al Ministro per il tesoro ogni più ampia facoltà per provvedere all'attuazione ed esecuzione del presente decreto e disporre tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il *Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1946.

Pena pecuniaria inflitta all'ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 10 ottobre 1946, n. 147765, della Banca d'Italia;

Considerato che il dott. Errico Granato, commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli per il tramite della competente Prefettura, non ha sin qui provveduto alla consegna dei documenti dell'azienda stessa al nuovo liquidatore dott. Luigi Bergamo, nominato con decreto in data 3 novembre 1942 del Capo del Governo;

Decreta:

Al dott. Errico Granato, ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno) è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, la pena pecuniaria di L. 2000 (duemila); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto dott. Granato.

L'Intendenza di finanza di Salerno provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Forlì, di un mutuo di L. 38.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4326)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Prezzo di vendita al pubblico della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1947

Si comunica che con decreto Ministeriale 8 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 corrente, registro Tesoro n. 12, foglio n. 78, sono stati confermati per l'anno 1947 i prezzi di vendita al pubblico della *Gazzetta Ufficiale*, in abbonamento e a fascicoli separati, già stabiliti per il 1946.

p. *Il provveditore generale dello Stato*: RICCI

(4395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1950) (1ª emissione), serie 4ª, n. 1210, di L. 20.000, serie 5ª, n. 673, di L. 11.500, intestati a De Benedictis Maria fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Soldo Beniamina ved. De Benedictis, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3200)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, n. 6570, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1946, n. 164, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, n. 10754, con il quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso è stato successivamente prorogato al 22 novembre 1946;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (22 novembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegneri in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 1° gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 14, foglio n. 19. — SALVATORI

(4374)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 55 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 205, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 55 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 1° gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 271. — SALVATORI

(4380)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 3 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°) è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 262. — SALVATORI

(4381)

Diario degli esami del concorso a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, n. 9691, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1946, al registro n. 8, foglio n. 182, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1946, n. 16361, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto successivo, al registro n. 3, foglio n. 378, mediante il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 8 del bando di concorso sopra citato;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1946, n. 21330, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre stesso anno, con cui il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stato prorogato al 15 ottobre 1946;

Ritenuta l'urgenza di stabilire il diario delle prove scritte, giusta riserva fatta nel decreto in principio citato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1946, n. 66413/12106/2.13.3/1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici, avranno luogo in Roma nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 1947.

Roma, addì 19 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Registro n. 16, foglio n. 398. — SALVATORI

(4397)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 20 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 – Semestrale L. 800 – Trimestrale L. 500 – Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 – Semestrale L. 500 – Trimestrale L. 300 – Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 – Semestrale L. 1500 – Un fascicolo: prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare soltanto gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 424.
Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda . . . . . Pag. 3182

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 novembre 1946, n. 425.
Modificazione alla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 3186

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 426.
Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione . . . . . Pag. 3186

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Como . . . . . Pag. 3186

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cosenza . . . . . Pag. 3187

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara . . . . . Pag. 3187

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Napoli . . . . . Pag. 3188

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Mantova . . . . . Pag. 3188

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Roma . . . . . Pag. 3189

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Parma . . . . . Pag. 3189

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Venezia . . . . . Pag. 3190

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano) della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde. Pag. 3191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in Pompei, San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia) e una agenzia di città in Perugia. Pag. 3191

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca del sud in Sant'Agata di Militello (Messina) . . . . . Pag. 3191

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.
Conferma di due consiglieri d'amministrazione del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 3191

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della Fondazione di culto « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella (Vercelli) . . . . Pag. 3192

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad usare una nuova tariffa di assicurazione . . . . . Pag. 3192

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica . Pag. 3192

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3193

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brescia per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3193

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cremona per il triennio 1945-47 . . . . . Pag. 3194

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Africk Giovanna vedova Buggelli avverso la iscrizione di Buggelli Guido nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946. Pag. 3194

Esito del ricorso presentato da Ginchetti Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3194

Esito del ricorso presentato da Grande Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3194

Esito del ricorso presentato da De Tuddo Aurelio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3195

Esito del ricorso presentato da Incagnoli Ruggero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3195

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3195

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3195

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3195

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 3195

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona. Pag. 3196

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3196

CONCORSI

Prefettura di Terni: Concorso per posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Terni al 30 giugno 1946. Pag. 3196

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 424.

Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 giugno 1936, n. 1692, con la quale viene convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1452, con la quale si stabiliscono provvidenze a favore dell'industria alberghiera;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, sulle disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla disciplina delle locazioni e degli immobili urbani;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I.

Disposizioni relative alle pigioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal 150 % al 250 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

2) dal 120 % al 180 %, se l'immmobile è stato locato per la prima volta fra il 16 aprile 1934 ed il 30 luglio 1940;

3) dall'80 % al 140 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943;

4) dal 40 % al 100 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nell'Italia meridionale o centrale; fra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nell'Italia settentrionale.

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, e la data di decorrenza degli aumenti indicati nel primo comma, le pigioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentati nelle misure indicate nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

Per il suddetto periodo nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

Art. 2.

Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da quote aggiuntive in relazione al numero delle giornate di presenza, oltre un minimo convenuto, si fa luogo all'aumento sia della parte fissa sia delle singole quote aggiuntive, nella misura e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, rimanendo invariato il numero minimo di presenze convenuto fra le parti.

Per il pagamento della pigione commisurata a norma del comma precedente è ammesso un conguaglio biennale, tenendo conto, agli effetti del numero delle presenze utili per il calcolo dell'ammontare della quota aggiuntiva, del numero complessivo delle presenze del biennio, dedotto il doppio del minimo convenuto per ciascun anno.

Allo scadere del primo anno di ciascun biennio si farà luogo ad una liquidazione provvisoria.

Art. 3.

Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da percentuali sugli incassi lordi, eccedenti un minimo convenuto, l'aumento si applica nella misura ed entro i limiti stabiliti dall'art. 1, solo per la parte costituita dalla quota fissa.

Il minimo di incassi lordi, sul quale non si applica la percentuale, può essere elevato dal doppio al decuplo.

Le percentuali fissate nel contratto rimangono invariate e si applicano a partire dal minimo elevato come sopra. Qualora esse siano state stabilite in misura variabile in base agli incassi, suddivisi in scaglioni successivi, restano altresì fermi gli scaglioni nell'entità convenuta.

Art. 4.

Qualora la pigione sia stabilita in base a percentuale sugli incassi, la percentuale rimane invariata, ma l'albergatore ha diritto di chiedere che, agli effetti del calcolo della percentuale, venga detratta dal totale lordo degli incassi una somma da convenirsi e che non può comunque superare il terzo dello stesso totale.

Per le percentuali stabilite in misura variabile si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

Gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, si applicano integralmente nei confronti dei conduttori di alberghi, pensioni o locande che, non occupando l'intero stabile, godono in comune con altri inquilini i servizi di ascensore e portierato.

Art. 6.

Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati, previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al blocco delle locazioni, quand'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento degli immobili.

Art. 7.

In caso di contestazione, la misura degli aumenti è decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo dai due eletti o, in caso di dissenso, dal presidente del tribunale.

Per la nomina degli arbitri, il procedimento, la sentenza e l'impugnazione dell'arbitrato valgono le norme del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 8.

Il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente deve tener conto nel decidere la controversia dell'importanza turistica della località dove si trova l'immobile, dell'andamento dell'azienda, del tipo e delle caratteristiche ricettizie di esso, delle particolarità relative al contratto, dell'ammontare della pigione, degli oneri a carico di ciascuna delle due parti, e della data in cui la pigione è stata stabilita.

Art. 9.

Spetta al Collegio arbitrale di decidere, in caso di controversia tra le parti, l'entità e le modalità dell'aumento dei canoni nei casi di contratti di locazione diversi dai tipi previsti dal presente decreto, seguendo i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 10.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazione o migliorie apportate all'immobile prima della data di entrata in vigore del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e sesto comma dell'art, 13 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387 e del quinto e sesto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Le controversie relative alla revisione ed all'aumento a' sensi dei commi precedenti sono decise dal Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 11.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli precedenti devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nel precedente comma, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

L'accettazione scritta del conduttore deve giungere al locatore proponente entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso tale termine senza una accettazione espressa, si ha per accettata la richiesta del locatore.

Il pagamento di una rata del canone di locazione, corrispondente alla somma richiesta dal locatore, equivale all'accettazione.

Per la richiesta del conduttore tendente a stabilire la quota sulla quale deve essere calcolata la percentuale a' sensi dell'art. 4 si seguono le norme dei comma precedenti.

Art. 12.

Le pigioni aumentate a' sensi del presente decreto o liberamente stabilite per la prima volta dopo il 1° luglio 1944, per gli immobili siti nell'Italia meridionale e centrale e dopo il 1° agosto 1945 per gli immobili siti nell'Italia settentrionale, non potranno essere variate fino alla scadenza stabilita contrattualmente o prorogata ai sensi del presente decreto.

Tuttavia, qualora siano intervenuti notevoli mutamenti nelle condizioni economiche generali, con decreto del Capo dello Stato, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi, i canoni di locazione potranno essere variati con decorrenza non anteriore al 30 giugno 1947.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso che altri conduttori siano succeduti o succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 13.

La facoltà concessa al conduttore dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1452, di pagare il 50 per cento delle somme dovute alle scadenze contrattuali cessa a partire dalla prima scadenza successiva al 60° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il pagamento dell'altro 50 % dovrà effettuarsi, con le modalità indicate nella lettera *b*) dello stesso art. 1, nei tre anni consecutivi a partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Il conduttore che contesta di dovere un aumento o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risoluta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 15.

Contemporaneamente all'accettazione del nuovo canone, il conduttore può chiedere che il pagamento degli aumenti dovuti per il periodo anteriore a quello della prima corresponsione del nuovo canone sia ratizzato.

In caso di controversia decide il Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

CAPO II.

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni ed agli sfratti.

Art. 16.

Il conduttore di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda ha diritto alla proroga del contratto di locazione fino al 31 dicembre 1950, qualora la locazione abbia scadenza anteriore, salvo il disposto degli articoli 19, 20, 21 e 22.

Il diritto previsto nel comma precedente spetta al conduttore nei confronti sia del locatore, sia dell'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Il disposto del terzo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1302, continua ad aver vigore.

Art. 17.

Il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

a) quando è in mora nel pagamento della pigione, anche se il locatore non abbia proposta domanda di risoluzione del contratto;

b) in ogni altro caso di inadempienza.

Art. 18.

Qualora l'immobile, per danni subiti in dipendenza degli eventi bellici, richieda opere di riparazione o di parziale ricostruzione, ed il locatore non vi provveda, il conduttore può chiedere al Collegio arbitrale, da nominarsi nelle forme previste dall'art. 7, l'autorizzazione a provvedervi direttamente, purchè il complesso dei lavori non superi il terzo della primitiva consistenza dell'immobile.

Il Collegio, sentito l'Ufficio del genio civile competente ed il locatore, determina le opere che il conduttore può eseguire, fissando il termine entro il quale esse devono essere ultimate ed il limite massimo delle spese, di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto di trattenere, per rivalersi delle spese sostenute, una quota non superiore del 60 % del canone di locazione. In caso di contestazione nella misura di detta quota di rivalsa, la decisione spetta al Collegio arbitrale.

Sulle somme effettivamente anticipate dal conduttore deve essere corrisposto l'interesse del 2 per cento.

E' fatto salvo al locatore il diritto al risarcimento dei danni di guerra.

Art. 19.

Nelle ipotesi previste dal precedente articolo il conduttore, entro 60 giorni dalla ottenuta autorizzazione di eseguire i lavori da parte della Commissione arbitrale, può chiedere una proroga del contratto di locazione, anche oltre ai limiti previsti dall'art. 16.

In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione all'entità delle opere da eseguire ed alla situazione turistica locale, in modo però che non venga superato il termine massimo del 31 dicembre 1954.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 21501b

Art. 20.

Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore abbia già provveduto all'esecuzione delle opere di riparazione o parziale ricostruzione ha diritto di trattenere, per rivalersi delle spese sostenute, una quota non superiore del 60 % del canone di locazione:

Sulle somme effettivamente anticipate dal conduttore deve essere corrisposto l'interesse del 2 %.

Il conduttore può altresì chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proroga del contratto di locazione, anche oltre i limiti previsti dall'art. 16.

In caso di mancato accordo tra le parti spetta al Collegio arbitrale, previsto dall'art. 7, di decidere sulla necessità delle opere eseguite, sul loro costo, sulla misura della quota di rivalsa e sulla durata della proroga del contratto, che non può superare il 31 dicembre 1954.

Art. 21.

Ove, alla data di scadenza del contratto di locazione, fissata dalle parti o prorogata a' sensi del presente decreto, il conduttore uscente non abbia ancora potuto soddisfarsi interamente del proprio credito per i lavori eseguiti nell'immobile, è fatto obbligo al locatore di corrispondergli la residua somma in unica soluzione.

Se la somma non venga corrisposta, il conduttore ha diritto di conservare il godimento dell'immobile fino al pagamento del debito.

Art. 22.

Qualora, in dipendenza di eventi bellici o di requisizioni, l'attrezzatura alberghiera di proprietà del conduttore abbia subito notevoli danni, il conduttore ha diritto ad una proroga del contratto oltre i limiti stabiliti dall'art. 16, nel caso che abbia provveduto ai lavori di riparazione o assuma l'obbligo di provvedervi. Il conduttore deve in ogni caso farne richiesta scritta al locatore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga è stabilita dal Collegio arbitrale in relazione all'entità dei lavori di riparazione eseguiti o progettati ed all'importanza turistica dell'immobile. La proroga non può in ogni caso essere accordata oltre il 31 dicembre 1954.

Art. 23.

Il locatore che abbia provveduto a sue spese ad eseguire le opere indicate negli articoli 18 e 20 del presente decreto, ha diritto ad un aumento suppletivo del canone di locazione, in modo da garantire un interesse non inferiore al 2 % del capitale impiegato, dedotte le indennità per risarcimento dei danni di guerra ed i contributi di ogni natura che egli abbia già percepito.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere indicate nel precedente comma. Se le opere sono state ultimate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento decorre da quest'ultima data.

In caso di contestazione decide il Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

Art. 24.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580, si applica nei confronti degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda e requisiti, anche se durante la requisizione sia mutata la destinazione, purchè il conduttore ne faccia richiesta al locatore, entro trenta giorni dalla cessazione della requisizione, impegnandosi di ripristinare l'attrezzatura alberghiera.

Art. 25.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580, non si applica per i locali che, non avendo destinazione alberghiera siano stati annessi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad alberghi, pensioni o locande per effetto di ordine di requisizione da qualunque autorità emesso, semprechè detti locali abbiano subito trasformazioni per essere adibiti al nuovo uso e siano divenuti parte integrante dell'azienda alla quale sono annessi.

Spetta al Collegio arbitrale di cui all'art. 7 di decidere le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.

CAPO III.

Disposizioni relative alla disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

Art. 26.

Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, riguardanti la disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero non si applicano nei confronti degli immobili che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme indicate nel comma precedente cessano di aver vigore nei confronti degli immobili precedentemente adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che sono stati distrutti o danneggiati in maniera da essere inservibili all'uso al quale erano destinati e che vengono successivamente ricostruiti, qualunque destinazione essi ricevano.

Art. 27.

Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle costruzioni e ricostruzioni di immobili per le quali siano stati concessi i contributi statali previsti dal regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452.

Art. 28.

Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 117, sulla disponibilità degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, si applicano nei confronti degli immobili requisiti, dopo la cessazione della requisizione, anche nel caso in cui durante il periodo della requisizione, gli immobili stessi siano stati adibiti ad uso diverso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CAPO IV.

Disposizione finale.

Art. 29.

Le disposizioni del capo I e II del presente decreto sono applicabili, salvo che sia diversamente convenuto dalle parti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946.
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 85. - FRASCA.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 novembre 1946, n. 425.

Modificazione alla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 560;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560, è soppressa la Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione e sono costituiti la Direzione generale di artiglieria e l'Ispettorato generale della motorizzazione.

Art. 2.

La modificazione della ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'articolo precedente non determinerà aumenti di personale e di spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 61. — FRASCA.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 426.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 426. Decreto del Capo provvisorio dello Stato, 15 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 40.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore con atto pubblico 11 novembre 1943, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del « prof. Antonio Pirocchi » e da conferirsi, ogni anno, a quel laureato in scienze agrarie o in medicina veterinaria presso l'Università di Milano, il quale abbia riportato una media di almeno 27/30, con non meno di 24/30 negli esami delle discipline zootecniche (ezoognosia, zootecnia generale, zootecnia speciale) ed almeno i pieni voti legali nella tesi di laurea, svolta su argomento attinente alla zootecnia o su questioni zootecniche.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile della provincia di Como, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 302.

(4295)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e del legno di Cosenza, Castrovillari, Paola, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano Calabro e Rogliano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 277.

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria di Ferrara, Comacchio, Cento, Copparo, Portomaggiore e Codigoro, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 278.

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed alla manovalanza generica della provincia di Napoli, con esclusione di coloro che, in qualità di lavoratori del porto alle dipendenze degli Alleati, siano già stati assistiti con altri sussidi straordinari che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 316.

(4289)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del comune di Mantova;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per la provincia di Mantova sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Mantova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 322.

(4293)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e dagli esercizi pubblici della provincia di Roma, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 319.

(4294)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria della provincia di Parma, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 303.

(4297)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e dagli esercizi pubblici dei comuni di Venezia (compresi i centri di Mestre, Marghera e Murano), di Portogruaro, di San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere e Dolo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i comuni di Mira e Mirano sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e dagli esercizi pubblici dei comuni di Mira e Mirano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 306

(4296)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano) della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in Pompei, San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia) e una agenzia di città in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Pompei (Napoli), San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia), nonchè un'agenzia di città in Perugia (rione Fontivegge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4315)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca del sud in Sant'Agata di Militello (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà a Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Sant'Agata di Militello (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Conferma di due consiglieri d'amministrazione del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1940;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato, Quartiere regionale generale della Sicilia, n. 48, in data 29 gennaio 1944, con la quale i signori prof. Paolo Ricca Salerno ed avv. Francesco Orlando vennero nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco predetto per il triennio 1944-1946 che andrà a scadere il 31 corrente;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due consiglieri di amministrazione per il prossimo triennio 1947-1949;

Decreta:

I signori prof. Paolo Ricca Salerno e avv. Francesco Orlando sono confermati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4186)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della Fondazione di culto « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella (Vercelli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 12 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1944, registro n. 2, foglio numero 335, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Biella in data 5 aprile 1943 ed all'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 12 giugno 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vercelli in data 15 novembre 1946, n. 24791, div. I-C;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 giugno 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Biella in data 5 aprile 1943 e fu approvato il relativo statuto.

Il Prefetto di Vercelli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(4262)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad usare una nuova tariffa di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni generali di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa mista con opzioni, a premio decrescente del 3,50 % all'anno dal secondo anno di assicurazione, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Compagnia è autorizzata ad applicare ai premi della suindicata tariffa l'aumento del 6 % sul premio col massimo del 4 per mille sul capitale.

Roma, addì 10 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: Assennato

(4264)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

1) Tariffa I-a - Vita intera a premio vitalizio;
2) Tariffa I-u - Vita intera a premio unico;
3) Tariffa I-a-2 - Vita intera su due teste al primo decesso a premio vitalizio;
4) Tariffa I-b - Vita intera a premio temporaneo;
5) Tariffa I-a-f - Vita intera a premio vitalizio; con pagamento parziale del capitale;
6) Tariffa XII - Mista immediata;
7) Tariffa XII-u - Mista a premio unico;
8) Tariffa XII-2 - Mista immediata su due teste;
9) Tariffa XIII - Mista a termine fisso;
10) Tariffa XIII-r - Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita;
11) Tariffa XXVII - Temporanea combinata con l'assicurazione di un capitale differito doppio di quello assicurato per il caso di morte;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

12) Tariffa XVI - Assicurazione combinata di capitale e rendita;

13) Tariffa XXXII-e - Mista a premio decrescente del 2½ % a cominciare dal 4° anno;

14) Tariffa XXXIII - Mista a premio decrescente del 3 ½ % a cominciare dal 2° anno;

15) Tariffa III-a - Temporanea a capitale costante e a premio annuo;

16) Tariffa III-a-t - Temporanea a capitale costante e a premio annuo, trasformabile in vita intera, mista o capitale differito;

17) Tariffa III-u - Temporanea a capitale costante e a premio unico;

18) Tariffa III-d - Temporanea a capitale decrescente e a premio annuo;

19) Tariffa III-u-d - Temporanea a capitale decrescente e a premio unico;

20) Tariffa III-a-5 - Temporanea a capitale pagabile in quote;

21) Tariffa XXXIV - Vita intera a capitale a premio ridotto dopo il 55° anno di età.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata a includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'articolo uno la seguente clausola:

« 1) La presente assicurazione emessa per un capitale non superiore a L. 100.000, è stipulata senza visita medica.

Se la morte dell'assicurato avviene dopo trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (art. 1, al. 4 delle condizioni generali di polizza) sono dovute dalla Compagnia le intere prestazioni assicurate;

in caso di morte durante il secondo anno:

a) qualora l'assicurazione sia a premio annuo, è dovuta la metà delle prestazioni assicurate più tanti dodicesimi dell'altra metà quanti sono, al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno;

b) qualora l'assicurazione sia a premio unico, è dovuto il rimborso del premio unico, senza accessori, più tanti dodicesimi dell'eccedenza delle prestazioni assicurate sul premio unico per quanti sono al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno;

in caso di morte nel primo anno di vigore dell'assicurazione ha luogo soltanto la restituzione al beneficiario — immediata anche nelle assicurazioni a termine fisso — dei premi pagati senza accessori.

2) Senza riguardo al tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'assicurazione, sono dovute le intere prestazioni assicurate se il decesso dell'assicurato avviene:

a) in seguito ad infortunio mortale, esclusa ogni concausa;

b) in seguito ad una delle malattie qui appresso indicate, sopravvenutagli dopo l'entrata in vigore, malattia che abbia, quale unica causa per conseguenza diretta la morte dell'assicurato: carbonchio, colera, morsicatico, difterite, idrofobia, letargia, encefalica, morbillo, morva, scarlattina, tetano, tifo, tosse canina, vaiuolo e trattandosi di donne, febbe puerperale ».

Roma, addì 10 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4263)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bologna pel triennio 1945-1947 i signori:

Alzona prof. Federico, medico chirurgo;

Alessandrini prof. Alessandro, medico chirurgo;

Pirani dottoressa Edmea, pediatra;

Borsi prof. avv. Umberto, esperto in materia amministrativa;

Barbieri prof. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 205. — FERRARI

(4258)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brescia pel triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brescia pel triennio 1945-1947 i signori:

Rampagni dott. Vincenzo, medico chirurgo;

Scolari dott. Francesco, medico chirurgo;

Loda dott. Pietro, pediatra;

Anelli avv. Giorgio, esperto in materia amministrativa;

Lami dott. Pio, esperto nelle scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 197. — FERRARI

(4261)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cremona per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cremona pel triennio 1945-1947 i signori:

Grignani prof. dott. Rodolfo, medico chirurgo;

Francioni dott. Angelo, medico chirurgo;

Touraine dott. Alberto, pediatra;

Cremonesi avv. Giacinto, esperto in materia amministrativa;

Antonelli prof. dott. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 204. — FERRARI

(4259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Africk Giovanna ved. Buggelli avverso la iscrizione di Buggelli Guido nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 43-946 decisioni — N. 108-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 4 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Buggelli Giovanna per Buggelli Guido defunto, domiciliata in Roma, via Alessandro Torlonia n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . . risulta deceduto in Roma l'11 aprile 1940; e, pertanto, del suo nome, non avrebbe dovuto essere fatta menzione in detto elenco, e dello stesso deve essere ordinata la cancellazione;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Africk Giovanna vedova Buggelli Guido e ordina la cancellazione del nome del predetto Buggelli Guido dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4237)

Esito del ricorso presentato da Giachetti Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 42-946 decisioni — N. 244-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 4 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Giachetti Virgilio fu Vittorio e di Mospacco Rachele, nato a Biella il 12 maggio 1895 e residente in Torino, via dei Mille n. 54, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946;

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè in tale stato deve concludersi che il Giachetti non fu mai confidente dell'O.V.R.A.;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Giachetti Virgilio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 4 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4236)

Esito del ricorso presentato da Grande Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 36-946 decisioni — N. 51-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 28 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Grande Ernesto fu Dionisio, nato a San Giorgio La Molara (Benevento) il 5 settembre 1876 ed ivi domiciliato, piazza San Pietro n. 2,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1945, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, dichiara non farsi luogo a provvedere sul ricorso presentato da Grande Ernesto fu Dionisio.

Roma, addì 28 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4234)

Esito del ricorso presentato da De Tuddo Aurelio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 38-946 decisioni N. 85-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 29 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dai signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Tuddo Aurelio fu Angelo, nato a Corato il 10 maggio 1881, domiciliato in Roma, via Flaminia n. 19, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da De Tuddo Aurelio, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 29 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4235)

Esito del ricorso presentato da Incagnoli Ruggero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 44-946 decisioni N. 112-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 6 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Incagnoli Ruggero fu Francesco, nato a Firenze il 26 gennaio 1885 e domiciliato in Roma, lungotevere Testaccio n. 28, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè in tale stato deve concludersi che il ricorrente non fu mai confidente dell'O.V.R.A.:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Incagnoli Ruggero e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 dicembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filattiera (Massa Carrara), di un mutuo di L. 455.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico dell'esercizio 1946.

(4220)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Furci Siculo (Messina), di un mutuo di L. 418.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4221)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fiorano Modenese (Modena), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4222)

Avviso di rettifica

L'autorizzazione concessa al comune di Sezze (Latina) a contrarre un mutuo di L. 1.980.000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 luglio 1946, va riferita al bilancio per l'esercizio 1946 e non per l'esercizio 1945 come è stato erroneamente pubblicato.

(4351)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2766 in data 12 dicembre 1946, è stata prorogata fino al 31 dicembre c. a. la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona, affidata al commissario ing. Amedeo Giustini.

(4349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1946 - N. 257

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	23,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8796	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,23	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,10
Id. 3,50 % 1902	83,65
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	82,075
Id. 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,875
Id 5 % convertiti 1951	97,125

CONCORSI

PREFETTURA DI TERNI

Concorso per posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Terni al 30 giugno 1946

Con decreto prefettizio n. 19090 - Div. 3/3 del 13 dicembre 1946, il Prefetto della provincia di Terni ha indetto il concorso per titoli ed esami delle seguenti condotte mediche, veterinarie ostetriche:

1. — *Condotte mediche*:

Acquasparta (2ª condotta, frazione Portaria) - Alviano - Amelia (frazione di Porchiano) - Attigliano - Calvi dell'Umbria - Ferentillo - Giove - Montecastrilli (2ª condotta, frazione Avigliano) - Montefranco - Montegabbione - Monteleone d'Orvieto - Narni (frazione Narni Scalo) - Narni (frazione Montoro) - Orvieto (1ª condotta medica) - Orvieto (frazione di Corbara e Castelgiorgio) - Orvieto (frazione Prodo Titignano) - Otricoli - San Venanzo (frazione Collelungo) - San Venanzo (4ª condotta medica, borgata Ospedaletto) - Terni (frazione di Piediluco) - Terni (frazione di Cesi) - Terni (frazione di Giuncano) - Terni (frazione di Stroncone 1º).

2. — *Condotte veterinarie*:

Consorzio di Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea - Montecastrilli - Monteleone d'Orvieto - Narni - Orvieto - Otricoli - Sangemini.

3. — *Condotte ostetriche*:

Attigliano - Baschi (frazione Civitella dei Pazzi) - Castelgiorgio - Lugnano in Teverina - Montecastrilli - Narni (frazione di Configne) - Orvieto (1ª condotta) - Orvieto (suburbana) - Parrano - San Venanzo (frazione San Vito in Monte) - Terni (frazione di Giuncano) - Terni (frazione San Valentino) - Terni (frazione Rocca San Zenone).

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire entro le ore 18 del 28 febbraio 1947 domanda su carta da bollo da L. 32 indirizzata alla Prefettura di Terni contenente l'indicazione del domicilio e corredata dei documenti di cui all'art. 4 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Per maggiori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi direttamente alle Amministrazioni comunali interessate.

Terni, addì 13 dicembre 1946

Il Prefetto.

(4352)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 287 del 17 dicembre 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 17 dicembre 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 287 del 17 dicembre 1946

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 17 dicembre 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato Interministeriale dei Prezzi, il Ministero Industria e Commercio con provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre c. a., ha precisato come appresso i prezzi di vendita dal produttore dei prodotti siderurgici a completamento ed a parziale modifica della circolare prezzi n. 71 del 17 ottobre ultimo scorso.

GHISA

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Ghisa comune per acciaieria	1.750	1.750
Ghise per fonderia:		
ghisa M.F.	1.850	1.850
ghisa ematite	1.850	1.850
ghisa speciale Montecatini tipi ANS-N.	2.100	2.100
ghisa speciale « Cogne » tipi F-1 - F-2 - M-1 - M-2	1.975	1.975
Ghise affinate e desolforate:		
ghisa « Cogne » tipi A - B - MN - MC - S	2.140	2.140
ghisa Montecatini tipi 1 - 2 - 3 - 4	2.140	2.140

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

LINGOTTI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Lingotti A 00 in qualità omogeneo commerciale	1.930	1.970

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	44,75	81 —
A 50	227,50	287,50
Aq 34	300 —	342,50

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	277,50	317,50
Aq 50	352,50	402,25
Aq 60	425 —	487,50
Aq 70	567,50	632,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.
I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

BLUMI E BRAMME

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Blumi e bramme A 00 in qualità omogeneo commerciale	2.080	2.120

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	367,25	421,25
A 37	59,50	108 —	Aq 50	470 —	534,75
A 50	302,50	356,50	Aq 60	567 —	648 —
Aq 34	399,75	453,75	Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.
I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Extra di dimensione

Per dimensioni fuori del normale extra da convenire.

BILLETTE E BIDONI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Billette e bidoni A 00 in qualità omogeneo commerciale	2.730	2.770

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

Extra di qualità e di collaudo per billette

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	367,25	421,25
A 37	59,50	108 —	Aq 50	470 —	534,75
A 50	302,50	356,50	Aq 60	567 —	648 —
Aq 34	399,75	453,75	Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.
I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Extra di qualità e dimensioni per bidoni

Da convenire di volta in volta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

LAMINATI A CALDO

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Laminati a caldo. Base	3.250	3.290

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di qualità e di collaudo

UNI T 743	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	54 —	102,75
Aq 34	324 —	378 —

UNI T 743	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	286,25	340,25
Aq 50	362 —	426,75
Aq 60	475,25	556,25

a) per i tipi Aq 42 - 50 - 60, quando è richiesta all'atto dell'ordinazione la determinazione del carico di snervamento si deve applicare un ulteriore extra di L. 27 al Q.le.
b) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 743 si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
Dalla presente tabella sono esclusi: la vergella, la inoletta, il tondo per chiodi da ribadire ed i laminati aventi spessori inferiori a mm. 3.
I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T » 743.

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	50,50	108 —
A 50	302,50	356,50
Aq 34	399,75	453,75

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	367,25	421,25
Aq 50	470 —	534,75
Aq 60	567 —	648 —
Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.
b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».
Se verrà richiesto il collaudo del Lloyd Register o Marina Estera, oltre agli extra suesposti saranno addebitate al committente le spese di collaudo.
Per il collaudo del Registro Italiano o di Enti Italiani la spesa materiale e la responsabilità di collaudo saranno a carico delle Ferriere fornitrici (naturalmente con l'applicazione dei relativi extra di qualità), mentre i diritti di registro oppure degli agenti collaudatori saranno a carico del cliente. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del committente.
I collaudi, se richiesti all'atto delle ordinazioni, potranno essere eseguiti esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intendono liberativi a tutti gli effetti.
Non è concesso alcun abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo.

2. - Extra di profilo

TONDI IN BARRE - QUADRI - ESAGONI

TONDO (UNI 706-707)	Lire al Q.le	QUADRI (UNI 709)	Lire al Q.le	ESAGONI (UNI 708)	Lire al Q.le
mm.		lato mm.		chiave mm.	
5-7	389 —	5-6-7	426,75	—	—
8	345,75	8	378 —	—	—
9	270 —	9	207 —	9	432 —
10-12	162 —	10-12	178,25	10-12	324 —
13-14	81 —	13-14	92 —	13	243 —
15-30	base	15-30	27 —	15-29	162 —
31-50	162 —	32-48	178,25	32-48	324 —
51-80	216 —	50-80	237,75	53-83	378 —
85-120	270 —	85-120	207 —	—	—
125-180	486 —	130-150	534,75	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: Laminati a caldo.

a) per i tondi da 10 a 180, se ordinati in quantitativi inferiori alle 10 Tonn. per diametro, gli extra di cui sopra devono essere raddoppiati;
b) per i tondi per trasmissione L. 108 a Q.le in più degli extra anzidetti;
c) per tondi, quadri ed esagoni per trafileria o rilaminazione a freddo L. 162 a Q.le in più degli extra anzidetti;
d) per quadri in rotoli o in matasse L. 140,50 al Q.le in più degli extra anzidetti;
e) piegatura semplice verghe tondi per cemento armato:

fino a 25 mm. di diametro . . . . . senza extra;
da oltre 25 a 35 mm. di diametro . . . . . L. 86,50 a Q.le;
da oltre 35 a 40 mm. di diametro . . . . . » 129,75 a Q.le;
oltre 40 mm. . . . . extra da convenire.

Se la piegatura delle verghe dovesse essere doppia o tripla, l'extra sarà rispettivamente raddoppiato o triplicato.
Quando per esigenze di carico le verghe devono essere piegate, si applicherà l'extra di piegatura anche se non pattuito.

FERRI A ZETA

Spessori gambo	Spigoli tondi (UNI 735) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 741-742) Lire al Q.le
mm.		
6–7	—	216 —
5–5,5	405 —	442,75
4–4,5	540 —	594,25

FERRI A « T »

Profili	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739-740) Lire al Q.le
mm.		
180 × 90	378 —	—
150 × 80	378 —	—
100 × 100	378 —	416 —
100 × 60	378 —	—
90 × 90	378 —	416 —
80 × 80	378 —	416 —
80 × 60	378 —	—
70 × 70	486 —	534,75
60 × 60	486 —	534,75

Profili	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 739-740) Lire al Q.le
mm.		
60 × 30	486 —	—
50 × 50	486 —	534,75
45 × 45	605 —	664,25
40 × 40	605 —	664,25
35 × 35	605 —	664,25
30 × 30	605 —	664,25
25 × 25	864 —	950,50
20 × 20	1080 —	1188 —

TRAVI E FERRI A « U »

Altezze	Travi (UNI 725-726) Lire al Q.le	Ferri a U (UNI 727-728-729-730-1084-1085-1086-1087) Lire al Q.le
mm.		
300–200	base	92 —
180–120	173 —	216 —
100– 80	227 —	281 —
65– 50	—	378 —

Altezze	Travi (UNI 725-726) Lire al Q.le	Ferri a U (UNI 727-728-729-730-1084-1085-1086-1087) Lire al Q.le
mm.		
40 – 30	—	497 —
30 × 15 PS	—	594 —
25 × 12 PS	—	756 —

a) per i travi e ferri a « U » con altezza superiore a mm. 300 extra da convenire.
ZORES - L. 216 al Q.le oltre extra travi peso corrispondente.

PIATTI (UNI 713-719) Lire al Q.le

Larghezza	Spessore mm. 45–60	Spessore mm. 30–39	Spessore mm. 16-27	Spessore mm. 8–15	Spessore mm. 5–7	Spessore mm. 4
mm						
10– 12	—	—	—	—	1080 —	1512 —
14– 18	—	—	—	669,75	864 —	1080 —
20– 37	—	—	378 —	540 —	756 —	972 —
40– 75	108 —	162 —	216 —	270 —	378 —	486 —
80–130	108 —	base	119 —	135 —	324 —	432 —
140–200	108 —	54 —	54 —	108 —	270 —	324 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: Laminati a caldo.

MOLETTA O CERCHIO (UNI 710-712) Lire al Q.le

Larghezza	Spessore da oltre 2 a 3,5 mm.	Spessore da oltre 1,5 a 2 mm.	Spessore da 1,2 a 1,5 mm.	Spessore mm. 1
mm.				
10- 12	1.836 —	2.052 —	2.376 —	2.700 —
15- 18	1.296 —	1.020 —	2.052 —	2.268 —
20- 35	1.134 —	1.350 —	1.512 —	1.944 —
40- 75	675 —	821 —	891 —	—
80-130	567,75	540 —	702 —	—
140-200	567,75	540 —	—	—

a) per molette di larghezza oltre 200 mm. extra da convenire;
b) per lame da sega richieste arrotolate a freddo extra di L. 81 a Q.le;
c) per piatti e molette richieste per trafileria e rilaminazione a freddo extra di L. 162 a Q.le oltre gli extra anzidetti;
d) piegatura piatti, quando richiesta, extra da convenire;
e) per piatti in rotoli ulteriore extra di L. 54 a Q.le.

MEZZI TONDI (UNI 828-829)

Extra L. 108 al Q.le oltre gli extra dei corrispondenti piatti spessori minimi.

PIATTI TONDATI (UNI 724)

Extra di L. 54 al Q.le oltre gli extra corrispondenti piatti spessori minimi.

ANGOLARI

LATI UGUALI

Spessori	Spigoli tondi (UNI 821-823) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 737) Lire al Q.le
mm.		
9 e più	base	—
6-8	162 —	178,25
5-5,5	324 —	356,50
3-4,5	432 —	475,25

LATI DISUGUALI

Spessori	Spigoli tondi (UNI 824-827) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 738) Lire al Q.le
mm.		
9 e più	27 —	—
6-8	178,25	194,50
5-5,5	356,50	389 —
3-4,5	475,25	518,50

3. - Extra per lunghezze fisse

(anche se tali lunghezze sono ottenute col taglio di materiali pronti in deposito).

Lunghezza delle barre	Tolleranze: In più o in meno a scelta della Ferriera cm. 10 Lire al Q.le	Tolleranze: In più o in meno a scelta della Ferriera cm. 50 Lire al Q.le	Tolleranze: Soltanto in più o in meno Lire al Q.le
1) per barre normali da mt. 4 a 12:			
a) per quantitativi inferiori ai 50 quintali	156,75	81 —	L. 21,75 in più degli extra qui di fianco segnati
b) per quantitativi di quintali 50 o più in un solo profilo, in una sola dimensione, in una sola lunghezza e in una sola qualità, in una sola specifica, per un unico destinatario ed un'unica destinazione (escluse le aggiunte) senza prescrizione di invii ripartiti . . .	81 —	38 —	
2) per barre corte da mt. 2 a 3,99 (1)	194,50	113,50	
3) per barre corte sino a mt. 1,99 (1)	232,25	194,50	
4) per barre lunghe oltre mt. 12 per ogni metro o frazione di metro oltre gli extra suddetti	21,75	21,75	
per tolleranze intermedie verrà applicato l'extra maggiore			

(1) Lasciando facoltà alla Ferriera di fornire barre multiple, gli extra sono quelli minimi, ossia quelli del n. 1.

I TONDI PER CEMENTO ARMATO si forniscono su richiesta:
a) in lunghezze di fabbricazione da mt. 10 a 15 senz'extra di lunghezza normale;
b) in lunghezze fisse da mt. 4 e più con gli extra di lunghezza fissa e di lunghezza anormale ridotti a metà compreso l'extra per la tolleranza solo in più o solo in meno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: Laminati a caldo.

Gli ANGOLARI da mm. 60 e più e i FERRI a « L » aventi il lato minore di mm. 80 e più si forniscono in lunghezza fissa da mt. 4 e più con gli extra di lunghezza fissa ridotti a metà, compreso l'extra per la tolleranza solo in più o solo in meno, ma con l'applicazione dell'eventuale extra di lunghezza anormale per barre lunghe oltre i 2 metri.

SENZA EXTRA si forniscono a scelta della Ferriera, barre da mt. 4 a 7 circa e fasci di mt. 3,50 a 4 circa con facoltà di includervi barre più corte in quantità non superiore a un quinto del peso del fascio, oppure se richiesto dal committente barre di lunghezza comprese fra i mt. 4 e i mt. 12 ma non oltre cm. 50 di tolleranza in più o in meno.

Le TRAVI e i FERRI a « U » da mm. 80 e più e gli Zorès si forniscono su richiesta: a lunghezza fissa con tolleranza di cm. 10 soltanto in più, senza extra per lunghezze da mt. 3 a 12.

Per lunghezze oltre i mt. 12 per ogni metro o frazione di metro extra di L. 21,75 a Q.le.

Per lunghezze da mt. 1,60 a 2,99 con la tolleranza di cm. 10 soltanto in più, extra di L. 129,75 a Q.le per le travi ed « U » da mm. 80 a 300.

Sempre su richiesta si forniscono pure, senza extra, travi e ferri a « U » da mm. 80 a 300 in barre in lunghezza di fabbricazione da mt. 12 a mt. 16 a esclusiva scelta della ferriera.

In altri casi si applicheranno gli extra sa esposti.

4. - Extra per piccoli quantitativi

I singoli quantitativi da ordinare di regola non potranno essere minori di Kg. 3000 per sagoma, qualità, senza prescrizione di lavil ripartiti. Potranno essere accettati quantitativi minori di Kg. 3000 per sagoma ma non inferiori a Kg. 500 con i seguenti extra:

QUANTITÀ	Lire al Q.le
Meno di Kg. 3000 a Kg. 1000	54 —
Meno di Kg. 1000 a Kg. 500	108 —

Potranno essere forniti senza extra di piccolo quantitativo:
Tondi per cemento armato;
Travi e ferri ad « U » normale profilo da mm. 80 a 300

5. - Extra per affasciatura

Per materiali di qualsiasi qualità richiesti affasciati extra di L. 54 al Q.le.
Da tali extra sono esclusi:
il cerchio e la noletta;
i tondi e i quadri fino a mm. 15 di diametro o lato;
i piatti, i mezzi tondi e gli altri profilati aventi in sezione una superficie non superiore a mm.² 180;
le lame da sega in rotoli (vedere extra a parte).

6. - Extra per marcatura

Rimborso spese.

7. - Seconda scelta

Abbuono del 15 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra).

LAMIERE GROSSE E LARGHI PIATTI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro Meridionale Lire al Q.le
Lamiere grosse e larghi piatti, Base	4.045 —	4.085 —

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di spessore per lamiere grosse e larghi piatti

SPESSORE	Lire al Q.le
lamiere da mm. 8 a 30	base
lamiere da mm. 6 a 7,9	162 —
lamiere da mm. 5 a 5,9	324 —
lamiere da mm. 4 a 4,9	486 —
larghi piatti (1) da mm. 7	162 —
larghi piatti (1) da mm. 8 a 30	base
larghi piatti (1) da mm. 35 a 40	270 —

(1) Profili secondo le tabelle UNI T 720-723.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 28016

Segue: Lamiere grosse e larghi piatti.

2. - Extra di formato

Le lamiere si forniscono normalmente senza extra di formato nelle misure aventi lunghezze da mt. 2 a 7 e larghezze da mt. 1 a 2.

Per gli altri formati, se accettati dalle Ferriere, extra da convenire di volta in volta.

3. - Extra per sagomatura

Da convenire caso per caso.

4. - Marcatura

Da fatturare al costo.

5. - Extra di normalizzazione

Da prescrivere all'atto del conferimento dell'ordine: L. 270 al Q.le.

6. - Extra di spianatura alla macchina a rulli

L. 108 al Q.le.

7. - Per lamiere striate

(in più dell'extra di spessore misurato fuori striatura) extra di L. 216 al Q.le.

8. - Per taglio alla fiamma

Extra da convenire.

9. - Extra di qualità e collaudo

Per lamiere nei tipi unificati (UNI T. 815-816):

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le		R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	378 —	416 —
A 34	108 —	124,25	Aq 48	486 —	518,50
A 42	108 —	124,25	Aq 53	594 —	626,50
Aq 34	432 —	470 —			

Per larghi piatti (UNI T. 743-745):

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le		R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	286,25	340,25
A 37	54 —	102,75	Aq 50	362 —	426,75
Aq 34	324 —	378 —	Aq 60	475,25	556,25

Quando per le lamiere od i larghi piatti è richiesta all'atto dell'ordinazione la determinazione del carico di snervamento, si deve applicare un ulteriore extra di L. 27 al Q.le.

Le lamiere ed i larghi piatti di acciaio A 00 sono forniti senza collaudo: le caratteristiche indicate per tale acciaio vengono controllate solo se richiesto all'atto dell'ordinazione, con l'applicazione di un extra di L. 27 al Q.le.

Gli extra di cui sopra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e prove indicate nelle corrispondenti tabelle UNI. In particolare non può richiedersi contemporaneamente le prove di resilienza e di piegamento.

Gli extra suddetti debbono maggiorarsi di L. 54 al Q.le se richiesta (ed accettata) la prova di piegamento per ogni lamiera.

Gli extra suddetti debbono maggiorarsi di L. 135 al Q.le se richieste (ed accettate) tutte le prove per ogni lamiera.

Spese materiali e responsabilità di collaudo a carico della Ferriera fornitrice. Diritti di registri o di altri Enti collaudatori, nonchè spese e competenze degli agenti preposti alle operazioni di collaudo a carico del Committente. Il collaudo, se richiesto all'atto delle ordinazioni, potrà essere eseguito esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intende liberativo a tutti gli effetti.

Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del Committente.

Non è concesso abbuono di extra per eventuale rinunzia al collaudo.

10 - Extra di lunghezza per larghi piatti

Per lunghezze superiori a mt. 12 extra di L. 21,75 al Q.le per ogni metro o frazione di metro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

LAMIERE SOTTILI E BANDE NERE

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Lamiere sottili e bande nere. Base	4.930	4.970

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di spessore

Spessore	Lire al Q.le
mm. 39/10	base
36/10 a 38/10	108 —
30/10 a 35/10	162 —
26/10 a 29/10	302,50
21/10 a 25/10	378 —
18/10 a 20/10	448,25
15/10 a 17/10	605 —
11/10 a 14/10	885,75
8/10 a 10/10	1.134 —
6/10 a 7/10	1.350 —

Spessore	Lire al Q.le
mm. 5/10	1.566 —
4/10	1.836 —
3/10	2.160 —
28/100	2.403.—
25/100	2.673 —
24/100	2.970 —
23/100	3.078 —
22/100	3.240 —
20/100	3.510 —

2. - Extra di formato per lamiere sottili.

Nessun extra di formato per le seguenti misure correnti:
mt. 2×1 - 2×0,90 - 2×0,80 - 1,00×1 - 1,80×1.
Per i formati sotto indicati, purchè ordinati in lotti di almeno Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, extra seguenti:
mt. 3×1 . . . . . L. 54 — al Q.le;
mt. 2,50×1,25 . . . . . » 129,75 al Q.le;
mt. 3×1,50 . . . . . » 162 — al Q.le.
Qualora queste dimensioni vengano ordinate in lotti inferiori a Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, i suddetti extra saranno maggiorati di L. 54 al Q.le.
Per le altre misure rettangolari diverse da quelle sopra indicate, extra da convenire.
Per lamiere circolari (dischi) ulteriore aumento del 30 % sui prezzi effettivi delle relative lamiere nere rettangolari nella qualità e spessori corrispondenti.
Per lamiere sagomate od a contorni curvilinei non rientranti, extra da convenire.
Le lamiere aventi lunghezze superiori a mt. 3 e di spessore da mm. 26/10 a 30/10 saranno sempre fornite in qualità greggia (cruda).
Se richieste ed accettate in qualità ricotta: extra di L. 108 al Q.le.
Non è concesso abbuono per le lamiere richieste non ricotte.

3. - Extra di formato per bande nere

Nessun extra di formato per la misura da mm. 712×508.
Extra di L. 54 al Q.le per i seguenti formati:
mm. 712×473 - 712×540 - 762×508 - 1016×508.
Per i formati diversi da quelli suddetti, extra da convenire.

4. - Extra di qualità per lamiere sottili e bande nere

Acidulate ricotte	L. 648 a Q.le;
Acidulate ricotte e cilindrate a freddo	» 756 a Q.le;
Pronte alla stagnatura	» 972 a Q.le;
Per bande nere sbiancate: sbiancatura normale	» 324 a Q.le;
Per bande nere sbiancate: sbiancatura speciale	» 594 a Q.le.

5. - Extra per qualità UNI (CUM. E. 17) T

A	34	L. 129,75 a Q.le	Aq	48	L. 540 a Q.le;
A	42	» 129,75 a Q.le	Aq	53	» 648 a Q.le;
Aq	34	» 486 — a Q.le	Aq	60	» 702 a Q.le;
Aq	42	» 432 — a Q.le	Aq	70	» 864 a Q.le.

6. - Condizioni di collaudo

Spese materiali e responsabilità di collaudo, a carico della Ferriera fornitrice.
Diritti degli Enti collaudatori, nonchè spese e competenze degli agenti preposti alle operazioni di collaudo, a carico della Committente.
Il collaudo se richiesto all'atto delle ordinazioni, potrà essere eseguito esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intende liberativo a tutti gli effetti. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del Committente.
Non è concesso abbuono di extra per eventuale rinunzia al collaudo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: Lamiere sottili e bande nere.

7. - Extra diversi

Per lamiere spianate alla macchina aumento di L. 216 al Q.le sui prezzi delle relative qualità e spessori corrispondenti.

Per lamiere sottili striate: extra L. 270 al Q.le sui prezzi effettivi delle lamiere del corrispondente spessore misurato fuori stria.

Per la marcatura dei fogli: sovraprezzo da convenire caso per caso.

L'imballaggio, se richiesto, verrà fatturato al costo.

8. - Riduzioni lamiere di seconda scelta

a) lamiere non difettose ma in formati anormali di stock:
lunghezza massima: mt. 6; abolizione dell'extra di formato;
lunghezza massima: oltre mt. 3; riduzione a metà dell'extra di formato.

b) lamiere difettose:
riduzione del 5 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra).

BANDA STAGNATA

Spessore in mm.	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
0,15	18.400	18.440
0,20	16.400	16.440
0,22	15.315	15.355
0,23	14.620	14.660
0,24	14.215	14.255
0,25	13.715	13.755

Spessore in mm.	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire a Q.le
0,28	12.530	12.570
0,30	11.750 (base)	11.790 (base)
0,40	10.170	10.210
0,45	9.305	9.345
0,50	8.850	8.890

I suddetti prezzi si intendono riferiti al costo dello stagno di L. 600 a Kg. franco ferriera produttrice della banda stagnata.

I prezzi si intendono altresì per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore (imballo escluso) e per un quantitativo superiore a 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

1. - Extra di formato

Nessun extra di formato per le misure da mm. 712×508 (28"×20").

Extra di L. 54 al Q.le per i seguenti formati: mm. 712×473 (28"×18" ½) - mm. 712×510 (28"×21" ¼) - mm. 762×508 (30"×20") - mm. 1016×508 (40"×20").

Per formati diversi da quelli suddetti, se accettati dalla ferriera, extra da convenire.

2. - Extra per piccoli quantitativi

Per quantitativi inferiori alle Tonn. 5, verrà applicato un extra di L. 324 al Q.le.

Per quantitativi tra 5 e 10 Tonn., verrà applicato un extra di L. 108 al Q.le.

3. - Wasters

E' in facoltà della Ferriera di consegnare banda Wasters in formato normale fino alla percentuale del 15 % del quantitativo ordinato.

Per gli altri formati di banda stagnata, dovrà essere ritirato tutto il Wasters che risulterà dalla fabbricazione.

Per tale banda Wasters verrà accordata la riduzione del 7 % sui prezzi sopra indicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

(Prezzi in lire a quintale franco destino per quantitativi di almeno 10 Tonn. pagamento in contanti alla spedizione).

1. - TUBI GAS

Tubi di acciaio neri, comuni, filettati, a vite e manicotto normale, in lunghezze commerciali da 3500 a 7000 mm.

Diametri	Lire al Q.le	Diametri	Lire al Q.le
1/8"	14.500 —	1 a 4 pollici (base)	5.600 —
1/4"	9.450 —	4 1/2"	6.150 —
3/8"	7.750 —	5"	6.400 —
1/2"	6.450 —	6"	6.700 —
3/4"	6.050 —		

Extra

a) Per quantitativi inferiori alle 10 Tonn.:
L. 220 al Q.le per quantitativi fino a 5 Tonn.;
L. 165 al Q.le per quantitativi da oltre 5 Tonn. fino a 9,9 Tonn.

b) Tubi per pozzi artesiani (tabelle UNI 1288 e 1289) con manicotto ad oliva di tipo normale leggero e pesante:
L. 200 al Q.le per lunghezze di 2 ÷ 3000 mm.;
L. 290 al Q.le per lunghezze fisse.
Tali aumenti si applicano sui prezzi dei tubi gas a vite e manicotto dei rispettivi diametri.

c) Tubi da gas rinforzati (tabella UNI 342) lisci o filettati e con manicotto normale in lunghezze commerciali da 3500 a 7000 mm.: extra 5 % sul prezzo dei tubi gas dei rispettivi diametri.

d) Tubi gas di qualità (tabelle UNI 1290, 1291, 1292): extra 10 % sul prezzo dei tubi gas neri filettati con manicotto dei rispettivi diametri.

e) Variante di prezzo per esecuzioni speciali:

Zincatura a fuoco:	
diametro 1/4" a 3/8"	L. 1650 a quintale di aumento (sul prezzo dei tubi neri);
diametro 1/2"	» 1500 » » » » » » » » »
diametro 3/4" a 6"	» 1500 » » » » » » » » »
Tubi gas lisci con manicotto a parte	riduzione L. 90 al Q.le;
Tubi gas filettati senza manicotto	» » 35 » »
Tubi gas lisci e senza manicotto	» » 55 » »
Tubi pozzo lisci con manicotto a parte	» » 35 » »
Tubi pozzo lisci senza manicotto	» » 70 » »

Le « riduzioni » si applicano sui prezzi dei corrispondenti tubi filettati e con manicotto.

2. — TUBI COMMERCIALI

TUBI DI ACCIAIO LISCI, TRAFILATI A CALDO, DI QUALITÀ COMMERCIALE
(TABELLE UNI 1293 ÷ 1306)

Diametro esterno	Spessori	Lire al Q.le	Diametro esterno	Spessori	Lire al Q.le
25	2,5 – 4	7.800	114 – 121	4 – 6	6.150
	4,5 – 6	8.200	127 – 133	7 – 9	6.500
28 – 30	2,5 – 4	7.200	140 – 146	4,25 – 6	6.150
	4,5 – 7	7.550	152	7 – 9	6.500
32 – 35	2,5 – 4	6.950	159 – 165	4,5 – 6	6.150
	4,5 – 7	7.300	171	7 – 9	6.500
38 – 41,5	2,5 – 4	6.700	178 – 191	5,25 – 7	6.150
44,5	4,5 – 7	7.000		8 – 11	6.500
47,5	2,5 – 4	6.550	203	5,5 – 7	6.600
	4,5 – 7	6.900		8 – 11	6.850
51 – 54	2,5 – 4	6.150	216 – 229	6 – 8	6.500
	4,5 – 7	6.500		9 – 11	6.850
57	2,75 – 4,5	6.150	241	6,25 – 8	6.500
	5 – 7	6.500		9 – 11	6.850
60 – 63,5	3 – 4,5	6.150	254	6,5 – 8	6.500
70 – 76	5 – 7	6.500	267	9 – 11	6.850
83 – 89	3,25 – 5	6.150	270 – 292	7 – 8	6.500
	5,5 – 7	6.500		9 – 11	6.850
95	3,5 – 5	6.150	305 – 318	7,5 – 9	6.500
	5,5 – 7	6.500		10 – 12	6.850
102	3,5 – 5	6.150	330 – 343	8 – 9	6.500
	5,5 – 9	6.500	356 – 368	10 – 12	6.850
108	3,75 – 5,5	6.150	381 – 394	9 – 10	6.500
	6 – 9	6.500	406 – 419	11 – 12	6.850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: Tubi

Extra per qualità, dimensioni anormali, lunghezze fisse, zincature e collaudi:

QUALITA':
Acciaio al carbonio A. 35 e A. 45 UNI 663 . . . . aumento 10 %
» » » A. 55 UNI 663 . . . . » 15 %
» » » A. 65 UNI 663 . . . . » 20 %

DIMENSIONI ANORMALI:
Per dimensioni anormali nel diametro esterno . . aumento 5 %
» » » nello spessore esterno . . . » 10 %
» » » nel diametro e spessore . . . » 15 %

LUNGHEZZE FISSE:
Sino a 1000 mm. (purchè multiple) . . . . aumento 2 %
Da 1001 a 3000 mm. . . . . » 5 %
Da 3001 a 7500 mm. . . . . » 7,5 %
Oltre 7500 mm. . . . . » 10 %

ZINCATURA:
Sia a fuoco che elettrica esterna:
per tubi lisci alle estremità . . . . aumento L. 1500 al Q.le;
per tubi muniti di giunto . . . . » » 1650 » »

PICCOLI QUANTITATIVI:
per quantitativi da 5 a 9,9 Tonn. . . . . aumento L. 165 al Q.le;
» » fino a 5 Tonn. . . . . » » 220 » »

COLLAUDI (spese materiali):
Associazione Nazionale Contr. Combustione
Registro Navale Italiano
Ferrovie dello Stato
Marina-Aeronautica
Lloyd's Register
} aumento L. 185 al Q.le;
} » » 280 » »

Le spese personali degli Agenti e i diritti dovuti agli Enti sono sempre a carico del Committente.

ROTAIE E ROTAIETTE

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Rotaie a fungo e decauville	3.900	3.940
Rotaie a gola	4.170	4.210

(Per profili e qualità speciali extra da convenire).
I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

VERGELLA

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Vergella A 00 in qualità omogeneo commerciale	3.468	3.508

(Per qualità speciali extra da convenire).
I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.
Pagamento in contanti alla spedizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

DERIVATI VERGELLA

I seguenti prezzi si intendono per produzioni dell'Italia Settentrionale (Emilia compresa).
Per le produzioni dell'Italia Centro-Meridionale si applica un aumento di L. 65 al Q.le.
Tutti i prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagone od autocarro stabilimento fornitore, imballo escluso.

FILO FERRO - PUNTE - GRIGLIE - CORDA SPINOSA

PREZZI *in Lire per* 100 *Kg.*

		Per ordini complessivi di almeno		
		Q.li 100 e più Lire	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li Lire	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li Lire
FILO FERRO *(di normale fabbricazione)*				
Lucido crudo	base 20	4.620	4.670	4.740
Lucido nero	» 20	4.930	4.980	5.050
Ramato crudo	» 20	4.930	4.980	5.050
Zincato crudo	» 20	7.290	7.340	7.410
Zincato cotto	» 20	7.440	7.490	7.560
Ramato per molle	» 18 e 19	5.040	5.090	5.160
PUNTE DI PARIGI	base 20	5.240	5.290	5.360
GRIGLIA				
Con filo zincato crudo n.	6	10.760	10.810	10.880
» » » »	7	9.690	9.740	9.810
» » » »	8	9.180	9.230	9.300
» » » »	9	9.020	9.070	9.140
» » » »	10	8.870	8.920	8.990
» » » »	11	8.710	8.760	8.830
» » » »	12	8.550	8.600	8.670
» » » »	13	8.330	8.380	8.450
» » » »	14-15	8.250	8.300	8.370
» » » »	16 e +	8.130	8.180	8.250
CORDA SPINOSA a due o tre fili a 3 punte in rotoli di lunghezza non inferiore a 50 m.				
Con fili zincati del n.	12	8.580	8.630	8.700
» » » »	13	8.300	8.410	8.480
» » » »	14	8.340	8.390	8.460
» » » »	15	8.220	8.270	8.340
» » » »	16	8.160	8.210	8.280
» » » »	17	8.070	8.120	8.190

Per numeri misti prezzi intermedi.
Per quantitativi inferiori ai 10 Q.li: aumento di L. 350 al Q.le.

EXTRA

FILO FERRO
(in matasse di peso imprecisato)

Prezzi in Lire per 100 *Kg. in più della base.*

Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore: lucido, ramato e ricotto	Extra di spessore: zincato, cotto e crudo
—	160 - 110	180	—
30 - 25	100 - 70	155	205
24 - 23	64 - 59	105	155
22 - 21	54 - 49	80	105
20 base	44	—	—
19	39	130	155
18	34	180	235
17	30	235	310
16	27	285	390
15	24	335	440
14	22	390	495
13	20	440	560

Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore: lucido, ramato e ricotto	Extra di spessore: zincato, cotto e crudo
12	18	490	690
11	16	535	770
10	15	595	845
9	14	665	925
8	13	715	1.000
7	12	795	1.105
6	11	875	1.315
5	10	1.000	1.530
4	9	1.130	1.790
3	8	1.290	2.050
2	7	1.545	2.430
1	6	1.800	3.025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: *Derivati vergella* - Filo ferro - Punte - Griglie - Corda spinosa - Extra.

EXTRA per matassatura

	A chilogrammi				
	10	5	2-3	1	1/2
Per tutte le qualità di fili con tolleranza 3 % in più o meno . . . L.	130	205	390	520	1.030
Per tutte le qualità di fili con tolleranza 23 % in più o meno . . . »	70	105	200	260	520
EXTRA per incartatura . . . . . »	130	205	390	520	1.030

FILO QUADRO: extra di L. 260 al Q.le in più della corrispondente qualità o misura di filo tondo.
FILO COTTO BIANCO: extra di L. 180 al Q.le in più del cotto normale.
FILO FERRO LUCIDO DOLCE: trafilato dal cotto: extra di L. 310 al Q.le in più del lucido crudo.
FILO FERRO RAMATO con requisiti semenza: extra di L. 390 al Q.le in più del filo lucido crudo.
FILO FERRO LUCIDO, RAMATO, COTTO con requisiti speciali o per saldatura, prezzi a convenirsi.
FILO ZINCATO con requisiti Capitolato Italiano PP. TT.: extra di L. 465 al Q.le.
FILO ZINCATO con requisiti Capitolato Americano: extra di L. 640 al Q.le in più dei fili zincati normali cotti.

FILO MEZZO TONDO

	Misura del lato maggiore mm.										
	6 a 10	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
Extra sul corrispondente prezzo del filo tondo lucido . . . . . L.	365	560	665	770	870	975	1105	1400	1920	2555	4085
Extra sul corrispondente prezzo del filo tondo zincato . . . . . »	770	900	950	1030	1080	1210	1340	1760	2300	3000	5000

FILO TONDO RADDRIZZATO IN BARRETTE
(extra sul filo in matasse)

	Misura del filo							
	oltre 30	30/20	25/21	20/16	15/10	9/6	5/3	2/1
Filo lucido e ramato . . . . . L.	130	180	260	390	640	770	1030	1920
Filo cotto, zincato e stagnato . . . . . »	260	390	520	640	770	1030	1290	2555

Lunghezza minima: m. 2 dal n. 10 ad oltre il n. 30.
Lunghezza minima: m. 1 dal n. 6 al n. 15.
Lunghezza minima: m. 0,50 dal n. 1 al n. 5.
Lunghezze inferiori: aumento del 69 %.

GRIGLIE

Con due vivagni infilati . . . . . extra di L. 200 al Q.le.
Con due vivagni attorcigliati . . . . . extra di » 380 al Q.le.
Griglia con maglie speciali o da considerarsi tali: aumenti come da apposita tabella.
Griglia in filo zincato cotto: L. 200 al Q.le in più delle griglie zincate crude.
La griglia in filo dall'11 e più si deve considerare normale nell'altezza da cm. 80 a 300.
Quella inferiore ai cm. 80 e superiore ai 300 è soggetta ad extra di L. 130 al Q.le.
(Imballi esclusi).

PUNTE
in Lire per 100 Kg. in più della base - franco partenza

		N. secondo la scala francese (J. D. P.)													
		30/25	24/23	22/21	20(base)	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
Lunghezza punte:	massima mm.	—	—	—	100	135	110	90	75	70	65	55	55	55	45
	minima mm.	80	70	60	50	45	40	40	36	30	27	25	18	16	14
Extra di spessore . . . . L.		310	205	105	—	180	310	390	465	545	615	690	770	900	1080

		N. secondo la scala francese (J. D. P.)								
		9	8	7	6	5	4	3	2	1
Lunghezza punte:	massima mm.	40	40	—	—	—	—	—	—	—
	minima mm.	12	11	10	9	8	7	6	5	4
Extra di spessore . . . L.		1340	1660	2305	3190	4345	5625	da convenire		

Le punte piane (P), piane quadrigliate (PQ), bombate (B), fresate (F), sono considerate normali e quindi non hanno extra di specialità.

Il quantitativo di ogni misura di punte non deve essere inferiore ai Kg. 20. Confezionamento in pacchi da Kg. 5 lordo per netto (carta per merce) imballo escluso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

EXTRA PER PUNTE SPECIALI

Punte zincate: prezzi a convenirsi.		(PL) Piane larghe	L. 520
Punte corte dal n. 11 e meno	L. 390	(PLL) Piane larghissime	» 1030
Punte corte dal n. 12 ed oltre	» 130	(2P) Punte a due punte	» 390
(C) Punte a testa conica	» 260	(FLA) Fresate larghe per agrumi	» 390
Trilli	» 2050	(FL) Fresate larghe usuali	» 390
Bomberine (vedi sotto)	» 2050	(AL) Aratro lucide	» 1030
(FV) False viti	» 1030	(AR) Aratro ricotte	» 1290
(Q) Punte gambo quadro	» 260	(GS) Ganci soffitto	» 390
Cambre per doghe punta spaccata	» 1030	(CPS) Cambrette punta tagliata	» 260
Cambre per doghe punta tonda	» 1530	(CPT) Cambrette punta tonda	» 520
Punte verniciate crude	» 1790	(G) Gruppino	» 260
Punte verniciate ricotte	» 2050	(ZT) Zappette a gambo tondo	» 1290
(BL) Bombate larghe usuali	» 520	(ZQ) Zappette a gambo quadro	» 1530
(BB) Bombate colme	» 520	Punte ricotte	» 520

Gli extra sulle « cambre e zappette » comprendono anche gli extra di punta corta.

L'extra di L. 2050 per le « bomberine » va applicato a tutti i tipi di punte « bombate (B) », « Bombate larghe (BL) », « Bombate colme (BB) », per i seguenti diametri e lunghezze di gambo:

diametro del filo n.	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5 e meno.
lunghezza gambo mm.	26	24	22	20	18	16	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7 e meno.

Per i diametri dal n. 4 al n. 1 in lunghezze di gambo inferiori ai minimi indicati nella tabella, si applica l'extra di L. 2050 al Q.le.

Per le misure intermedie a quelle indicate si applicano gli extra immediatamente più alti.

CHIODI NERI A MACCHINA TESTA TONDA A 4 COLPI

PREZZI

In Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso e in confezione normale in pacchi da Kg. 5 (peso della carta compreso)

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 o più	meno di 100 Q.li fino a 80 Q.li	meno di 80 Q.li fino a 3 Q.li
CHIODI QUADRI - gambo uniforme base	5.530	5.580	5.650
CHIODI SFILATI - prezzi a convenirsi.			

EXTRA

Per quantitativi inferiori ai Q.li 3 aumento di L. 340 al Q.le.

SPESSORI misurati sotto testa mm.	7-6 ½	6	5 ½	5	4 ½	4	3 ½	3	2 ½	2
LUNGHEZZE normali sotto testa in mm.	100 a 140	80 a 120	80 a 120	70 a 120	50 a 100	50 a 90	40 a 80	30 a 70	30 a 40	15 a 25
Extra di spessore al Q.le Lire (in più del prezzo base)	base		130	260	520	770	1290	2050	3075	5405

Extra per la zincatura: spessori da mm. 3 a 3 L. 4655 al Q.le in più del prezzo base.
spessori da mm. 3 ½ a 10 L. 2955.

Extra per teste speciali e lunghezze non normali: a convenire.

GABBIONI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

Per ordini di almeno 50 Q.li in formati regolari a scatola, a sacco e pagliericcio, con maglie normali a semplice e a doppia torsione, compreso il 5 % circa di filo zincato per legature e cuciture.

In filo ricotto doppio zincato.

N. 20 (mm. 4,4)	L. 8170	N. 16 (mm. 2,7)	L. 8870
» 19 (» 3,9)	» 8550	» 15 (» 2,4)	» 9120
» 18 (» 3,4)	» 8670	» 14 (» 2,2)	» 9430
» 17 (» 3,0)	» 8360	» 13 (» 2,0)	» 9800

Sovraprezzo al Q.le per ordini da 10 a 50 Q.li . . . . . L. 115
Per ordini inferiori a Q.li 10 ulteriore sovraprezzo . . . . . » 340

RETE IN ROTOLI: i prezzi suddetti vengono ridotti di L. 50 al Q.le.

GABBIONI SPECIALI: sopraprezzi a convenirsi in relazione ai formati.

MANUFATTI IN FILO RICOTTO NERO: valgono i prezzi dei manufatti zincati minorati della metà della differenza fra il prezzo effettivo del filo zincato cotto e quello del filo ricotto nero di identico spessore.

EXTRA DI COLLAUDO: requisiti prescritti dal Capitolato tecnico speciale E. 2.24 delle FF. SS.: extra di L. 450 al Q.le.

COLLAUDO: da eseguirsi negli Stabilimenti dei fornitori prima della spedizione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: Derivati vergella.

BROCCAME DA SCARPE

PREZZI *in Lire per 100 Kg. merce resa franco partenza, imballo escluso.*

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 60 Q.li	meno di 60 Q.li fino a 5 Q.li
Art. *A.*			
Bomberine gambo tondo extra ridotto da 26 a 24	8.280	8.310	8.400
Art. *B.*			
Tipi diversi gambo tondo extra ridotto da 12/4 a 18/4 (rigate, ornate, coronate, boutons, tedeschine, 4 colpi ord. (4 PO), Vittoria)	8.080	8.110	8.200
Art. *C.*			
Tipi diversi gambo forgiato da 20/4 a 24/4 (alti B.S. - capoccioni T.C. - gendarmi G)	8.280	8.310	8.400
Art. *D.*			
Tipi diversi gambo tagliato da 18/4 a 22/4 (ornate, alpine, a punta, tedeschine, rigate lisce, arcelles (4 colpi), 4 colpi usuali (4PO), 4 colpi ali aperte (4PG), mezze bombate, pressate)	8.480	8.510	8.600
ALI MOSCA FORGIATI NERI (perigords n. 4 C) da 12/4 a 18/4 (compreso extra colore)	10.490	10.520	10.610

Per quantitativi inferiori a Q.li 5: aumento di L. 350 al Q.le.

EXTRA

Prezzi in Lire per 100 Kg. in più dei prezzi base.

Art. « A » Bomberine gambo tondo extra ridotto
(piane, mezzo bombate, bombate)

n. 24 a 20	19	18	17	16	15	14
Base	L. 260	520	900	1.290	1.790	2.300

Art. « B » Tipi diversi gambo tondo extra ridotto
(rigate, ornate, coronate (boutons), tedeschine, 4 colpi usuali (4PO), vittoria)

n. 18 a 12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4	5/4	20 a 26/4
Base	L. 130	260	390	610	1.030	1.600	260

Art. « C » Tipi diversi gambo forgiato
(alti B.S. - capoccioni T.C. - gendarmi G.)

n. 24 a 20/4	18/4	16/4	14/4
Base	L. 260	520	900

Art. « D » Tipi diversi gambo tagliato uso fenice
ornate, alpine a punta, tedeschine rigate, arcelles 4 colpi, 4 colpi usuali (4PO), 4 colpi ali aperte (4PG), mezze bombate pressate

n. 22 a 18/4	16/4	14/4	12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4
Base	L. 130	260	390	640	1.030	1.530	2.560	3.580

PERIGORDS n. 4 C *forgiati neri (ali mosca)*

n. 18 a 12/4	10/4	8/4	6/4
Base	L. 640	1.030	1.530

Lunghezze gambi speciali (a richiesta)	aumento L.	770 per 100 Kg. (1)
Coloritura blu-nero od altre	aumento »	260 per 100 Kg. (1)
4 colpi ali aperte (4PG) fenice	aumento »	1290 per 100 Kg.
4 colpi ali aperte (4PG) forgiate	aumento »	520 per 100 Kg.
Altri tipi non compresi nel listino	a convenirsi	

(1) Per tutti i tipi.

SEMENZA A MANO - SEMENZA A MACCHINA - SELLERINE

Prezzi in Lire per Kg., franco partenza, imballo escluso.

SEMENZA ACCIAIO DOLCE A MANO

	Lunghezze mm.												
	25/30	22/24	Base 20	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5
Per ordini di Q.li 50 e più	L. 89	84	79	81	86	95	106	118	128	144	163	186	212
Per ordini di Q.li 25 e più	» 91	86	81	83	88	97	108	120	130	146	165	188	214
Per ordini di Q.li 10 e più	» 92	87	82	84	89	98	109	121	131	147	166	189	215
Per ordini di Q.li 5 e più	» 93	88	83	85	90	99	110	122	132	148	167	190	216
Per ordini di Q.li 2 e più	» 94	89	84	86	91	100	111	123	133	149	168	191	217
Per ordini di Q.li 1 e più	» 95	90	85	87	92	101	112	124	134	150	169	192	218

Semenza con testa a gruppino o larga: aumento di L. 3,90 al Kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

SEMENZA NERA OSSIDATA PER MACCHINA

		Lunghezza mm.								
		14 - Base	13	12	11	10	9	8	7	6
Per ordini di Q.li 50 e più	L.	132	139	146	152	157	168	185	203	225
Per ordini di Q.li 25 e più	»	133	140	143	153	158	169	186	204	226
Per ordini di Q.li 10 e più	»	134	141	144	154	159	170	187	205	227
Per ordini di Q.li 5 e più	»	135	142	145	155	160	171	188	206	228
Per ordini di Q.li 3 e più	»	136	143	146	156	161	172	189	207	229
Per ordini di Q.li 2 e più	»	137	144	147	157	162	173	190	208	230
Per ordini di Q.li 1 e più	»	138	145	148	158	163	174	191	209	231

SELLERINE OSSIDATE BLEU

		Lunghezza mm.					
		30/12 Base	10	9	8	7	6
Per ordini di Q.li 20 e più	L.	87	93	97	103	112	139
Per ordini di Q.li 10 e più	»	88	94	98	104	113	140
Per ordini di Q.li 5 e più	»	89	95	99	105	114	141
Per ordini di Q.li 2 e più	»	91	97	101	107	116	143
Per ordini di Q.li 1 e più	»	92	98	102	108	117	144

Le sellerine si spediscono unicamente in scatole da Kg. 1.

Avvertenze.

a) Per quantitativi inferiori al minimo di ordinativo indicati aumento al Kg. L. 3,40.

b) Per ordini misti di semenza a mano, semenza a macchina e sellerine, i prezzi di quantità si applicano come segue: per la semenza a mano si applicano i prezzi corrispondenti al quantitativo complessivo di semenza sia a mano che a macchina ordinato. Per la semenza a macchina e le sellerine, si applicano invece i prezzi corrispondenti ai quantitativi ordinati di questi articoli.

FILI DI FERRO - CARCASSE

PREZZI *in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.*

Sonda carcasse N.		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Diametro in mm.		0,55	0,52	0,48	0,44	0,40	0,35	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18
LUCIDO CRUDO	L.	77	80	83	86	89	96	98	105	109	120	132	154
RICOTTO	»	81	85	88	90	94	97	102	107	113	124	136	158
RICOTTO BIANCO	»	82	86	88	91	94	100	104	110	116	127	139	160
RAMATO	»	88	94	98	102	111	117	121	128	137	153	172	200
ZINCATO CRUDO	»	144	150	154	157	163	168	175	183	193	215	257	277
ZINCATO COTTO	»	150	155	160	163	168	174	181	188	197	223	267	285

Avvertenze.

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.
Per filo per fiori, per fili con requisiti speciali e per numeri superiori al 30, prezzi a convenirsi.
Tolleranze d'uso sui diametri.

EXTRA

MATASSATURA ED IMBALLI. — Il filo carcasse è fornito in matasse di fabbricazione avvolte in carta, tara per merce.
Per avvolgimento in matassine o rocchetti:

		di peso Kg. 0,100	0,250	0,500	1
dal n. 8 al 14	extra di L.	22 —	17,70	7,80	5,20 al Kg.
dal n. 16 al 22	extra di »	27,65	22,05	13,80	7,35 al Kg.
dal n. 24 al 26	extra di »	46,65	29,80	17,70	9,10 al Kg.
dal n. 28 al 30	extra di »	46,65	29,80	17,70	13,80 al Kg.

Prezzo rocchetti a stabilirsi.

CONDIZIONI DI RESA. — I prezzi del Listino si intendono per spedizioni di almeno Kg. 200 per volta e per merce posta vagone nelle stazioni destinatarie FF. SS. e secondarie in servizio cumulativo.
Per ordini inferiori ai Kg. 200 extra di L. 340 al Q.le.

FILI FERRO BOBINATI PER CUCITRICI MECCANICHE E A MANO PER TUTTI GLI USI

Prezzi in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.

FILI TONDI

Numero		18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30
mm.		1,10	1 —	0,90	0,80	0,70	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35
Lucido	L.	88	93	94	95	97	99	107	113	118	123	133
Ramato	»	95	99	101	105	108	110	118	125	133	143	149
Zincato	»	147	150	153	157	160	163	180	191	198	204	217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: *Derivati vergella* - Fili ferro bobinati per cucitrici meccaniche e a mano per tutti gli usi.

FILI PIATTI STRETTI

	N.	0	1	2	3	4
	mm.	0,75 × 0,32	0,75 × 0,95	0,75 × 0,45	0,75 × 0,55	0,85 × 0,00
Lucido	L.	120	118	114	110	109
Ramato	»	133	130	128	125	124
Zincato	»	172	169	168	167	164

FILI PIATTI LARGHI (Lastrina)

	Larghezza da mm. 2.40 in su	Larghezza meno di mm. 2.40
Lucido	L. 121	136
Zincato	» 191	204

FILO SPECIALE PER GRAFFETTE (Agrafes)

Larghezza	Lucido	Ramato	Zincato
A da mm. 0,50 a 0,59	L. 130	144	211
B da mm. 0,60 a 0,69	» 128	140	199
C da mm. 0,70 a 0,89	» 125	138	189
D da mm. 0,90 a 0,99	» 122	135	187
E da mm. 1 ed oltre	» 120	131	184

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.
Per tutte le altre misure non contemplate nel presente listino, prezzi da convenirsi.
Tutti i prezzi suddetti si intendono per ordini da Kg. 200 a Kg. 499.
Per ordini di quantitativi superiori, prezzi a convenirsi.
Gli ordini dovranno essere tassativamente trasmessi in Kg. (non numero di bobine o rotoli).

AVVERTENZE. — Tolleranze d'uso sui diametri.
Per ordini inferiori ai Kg. 500 aumento di L. 340 al Q.le

RETI PER LETTI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno			
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 ½ con maglia da millimetri 6 a 8	10.140	10.190	10.280	10.390
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 ½ con maglia da mm. 5	10.170	10.220	10.310	10.420

RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 extra di L. 130 al Q.le in più delle reti con filo n. 3 ½.
TELE o TESSUTO di altezze inferiori ai cm. 120 extra di L. 130 al Q.le.
TELE misure speciali o per lettini: prezzi a convenirsi.

Per quantitativi inferiori ai Q.li 5 aumento di L. 340 al Q.le.

Non essendo possibile, per esigenze di fabbricazione, ottenere per il filo la massima precisione di diametro, questo si deve intendere approssimativo.

L'Acquirente nel passare l'ordinazione deve indicare con precisione:
la lunghezza e larghezza della rete;
il diametro del filo con il quale devesi fabbricare la rete;
la luce interna della maglia;
il numero e la qualità dei rinforzi;
la qualità dei bordi ed il diametro del filo degli stessi.

MOLLE PER LETTI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 50 e più	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
MOLLE ramate usuali - giri 7 a 12 filo n. 18-19	6.730	6.810	6.940
MOLLE ramate per sedile - filo n. 18 giri 4, 5, 6, 7	7.260	7.340	7.470
MOLLE ramate per sedile - filo n. 17 giri 4, 5, 6, 7	7.510	7.590	7.720
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 17, giri 4, 5, 6	7.780	7.860	7.990
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 16, giri 4, 5, 6	8.300	8.380	8.510
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 15, giri 4, 5, 6	9.100	9.180	9.310
MOLLE coniche a bottiglia - con filo ramato n. 18-19	7.260	7.340	7.470
MOLLE coniche a bottiglia - con filo zincato n. 18-19	9.900	9.980	10.910
Le suddette molle si intendono fabbricate con filo ramato tipo acciaioso.			
MOLLE con filo zincato n. 18-19	9.380	9.460	9.590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: *Derivati vergella* - Molle per letti.

MOLLE con filo di acciaio resistenza 105/110 Kg. L. 750 in più al Q.le sul prezzo del tipo corrispondente.
MOLLE tipo speciale: prezzi a convenirsi.
Per le misure intermedie a quelle indicate si applicano gli extra immediatamente più alti.
Per quantitativi inferiori al Q.li 5, aumento di L. 340 al Q.le.

TELA PER SOFFITTI E PER CEMENTI

PREZZI *in Lire per mtq. per ordini di almeno 5 Tonn. da spedire in una sola volta, franco partenza, imballo escluso.*

Tela fino a grammi 400 al mq. filo n. 1	filo lucido	L. 32
	filo zincato	» 48
Tela da grammi 450 al mq. filo n. 1	filo lucido	» 37
	filo zincato	» 53
Tela da grammi 500 al mq. filo n. 1	filo lucido	» 40
	filo zincato	» 58
Tela da grammi 600 al mq. filo n. 2	filo lucido	» 49
	filo zincato	» 71
Tela da grammi 700 al mq. filo n. 2	filo lucido	» 57
	filo zincato	» 83
Tela da grammi 800 al mq. filo n. 3	filo lucido	» 64
	filo zincato	» 87
Tela da grammi 900 al mq. filo n. 3-4	filo lucido	» 71
	filo zincato	» 103
Tela da grammi 1000 al mq. filo n. 3-4	filo lucido	» 77
	filo zincato	» 111

TELE DEL PESO INTERMEDIO: prezzo del più pesante.

EXTRA

per ordini da Kg. 400 a 1000: aumento del 45 % sui prezzi suddetti;
per ordini oltre i 1000 Kg. a meno di Kg. 5000 aumento del 35 %.
Per quantitativi inferiori ai Kg. 400: aumento di L. 340 al Q.le.

TELE IN FILO RICOTTO NERO: aumento del 12 % sul prezzo del corrispondente tipo in filo lucido.
Per altezze da cm. 50, 60, 70, 80, 90: aumento del 23 % sui prezzi di listino.

RETE A TRIPLA TORSIONE ZINCATA

PREZZI *in Lire per mq. per ordini di almeno mq. 500, franco partenza, imballo escluso.*

Larghezza della maglia	Spessore del filo in numeri di filo Jauge di Parigi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
mm.													
10 . . . . . L.	126	145											
13 . . . . . »		101	117										
16 . . . . . »		86	94	107									
19 . . . . . »		77	85	95	110								
25 . . . . . »			68	80	91	106							
32 . . . . . »			58	66	76	88							
41 . . . . . »				54	59	63	73	79	84	95	106	120	
51 . . . . . »				50	53	57	63	69	77	84	94	107	
61 . . . . . »				48	50	53	60	65	71	80	92	100	111

E' in facoltà della fabbrica di spedire per le maglie da mm. 32, 41, 51, 61, la tripla fatta in filo zincato, prima od a maglia saldata.
Per le maglie da mm. 32, 41, 51, 61, è esclusa la fabbricazione nelle altezze di cm. 95, 145, 195.
Per esigenze di fabbricazione, non essendo possibile ottenere la matematica precisione del diametro del filo, questo si intende approssimativo e non si ammettono reclami quando la differenza non ecceda di un numero.

EXTRA

per le altezze da cm. 30, 35, 40, 45 . . . . . L. 13 al mq.
per le altezze da cm. 15, 17, 18, 20, 22, 25 . . . . . » 65 al mq. } in più dei prezzi per altezze normali.
per le altezze da cm. 8, 10, 12 . . . . . » 120 al mq.
Per i rotoli inferiori a 50 metri e non inferiori a metri 25, il prezzo aumenta del 9 %.
Per ordini inferiori a mq. 500: aumento di L. 340 al Q.le.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: Derivati vergella.

TELA MOSCHERA E ZANZARIERA VERNICIATA E ZINCATA

PREZZI *in Lire per ogni mtq. per ordini di almeno mtq. 500 da spedirsi in una sola volta, franco partenza, imballo escluso.*

		Verniciata	Zincata
TELA n. 11 e 12 con filo	n. 26	109	126
	» 24	110	129
	» 22	112	140
	» 20	120	150
	» 18	125	160
	» 16	132	179
TELA n. 14 con filo	» 26	110	132
	» 24	111	134
	» 22	119	144
	» 20	125	157
	» 18	132	164
TELA n. 16 con filo	» 26	126	149
	» 24	127	151
	» 22	130	163
	» 20	138	181
TELA n. 18 con filo	» 26	139	165
	» 24	140	166
	» 22	144	182
	» 20	153	197
TELA n. 20 con filo	» 26	154	180
	» 24	155	182
	» 22	158	190
TELA n. 22 con filo	» 26	168	194
	» 24	169	196
	» 22	170	214

Note

Tele verniciate: i prezzi suesposti si intendono per tela verniciata in colore bleu. La tela può essere anche fornita in colore diverso dal bleu, sempreché il quantitativo minimo ordinato raggiunga, per ogni colore, 500 mq. *con il sovraprezzo sul corrispondente tipo di colore bleu, del 25 %*. La tela può anche essere fornita in filo lucido o cotto nero con *uno sconto del 5 %* sul corrispondente prezzo del tipo verniciato bleu.

Tele zincate: per tele zincate, verniciate di qualunque colore, aumento del 45 %.

Per ordinazioni inferiori a mq. 500 e fino ad un minimo di mq. 200: *aumento del 25 % più aumento di L. 3.40 al Kg.*

La misurazione delle maglie è fatta sul pollice di mm. 27,77.

La tela è venduta in rotoli da ml. 25 nelle altezze da cm. 50 a 100, di 10 in 10 cm. *E' in facoltà del fabbricante di dare tela nei soli nn. 18, 20 e 22 e fino all'altezza di cm. 70, con cimosa artificiale*. Per misure di maglia e di filo intermedi sarà praticato il prezzo del tipo superiore.

EXTRA

per altezze inferiori a cm. 50 fino al minimo di cm. 40, da 5 in 5 cm.: *aumento del 25 %* sui prezzi suddetti;
per altezze superiori ai 100 fino a cm. 130, da 10 in 10 cm.: *aumento del 15 %*; per altezze da cm. 130 a 170: *aumento del 55 %*.

TRAFILATI A FREDDO IN FERRO OMOGENEO

Trafilato a freddo in ferro omogeneo, prezzo base l. 5700 al Q.le

Aumenti di misura

TONDO

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
1	4.125	14–15	125
1,5	2.825	16–19	75
2	1.950	20–28	Base
2,5	1.425	29–48	225
3	975	49–65	300
3,5	775	66–70	350
4	550	71–78	425
4,5–6,5	450	79–80	600
7–9	325	81–90	775
9,5–10,5	225	91–100	925
11–12	175		
13	150		

ESAGONO

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
3	2.600	15–16	575
4	2.175	17–18	500
5	1.800	19–21	450
6	1.500	22–27	400
7	1.275	28–39	475
8	1.150	40–46	550
9	1.050	47–60	575
10	900	61–70	675
11	775	71–78	800
12	700	79–80	975
13–14	650		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Segue: Trafilati a freddo in ferro omogeneo.

Q U A D R O

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
2	2.600	6	1.125	13	525	41-46	400
2,5	2.125	7	1.000	14-15	450	47-50	425
3	1.700	8	850	16-20	375	51-55	450
4	1.450	9-11	725	21-28	325	56-60	500
5	1.225	12	600	29-40	350	61-65	550

Per i tondi da mm. 38 a mm. 100 se ordinati in quantitativi inferiori alle tonn. 10, in aggiunta agli extra di misura relativi, verranno applicati i seguenti sopraprezzi:
da mm. 38 a mm. 48 L. 200 al Q.le — da mm. 49 a mm. 78 L. 250 al Q.le — oltre i mm. 78 L. 300 al Q.le

PIATTO

Aumenti di misura *in Lire al Q.le*

Larghezza mm.	Spessore mm. 1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	12-14	15-18	19-25	26-28	29-38	39-50
4	6.500	5.950	5.400														
5	6.275	5.525	4.975	4.450													
6	5.850	5.300	4.775	4.225	3.675												
7	5.725	5.200	4.650	4.125	3.575												
8	5.625	5.100	4.550	4.000	3.475	3.025											
9	4.700	3.800	3.450	3.000	2.050	1.950	1.900										
10	4.650	3.750	3.400	2.975	2.025	1.925	1.875										
11	4.625	3.725	3.375	2.050	2.000	1.900	1.850	1.375									
12	4.225	3.225	2.875	2.750	1.800	1.700	1.625	1.350	1.325								
13	4.200	3.200	2.850	2.725	1.775	1.675	1.600	1.325	1.300	1.250							
14	4.175	3.175	2.825	2.700	1.750	1.650	1.575	1.300	1.275	1.225							
15-17	4.150	3.150	2.800	2.675	1.725	1.625	1.550	1.275	1.250	1.200	1.175						
18			2.525	2.200	1.625	1.525	1.500	1.200	1.125	1.100	1.075	1.050					
19			2.500	2.150	1.600	1.500	1.475	1.175	1.100	1.075	1.050	1.025					
20-25			2.475	2.125	1.575	1.475	1.450	1.150	1.075	1.050	1.025	1.000	800	775			
26-33				2.075	1.550	1.450	1.425	1.125	1.050	1.025	1.000	975	775	750	550		
34-37					1.525	1.300	1.250	1.100	1.025	1.000	975	950	750	725	525	500	
38-60						1.200	1.150	975	925	900	875	850	725	675	500	475	475
61-73							1.100	925	875	950	825	800	650	625	475	450	450
74-95								975	925	900	775	750	600	575	525	500	500
96-100									975	950	825	800	650	625	575	550	550

Nessun extra di maggior lavorazione dovrà essere applicato sui piatti fino a mm. 8×7.

Aumenti diversi

BARRE IN LUNGHEZZA FISSA:
Per barre in lunghezza fissa, con 20 mm. di tolleranza in più o in meno, 10 % in più sul prezzo effettivo (base più extra).
Nel caso venga prescritta la sola tolleranza in più o in meno verrà conteggiato l'extra del 20 %.

TRATTAMENTI TERMICI:
Ricottura . . . . . L. 550 al Q.le
Bonifica . . . . . » 775 al Q.le

MISURE NON UNIFICATE:
Per quelle misure di trafilato per le quali non è prevista nell'unificazione la corrispondente misura di greggio, sarà di volta in volta applicato un extra di maggior lavorazione da convenire.

TOLLERANZE:
Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.
Per tolleranze prescritte - 5 UT . . . . . extra di L. 325 al Q.le
Per tolleranze prescritte - 3 UT . . . . . extra di » 500 al Q.le
Per tolleranze speciali diverse dalle precedenti e per materiali rettificati o torniti extra da convenirsi.

EXTRA PER PICCOLI QUANTITATIVI:
I prezzi indicati sono validi per un minimo di Kg. 500 e per un solo profilo o misura e per una sola qualità. I produttori potranno, previo accordo particolare, accettare quantitativi minori mediante l'applicazione dei seguenti extra:
da 300 a 499 Kg. . . . . L. 225 al Q.le
da 200 a 299 Kg. . . . . » 325 al Q.le
da 100 a 199 Kg. . . . . » 450 al Q.le
da 50 a 99 Kg. . . . . » 550 al Q.le
da 25 a 49 Kg. . . . . » 775 al Q.le

PREZZI:
I prezzi per produzione Italia Centro-Sud si intendono aumentati di L. 40 al Q.le.
I prezzi sopra indicati valgono (senza impegno e salvo variazioni) per la qualità commerciale A 00 UNI 743, imballo escluso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Segue: Trafilati a freddo in ferro omogeneo.

SPEDIZIONE:
Merce resa franco partenza stabilimento fornitore.

COLLAUDI:
Per ordini con prescrizioni di qualità e di collaudo, condizioni speciali da convenirsi di volta in volta.

NASTRI LAMINATI A FREDDO

NASTRO FERRO CRUDO LUCIDO . . . . . prezzo base L. 6700 al Q.le.

Prezzo per la qualità A 00, *franco stabilimento fornitore, imballo escluso e per quantitativi di almeno* 10 *Tonn.*

Il prezzo per produzioni Italia Centro-Sud si intende aumentato di L. 40 al Q.le.

Extra di cottura

Nastro cotto per profondo stampaggio - Aumento prezzo base	L. 518 al Q.le
Nastro cotto nero opaco (DO. DOS) (1) - Aumento prezzo base	» 275 al Q.le
Nastro cotto nero lucido (S.CR-S. DO-DOS.I) - Aumento prezzo base	» 325 al Q.le
Nastro cotto bianco lucido (S.CR-S. DO-DOS.L) - Aumento prezzo base	» 400 al Q.le
Nastro cotto bianco lucido speciale per nichelatura - Aumento prezzo base	» 650 al Q.le
Extra di refilatura - Aumento prezzo base	» 325 al Q.le (2)

Extra di misura *in Lire al Q.le*

Larghezze mm.	8-12	13-19	20-40	41-75	76-150	51-200	201-300	301-450	451-600
Spessore in mm.:									
4-3	—	650	400	150	275	400	600	800	1.050
2,9-1	925	400	150	base	150	275	475	650	925
0,99-0,8	975	475	200	75	275	400	650	925	1.175
0,79-0,6	1.050	525	325	195	400	525	800	1.050	1.575
0,59-0,5	1.125	650	475	325	525	650	925	1.175	2.025
0,49-0,4	1.250	800	600	475	650	800	1.050	1.300	2.475
0,39-0,3	1.375	925	725	600	800	925	1.175	1.450	2.925
0,29-0,27	1.625	1.050	850	725	925	1.050	1.300	1.700	3.375
0,26	1.950	1.175	975	850	1.050	1.175	1.450	1.950	3.825
0,25	2.275	1.450	1.175	1.050	1.250	1.375	1.625	2.350	4.150
0,24	2.875	1.625	1.375	1.250	1.450	1.575	1.825	2.725	4.625
0,23	3.450	1.950	1.575	1.450	1.700	1.825	2.075	3.000	5.075
0,22	4.025	2.225	1.750	1.625	2.075	2.225	2.475	3.375	5.525
0,21	4.625	2.550	2.025	1.900	2.475	2.600	2.875	3.775	6.[illegible]
0,20	5.200	2.875	2.275	2.150	2.875	3.000	3.250	4.150	6.[illegible]
0,19	5.775	3.175	2.550	2.475	3.250	3.375	3.650	4.550	6.975
0,18	6.100	3.500	2.800	2.675	3.650	3.775	4.150	5.075	7.325
0,17	6.500	3.900	3.125	3.000	4.025	4.150	4.675	5.575	7.800
0,16	6.975	4.300	3.450	3.325	4.425	4.675	5.200	6.100	8.200
0,15	7.275	4.675	3.900	3.775	4.925	5.200	5.725	6.625	8.700
0,14	7.800	5.075	4.350	4.225	5.450	5.725	6.225	7.150	9.225
0,13	—	5.450	4.800	4.675	5.975	6.225	6.750	8.750	9.725
0,12	—	5.975	5.250	5.125	6.500	6.750	7.275	8.175	10.250
0,11	—	6.500	5.725	5.575	7.150	7.400	7.925	8.825	10.900
0,10	—	7.150	6.350	6.225	7.800	8.175	8.575	9.475	11.675

Extra diversi

RADDRIZZATURA E TAGLIATURA IN VERGHE:

fino a m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più . . .	L. 650 al Q.le;
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più . . .	» 400 al Q.le;
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 in più o in meno . .	» 275 al Q.le.

EXTRA DI PICCOLA PARTITA:

per fornitura fino a 3 Q.li	L. 525 al Q.le;
per fornitura da 4 a 10 Q.li	» 450 al Q.le;
per fornitura da 11 a 50 Q.li	» 275 al Q.le;
per fornitura da 51 a 99 Q.li	» 100 al Q.le.

NASTRI PER PROFONDO STAMPAGGIO:

Per il nastro con prescrizione di profondo stampaggio gli extra di qualità verranno fissati di volta in volta con le fabbriche produttrici in relazione alle esigenze dei singoli clienti.

TOLLERANZE DI MISURA:

Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.

Per tolleranze prescritte extra da convenire.

COLLAUDI:

Per ordini con prescrizioni di collaudo, condizioni speciali da convenirsi volta per volta.

(1) DO = ferro dolce lucido - S.DO = ferro semidolce - DOS.L = ferro dolcissimo lucido - S.CR = ferro semicrudo (semiduro) lucido - DOS.O = ferro dolcissimo opaco.

(2) L'extra di refilatura viene applicato:
1) se la refilatura è richiesta tassativamente dal cliente;
2) nel caso di misure non multiple di 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

BULLONERIA GREZZA

Prezzi franco stabilimento produttore, imballo escluso, e per quantitativi di almeno 10 Tonn.

BULLONI GREZZI CON TESTA E DADO ESAGONO - UNI 906

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro mm.	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16-18	18-20	22-24
Diametro poll.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8	7/16	1/2	9/10	5/8	3/4	7/8
Lunghezza del gambo in mm.:												
15 a 20	26.169	21.560	17.964	14.300	13.280	12.213	11.944	11.676	—	—	—	—
25 a 40	23.123	19.191	15.822	12.454	11.925	11.394	11.018	10.643	8.083	7.878	7.516	—
45 a 60	18.990	16.024	13.736	11.448	10.972	10.495	10.107	9.730	8.522	7.569	7.220	6.017
65 a 80	—	14.206	12.556	10.844	10.213	9.582	9.354	0.126	8.375	7.073	6.912	6.416
90 a 100	—	—	—	9.690	9.287	8.885	8.831	8.777	7.824	6.670	6.563	6.107
110 a 120	—	—	—	8.589	8.530	8.482	8.401	8.321	7.623	6.469	6.362	5.905
130 a 150	—	—	—	8.321	8.288	8.254	8.240	8.227	7.475	6.362	6.214	5.811
160 a 200	—	—	—	—	—	—	—	8.160	7.368	6.214	6.066	5.758
210 a 250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.905	5.704

Per i diametri superiori e per lunghezze non quotate in tariffa prezzi a convenirsi.
Se richiesti con due dadi o con filettatura più lunga della normale extra del 30 %.

BULLONI GREZZI CON TESTA TONDA, QUADRO SOTTO TESTA, DADO QUADRO - UNI 905

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro poll.	5	6	7	8	9	10	12	14
Diametro mm.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8 7/16	1/2	9/16
Lunghezza del gambo in mm.:								
20	21.513	16.480	13.542	—	—	—	—	—
25 a 40	19.302	15.165	13.152	11.130	10.288	9.435	8.723	8.482
45 a 60	16.427	13.662	11.952	10.240	9.536	8.831	8.428	8.227
65 a 80	16.279	12.347	10.891	9.435	8.978	8.522	8.227	8.026
90 a 100	16.172	12.253	10.489	8.723	8.476	8.227	8.026	7.824
110 a 120	—	12.186	10.355	8.522	8.275	8.026	7.824	7.623
130 a 150	—	12.119	10.274	8.428	8.393	7.918	7.623	7.422
160 a 200	—	—	—	8.388	8.100	7.811	7.422	7.220
210 a 250	—	—	—	—	—	7.717	7.247	7.019

Per misure non quotate prezzi a convenirsi.

VITI PER LEGNO A TESTA QUADRA - UNI 505

Prezzo per ogni 100 pezzi.

N. di sagoma	24	25	27	30	33	35	37	39
mm.	6	7	8	10	12	14	16	18
Lunghezza del gambo in mm.:								
40	208	226	274	—	—	—	—	—
45	218	246	282	403	—	—	—	—
50	236	254	320	424	—	—	—	—
60	246	274	330	452	658	—	—	—
70	254	302	348	490	687	922	—	—
80	282	320	376	528	715	959	1.222	1.382
90	—	—	406	564	772	1.006	1.297	1.569
100	—	—	424	621	809	1.072	1.353	1.663
110	—	—	460	658	846	1.128	1.429	1.757
130	—	—	—	678	940	1.222	1.579	2.003
150	—	—	—	752	1.025	1.353	1.711	2.162
175	—	—	—	—	1.175	1.504	1.955	2.425
200	—	—	—	—	—	1.649	2.096	2.650
225	—	—	—	—	—	1.767	2.237	2.828

Per le viti a testa esagona UNI 704 extra 15 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Segue: Bulloneria grezza

BULLONI PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO (Rondella esclusa)

Prezzo per ogni 100 *Kg.*

Diametro mm.	10	12	13	14	16	18	19	20	22/25
Prezzo Lire	9.111	8.428	8.227	8.026	7.381	7.113	6.818	6.563	6.415

DADI GREZZI ESAGONI E QUADRI UNI 894 E UNI 896

Prezzo per ogni 100 *Kg.*

Per viti da mm.	Non filettati	Filettati	Per viti da mm.	Non filettati	Filettati
5 3/16	30.585	37.536	22 7/8	8.120	9.327
6 1/4	19.969	29.041	24 1"	8.026	9.233
8 5/16	17.433	22.036	27 1 1/8	7.824	9.032
10 3/8 7/16	14.521	17.766	30	8.534	8.522
12 1/2	12.575	14.682	33 1 1/4	7.623	8.831
14 9/16	11.090	12.749	36 1 1/2	7.824	9.032
16 5/8	10.414	11.528	39 1 5/8	8.321	9.529
18	9.891	11.099	42 1 7/8	8.831	10.039
20 3/4	8.643	9.851			

Per misure non quadre prezzo a convenirsi.

CAVIGLIE PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO

Prezzo per ogni 100 *Kg.*

Diametro mm.	12	13	14	16	18	19	20	22
Prezzo Lire . . .	8.388	8.187	7.985	7.153	6.804	6.643	6.268	6.174

CHIODI DA RIBADIRE A TESTA TONDA LARGA

Dimensioni di testa secondo UNI 134

Prezzo per ogni 100 *Kg.*

Diametro mm.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22/25
Prezzo Lire . .	6.120	6.080	6.026	5.972	5.919	5.865	5.798	5.758	5.717	5.677	5.623	5.570	5.543

Per altri tipi di chiodi da ribadire contemplati nelle Tabelle UNI dal 135 al 140 extra 15 %.

I prezzi del presente listino sono per articoli fabbricati in acciaio tipo commerciale (A 00); se richiesti in alta qualità di acciaio saranno applicati gli extra secondo le corrispondenti qualità del prodotto greggio.

Per i tipi di bulloneria non contemplati nel presente listino prezzi da convenirsi.

I prezzi per produzioni Italia Centro-Sud si intendono aumentati da L. 0,40 al Kg.

Extra per ordinazioni di piccole partite:

L. 54 al Q.le per quantitativi da 50 a 99 Q.li;
» 216 al Q.le per quantitativi da 10 a 50 Q.li;
» 356 al Q.le per quantitativi inferiori a 10 Q.li

(3804)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3103692) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 40.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 2850/6

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-933 841-737 850-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 402.
Revoca delle autorizzazioni per la importazione in esclusiva dall'estero . . . . . Pag. 3142

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 403.
Modificazione dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Pag. 3142

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1946, n. 404.
Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici . . . . . Pag. 3143

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 405.
Trattamento economico degli assuntori ferroviari. Pag. 3144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 406.
Ricostituzione del comune di Micigliano (Rieti). Pag. 3145

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 407.
Ricostituzione del comune di Paderna (Alessandria). Pag. 3145

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 408.
Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore . . Pag. 3146

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.
Rettifica del cognome di uno dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-47. Pag. 3146

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1946.
Nomina del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata . . . Pag. 3147

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Bollettino della estrazione di cartelle 4% ordinario emesso in dipendenza del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 . . . . . Pag. 3147
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . . Pag. 3148
Diffida per smarrimento di certificati nominativi Pag. 3148
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico . . . . . Pag. 3148
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 3148

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 3148

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 287 DEL 17 DICEMBRE 1946:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946, riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici.

(3801)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 402.

Revoca delle autorizzazioni per la importazione in esclusiva dall'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1941, n. 967, concernente la disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1942, n. 46, concernente la devoluzione all'Erario degli utili derivanti dalle operazioni di acquisto delle merci accentrate;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, concernente la costituzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, con il quale sono fissate le attribuzioni del Ministero per il commercio con l'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri Segretari di Stato per l'industria e commercio, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per la guerra;

HA SANZIONATO E PROMULGATO:

Art. 1.

La facoltà attribuita al Ministro per gli scambi e per le valute con il decreto-legge 13 gennaio 1941, numero 33, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1941, n. 967, è devoluta al Ministro per il commercio con l'estero, che a tal fine provvede di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

Le autorizzazioni comunque concesse ad enti, società e imprese individuali per le importazioni in esclusiva dall'estero di determinate merci cessano di avere effetto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro accerta le somme che gli enti, le società e le imprese, di cui al precedente articolo, debbono versare all'Erario, corrispondenti alla differenza fra il prezzo al quale le merci accentrate sono state cedute alle ditte destinatarie ed il costo delle merci estere risultante ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 21 dicembre 1941 sulla destinazione all'Erario degli utili derivanti dalle operazioni di acquisto delle merci accentrate.

Ai fini del precedente comma, sino a quando sarà ultimata la gestione delle merci accentrate importate o in corso di importazione a tutto il giorno antecedente a quello della entrata in vigore del presente decreto e saranno versati gli utili che debbono essere devoluti all'Erario, l'Amministrazione e l'eventuale liquidazione degli enti, delle società e delle ditte predette, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del tesoro, il quale può anche disporre presentazione di conti e quanto altro riterrà necessario ai fini medesimi.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre in relazione alle singole situazioni, anche prima della definizione, versamenti parziali in conto degli utili definitivi.

Art. 4.

Gli utili accertati e definiti dovranno essere versati allo Stato dagli amministratori degli enti, società o imprese individuali sotto la loro personale responsabilità, non oltre il secondo mese successivo a quello nel quale gli utili sono stati accertati e definiti.

In caso di ritardo, salva ogni azione da parte del Tesoro a tutela dell'Erario, gli inadempienti dovranno corrispondere allo Stato gli interessi di mora sulle somme non versate nella misura non inferiore a quella comunemente corrisposta per i finanziamenti bancari.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — MORANDI — CORBINO — SCOCCIMARRO — SEGNI — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 403.

Modificazione dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme le altre condizioni stabilite dall'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la promozione degli aggiunti giudiziari a giudici o sostituti procuratori della Repubblica non può essere conferita se non dopo un biennio di effettivo e continuativo esercizio delle funzioni di pretore.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai magistrati che hanno conseguito la nomina ad uditori anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Nell'assegnazione della sede per promozione a giudice o sostituto procuratore della Repubblica si ha riguardo, oltre che alle circostanze indicate nell'articolo 193 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche all'esercizio delle funzioni di pretore per un biennio in sedi disagiate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1946, n. 401.

Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133;

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304;

Visto il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio delle assicurazioni e delle capitalizzazioni non è consentito alle imprese nazionali ed estere che possiedano un capitale sociale o se trattasi di società di mutua assicurazione, un fondo di garanzia inferiore:

a) a lire cento milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni;

b) a lire cinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio sia limitato all'assicurazione contro i danni e comprenda le assicurazioni contro i rischi degli incendi o dei trasporti;

c) a lire venticinque milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, grandine e furti;

d) a lire dieci milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio di tutti gli altri rami non specificati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Alle imprese che esercitano uno solo dei rami contemplati nella precedente lettera *d*) potrà essere consentito, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, che il capitale sociale o fondo di garanzia, sia limitato ad una somma minore purchè non inferiore a lire cinque milioni.

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano all'entrata in vigore del presente decreto dovranno, entro il 31 dicembre 1947, provvedere all'aumento necessario perchè il capitale sociale o fondo di garanzia non risulti inferiore ai due quinti delle misure indicate nel precedente art. 1. Le imprese stesse dovranno fornire non oltre il 31 gennaio successivo, al Ministero dell'industria e del commercio, la prova di avere ottemperato all'obbligo stabilito dal presente articolo.

Contro le imprese inadempienti si procederà a norma degli articoli 46 e seguenti del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè delle successive disposizioni integrative, modificative e regolamentari.

Tali norme saranno applicabili in quanto non risultino incompatibili con quelle contenute negli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

a) alle imprese già autorizzate ad operare in Italia e che siano in esercizio da oltre un decennio al 31 dicembre 1947;

b) alle società di mutua assicurazione contro i rischi trasporti già autorizzate e che operano solo nella circoscrizione marittima ove hanno sede;

c) alle imprese di assicurazione contro i danni che operano nell'ambito della provincia ove hanno la sede in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, sempre che l'ammontare dei premi annui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

non superi in ogni singolo comune la somma di lire 150.000.

L'esenzione prevista dalla precedente lettera a) si intende limitata ai rami di assicurazione che l'impresa ha legalmente esercitato durante tutto il decennio ed a quelli il cui esercizio, pure essendo stato autorizzato successivamente, non richieda a norma del precedente art. 1 il possesso di un capitale minimo superiore a quello previsto per i rami esercitati durante tutto il decennio.

Art. 4.

E' elevato a lire cinque milioni il capitale minimo stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, per l'esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi assunta con impegno di corrispondere utili sulla gestione stessa.

Alle società o enti comunque costituiti i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività suddetta con un capitale minore di lire cinque milioni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 2 a meno che non ricorrano le condizioni previste dal primo comma lettera a) dell'art. 3 nel qual caso gli enti stessi sono esenti dall'obbligo di aumentare il capitale.

Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la cauzione ed il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono elevati rispettivamente a lire un milione e tre milioni.

Sono altresì elevate a lire seicentomila ed a lire un milione e cinquecentomila le misure minime stabilite dall'art. 2 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 2190, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, per la cauzione dovuta rispettivamente per l'esercizio di un solo ramo o di più rami di assicurazione contro i danni.

L'esenzione dall'obbligo di costituire la cauzione stabilita dal terzo comma dell'articolo sopra richiamato per le società di mutua assicurazione e per le società cooperative che operano in un solo comune, avrà luogo quando l'importo annuo dei premi o contributi raggiunto dalla società non superi lire centomila per ogni ramo e lire cinquecentomila complessivamente.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 405.

Trattamento economico degli assuntori ferroviari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le competenze degli assuntori ferroviari che prestano la loro opera personale, con o senza l'ausilio di terzi, nell'interesse del Ministero dei trasporti e delle gestioni speciali da questo controllate, contro corrispettivo fisso mensile, saranno determinate con decorrenza 1° ottobre 1945 in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Dette competenze saranno costituite da una retribuzione mensile fissa e da una indennità di carovita variabile, salvo il caso previsto all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 3.

La retribuzione mensile fissa sarà determinata prendendo come base la retribuzione corrisposta il 1° gennaio 1939 adeguandola, se occorre, all'attuale entità delle prestazioni e maggiorandola del 440 %.

Qualora manchi la retribuzione al 1° gennaio 1939, questa sarà determinata mediante raggnaglio con prestazioni aventi caratteristiche affini.

Art. 4.

L'indennità di carovita sarà determinata e variata in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, salvo quanto disposto nei comma seguenti.

Per coloro che prestino servizio per meno di otto ore giornaliere, l'indennità di carovita sarà ridotta a tanti ottavi quante sono le ore di servizio prestate, contando per ora intera le frazioni superiori a mezz'ora e trascurando quelle inferiori.

Per coloro che prestino servizio discontinuo, le prestazioni ai fini della determinazione dell'indennità di carovita, saranno ragguagliate a giornata, dividendo il numero presumibile di ore di servizio da prestarsi in un anno per 300.

Se il servizio prestato non supera le quattro ore giornaliere, la indennità di carovita non potrà eccedere l'importo della retribuzione e non sarà soggetta a variazione.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche per la determinazione dei compensi da corrispondersi ai coadiutori e dipendenti degli assuntori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 28516

L'indennità di carovita, peraltro, sarà determinata nei loro confronti nella misura di L. 4000 mensili lorde salvo gli aumenti e le diminuzioni di cui all'art. 5 del detto decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, e salvo l'applicazione del precedente art. 4.

Art. 6.

Il nuovo trattamento economico dovrà, in ogni caso, assicurare un miglioramento minimo del 30 % su quello goduto al 30 settembre 1945 dagli assuntori e loro coadiutori e dipendenti e non potrà eccedere il 40 % del trattamento stesso.

Qualora il nuovo trattamento risulti inferiore a quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 30 %, la differenza per raggiungere il miglioramento minimo sarà considerata come assegno personale; se invece il nuovo trattamento economico superi quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 40 %, sarà ridotta la indennità di carovita di quanto occorre per contenere il miglioramento entro l'anzidetto limite massimo.

Nella determinazione del limite massimo previsto dal 1° comma del presente articolo, non va tenuto conto delle quote complementari dell'indennità di carovita previste per le persone a carico oltre le prime due.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 406.
Ricostituzione del comune di Micigliano (Rieti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 803;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Micigliano, aggregato con regio decreto 29 marzo 1928, n. 803, al comune di Antrodoco, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Micigliano ed il nuovo organico del comune di Antrodoco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 marzo 1928, n. 803.

Al personale già in servizio presso il comune di Antrodoco che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 407.
Ricostituzione del comune di Paderna (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1108;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Paderna, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1108, al comune di Spineto Scrivia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Paderna ed il nuovo organico del comune di Spineto Scrivia saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1108.

Al personale già in servizio presso il comune di Spineto Scrivia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GUIDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 408.

Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli ex militari che beneficiano della pensione privilegiata di guerra di 1ª categoria e degli assegni di superinvalidità, ciechi di ambo gli occhi, o paraplegici, o amputati anatomici bilaterali dell'arto superiore, o amputati bilaterali di coscia, o che presentano mutilazioni equivalenti, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta nella misura di L. 6000 o di L. 8000 lorde mensili, a seconda che i grandi invalidi che vi hanno diritto risiedano in centri fino a 100 mila abitanti o con popolazione superiore.

Art. 3.

Ai fine della concessione dell'indennità gli interessati dovranno inoltrare domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale dovrà accertare che la loro minorazione è compresa in quelle contemplate nell'art. 1.

Art. 4.

Al pagamento dell'indennità provvederà l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui saranno assegnati dal Ministero dell'assistenza post bellica i relativi fondi. L'Opera eseguirà mensilmente tale pagamento, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal competente Comando dei carabinieri ed attestante la effettuazione e la durata del servizio di accompagnamento, nonchè il nominativo dell'accompagnatore.

Art. 5.

Quando gli invalidi di cui all'art. 1 siano ricoverati in istituti a fini rieducativi od assistenziali, l'indennità sarà corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

L'indennità rimane sospesa, quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

Art. 6.

Gli stanziamenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, saranno effettuati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GUIDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Rettifica del cognome di uno dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-1947;
Ritenuto che uno dei componenti del Consiglio anzidetto è stato nel sovramenzionato decreto di nomina indicato per errore con il cognome di Guarneri invece che con quello di Granozzi e che, pertanto, occorre procedere alla rettifica del decreto medesimo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945 citato nelle premesse, è rettificato nel senso che alle parole « dottor Guarnieri Gaetano », vengano sostituite le altre « dottor Granozzi Gaetano ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 93. — FERRARI

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1946.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia lavoratori portuali di Terre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie di lavoratori portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata;

Decretano:

Art. 1.

A decorrere dal 28 ottobre 1946, il colonnello di porto in posizione ausiliaria Lomazzi Silvio è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata e ne assume le funzioni.

Art. 2.

Al detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera lorda di lire 900 (novecento).

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per la marina mercantile
ARMOSO

(4201)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50% ordinarie emesse in dipendenza del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

PARTE I

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1946, sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale:

Cartelle 1ª emissione - 9ª estrazione

Unitarie: 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265 - 1546 - 1547 - 1548.
Quintuple: 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 1421 - 1422 - 1423 - 1424 - 1425 - 1576 - 1577 - 1578.
Decuple: 448 - 449 - 450 - 967 - 968 - 969 - 1021 - 1022 - 1023 - 1477 - 1478 - 1479 - 1516 - 1517.
Ventuple: 15 - 16 - 155 - 156 - 175 - 176 - 263 - 264 - 457 - 458 - 1025 - 1026 - 1173 - 1174.
Cinquantuple: 50 - 103 - 250 - 349 - 456 - 623 - 693 - 758 - 832 - 1172 - 1258 - 1479 - 1534.

Cartelle 2ª emissione - 8ª estrazione

Unitarie: 1866 - 1867.
Quintuple: 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950.
Decuple: 1842 - 1950 - 1951 - 1952.
Ventuple: 1943 - 1961 - 1962 - 2199 - 2200.
Cinquantuple: 1892 - 1962 - 2123 - 2225.

Cartelle 3ª emissione - 6ª estrazione

Unitarie: 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760.
Quintuple: 2627 - 2628 - 2629 - 2630.
Decuple: 2379 - 2380 - 2381.
Ventuple: 2917 - 2918 - 3051 - 3052.
Cinquantuple: 2141 - 2420 - 2578 - 2772.

Cartelle 4ª emissione - 5ª estrazione

Unitarie: 3091 - 3092 - 3093 - 3094 - 3095.
Quintuple: 3132 - 3133 - 3134.
Decuple: 3573 - 3666 - 3667 - 3668.
Ventuple: 3489 - 3715 - 3716.
Cinquantuple: 2952 - 2968 - 2994 - 3163.

Le cartelle sopra indicate cessano di fruttare interesse col 31 dicembre 1946.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1947, in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore, o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate, o direttamente a questa Direzione generale in via Golto n. 4 se i richiedenti risiedono nella Provincia di Roma, o a mezzo delle Intendenze di finanza - Uffici provinciali del Tesoro - se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di tesoreria provinciale.

PARTE II

Elenco delle cartelle sorteggiate nell'ottobre 1945, che hanno cessato di fruttare interessi col 31 dicembre 1945, e che non sono ancora state presentate per il rimborso:

Unitarie: 686 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 3181 - 3182 - 3183 - 3184 - 3185.
Quintuple: 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1711 - 1712 - 1761 - 1762 - 1763 - 1764 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210.
Decuple: 382 - 383 - 384 - 709 - 710 - 711 - 859 - 860 - 861 - 1956 - 1957 - 3582 - 3583 - 3584.
Ventuple: 297 - 363 - 364 - 475 - 476 - 1563 - 1564 - 1691 - 1692 - 2599 - 3421 - 3445 - 3446 - 3591 - 3592.
Cinquantuple: 152 - 176 - 210 - 224 - 231 - 273 - 1841 - 1883 - 2007 - 2048 - 2431 - 3013 - 3107 - 3150.

Roma, addì 12 dicembre 1945

Il direttore generale: PALLESTRINI

(4303)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di ricevuta

(*Prima pubblicazione*).

Il sig. Emanuele Dina fu Cesare, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1 (posizione n. 18836), rilasciatagli il 13 luglio 1943 dall'Intendenza di finanza - Ufficio provinciale del tesoro - di Mantova, in seguito alla presentazione per il rimborso del titolo sorteggiato di Credito comunale e provinciale, 3,75 % speciale, n. 006136, del capitale di L. 2.500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al rimborso del titolo suddetto a favore del sig. Emanuele Dina fu Cesare, senza obbligo di restituzione della ricevuta predetta, che rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(4365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di certificati nominativi

(*Terza pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si notifica che ai termini dell'art. 28 del regolamento stesso, è stata denunziata la perdita dei sottoindicati certificati d'iscrizione di cartelle di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario affinchè, previe le formalità prescritte, sia fatto luogo alla nuova iscrizione ed alla spedizione dei nuovi titoli:

Numero della iscrizione 753; capitale del certificato: L. 3000; rendita: L. 112,50; intestatario dell'iscrizione: Fabbriceria pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per spese di culto

Numero della iscrizione 754; capitale del certificato L. 2000; rendita: L. 75; intestatario dell'iscrizione: Reverendo parroco pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per la Cappellania istituita dalla fu Teresa Cecilia Pastorino fu Pietro con suo testamento del 27 aprile 1850, notaro Giuseppe Giulio Ravenna.

Numero della iscrizione 1864; capitale del certificato: L. 1000; rendita: L. 37,50; intestatario dell'iscrizione: Fondazione Traverso Francesco fu Filippo per celebrazione di messe.

Si diffida, pertanto, chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso — effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1946, n. 138 — senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 30 del citato regolamento, si rilasceranno i nuovi certificati.

Con l'occasione si avverte che, per errore di stampa, nella prima pubblicazione suindicata, il certificato n. 753 di L. 3000 è stato invece indicato col n. 574 e il capitale di L. 2000.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(4364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 25-*A*, n. 800, pos. 13335, rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimento, in data 30 agosto 1945, a favore di Scalia Giovanni fu Giuseppe per il deposito di buoni del Tesoro nov. 5 %-1951 per l'importo complessivo di L. 1500 presentati per operazioni.

A termini dell'art. 280 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa richiesta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4199)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1946, serie *A*, numero 6576, di L. 1000 cap. nom.; serie *A*, n. 6577, di L. 2000 cap. nom.; serie *A*, n. 6578, L. 10.000 cap. nom., intestati alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino, col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto Ente titolare.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4196)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto in data 4 dicembre 1946 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Spagnuolo Catello, residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 dicembre 1946, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 10 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: MILIZZA

(4306)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 14 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 53-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 81-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 393.
Proroga, della efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1614, relativa alla sospensione, per tutta la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione dell'art. 31, 1° comma, del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493 . . . . . Pag. 3118

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 394.
Istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici . . . . . Pag. 3119

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 395.
Aumento degli onorari per le prestazioni professionali di avvocato nelle cause davanti al giudice conciliatore ed al pretore . . . . . Pag. 3119

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 396.
Aumento dell'indennità speciale per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera . . . . . Pag. 3120

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 397.
Disposizioni temporanee sui concorsi per esame per la nomina a notaio . . . . . Pag. 3120

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 398.
Modificazioni allo statuto dell'Università di Cagliari ed istituzione di scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia . . . . . Pag. 3121

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 ottobre 1946, n. 399.
Modificazioni al regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi . . . . . Pag. 3122

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio dello Stato, di unità perdute durante la guerra 1940-45 . . . . . Pag. 3123

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1946.
Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano . . . . . Pag. 3123

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige. Pag. 3124

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1946.
Aumento dei compensi ai ricevitori postali per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi a decorrere dal 1° gennaio 1946 . . . . . Pag. 3124

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Prezzi di conferimento degli oli di oliva per la campagna 1946-47 . . . . . Pag. 3125

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze . . . . . Pag. 3125

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Teramo . . . . . Pag. 3126

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.
Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena . . . . . Pag. 3126

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 3127

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 77 del 30 novembre 1946, riguardante i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti ed altri prodotti petroliferi . . . . . Pag. 3128

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3130
Autorizzazione al comune di San Cataldo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3130
Autorizzazione al comune di Serradifalco a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3130
Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3130
Autorizzazione al comune di Mazzara del Vallo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3130
Autorizzazione al comune di Venaria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3130
Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3131
Autorizzazione al comune di Ariccia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 3131
Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3131
Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3131
Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3131
Autorizzazione al comune di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3131
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3131
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3131
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3131
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3131

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza di cattedre presso alcune Università cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo . . . . . Pag. 3131
Diffida per smarrimento di diplomi di laurea . Pag. 3131

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 3132
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3132

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 393.

Proroga della efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1614, relativa alla sospensione, per tutta la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione dell'art. 31, 1° comma, del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 dicembre 1941, n. 1614, sulla sospensione, per tutta la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle vacanze necessarie;

Visto il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e successive modificazioni, concernente autorizzazione al Ministro per la marina di stabilire organici provvisori degli ufficiali in servizio permanente effettivo e ruoli speciali dei Corpi militari della Marina;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1614, concernente sospensione, per tutta la durata della attuale guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione dell'art. 31, 1° comma, del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, è prorogata sino al 31 dicembre dell'anno in cui, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, saranno stabiliti i nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRIFFO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 394.

Istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni (libro II) approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Viste le convenzioni in vigore con le cinque società concessionarie telefoniche;

Ritenuto opportuno di istituire il servizio di corrispondenza telegrafica diretta tra utenti telegrafici;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGATO

Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di istituire il servizio di corrispondenza telegrafica diretta tra privati.

Art. 2.

La concessione dell'impianto e dell'esercizio di apparati telegrafici e relative apparecchiature elettriche, ovunque ubicati, per il servizio di cui trattasi, è di competenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi, nè usato a scopo diverso da quello cui è destinato.

Per il servizio di nuova istituzione, oltre le particolari disposizioni che saranno stabilite, valgono, in quanto applicabili, tutte le altre comprese nel Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e nel regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

Art. 3.

I collegamenti per il servizio di cui all'art. 1 potranno essere bidirezionali o unidirezionali, permanenti fra due determinati utenti, oppure temporanei a richiesta fra due utenti qualsiasi, e si possono attuare:

a) sulla normale rete telefonica in modo da consentire comunicazioni telefoniche o telegrafiche (Servizio Telex), successivamente o contemporaneamente;

b) su rete esclusivamente telegrafica con proprie centrali;

c) promiscuamente nei modi *a*) e *b*) attraverso speciali disposizioni di raccordo delle due reti.

Art. 4.

Le tariffe e le modalità relative ai servizi di cui agli articoli precedenti saranno stabilite con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le società concessionarie competenti interessate.

Nello stesso modo saranno approvate le convenzioni stipulate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con gli enti che concorrono all'esecuzione del servizio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 ottobre 1946, n. 395.

Aumento degli onorari per le prestazioni professionali di avvocato nelle cause davanti al giudice conciliatore ed al pretore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti la legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile; il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276, ed il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Nelle cause davanti al giudice conciliatore l'onorario minimo per le prestazioni professionali di avvocato è fissato in L. 800 e quello massimo in L. 1750.

Nelle cause davanti al pretore l'onorario minimo per le prestazioni medesime è fissato in L. 2500 e quello massimo in L. 9000.

Negli onorari stabiliti dai commi precedenti è compreso l'aumento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 35. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 396.

Aumento dell'indennità speciale per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 maggio 1927, n. 762;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'indennità mensile spettante al personale addetto al servizio di polizia lungo la linea di frontiera di terra, a termini dell'art. 1, capoverso, del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, è aumentata nella misura seguente:

funzionari	L.	1200
impiegati	»	750
ufficiali della forza pubblica	»	1200
sottufficiali	»	450
agenti	»	360

Le località particolarmente disagiate, per le quali l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, prevede la corresponsione dell'indennità di frontiera maggiorata di un terzo, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è cumulabile con quella di missione soltanto per il personale il quale sia addetto in modo stabile al servizio di vigilanza alla frontiera, percependo la relativa indennità fissa; non è cumulabile agli effetti della pensione e non compete in caso di assenza dal servizio per licenza, punizione o malattia.

Art. 3.

Sono soppresse le parole: « milizia volontaria sicurezza nazionale » contenute negli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° novembre 1946, n. 397.

Disposizioni temporanee sui concorsi per esame per la nomina a notaio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte dei concorsi per esame per nomina a notaio, che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1946, si svolgano anche in determinate sedi di Corte d'appello, diverse dalla capitale, con l'osservanza delle modalità che saranno fissate nei bandi di concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per esame per nomina a notaio, che saranno indetti non oltre il termine di cui al precedente articolo, il periodo di pratica notarile prescritto dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, è ridotto a sei mesi continui a favore dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 36. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 398.

Modificazioni allo statuto dell'Università di Cagliari ed istituzione di scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Dopo l'art. 62 è aggiunto il seguente titolo ed i seguenti articoli:

TITOLO IX.

Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

PARTE I. — *Norme generali.*

Art. 63. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse scuole di specializzazione che conferiscono, al termine del periodo per ciascuna di esse stabilito, e dopo il superamento delle relative prove d'esame, il diploma di specialista da rilasciarsi ai sensi di legge.

Art. 64. — Direttore di ciascuna scuola è il professore di ruolo che copre la carica da cui s'intitola la scuola, e sede ne è il relativo istituto.

Nel caso in cui una cattedra non sia coperta da un professore di ruolo il direttore è scelto dalla Facoltà.

Art. 65. — Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore tra i professori di ruolo della Facoltà, tra i liberi docenti ed eventualmente, tra cultori particolarmente competenti.

Il Consiglio di ciascuna scuola è costituito dai professori che vi impartiscono insegnamento ed è presieduto dal direttore.

Art. 66. — Gli insegnamenti di ciascuna scuola sono quelli propri della rispettiva disciplina, completati da altri della Facoltà medico-chirurgica o di altre Facoltà attinenti alla specialità in questione ed opportunamente armonizzati.

Art. 67. — La domanda di ammissione ad una scuola di perfezionamento è diretta al rettore dell'Università, corredata dal diploma originale di laurea e dalla ricevuta delle tasse.

Art. 68. — Per ogni scuola è fissato un numero minimo ed uno massimo di iscritti.

Ogni qualvolta se ne riconosce l'opportunità per particolari contingenze, la Facoltà potrà sospendere le iscrizioni al 1° anno di singole scuole, dietro proposta del direttore della scuola.

Ai singoli anni di corso possono essere trasferiti da altre scuole a ordinamento paritetico, allievi che dimostrino la iscrizione, la frequenza e gli esami sostenuti nella scuola di provenienza.

Il giudizio di ammissione spetta al Consiglio della scuola e deve essere ratificato dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 69. — Il Consiglio della scuola può esonerare, su proposta del direttore, da uno o più anni di frequenza i laureati che siano stati assistenti effettivi, incaricati e volontari in un istituto universitario della disciplina. Per i volontari, però la decisione deve essere sottoposta al Consiglio di facoltà.

Art. 70. — In ogni caso, però, gli iscritti devono sostenere tutti gli esami del corso e l'esame di diploma e pagare le tasse anche per gli anni per cui sono stati esonerati.

Art. 71. — E' fatto obbligo agli iscritti di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di prestare servizio di internato e di guardia per la disciplina clinica, secondo le modalità stabilite dal direttore della scuola.

Art. 72. — Al direttore della scuola spetta la sorveglianza sull'attività degli iscritti, ed a lui debbono essere notificate le attestazioni di frequenza rilasciate dai singoli insegnanti.

I corsi si svolgeranno secondo il calendario scolastico.

Art. 73. — Gli esami di profitto per gruppi di materie sono dati al termine di ogni singolo anno.

Gli esami di diploma, che potranno essere sostenuti solo dopo il completo esperimento delle prove di esami parziali, consisteranno nella presentazione e discussione di una dissertazione originale scritta su argomento della disciplina ed in una prova pratica davanti alla Commissione, eventualmente, per le discipline cliniche con prove di laboratorio.

Art. 74. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore, che le presiede, e da insegnanti della scuola stessa, in numero non inferiore a tre, fra i quali un docente, o cultore della materia di specializzazione, e sono nominate dal preside della Facoltà.

Gli iscritti non potranno passare al corso successivo senza avere superato gli esami del precedente.

Art. 75. — L'esame di diploma verrà sostenuto davanti ad una commissione di sette membri, nominata e composta a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

Art. 76. — Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento delle tasse proposte da ciascuna di esse ed approvate dal Consiglio di facoltà e dal Consiglio di amministrazione dell'università.

La misura dei contributi per esercitazioni di laboratorio e speciali ricerche sarà fissata annualmente.

Art. 77. — La ripartizione delle tasse e sopratasse pagate dagli allievi delle scuole, sarà disposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore della scuola.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 78. — Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi, sono deferite all'esame della Facoltà di medicina e chirurgia e alla decisione del Senato accademico.

Art. 79. — Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi delle scuole valgono, per quanto non è prescritto dai precedenti articoli, ed in quanto possano applicarsi, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

PARTE II. — *Norme particolari e programmi delle singole scuole di specializzazione.*

Scuola di specializzazione in pediatria.

Art. 80. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in pediatria con sede presso la clinica perdiatrica di questa Università e con il numero massimo di 12 iscritti fra i tre corsi.

Art. 81. — La durata dei corsi è di anni tre.

Art. 82. — Le materie di insegnamento sono le seguenti distribuite nei tre anni di corso:

Anno 1°.

1) Nozioni di embriologia e di anatomia del periodo evolutivo (annuale);
2) Fisiologia dei periodi dell'accrescimento, compresa la fisiologia della alimentazione e della nutrizione;
3) Patologia del neonato (annuale);
4) Anatomia patologica (biennale);
5) Malattie oculari nei bambini (annuale);
6) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale).

Anno 2°.

1) Clinica pediatrica (biennale);
2) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
3) Anatomia patologica (biennale);
4) Malattie infettive dell'infanzia (annuale);
5) Otorinolaringoiatria infantile;
6) Dermosifilopatia;
7) Puericultura e legislazione scolastica.

Anno 3°.

1) Clinica pediatrica (biennale);
2) Neuropsichiatria infantile;
3) Radiologia e terapia fisica;
4) Chirurgia e ortopedia infantile (nozioni);
5) Farmacologia e terapia pediatriche.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia.

Art. 83. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, con sede presso la clinica ostetrica di questa Univesità e con un massimo di iscritti nell'intero corso di dodici.

Art. 84. — La durata dei suoi corsi è di anni quattro.

Art. 85. — Le materie d'insegnamento e la loro durata nel corso sono le seguenti:

Materie di insegnamento:

1) Clinica ostetrica e ginecologica;
2) Anatomia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Anatomia e fisiologia ostetrica;
5) Anatomia e fisiologia ginecologica;
6) Anatomia patologica e ricerche di laboratorio attinenti alla specialità;
7) Patologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
8) Ostetricia operativa;
9) Patologia ginecologica;
10) Terapia ginecologica;
11) Rontgendiagnostica, rontgenterapia e radiumterapia ostetrico ginecologica;
12) Ostetricia medico-legale e sociale;
13) Urologia ostetrico-ginecologica.

Alla fine del primo biennio gli esami verteranno su:

a) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale femminile;
b) Ricerche di laboratorio attinenti la specialità;
c) Fisiologia ostetrica;
d) Patologia della gravidanza;
e) Patologia ginecologica;
f) Urologia ginecologica;
g) Ostetricia medico-legale.

Alla fine del 2° biennio gli esami verteranno su:

a) Clinica ostetrica e ginecologica;
b) Ostetricia operativa;
c) Terapia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 399.

Modificazioni al regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674;

Riconosciuta la necessità di elevare da lire cinque a lire trenta il limite fissato dal citato regio decreto n. 674 per rendere meno dispendiosa e più spedita la sistemazione dei rilievi alle contabilità vaglia e risparmi e gestioni annesse;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le facoltà concesse all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con l'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi sono estese alle rettificazioni di importo inferiore a lire trenta ciascuna.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Entro il limite di lire trenta, l'Amministrazione si regolerà nel modo stabilito dall'art. 2 dello stesso regio decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio dello Stato, di unità perdute durante la guerra 1940-45.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato:

Corazzata *Roma*.

Incrociatori *Colleoni, San Giorgio, Diaz, Fiume, Pola, Zara, Da Barbiano, Da Giussano, Dalle Bande Nere, Trento, Attendolo, Trieste*.

Cacciatorpediniere *Espero, Zeffiro, Nembo, Ostro, Aquilone, Borea, Artigliere, Nullo, Alfieri, Carducci, Leone, Sauro, Pantera, Tigre, Battisti, Manin, Baleno, Tarigo, Mirabello, Fulmine, Libeccio, Da Mosto, Lanciere, Scirocco, Pessagno, Usodimare, Strale, Da Verazzano, Folgore, Aviere, Bersagliere, Corsaro, Bombardiere, Saetta, Geniere, Malocello, Ascari, Alpino, Pancaldo, Lampo, Gioberti, Freccia, Da Noli, Vivaldi*.

Torpediniere *Palestro, Airone, Ariel, Confienza, Calipso, Cairoli, Vega, Andromeda, Chinotto, Acerbi, Orsini, Schiaffino, Canopo, La Farina, Curtatone, Albatros, Pleiadi, Aldebaran, Altair, Cantore, Polluce, Centauro, Circe, Lupo, Alcione, Ardente, Prestinari, Uragano, Monsone, Ciclone, Medici, Cigno, Climene, Persco, Tifone, Groppo, Antares, Bassini, Castore, Lince, Impetuoso, Pegaso*.

Cannoniere *Berta, Biglieri, Porto Corsini, Valoroso, Cirene, Palmaiola*.

Corvette *Procellaria, Cicogna, Gazzella*.

Sommergibili *Macallè, Provana, Diamante, Rubino, Argonauta, Liuzzi, Uebi Scebeli, Galilei, Galvani, Torricelli, Ir de, Gemma, Berillo, Gondar, X 2, X 3, Durbo, Foca, Lafolè, Tarantini, Naiade, Fadà di Bruno, Neghelli, Nani, Anfitrite, Marcello, Fieramosca, Capponi, Balilla, Millelire, Jantina, Salpa, Glauco, Tembien, Bianchi, Smeraldo, Adua, Fisalia, Baracca, Malaspina, Marconi, Ferraris, Caracciolo, Saint Bon, Medusa, Millo, Guglielmotti, Trichieco, Bausan, C.B. 5, Veniero, Zaffiro, Perla, Ondina, Scirè, Dagabur, Cobalto, Morosini, Calvi, Alabastro, Sciesa, Emo, Granito, Dessiè, Porfido, Corallo, Aurschiedk, Santarosa, Narvalo, Malachite, Tritone, Avorio, Asteria, Delfino, Toti, Archimede, Gorgo, Tazzoli, Da Vinci, Barbarigo, Micca, Nereide, Romolo, Remo, Flutto, Bronzo, Acciaio, Ascianghi, Argento, Velella, Des Geneys, Colonna, Aœum, Settembrini*.

Mas 537, 204, 206, 210, 213, 216, 451, 452, 512, 513, 571, 573, 552, 572, 564, 539, 536, 530, 532, 560, 563, 533, 576, 501, 503, 535, 548, 546, 541, 505.

Navi *Giasone, De Lutti, Grazioli Lante*.

Piroscafi *Enrichetta, Tripoli*.

Posamine *Ostia*.

Navi servizio fari *Mario Bianco, Levanzo*.

Avviso veloce *Diana*.

Navi trasporto *Mattenucci, Stromboli, Lussino*.

Cisterne *Ticino, Verde, Giove, Niobe, Silo, Scheto, Bacchiglione, Bronte, Tanaro, Isonzo, Flegetonte, Velino*.

Dragamine 7, 30, 37, 31, 36, 39, 33, 43, 4, 24, 12, 44, 23, 42, 57, 18, 55, 22.

Vedette motosiluranti 14, 25, 22, 12, 13, 66, 33, 15, 32.

Bette 20, 22.

Rimorchiatori *Nisida, Egadi, Baia, Albenga, Ausonia, Formia, Malamocco, Oneglia, Porto Venere, Panaria, Pirano, San Paolo, Follonica, Porto Levante, Generale Gerbi, Giglio* (ex *Chiesa*), *Montecristo, Treniti, Fianora, Porto Ercole, Tenace, Luni, Baia, Teseo, Porto Cesareo, Terracina, Sperone*.

Bette motozattere 718, 707, 740, 723, 712, 738, 735, 761, 703, 701, 715, 719, 710, 752, 763, 762, 731, 716, 705, 791, 798, 714, 739, 786, 789, 793, 788, 733, 709, 727, 750, 721.

Vedette antisommergibili 216, 223, 231, 234, 212, 213, 229, 230, 247, 220, 214, 219, 206.

Motozattere 741, 742, 734, 771, 702, 725, 743, 779, 773, 782, 747, 720, 794, 796, 797, 756, 775, 787, 790, 732, 755, 711, 757, 772.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1946
Registro Marina n. 7, foglio n. 119.

(4151)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1946.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, che istituisce l'Ente Nazionale Metano;

Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 808, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 1945, con il quale l'avv. Danilo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Sartogo è nominato commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano;

Ritenuto che l'avv. Danilo Sartogo, con ripetute istanze, ha chiesto la cessazione della gestione commissariale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 560, che reca modificazioni sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano;

Riconosciuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto coi Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Danilo Sartogo, cessa dalla carica di commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano è composto come segue:

Balzarotti rag. Gian Luigi, presidente; Pastonesi prof. Giuseppe, consigliere; Spina rag. Antonino, consigliere; Testi prof. dott. Gino, consigliere; Fernante dott. Franz, consigliere; Fornari dott. ing. Giulio, consigliere; in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro, delle finanze, dell'interno, dei trasporti;

Verani Borgucci ing. Piero; Rossi dott. Irnerio; Argenziano dott. Riccardo; in rappresentanza rispettivamente delle imprese produttrici di metano del gruppo petrolifero, dei produttori piccoli e medi di metano naturale e delle imprese specializzate in perforazioni di pozzi metaniferi.

Art. 3.

Tanto il presidente quanto i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano durano in carica quattro anni e cioè fino alla fine dell'esercizio finanziario 1° luglio 1949 - 30 giugno 1950.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1946
Registro Industria e commercio, n. 8, foglio n. 50.

(1235)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel fiume Adige.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 18007 del 29 novembre 1929, col quale venne riconosciuto ai conti Enzemberg quali proprietari della signoria Casanova (Neuhaus) il diritto di pesca in un tratto del fiume Adige;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i predetti conti Enzemberg si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione prima del 14 settembre;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Bolzano n. 18007 del 29 novembre 1929, è riconosciuto a favore dei conti Enzemberg, quali proprietari del podere Casanova (Neuhaus) in comune di Terlano (Bolzano), il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo il fiume Adige sulla sponda destra, dal confine a monte del comune di Gargazzone sino alla roccia strapiombante di Adriano di Nalles e sulla sponda sinistra, dal confine suddetto sino al ponte di Castel Firmiano, nonchè sugli affluenti compresi nei detti tratti di fiume.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 171.

(4131)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1946.

Aumento dei compensi ai ricevitori postali per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi a decorrere dal 1° gennaio 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Viste le deliberazioni nn. 302 e 304 rispettivamente del 13 e del 22 maggio 1946 del Comitato centrale dei buoni, riguardanti l'aumento dei compensi ai ricevitori postali per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi;

Decreta:

Articolo unico.

I compensi ai ricevitori postali ed ai titolari degli uffici postali di prima classe e delle agenzie, per le operazioni relative al servizio dei buoni postali frut-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 28018

liferi, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1946, nelle seguenti misure:

a) il compenso corrisposto in ragione del numero delle operazioni è elevato da L. 0,04 a L. 0,80, per ogni operazione;

b) il compenso corrisposto in ragione dell'importo dei buoni emessi è elevato da L. 0,20 a L. 0,40 per mille;

c) il compenso corrisposto in ragione dell'importo dei buoni pagati è elevato da L. 0,05 a L. 0,15 per mille;

d) il compenso corrisposto in ragione della eccedenza dei depositi sui rimborsi, da calcolarsi sempre detraendo l'eventuale eccedenza passiva del risparmio a libretto, è elevato da L. 0,80 a L. 1 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uf.. ale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1946
Registro Cassa depositi e prestiti n. 14, foglio n. 312. — AMATUCCI

(4125)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Prezzi di conferimento degli oli di oliva per la campagna 1946-47.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1946 per la disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1946-47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 252 del 6 novembre 1946;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dell'olio di oliva che sarà conferito agli Oliai del popolo;

Vedute le determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi in data 17 ottobre 1946 e 14 novembre 1946;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi da corrispondere dagli Oliai del popolo ai produttori di olio di oliva, conferito o da conferire, nella campagna d'ammasso 1946-1947, con decorrenza dal 1° ottobre 1946, sono stabiliti come segue:

olio di oliva di 1ª categoria con acidità fino a 3°: L. 28.000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria con acidità fino a 7°: L. 27.000 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°: L. 24.500 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°: L. 23.300 a quintale.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore, nel caso in cui sia autorizzato il deposito fiduciario presso i magazzini del produttore stesso.

Art. 2.

Per gli oli commestibili, i prezzi, di cui al precedente articolo, sono riferiti a prodotti esenti da difetti organolettici, con una tolleranza di umidità e di impurità dello 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza dello 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e d'inferno, con una acidità diversa da quella base di 7°, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1 % per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti oli è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità dello 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza dello 0,50 %, sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4256)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 febbraio 1939 e modificato con successivi decreti pure del Capo del Governo in data 28 febbraio 1942 e 27 luglio 1942;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea dei soci della Cassa nelle tornate, rispettivamente, del 19 e 30 settembre 1946;

Decreta:

Agli articoli 19 (nn. 18 e 19) 58 e 62 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze, sono sostituiti i seguenti:

" Art. 19. — « 18) sulle operazioni di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *i*), *m*), *q*), dell'art. 56,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

I mutui e conti correnti ipotecari ed i mutui a corpi morali di importo non superiore a L. 1.000.000 sono di competenza del Comitato;

10) sulle operazioni cambiarie e su quelle di credito agrario di importo superiore a L. 1.000.000.

Le operazioni cambiarie e di credito agrario di importo non superiore a L. 1.000.000 sono di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle che il Consiglio riservi alla competenza delle speciali commissioni previste dal precedente n. 8 ».

Art. 58. — Ogni cambiale sarà munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia eseguire operazioni cambiarie con una sola firma:

a) per un importo complessivo che non superi il 6 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi più riserve) quando trattisi di nominativi che siano ritenuti di notoria solvibilità, con voto unanime dell'organo deliberante, secondo le rispettive competenze e con un limite massimo di L. 2.000.000 per ogni persona od ente;

b) senza le limitazioni suindicate:

1) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubbliche amministrazioni che risultino regolarmente costituiti o stipulati e notificati alla Amministrazione debitrice;

2) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

Potranno concedersi rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione.

I fidi chirografari in conto corrente potranno essere concessi a nominativi ritenuti di assoluta, notoria solvibilità, con voto unanime dell'organo deliberante, secondo le rispettive competenze, con un limite massimo di L. 2.000.000 (due milioni) per ogni persona od ente e per una durata non superiore a sei mesi, salvo proroga; la Cassa non potrà impiegare in operazioni del genere somme che eccedano, nel complesso, il 4 % (quattro per cento) dei capitali amministrati (depositi più riserve).

Il fido massimo da consentire a ciascun nominativo cumulativamente per operazioni cambiarie con una sola firma e sotto forma di conto corrente chirografario, non potrà comunque eccedere le L. 2.000.000.

Art. 62. — Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, quando non sia assistito da garanzie reali, non può superare il quinto del patrimonio della Cassa; per somme eccedenti tale limite dovrà richiedersi la debita autorizzazione degli organi di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4185)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1945, col quale il signor Adolfo Lalli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Teramo;

Considerato che il signor Adolfo Lalli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Dominicis è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del signor Adolfo Lalli, le cui dimissioni sono accettate.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4128)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Vista la lettera del 21 novembre 1946, con cui la Federazione italiana dei Consorzi agrari propone la nomina dell'avv. Giuseppe Lepri a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena, dovendo l'attuale commissario marchese Antonio Origo allontanarsi temporaneamente dalla sede;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Lepri è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena, e resterà in carica per il periodo di assenza del commissario, con i poteri conferiti a quest'ultimo a norma dell'articolo 38 della predetta legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4130)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217[illegible] relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3681	29- 8-1946	7525 Gab.	Bolzano	Oriani Edoardo fu Giovanni	25-11-1884 - Trieste	Orrasch	Iungi Paola di Antonio, moglie; Edoardo e Paolo, figli
3682	11- 9-1946	12604 Gab.	id.	Lenardi Elena di Francesco	4- 7-1903 - Scestadtl	Lenhart	—
3683	Id.	2359 Gab.	Id.	Oriani Edoardo fu Giovanni	25-11-1889 - Trieste	Orrasch	Iungi Paola di Antonio, moglie; Edoardo e Paolo, figli
3684	Id.	12452 Gab.	Id.	Fedrizzi Elisabetta fu Francesco	12- 1-1890 - Marebbe	Ferdigg	Giuseppe, Carlo, Maria, Angelo, Caterina, Francesco, Teresa e Maddalena, figli
3685	Id.	8472 Gab.	Id.	Campi Antonio di Giuseppe	14- 9-1901 - Dobbiaco	Kathrein	Laimer Marianna fu Maria, moglie; Rosa, figlia
3687	Id.	12656 Gab.	Id.	Busetti Maria ved. Santer di Giovanni	4- 6-1890 - Bolzano	Santer	Giuseppe, Giovanni, Lodovico e Matilde, figli
3688	29- 8-1946	7895 Gab.	Id.	Sparano Francesco fu Giovanni	31- 3-1896 - Appiano	Sparer	Gaiser Anna fu Antonio, moglie; Francesco, Roberto e Corrado, figli
3689	11- 9-1946	12628 Gab.	Id.	Insommo Giovanni Pietro fu Pietro	28-10-1894 - Santa Cristina	Insam	—
3690	28- 9-1946	11400 Gab.	Id.	Cantoni Arnaldo fu Giuseppe	1- 3-1911 - Mezzolombardo	Keller	Gardumi Pia, moglie; Luigia Maria, Fernando, Romano, Bruno e Benito, figli
3691	13- 9-1946	12130 Gab.	Id.	Runchi Ermanno fu Giuseppe	5- 6-1901 - Marebbe	Rungger	Dallavia Agata di Giovanni, moglie; Lodovico, Carolina ed Anna, figli
3692	12- 9-1946	11832 Gab.	Id.	Fossa Antonio fu Giuseppe	24- 7-1887 - Nova Ponente	Gruber	Obertegger Maria fu Giuseppe, moglie; Antonio, Pietro, Giovanni, Maria, Filomena, Rosa, Elisabetta e Teresa, figli
3693	10-10-1946	14155 Gab.	Id.	Rovazzi Mattia fu Filippo	24- 2-1877 - San Martino in Badia	Rubatscher	Rudiferia Maria fu Pietro, moglie; Maria e Giovanna, figlie; Rita, figlia di Giovanna, nipote
3694	Id.	13465 Gab.	Id.	Borghi Giovanni fu Giuseppe	24- 1-1891 - Chiusa	Burger	Majr Barbara fu Tommaso, moglie; Giovanni, Giorgio, Carlo, Riccardo, Francesco, Barbara, Luigia, Berta e Rosa, figli
3695	11-10-1946	13761 Gab.	Id.	Casari Luigi fu Giuseppe	17-10-1907 - Castelbello Ciardes	Kaserer	Pöhl Anna fu Luigi, moglie; Luigi, Irma, Anna, Gisella e Heidrich, figli
3696	12- 9-1946	12962 Gab.	Id.	Gretti Mario di Ernesto	15-4-1897 - Castagnè (Trento).	Gretter	Pegoretti Paolina di Enrico, moglie; Renzo, Renato, Enrico e Luigi, figli
3697	15-10-1946	13060 Gab.	Id.	Magistri Luigia nata Larcher fu Luigi	15-11-1902 - Cavareno	Zogmaister	Carolina, figlia
3698	18-10-1946	14706 Gab.	Id.	Dalpiano Giovanni di Francesco	28-12-1904 - Badia	Ploner	Frenademetz Epifania fu Luigi, moglie; Oliva, Paolo, Maria, Giovanni, Eva, Giuseppe, Zenone, Luigi e Emilio, figli
3699	15-10-1946	14584 Gab.	Id.	Ferrari Nicolò fu Nicolò	4-11-1903 - Nova Levante	Wiedenhofer	Gall Maria fu Giuseppe, moglie; Francesco, Ermanno, Maria Anna e Luigi, figli
3700	10-10-1946	14089 Gab.	Id.	Genetti Regina fu Michele ved. Weger	22- 3-1886 - Thor (Innsbruck)	Speckbacher	Emma, Paola e Regina, figlie
3701	12-10-1946	13076 Gab.	Id.	Sottovia Francesco fu Giuseppe (defunto)	3-12-1877 - Bolzano	Unterkofler	Uberto, figlio; Runer Anna di Giovanni e Paolo, moglie e figlio di Uberto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 77 del 30 novembre 1946, riguardante i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti ed altri prodotti petroliferi.

In conformità delle decisioni adottate dagli organi competenti, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 77 del 30 novembre 1946, ha disposto quanto appresso:

Con decorrenza dal 1° dicembre 1946, sono stati fissati i seguenti prezzi comprensivi degli aggravi fiscali:

A) — BENZINA - PETROLIO - GASOLIO

Merce nuda in fusti a rendere cauzionati, resa, in facoltà del CIP, franco deposito, franco stazione arrivo, franco domicilio, franco centro di distribuzione.

		Merce daziata	Merce schiava
1) *per ettolitro:*		—	—
benzina	Lit.	3.500	1.940
petrolio	»	2.900	1.608
gasolio	»	3.000	1.742
2) *per quintale:*			
benzina	Lit.	4.687	2.598
petrolio	»	3.623	2.009
gasolio	»	3.540	2.056
benzina avio 100 NO	»	5.977	3.790
benzina avio 80 NO	»	4.796	2.695

I distributori di benzina, petrolio e gasolio per uso agricolo potranno essere autorizzati dai Comitati provinciali prezzi a maggiorare i prezzi di vendita agli agricoltori di un massimo di Lit. 90 a q.le qualora venga riconosciuto che il compenso loro accordato e compreso nei prezzi (Lit. 50 a q.le) sia insufficiente a compensarli delle spese di distribuzione.

B) — OLIO COMBUSTIBILE

Merce posta su carri cisterna ferroviari ed autotreni-botte di oltre 10 tonn. franco stabilimenti costieri:

		Merce daziata	Merce schiava
per motori	Lit.	1.637	746 al q.le
per forni o caldaie	»	800	743 »

Per merce resa nuda franco deposito interno: aumento di L. 35 a quintale oltre al nolo medio di trasporto.

Aumento di Lit. 10 a quintale per consegne franco costiero c/o deposito interno inferiori a 10 tonn. di merce nuda.

Aumento di Lit. 50 a quintale per consegna in fusti.

Le quotazioni per merce schiava si applicano solo per consegne di merce schiava a motopescherecci e motovelieri.

C) — SOLVENTI (prodotti di importazione)

Per merce resa a nudo franco depositi costieri e/o depositi interni sedi di zona.

		Merce daziata
Benzina solvente leggera	Lit.	6.600 per q.le
Benzina solvente media	»	6.320 »
Benzina solvente pesante	»	6.280 »
Acquaragia minerale	»	5.600 »

I suddetti prezzi vanno aumentati di:

Lit. 400 a quintale netto per consegna in latte od altri recipienti CIP cauzionati o del cliente;

Lit. 100 a quintale netto per consegna in fusti CIP cauzionati o in fusti del cliente.

D) — OLIO LAMPANTE (burning oil)

Merce resa in fusti CIP cauzionati franco depositi costieri: merce daziata a quintale Lit. 4.034.

E) — BITUMI

Per merce resa in fusti a perdere (tara per merce) franco depositi costieri:

	Merce daziata Lit. per q.le lordo
tipi flussati = RC3 = MC3 » solidi per uso stradale » solidi per uso industriale	2.100

Per consegne di eventuali giacenze presso depositi interni CIP e/o terzi, va addebitato in fattura il costo del trasporto sulla base del nolo ferroviario per vagonate complete.

F) — LUBRIFICANTI PER AUTO

	MARCA	APPLICAZIONI INDICATIVE	Merce nazionalizzata: Sciolta al litro Lire	Sciolta (qualsiasi quantitativo) o in imballaggi a rendere (esclusi fusti o fustini) al kg. netto (1) Lire	In imballaggi «a perdere» al kg. netto Lire
Olio	CIP 1	Motori (fluidissimo)	97 —	108 —	117 —
»	» 2 - 2.A	» (fluido)	97 —	108 —	117 —
»	» 3	» (semidenso)	97 —	108 —	117 —
»	» 4	» (denso)	100 —	111 —	120 —
»	» 31	Differenziali a vite senza fine	102 —	113 —	122 —
»	» 30	Cambi e differenziali	103 —	114 —	123 —
»	» 600	Organi del telaio	85 —	95 —	104 —
Grasso	» 14	Mozzi ruote	—	103 —	112 —
»	» 15	Organi del telaio	—	103 —	112 —
»	» 30	Pompe d'acqua	—	103 —	112 —
»	» 36	Freni idraulici	—	103 —	112 —
Olio	» 21	Anticongelante per radiatori	179 —	179 —	188 —
Prodotto	» 38		161 —	161 —	170 —

(1) Per merce in fusti o fustini da kg. 50/55 netti circa (imballaggi a rendere riservati ai consumatori diretti), i prezzi suddetti vanno diminuiti di L. 300 al quintale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

G) — LUBRIFICANTI PER USO INDUSTRIALE

MARCA	APPLICAZIONE INDICATIVA	Lire per 100 kg. netti - Merce nazionalizzato			
		Imball. cumz. a rendere		Imball. a perdere	
		Fusti ferro Fustini da kg. 55-65 Fusti legno	Latte ital. da kg. 20-22 circa E per merce sciolta (qualsiasi quantit.)	Fusti ferro	Bidoname (escluse latte it. da kg. 20-22 circa)
Olio CIP 5.A	Organi legg. velocissimi	6.300 —	(1) 6.600 —	—	7.500 —
» » 5.B	Bagni fibre tessili	6.200 —	6.500 —	—	7.400 —
» » 5.C	Organi e trasmissioni (fluido)	6.700 —	7.000 —	—	7.900 —
» » 5.D	» » (semidenso)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
» » 5.E	» » (denso)	6.800 —	7.100 —	—	8.000 —
» » 5.F	» » (densissimo)	6.500 —	6.800 —	—	7.700 —
» 6	Mov. di macch. in presenza di acqua (fluido)	7.600 —	7.900 —	—	8.800 —
» 6.A	Mov. di macch. in presenza di acqua (semidenso)	7.600 —	7.900 —	—	8.800 —
» 6.B	Taglio acciai duri	8.800 —	9.100 —	—	10.000 —
» 6.C	» » teneri	8.800 —	9.100 —	—	10.000 —
» 7.A	Turbine (fluido)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
» 7.B	» (semidenso)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
» 8	Cil. compressori frigoriferi	7.200 —	7.500 —	—	8.400 —
» 9	Emuls. taglio metalli	7.100 —	7.400 —	—	8.300 —
» 10	Cil. vap. sat. (minerale puro)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
» 10.C	» » » (composto)	7.900 —	8.200 —	—	9.100 —
» 11	» » surriscaldato	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
» 12	Boccole di rotabili	6.300 —	6.600 —	—	7.500 —
» 13	Mov. di locomotive (fluido)	6.800 —	7.100 —	—	8.000 —
» 13.V	» » » (densissimo)	6.400 —	6.700 —	—	7.600 —
» 16	Trasformatori	6.300 —	6.600 —	—	7.500 —
» 18.A	Olio vaselina medicinale (fluido)	7.600 —	7.900 —	—	8.800 —
» 18.B	» » » (semidenso)	8.600 —	8.900 —	—	9.800 —
Vaselina » 19.A	Vaselina medicinale (gialla)	7.000 —	7.300 —	—	8.200 —
» 19.B	» » (bianca)	8.800 —	9.100 —	—	10.000 —
Paraffina » 20.A	Paraffina semiraffinata	(2) 6.000 —	6.300 —	(3) 6.300 —	—
» » 20.B	» raff. fusione 48/50° C.	(2) 6.700 —	7.000 —	(3) 7.000 —	—
» » 20.C	» » » 50/54° C.	(2) 7.100 —	7.400 —	(3) 7.400 —	—
» » 20.D	» » » 54/58° C.	(2) 7.500 —	7.800 —	(3) 7.800 —	—
» » 20.E	» » » 58/60° C. e oltre	(2) 8.000 —	8.300 —	(3) 8.300 —	—
Grasso CIP 22 (casse)	Mov. Locomotive Americane	—	10.600 —	10.600 —	—
Olio » 23	Insetticida per piante	—	—	7.200 —	—
» » 24 (*)	Motori (fluidissimo)	8.600 —	8.900 —	—	9.800 —
» » 25-25.A (*)	» (fluido)	8.600 —	8.900 —	—	9.800 —
» » 26 (*)	» (semidenso)	8.600 —	8.900 —	—	9.800 —
» » 27 (*)	» (denso)	8.800 —	9.100 —	—	10.000 —
Grasso » 28.A (*)	Stauffer (tenero)	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
» » 28.B (*)	» (medio)	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
» » 28.C (*)	» (duro)	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
» » 29.A (*)	Cuscinetti a sfere	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
» » 29.B (*)	Medio ad alto punto colam.	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
» » 29.C (*)	Duro ad alto punto colam.	8.100 —	8.400 —	—	9.300 —
» » 32 (casse)	In pani per alte temperat.	—	—	—	—
Prodotto » 33.A	Ingran. caric. (invernali)	—	6.000 —	6.600 —	—
» » 33.B	» » (estivo)	—	6.600 —	6.600 —	—
Grasso » 34	Grasso grafitato	11.700 —	12.000 —	—	12.900 —
» » 37	Ingranaggi (tipo corr.)	—	—	—	—
Petrolato » 39	Antiruggine	7.200 —	7.500 —	—	8.400 —
Grasso » 40	Colli laminatoi caldi	—	7.000 —	7.000 —	—
» » 41 (casse)	» » refrigerati	—	—	—	—

(1) Le medesime quotazioni si applicano per i bidoni da 4 Gall. Imp. e da 5 Gall. U.S. e per i secchielli da 25 libbre ceduti « a rendere » ai rivenditori.
(2) Condizione limitata al fustame di tipo riutilizzabile.
(3) Quotazione valida anche per merce in sacchi o cartoni.

Nota: I prodotti così contrassegnati (*) devono essere venduti solo per usi industriali ferrotramviari o per battelli lacuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

H) — LUBRIFICANTI PER MARINA (merce estera)

MARCA			Lire per 100 chilogrammi netti			
			Per consumatori diretti			Per rivenditori
			Imballaggi a perdere		Imballaggi dei clienti (per qualsiasi quantitativo)	Sciolta (qualsiasi quantitativo) o in imball. a rendere (esclusi fusti o fustini)
			Fusti ferro leggeri Fusti legno	Latte e bidoni		
Olio	CII°	2 - 2.A - 3	8.790 —	9.390 —	8.490 —	8.490 —
»	»	4	9.060 —	9.660 —	8.760 —	8.760 —
»	»	600	7.650 —	8.250 —	7.350 —	7.350 —
Grasso	»	14 - 15	8.540 —	9.140 —	8.240 —	8.240 —
Olio	»	25 - 25.A - 26	7.310 —	7.910 —	7.010 —	—
»	»	27	7.490 —	8.090 —	7.190 —	—
»	»	5.D	5.840 —	6.440 —	5.540 —	—
»	»	5.E	5.660 —	6.260 —	5.360 —	—
»	»	6.A	6.390 —	6.990 —	6.090 —	—
»	»	7.C (N.S. 2190 T)	7.400 —	8.000 —	7.100 —	—
»	»	8	6.030 —	6.630 —	5.730 —	—
»	»	10 - 11	5.850 —	6.450 —	5.550 —	—
»	»	10.C	6.670 —	7.270 —	6.370 —	—
Grasso	»	28 - 29 (A-B-C)	7.040 —	7.640 —	6.740 —	—
Prodotto	»	33.A - B	4.900 —	—	4.900 —	—
Grasso	»	35	7.140 —	7.740 —	6.840 —	—

I prezzi suindicati sono per merce resa su banchina lungo bordo, nei porti ove esistono depositi; resa franco depositi più vicini e franco depositi rivenditori per gli altri porti.

Le tasse, spese fiscali e doganali di qualsiasi genere, indennità di scorta doganale, ecc., inerenti la vendita e consegna della merce sono a carico dell'acquirente.

(4182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza), di un mutuo di L. 1.080.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3975)

Autorizzazione al comune di San Cataldo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di San Cataldo (Caltanissetta), di un mutuo di L. 3.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3981)

Autorizzazione al comune di Serradifalco a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Serradifalco (Caltanissetta), di un mutuo di L. 950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3982)

Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santo Stino di Livenza (Venezia), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3983)

Autorizzazione al comune di Mazzara del Vallo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mazzara del Vallo (Trapani), di un mutuo di L. 3.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3984)

Autorizzazione al comune di Venaria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Venaria (Torino), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3985)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stato autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattini Bagni (Siracusa), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3986)

Autorizzazione al comune di Ariccia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Ariccia (Roma), di un mutuo di L. 570.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3987)

Autorizzazione al comune di Terni a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Terni è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 4390 del 10 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 12.525.000.

(4069)

Autorizzazione al comune di Teramo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Teramo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 4533 del 15 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 1.600.000.

(4070)

Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Brindisi è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 4326 del 28 settembre 1946; importo del mutuo: L. 2.300.000.

(4071)

Autorizzazione al comune di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Rovigo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 4444 del 10 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 6.800.000.

(4072)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sarsina (Forlì), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4073)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filottrano (Ancona), di un mutuo di L. 910.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4074)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento), di un mutuo di L. 2.470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4075)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Severino Marche, di un mutuo di L. 640.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4110)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre presso alcune Università cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che nelle seguenti Università, sono vacanti le cattedre appresso indicate, cui le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Modena:

Facoltà di giurisprudenza: storia del diritto romano; diritto commerciale.

Università di Palermo:

Facoltà di lettere e filosofia: storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana; archeologia e storia dell'arte greca e romana; filologia romana.

Università di Roma:

Facoltà di lettere e filosofia: storia medioevale.

Gli aspiranti ai trasferimenti anzidetti, dovranno inviare direttamente ai presidi delle Facoltà competenti, le proprie domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4208)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carmine Mancuso di Carlo e di Talarico Rosina, nato a Cutro (Catanzaro) il 25 settembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria nonchè il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, conseguiti rispettivamente presso la Università di Napoli nel 1939 e presso la Università di Milano nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alle Università di Napoli e Milano.

(4135)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 94

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950 - 1ª emissione) Serie 12ª n. 33, del capitale nominale di L. 2000 intestato a Stagnaro Maria fu Francesco, moglie di Gio-Batta Vincenzo Toso, domiciliato a Sestri Levante (Genova), vincolato per dota, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2351)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 96

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, Serie *A*, n. 4384, di L. 5000 capitale nominale intestato alla Società di mutuo soccorso fra gli impiegati secondari della Università ed altri Istituti governativi di istruzione superiore di Torino col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2352)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 97

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950 1ª Serie 10ª, n. 322, di L. 20 000, intestato a D'Orio Francesco fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marzano Maria fu Angelo ved. D'Orio, domiciliata in Pozzuoli (Napoli) col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2353)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 dicembre 1946 - N. 253

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,3.
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,05
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90,55
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 5 % 1936	90,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	97,20

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 13 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 5 -139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 8 -:33 841-737 853-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 – Semestrale L. 900 – Trimestrale L. 500 – Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3400 – Semestrale L. 1500 – Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 – Semestrale L. 500 – Trimestrale L. 300 – Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 391.
Disposizioni riguardanti i tributi locali . . . Pag. 3110

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1946, n. 392.
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime. Pag. 3110

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.
Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1946.
Revoca, in seguito a rinuncia, della concessione di piscicoltura nel torrente Stroa . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946.
Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare . . . . . Pag. 3113

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.
Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Pradella e Bassignana », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini - con sede in Busto Arsizio, di ampliare i propri impianti industriali . . . . . Pag. 3114

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa - con sede in Roma, di trasferire un impianto industriale. Pag. 3114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Ferrari Adolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3115

Esito del ricorso presentato da Perroux Maria, avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 3115

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3115

Autorizzazione al comune di Cerignola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3115

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Autorizzazione al comune di Montespertoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3115

Autorizzazione al comune di Impruneta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3115

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di farmacologia nella Università di Modena, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo. Pag. 3115

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 3116

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3116

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 391.
Disposizioni riguardanti i tributi locali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono convalidati a tutti gli effetti gli atti riguardanti la istituzione, la variazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi relativi agli anni 1945 e 1946 che gli enti locali hanno compiuto oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Sono altresì convalidate, a tutti gli effetti, le tariffe delle imposte di consumo che i comuni hanno deliberato in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

Art. 2.

Gli enti locali che non abbiano ancora fissato le tariffe dei tributi annuali per l'anno 1946, sono autorizzati a deliberarle entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dei tributi per l'anno 1947, il termine stabilito dall'art. 273 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è prorogato di cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La stessa proroga si applica ai termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del menzionato testo unico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1946, n. 392.
Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento [illegible] stema tributario dell'avocazione dei profitti di regim[illegible]

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, che ha sostituito il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il quarto e quinto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono così modificati:

« Qualora non si sia provveduto con la sentenza di condanna, provvede il giudice che ha emesso la condanna stessa nella forma prescritta dal Codice di procedura penale per gli incidenti di esecuzione. Se la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, dal giudice che ha emesso la condanna, su richiesta del Ministro per le finanze.

« Nel caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, permangono gli effetti della confisca già ordinata; e, ove questa non sia stata disposta, provvede il Tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare.

« Il Tribunale provvede, su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza in camera di consiglio, previa citazione degli interessati o, in caso di morte del soggetto alla confisca, degli eredi di costui. E' consentita l'assistenza dei difensori. Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per Cassazione ».

Art. 2.

Non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui la sentenza o l'ordinanza di confisca è divenuta esecutiva, il cancelliere ne dà comunicazione alla Intendenza di finanza del luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 3.

Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sono rilasciate tante copie della sentenza o della ordinanza di confisca, quante sono le Intendenze nella cui circoscrizione si trovano beni da confiscare.

Ciascuna di dette copie, in deroga al disposto dell'art. 476 del Codice di procedura civile, è spedita in forma esecutiva a termini dell'art. 475 stesso Codice.

Art. 4.

L'Intendente di finanza del luogo ove si trovano beni immobili sottoposti a confisca provvede alla trascrizione della sentenza o dell'ordinanza di confisca presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Con proprio provvedimento, l'Intendente di finanza procede altresì, alla determinazione dei singoli beni mobili ed immobili sottoposti a confisca.

Detto provvedimento è notificato al condannato alla confisca od ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori, con l'intimazione di consegna o rilascio entro il termine di giorni dieci.

Trascorso detto termine, l'Intendenza di finanza procede alla esecuzione in via amministrativa, effettuando l'immissione in possesso a mezzo dei propri organi, assistiti, ove occorra, dalla forza pubblica.

Art. 5.

Chiunque abbia interesse ad opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa azione avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio.

L'opposizione non sospende l'esecuzione, la quale può essere sospesa soltanto dall'Intendente di finanza con ordinanza motivata, sentita l'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« L'Amministrazione finanziaria o il pubblico ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata l'azione penale per alcuni dei reati previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

« Il sequestro stesso può essere chiesto, altresì, nelle ipotesi di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed al quinto comma dell'art. 1 del presente decreto. In tal caso, il sequestro è chiesto all'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare.

« Per le formalità del sequestro si applicano le norme del Codice di procedura penale ».

Art. 7.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono assoggettabili a procedimento di avocazione, debbono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore, le requisizioni subite e le prestazioni fatte, indicando l'ammontare del negozio, della requisizione o della prestazione, delle spese e perdite relative e del profitto netto conseguito.

Trattandosi di società cessata, l'obbligo della dichiarazione incombe a coloro che ne avevano l'amministrazione al tempo dei negozi, delle requisizioni e delle prestazioni.

Per l'omessa dichiarazione, è applicabile una ammenda fino a L. 100.000, oltre ad una pena pecuniaria pari all'ammontare dei profitti accertati. Per la infedele dichiarazione è applicabile una pena pecuniaria pari alla differenza tra il profitto netto dichiarato e quello definitivamente accertato.

Gli amministratori delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge di avocazione dei profitti di regime, nonchè i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'avocazione suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della riscossione.

Gli amministratori in carica al 14 luglio 1945, quelli che hanno ricoperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i liquidatori, sono solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra una o più delle seguenti condizioni:

a) la società derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 14 luglio 1945;

b) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di regime;

c) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per avocazione profitti di regime.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dai seguenti:

« Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o, nei limiti dei rispettivi diritti creditari, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 10 del presente decreto.

« In ogni caso, le persone indicate nel comma precedente o i loro eredi hanno il diritto di provare che gli incrementi patrimoniali acquisiti dopo il 3 gennaio 1925 o dopo la data più recente dell'assunzione della carica, provengono dai fatti economici previsti nel secondo e terzo comma dell' art. 17 del presente decreto ».

Art. 9.

L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« Nel disporre la confisca totale a norma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dell'art. 1 del presente decreto, ovvero il sequestro a norma degli articoli 4 e 32 del presente decreto, la competente autorità giudiziaria può, su richiesta degli interessati ed in contraddittorio con l'lu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

tendente di finanza, assegnare una somma mensile a titolo di alimenti, a favore del soggetto o delle persone verso le quali egli sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, tenendo conto delle particolari condizioni di famiglia e dell'entità della rendita dei beni confiscati o sequestrati ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è sostituito dal seguente:

« La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, su designazione del presidente del Tribunale del capoluogo della provincia, sentiti l'Intendente di finanza ed il delegato provinciale per l'avocazione, e di quattro membri effettivi e di quattro supplenti, nominati pure dal Ministro per le finanze, su designazione del Prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza. Tali designazioni non hanno valore vincolativo ».

Art. 11.

Le parole: « Le formalità sono effettuate in esenzione dalla imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti » contenute nel secondo comma dell'art. 32 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 134, sono soppresse.

Allo stesso art. 32 è, inoltre, aggiunto il seguente comma:

« L'atto di garanzia ipotecaria, di cauzione o di fideiussione, nonchè gli atti relativi al procedimento per il sequestro conservativo sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, nonchè dagli emolumenti e diritti a favore del Conservatore dei registri immobiliari e dell'Ufficio del registro ».

Art. 12.

All'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'accertamento dei profitti di regime sia riconosciuto, con provvedimento definitivo, in tutto o in parte insussistente, o il contribuente abbia soddisfatto totalmente il debito accertato a di lui carico, l'Intendente di finanza, a richiesta dell'interessato, consente, con regolare decreto, la cancellazione dell'ipoteca, la quale sarà effettuata col pagamento dell'imposta di cui all'art. 14 della tariffa allegato *A* alla legge 25 giugno 1943, n. 540, commisurata sul solo importo del debito per profitto di regime definitivamente liquidato e pagato ed in esenzione da imposta per la parte del debito riconosciuto non dovuto ».

Art. 13.

All'art. 42 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sono aggiunti i seguenti commi:

« La iscrizione dell'ipoteca legale, di cui al comma precedente, si opera con le stesse modalità previste dall'art. 32.

« Nei casi in cui l'Intendente di finanza richieda altra garanzia reale o personale, la revoca del sequestro è subordinata alla prestazione della garanzia stessa.

« Nel decreto che ordina la revoca del sequestro sarà assegnato un termine per la riconsegna dei beni, alla quale può intervenire un funzionario dell'Amministrazione finanziaria.

« Il sequestratario cessante deve presentare all'Intendenza di finanza, entro il termine di un mese da quello della riconsegna, il rendiconto finale della gestione che, a cura dell'Intendente di finanza, è sottoposto al benestare del proprietario.

« Nel caso in cui il proprietario rifiuti il proprio benestare o l'Intendente di finanza non ritenga di approvare il rendiconto, questo, a cura dell'Intendente di finanza, è rimesso al presidente del Tribunale, il quale, sentiti il proprietario, il sequestratario e l'Intendente, decide con ordinanza non impugnabile. Al presidente del Tribunale spetta, in ogni caso, liquidare, in contraddittorio delle parti suddette, i compensi dovuti al sequestratario.

« Se questi non presenta il rendiconto nel termine sopra indicato, incorre nella perdita del compenso a lui dovuto, salve le altre sanzioni legali ».

Art. 14.

Il quinto comma dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, è così modificato:

« Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 20 dall'aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria a cura dell'Intendente di finanza e da trascriversi, a cura dell'Intendente medesimo, all'Ufficio dei registri immobiliari ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'esercizio del diritto di prelazione, l'Intendente di finanza notifica all'interessato l'ordine di consegna delle azioni, le quali, a cura dell'Intendente stesso, saranno intestate alla Direzione generale del demanio con la formula: « per prelazione ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 ».

« Per le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata, il diritto di prelazione è esercitato in base a decreto del presidente del Tribunale, da emanarsi su richiesta dell'Intendente di finanza, ed avente efficacia di trasferimento all'Erario delle quote suddette ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MACRELLI — NENNI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — GONELLA — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA — CAMPILLI — SERENI — ALDISIO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 33. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il giorno 6 dicembre stesso anno, registro n. 7 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 350, col quale il prof. Emilio Lucchi veniva nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna;

Vista la lettera di dimissioni presentata dal predetto prof. Emilio Lucchi;

Vista la lettera 25 giugno 1946, n. 2970, con la quale il Prefetto di Cagliari propone che in sostituzione dell'attuale presidente venga nominato il dott. ing. Marcello Salvatore, detto Claudio;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Sardegna, con sede in Cagliari, presentate dal prof. Emilio Lucchi.

Art. 2.

Il dott. ing. Marcello Salvatore, detto Claudio, è nominato presidente del Consorzio predetto, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 17.

(4132)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1946.

Revoca, in seguito a rinuncia, della concessione di piscicoltura nel torrente Strona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926 in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 13 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1943, registro n. 12 Finanze, foglio n. 248, col quale venne accordata al signor Zanetti Edoardo fu Vittorio la concessione di piscicoltura nelle acque del torrente Strona per il tratto dalla passerella, in località Carà di Villa in comune di Lizzano, allo sfocio nella roggia Mora, scorrente nel territorio dei comuni di Lizzano Fara Novarese e Briona;

Vista la dichiarazione in data 10 novembre 1944 del predetto sig. Zanetti Edoardo, con la quale il medesimo rinuncia alla concessione di cui trattasi;

Decreta:

Preso atto della rinuncia da parte del concessionario sig. Zanetti Edoardo, è revocato il decreto del Capo del Governo in data 13 aprile 1943, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'annullamento del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 6 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1946.
Registro Agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 393.

(4133)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1946

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto l'art. 13 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto dai seguenti:

a) sindaci effettivi:

Borelli dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lanza Giuseppe, in rappresentanza della gente del mare;

Borghi Giuseppe, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

b) sindaci supplenti:

Jannicelli dott. Biagio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gargano Giuseppe, in rappresentanza della gente del mare;

Vico dott. Niccolò, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Roma, addì 14 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.

Nomina del Comitato tecnico del casellario centrale infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni per il Casellario centrale infortuni;

Viste le designazioni dell'Istituto nazionale infortuni e dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato tecnico previsto dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, è composto dai seguenti membri:

1) Micheletti dott. Alberto, funzionario di grado 6° del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

2) Pozzilli avv. Paride, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

3) Colasso avv. Vittorio, rappresentante delle società esercenti la assicurazione facoltativa contro i rischi d'infortunio sul lavoro;

4) Diez prof. Salvatore, esperto in materia di assicurazione contro gli infortuni;

5) Compagnucci dott. Filiberto, esperto nel campo delle discipline statistiche.

Roma, addì 29 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Pradella e Bassignana », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 18 settembre, 17 ottobre e 19 novembre 1946, con le quali la ditta « Pradella & Bassignana », con sede in Milano, rende noto che intende allestire, in detta città, un impianto per la lavorazione della gomma e affini;

Considerata l'esuberanza degli impianti esistenti in relazione al fabbisogno ed alle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Pradella & Bassignana », con sede in Milano, è vietato allestire, in detta città, un impianto per la lavorazione della gomma e affini.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4142)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini - con sede in Busto Arsizio, di ampliare i propri impianti industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie, in data 10 ottobre e 22 novembre 1946, con le quali la ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini, con sede in Busto Arsizio (Varese), rende noto che intende ampliare i propri impianti di Busto Arsizio, per la produzione di copertoni e camere d'aria per biciclette;

Considerata l'attuale situazione dell'industria in detto ramo in rapporto alla deficienza delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « F.E.G.E.A. » - Società Fabbrica Ebanite Gomma e Affini, con sede in Busto Arsizio, è vietato l'ampliamento dei propri impianti, in Busto Arsizio, per la produzione di copertoni e camere d'aria di gomma per biciclette.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4148)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa - con sede in Roma, di trasferire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 23 ottobre e 27 novembre 1946, con le quali la ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa, con sede in Roma, rende noto che intende trasferire da Sessa Aurunca (Napoli) a Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite;

Ritenuti insufficienti i motivi addotti per giustificare il trasferimento dell'impianto;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.I.P. » - Società Italiana Potassa, con sede in Roma, è vietato trasferire dallo stabilimento di Sessa Aurunca (Napoli) a quello di Civita Castellana (Viterbo), un impianto per la macinazione e l'arricchimento della leucite.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4147)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ferrari Adolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 28-946 decisioni — N. 23-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 18 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ferrari Adolfo di Ignoti, nato a Torino il 13 marzo 1887, domiciliato e residente a Uscio (Genova) via Ulivi n. 32, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Ferrari Adolfo, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4164)

Esito del ricorso presentato da Perroux Maria, avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 29 decisioni — N. 188-1946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 19 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Perroux Maria di Alberto e di Maramotti Enrico, nata a Borgonovo Val Tidone il 16 giugno 1895, domiciliata in Roma, via Martignano, 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Perroux Maria, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 19 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(4165)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), di un mutuo di L. 970.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3970)

Autorizzazione al comune di Cerignola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cerignola (Foggia), di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3971)

Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno (Firenze), di un mutuo di L. 760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3972)

Autorizzazione al comune di Montespertoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Montespertoli (Firenze), di un mutuo di L. 1.850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3973)

Autorizzazione al comune di Impruneta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3974)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia nella Università di Modena, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di farmacologia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4134)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 24.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	390250	Oratorio di S. Pietro di Peagno (Udine)	[illegible]
Id.	457508	Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Fagnigola, frazione di Azzano (Udine)	147 —

Es-endo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 dicembre 1946 - N. 251

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S U America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	84, 375
Id 3,50 % 1902	83 —
Id 3 % lordo	69, 30
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	79, 80
Id 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97, 95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98, 80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98, 825
Id 5 % (15 settembre 1950)	97, 15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97, 425
Id 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98, 95
Id 5 % convertiti 1951	97, 05

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 dicembre 1946 - N. 252

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S U America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	84, 375
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69, 30
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	79, 80
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97, 95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98, 80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98, 825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97, 15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97, 425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98, 95
Id. 5 % convertiti 1951	97, 05

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 12 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-133 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 389.
Erezione in ente morale della Fondazione pia «Michelina ed Eugenia Gravina», con sede in San Marco in Lamis (Foggia) . . . . . Pag. 3102

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 390.
Fusione in unico ente con amministrazione autonoma degli orfanotrofi «Rosalia Lo Gioco e Ignazio Pontorno», con sede in Leonforte (Enna) . . . . . Pag. 3102

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.
Riconferma del presidente e dei vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia . . . . . Pag. 3102

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.
Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 3102

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.
Modalità dell'incorporazione del Monte di credito di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine . . Pag. 3103

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.
Convalida delle modifiche alla tabella organica del ruolo degli archivisti della sede centrale dell'Associazione nazionale invalidi di guerra . . . . . Pag. 3103

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna) . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.
Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Poli e Poli, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 3104

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.
Revoca del decreto 20 dicembre 1945 col quale la «S.I. S.A.» - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino, veniva sottoposta a sindacato . . . . . Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua malattia operai gente dell'aria. Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946
Proroga dei poteri del commissario straordinario della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani . . . . . Pag. 3105

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta Società «Delfino», con sede in Milano, di allestire un impianto industriale . . . . . Pag. 3105

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 3105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 283016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esito del ricorso presentato da Cavicchia Clevio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . . . Pag. 3107

Esito del ricorso presentato da Mondelli Andrea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . . . Pag. 3107

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Capua a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3107

Autorizzazione al comune di Caltagirone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3107

Autorizzazione al comune di Jesi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3107

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3107

Autorizzazione al comune di Pedara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3107

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 3107

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali. Pag. 3108

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti tenestrali . . . . . Pag. 3108

Accreditamento di notaio . . . . . Pag. 3108

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3108

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 3108

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 389.

Erezione in ente morale della Fondazione pia « Michelina ed Eugenia Gravina », con sede in San Marco in Lamis (Foggia).

N. 389. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione pia « Michelina ed Eugenia Gravina », con sede in San Marco in Lamis in provincia di Foggia, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 390.

Fusione in unico ente con amministrazione autonoma degli orfanotrofi « Rosalia Lo Gioco e Ignazio Pentorno », con sede in Leonforte (Enna).

N. 390. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, gli orfanotrofi « Rosalia Lo Gioco » e « Ignazio Pentorno », con sede in Leonforte in provincia di Enna, sono fusi in unico ente con la denominazione « Orfanotrofio femminile Rosalia Lo Gioco - Ignazio Pentorno », sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.

Riconferma del presidente e dei vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti gli articoli 21 e 23 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, approvato con regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100 e le successive modificazioni dello stesso;

Viste le deliberazioni in data 24 ottobre 1945 e 22 maggio 1946, con le quali il Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale predetto ha confermato il dott. ing. Francesco Ferruccio Smeraldi ed ha nominato i signori avv. Arturo Frinzi ed avv. Andrea De Besi, rispettivamente, presidente e vicé presidente dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate la conferma del dott. ing. Francesco Ferruccio Smeraldi e la nomina dell'avv. Arturo Frinzi e dell'avv. Andrea De Besi, rispettivamente, presidente e vice presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia per un triennio, ai sensi dell'art. 23 dello statuto dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1946
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 363.

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4133, in data 2 giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Marinelli Federico il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di San Feliciano distanti dai numeri 39,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

74, 85, 87, 121, 133, 141, 153, 156, 170 e nelle arelle della posta stessa ai numeri 9, 11 e 50;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Marinelli Manlio ed Alberto di Nicola ed il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4133, in data 2 giugno 1920, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore dei signori Marinelli Manlio ed Alberto di Nicola, nei porti della posta di San Feliciano ai numeri [illegible], 74, 85, 87, 121, 141, 153, 156, 170 e nelle arelle della posta stessa ai numeri 9, 11 e 50;

a favore del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, nel porto della posta di San Feliciano al numero 133.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 169

(4046)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Pordenone, con sede in Pordenone (Udine), nella Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, disposta con decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Udine di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Pordenone, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

2) incameramento da parte della Cassa di risparmio di Udine del patrimonio netto del Monte di L. 455.970,64;

3) impegno da parte della Cassa di assicurare il servizio delle operazioni su pegno nella città di Pordenone;

4) il Monte procederà al licenziamento ed alla liquidazione del personale alle sue dipendenze. Detto personale, escluso il facente funzioni di segretario, signor Gino Pegolo, che già copre l'ufficio di segretario dell'Ente Comunale di Assistenza di Pordenone, sarà immediatamente assunto alle dipendenze della Cassa di risparmio di Udine.

Le condizioni di liquidazione e di assunzione saranno concordate con le competenti organizzazioni sindacali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PERTILE

(4088)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.

Convalida delle modifiche alla tabella organica del ruolo degli archivisti della sede centrale dell'Associazione nazionale invalidi di guerra.

IL MINISTRO
PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Vista la deliberazione del commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra in data 10 giugno 1946, ratificata dal Collegio dei commissari dell'opera medesima in data 12 settembre stesso anno, relativa alla convalida della deliberazione presidenziale n. 313 in data 6 luglio 1944, adottata sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana e concernente la modifica della tabella organica degli archivisti della sede centrale dell'Associazione ed il passaggio a ruolo, con la qualifica di archivista, dello avventizio Antonio Olivotti, assunto in servizio il 1° luglio 1933;

Ritenuto che i provvedimenti di cui sopra non risultano determinati da ragioni politiche ma da effettive esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed il decreto successivo del 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visti i decreti Ministeriali 16 febbraio e 26 aprile 1946;

Decreta:

E' convalidata la deliberazione 6 luglio 1944, n. 313, adottata sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal presidente dell'Associazione nazionale invalidi di guerra, concernente modifiche alla tabella organica del ruolo degli archivisti della sede centrale dell'Associazione medesima, nonchè il passaggio nel ruolo in parola, con la qualifica di archivista, dell'avventizio Olivotti Antonio, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Roma, addì 20 novembre 1946

Il Ministro: SERENI

(4162)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 645, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni in data 4 giugno e 28 agosto 1946, del commissario del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna);

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), giusta il testo composto di 42 articoli allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PERTILLA

(4157)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica e ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1946, con il quale l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è stato autorizzato a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore

Vista la domanda dell'Istituto predetto intesa ad estendere l'autorizzazione di cui al precitato decreto ad altre tariffe di assicurazione a premio unico e ad elevare da L. 100.000 a L. 250.000 il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica, approvate con decreto Ministeriale 28 marzo 1928;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica per capitali non superiori a L. 100.000 in base alle tariffe 1u vita intera a premio unico e 3u mista a premio unico, alle seguenti condizioni:

a) in caso di morbe dell'assicurato nel primo anno di assicurazione, restituzione del premio unico netto incassato;

b) in caso di morte nel secondo anno di assicurazione, restituzione del premio unico incassato, maggiorato del 50 % della differenza fra il capitale assicurato ed il premio unico stesso se il decesso avviene nel primo semestre dell'anno, ovvero maggiorato del 75 % di detta differenza se il decesso avviene nel secondo semestre.

Art. 2.

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato ad elevare da L. 100.000 a L. 250.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 3 e 4 senza visita medica - mista e termine fisso con carenza di cinque anni - approvata con decreto Ministeriale 28 marzo 1928.

Roma, addì 22 novembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano, esercente rappresentanze, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società a responsabilità limitata Poll e Poll, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Mario Danelli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4107)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Revoca del decreto 20 dicembre 1945 col quale la « S.I. S.A. » - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino, veniva sottoposta a sindacato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la « S.I.S.A. » - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino;

Ritenuto che, a seguito della concessione della cittadinanza italiana al socio accomandante signor Bächstädt Walter, nella sindicata azienda non risultano più esistenti interessi di persone di nazionalità tedesca ed occorre quindi revocare il sindacato;

Vista la citata legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 20 dicembre 1945, col quale la « S.I.S.A. » - Smalti italiani società in accomandita semplice Audiberti & C. con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1946

(4106) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua malattia operai gente dell'aria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto il contratto collettivo di lavoro 14 settembre 1939, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 26 luglio 1940, fascicolo n. 233, allegato n. 2114, contenente lo statuto della Cassa mutua nazionale malattie operai gente aria;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1946, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Ritenuta l'opportunità di modificare la rappresentanza degli esercenti imprese di trasporti aerei in relazione agli effettivi interessi delle imprese medesime;

Decreta:

In sostituzione del dott. Attilio Morrocchi è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua malattie operai gente aria, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei, il signor Antonio Vitantonio.

Roma, addì 29 novembre 1946

(4092) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946

Proroga dei poteri del commissario straordinario della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335, concernente la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e la sostituzione in Commissioni ed organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il contratto collettivo nazionale 15 luglio 1940 che regola il funzionamento della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio, concernente la nomina del dottor Goffredo Petrarca a commissario straordinario della Cassa predetta, per un periodo di tre mesi;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del predetto commissario;

Decreta:

I poteri del dott. Goffredo Petrarca quale commissario straordinario per la gestione della Cassa mutua paritetica nazionale per gli addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, sono prorogati fino al 31 dicembre 1946.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta Società « Delfino », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 12 settembre e 25 novembre 1946, con le quali la Società « Delfino », con sede in Milano, rende noto che intende allestire, in Saronno (Varese), un pastificio, della potenzialità produttiva annua di q.li 30.000 di pasta alimentare;

Considerato che la capacità degli impianti, esistenti nella provincia di Varese, è di gran lunga superiore al fabbisogno;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Società « Delfino », con sede in Milano, è vietato allestire in Saronno (Varese), un pastificio per la produzione di pasta alimentare.

Roma, addì 6 dicembre 1946

(4143) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. reg.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3583	28-9-1946	10970 Gab.	Bolzano	Ruggeri Crescenzia fu Pietro	23- 5-1890 - Varna	Rigger	Carlo, Sofia, Ervino, Emilio, Ida, Francesco e Serafino, figli
3584	Id.	9528 Gab.	Id.	Insommo Angelo fu Giovanni Domenico	8- 7-1886 - Santa Cristina	Insam	Mussner Vincenza di Giuseppe, moglie; Giuseppe, Maria, Angelo, Ottone, Emilio e Roberto, figli
3585	Id.	12348 Gab.	Id.	Pezzedi Giuseppe fu Antonio	27- 1-1901 - Badia	Pitscheider	—
3586	Id.	13182 Gab.	Id.	Fabbri Federica fu Antonio	5- 2-1907 - Tirolo	Schmider	Bernardo, figlio
3587	Id.	13333 Gab.	Id.	Presti Francesca fu Bertignoll Giuseppe	9- 1-1897 - Caldaro	Perustich	Riccardo ed Anna, figli
3588	Id.	13332 Gab.	Id.	Braito Luigi fu Francesco	25- 1-1905 - Termeno	Winkler	—
3589	Id.	2568 Gab.	Id.	Crola Maria di Giuseppe	24- 1-1914 - Gais	Kroel	Uberto e Antonio, figli
3590	Id.	11117 Gab.	Id.	Pini Anna nata Obbrhammer fu Andrea (defunta)	4- 5-1874 - Monguelfo	Feichter	Andrea, Enrico e Giuseppe, figli; Niederbacher Amalia di Giuseppe, moglie di Andrea e i figli Maria, Giuseppe, Annalisa e Gualtiero; Amhof Caterina di Giuseppe, moglie di Enrico e i figli Francesco, Edmondo, Giuseppe e Gualtiero; Kofler Rosa di Filomena, moglie di Giuseppe e i figli Ottomaro, Agnese, Arturo e Edith
3671	29-8-1946	6697 Gab.	Id.	Lutti Ermanno di Giuseppe	16-12-1902 - Sluderno	Lutt	Wegmann Luigia di Luigi, moglie; Alice ed Alberto, figli
3672	Id.	10110 Gab.	Id.	Dallaspecola Giuseppe di Giacomo	21- 9-1901 - Sarentino	Spögler	Locher Maddalena di Luigi, moglie; Maddalena, Giuseppe, Silvestro, Alberto e Serafino, figli
3673	Id.	7518 Gab.	Id.	Dalla Ganda Giovanni fu Giuseppe	18- 2-1893 - Congles	Gander	Tappainer Anna di Giuseppe, moglie; Matilde, Giovanni, Adolfo, Sigisfredo e Giuseppe, figli
3674	12-9-1946	11791 Gab.	Id.	Orlandi Giuseppe di Francesco	27- 7-1906 - San Genesio	Hosf	Vigi Anna fu Giovanni, moglie; Francesco, Giuseppe, Bruno ed Erica, figli
3675	28-9-1946	13183 Gab.	Id.	Dallischia Giuseppe fu Giuseppe	23- 2-1906 - Merano	Nischler	Fabbri Federica fu Antonio, moglie; Giuseppe, Leonardo, Federica, Maria, Ildegarda e Giovanni, figli
3676	11-9-1946	12453 Gab.	Id.	Gozzi Luigia di Luigi	4- 4-1907 - Naturno	Goetsch	Enrico, figlio
3677	13-9-1946	12129 Gab.	Id.	Masi Paolo fu Giacomo	15- 9-1904 - Marebbe	Huber	Ties Rosina di Agata, moglie; Francesco, Gabriella, Laura, Enrico e Carlo, figli
3678	11-9-1946	12611 Gab.	Id.	Marini Giuseppe fu Luigi	22- 9-1920 - Appiano	Perpmer	Erardi Maria di Antonio, moglie; Laura, Rosa, Maria e Francesco, figli
3679	29-8-1946	7377 Gab.	Id.	Mosna Augusto fu Antonio	15- 6-1909 - Selva Val Gardena	Messner	Mahlknecht Sofia fu Giuseppe, moglie; Roberto, figlio
3680	11-9-1946	12507 Gab.	Id.	Dallavia Angelo fu Giovanni	26- 9-1880 - Marebbe	Gasser	Notburga Clara di Francesco, moglie; Sigisfredo e Maria Emilia, figli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cavicchia Clevio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 26-946 decisioni. N. 91-946 Registro di ricorsi.

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cavicchia Clevio di Pio e di Ramacci Teresa, nato a Bagnoregio il 14 novembre 1907, domiciliato in Roma, via Re Boris di Bulgaria, n. 22, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... Perciò la sua attività informativa, anche se di natura politica, fu estranea ai fini dell'O.V.R.A., intesa quale organizzazione di vigilanza e repressione dell'antifascismo...

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Cavicchia Clevio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 16 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3882)

Esito del ricorso presentato da Mondelli Andrea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 27-946 decisioni. N. 46-946 Registro di ricorsi.

L'anno 1946, il giorno 18 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mondelli Andrea fu Luigi e fu Lucrezia Lo Roldo, nato a Trani (Bari) il 10 marzo 1901 e domiciliato in Roma, piazza della Rovere, n. 105, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Mondelli Andrea tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 18 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3883)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capua a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta), di un mutuo di L. 2.150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3980)

Autorizzazione al comune di Caltagirone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 5.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3979)

Autorizzazione al comune di Jesi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Jesi (Ancona), di un mutuo di L. 6.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3978)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Niccolò (Arezzo), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946

(3977)

Autorizzazione al comune di Pedara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pedara (Catania), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3976)

Avviso di rettifica

L'autorizzazione a contrarre un mutuo al comune di Francavilla a Mare (Chieti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 227 del 7 ottobre 1946, deve intendersi concessa per la somma di L. 1.100.000 e non per L. 1.000.000 come è stato erroneamente pubblicato.

(4179)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 21.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 472581 e n. 472615 di serie III, di L. 1200 (milleduecento) ciascuna, rilasciate rispettivamente in data 19 maggio 1939 e 22 agosto 1939 dalla Esattoria comunale di Montalbano Ionico, per versamenti, la prima della 3ª e 4ª rata e la seconda della 5ª e 6ª rata, della quota sottoscrizione del prestito Redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Gioia Vitantonio fu Francesco, secondo l'art. 26 del ruolo terreni di detto Comune, con delegata allo stesso Gioia Vitantonio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Matera, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Il direttore generale: CONTI

(3045)

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 22.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906), n. 728661, di annue L. 84, intestato ad Infusino Raffaele di Nicola, domiciliato in Roma.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3041)

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 23.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Cons. 3,50 %, n. 251548, di annue L. 70, e n. 300321, di annue L. 420, intestati rispettivamente a Grosso Irene-Caterina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Torino.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3042)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto 22 febbraio 1946 del Ministro per il tesoro, il notaio dott. Francesco Magistrini, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Novara.

Roma, addì 7 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4181)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 dicembre 1946 - N. 70

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84 —
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,30
Id. 5 % 1935	90 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,275
Id. 5 % 1936	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,325
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	97,025

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giorgio Dascalopulos di Giovanni nato nel 1918 a Giannina (Grecia), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Camerino nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito, a consegnarlo alla Università di Camerino.

(4177)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 11 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 85-033 841-737 853-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 385.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Francesco Buongiorno», con sede in Capistrano (Catanzaro). Pag. 3086

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 386.
Erezione in ente morale della Fondazione «Francesco e Matilde Aprile», con sede in Napoli . . . . . Pag. 3086

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 387.
Erezione in ente morale della Fondazione «Giuseppe Viriglio» pro bambini lattanti abbandonati, con sede in Potenza . . . . . Pag. 3087

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 388.
Dichiarazione di zona malarica di alcuni Comuni della provincia di Frosinone . . . . . Pag. 3087

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.
Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni . . . . . Pag. 3087

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.
Nomina della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale . . . . . Pag. 3088

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.
Caratteristiche di nuove carte valori postali . Pag. 3088

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.
Convalida della deliberazione 25 giugno 1946 del commissario straordinario dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle Cicerì Agnese di Milano, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti dell'Ospedale. Pag. 3089

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.
Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari) . . . . . Pag. 3089

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.
Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari) . . . . . Pag. 3090

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.
Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti . . . . . Pag. 3090

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Camastra (Agrigento) della Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata. Pag. 3091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Approvazione dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania . . . . Pag. 3091

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.
Sostituzione del commissario per il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione. Pag. 3092

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.
Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Firenze. Pag. 3092

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.
Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Roma. Pag. 3092

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali, di Milano, di allestire un nuovo impianto industriale. Pag. 3093

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Villani e C. », con sede in Voghera (Pavia), di attivare un impianto industriale . . Pag. 3093

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « I.L.G.A. - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - con sede in Ponte a Elsa (Firenze), di installare un impianto industriale . . . . . Pag. 3093

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Industria sperimentale saccarosio ed affini », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale . . . . . Pag. 3094

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1946, col quale si faceva divieto alla ditta « I.M.E.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto industriale . . . . . Pag. 3094

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « Mago-Gum » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, di attivare un impianto industriale . . . . . Pag. 3094

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.
Divieto alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, di attivare un impianto industriale . Pag. 3094

Avviso di rettifica (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 342) . . . Pag. 3094

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale «Lizzarda» di Reconro. Pag. 3095

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Padova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3095
Autorizzazione al comune di Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3095
Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3095
Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3095
Autorizzazione al comune di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3095
Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3095
Autorizzazione al comune di Fucecchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3095
Autorizzazione al comune di Albano Laziale a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3095
Autorizzazione al comune di Favara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3095

Ministero del tesoro: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 3095

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del liquidatore del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Rovigo, con sede in Rovigo. Pag. 3095

Ministero dei trasporti: Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti . . . . . Pag. 3099

Prefettura di Bolzano: Rettifica al decreto prefettizio 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 275 del 3 dicembre 1[illegible] Pag. [illegible]

CONCORSI

Ministero delle finanze: Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-1946, indetto con decreto Ministeriale 13 marzo 1945 . . . Pag. 3099

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 282 DELL'11 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione di azioni ed obbligazioni delle Strade ferrate del Monferrato.

(4183)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 385.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Francesco Buongiorno », con sede in Capistrano (Catanzaro).

N. 385. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Francesco Buongiorno » con sede in Capistrano (Catanzaro), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 386.

Erezione in ente morale della Fondazione « Francesco e Matilde Aprile », con sede in Napoli.

N. 386. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Francesco e Matilde Aprile », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 387.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppe Viriglio » pro bambini lattanti abbandonati, con sede in Potenza.

N. 387. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Giuseppe Viriglio » pro bambini lattanti abbandonati, con sede in Potenza, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 388.

Dichiarazione di zona malarica di alcuni Comuni della provincia di Frosinone.

N. 388. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, col quale sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene dichiarata zona di endemia malarica tutto il territorio dei comuni di Amaseno, Arnara, Cassino, Castro dei Volsci, Ceprano, Ceccano, Cervaro, Falvaterra, Ferentino, Pignataro Interamna, Poli, Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Roccasecca, Sant'Ambrogio, Strangolagalli, Villa Santo Stefano, Villa Santa Lucia, Alatri, Aquino, Arce, Atina, Ausonia, Castrocielo, Castelliri, Colle San Magno, Colfelice, Coreno Ausonia, Esperia, Fontanaliri, Giuliano di Roma, Frosinone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Pastena, Pico, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Ripi, Rocca d'Arce, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea sul Garigliano, Sant'Antelia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Sgurgola, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, della provincia di Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1946

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caserta, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Caserta, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Caserta, allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 193. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Caserta, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con la indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1947).

Distretto di CAPUA

1) Bellona
2) Calvi Risorta
3) Camigliano
4) Cancello ed Arnone
5) Capua
6) Castel di Sasso
7) Castel Volturno
8) Formicola
9) Grazzanise
10) Liberi
11) Pignataro Maggiore
12) Pontelatone
13) Roccheta e Croce
14) Santa Maria La Fossa
15) Sparanise
16) Vitulazio

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948).

Distretto di MADDALONI

1) Arienzo San Felice
2) Cervino
3) Maddaloni
4) Santa Maria a Vico
5) Valle di Maddaloni

Distretto di TEANO

1) Baia e Latina
2) Calanello
3) Gallucio
4) Mignano
5) Pietramelara
6) Pietravairano
7) Presenzano
8) Riardo
9) Rocca d'Evandro
10) Roccaromana
11) San Pietro Infine
12) Teano
13) Vairano Patenano

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1949).

Distretto di SESSA AURUNCA

1) Carinola
2) Conca della Campania
3) Francolise
4) Marzano Appio
5) Mondragone
6) Roccamonfina
7) Sessa Aurunca
8) Tora e Piccilli

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1950).

Distretto di PIEDIMONTE D'ALIFE

1) Ailano
2) Alife
3) Alvignano
4) Caiazzo
5) Castel Campagnano
6) Castel d'Alife
7) Dragoni
8) Gioia Sannitica
9) Piana di Caiazzo
10) Piedimonte d'Alife
11) Ravissanina
12) Ruviano
13) San Gregorio
14) San Potito Sannitico
15) Sant'Angelo d'Alife
16) Valle Agricola

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951).

Distretto di AVERSA

1) Aversa
2) Carinaro
3) Casal Principe
4) Cesa
5) Fertilia
6) Frignano
7) Gricignano di Aversa
8) Lusciano
9) Orta di Atella
10) Parete
11) Sant'Arpino
12) San Cipriano di Aversa
13) Succivo
14) Trentola
15) Villa Literno

Distretto di CASERTA

1) Capodrise
2) Caserta
3) Castelmorrone
4) Marcianise
5) Recale

Distretto di PIEDIMONTE D'ALIFE

1) Caprlati a Volturno
2) Ciorlano
3) Fontegreca
4) Gallo
5) Letino
6) Prata Sannita
7) Pratella

Distretto di SANTA MARIA CAPUA VETERE

1) Macerata Campania
2) Portico di Caserta
3) Santa Maria Capua Vetere

Roma, addì 31 agosto 1946

(4014) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.

Nomina della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, mantenuti in vigore dall'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1343;

Visto l'art. 320 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Ragusa per quanto concerne la nomina dei sanitari generici, dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Decreta:

La Commissione arbitrale di 1ª istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
dott. Cultrera Paolo, presidente effettivo;
dott. Puglisi Francesco, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
dott. Schepis Vincenzo, membro effettivo;
dottoressa Seineca Giuseppina, membro effettivo;
dott. Adamo Ferdinando, membro supplente;
dott. Salvo Arcangelo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
dott. Antoci Giuseppe, membro effettivo;
dott. Cabibbo Giuseppe, membro effettivo;
dott. Castelletl Pietro, membro supplente;
dott. Giampiccolo Carmelo, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
ing. Moy Delfo, membro effettivo;
sig. Moscat Giovanni, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
dott. Ottaviano Giuseppe, membro effettivo;
dott. Garofalo Giovanni, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
ing. Nicastro Guglielmo, membro effettivo;
geom. Curella Gaetano, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
rag. Campailla Nunzio, membro effettivo;
sig. Molè Salvatore, membro supplente.

Roma, addì 29 ottobre 1946

(4122) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Caratteristiche di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 4 luglio 1946, col quale è stata autorizzata l'emissione di alcuni nuovi tipi di carte valori postali;

Decreta:

Art. 1.

I nuovi francobolli ordinari da cent. 50, da lire 4 e da lire 15 sono del formato carta di mm. 20 × 24 e del formato stampa di mm. 17 × 21.

La vignetta del francobollo da cent. 50, stampato nel colore violetto, raffigura un pesante martello che spezza una catena.

Quella del francobollo da lire 4, stampato nel colore arancio, raffigura una mano che stringe una fiaccola ardente.

Quella del francobollo da lire 15, stampato nel colore azzurro, raffigura una mano che pianta nel terreno un ramoscello di olivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

Il francobollo ordinario da lire 100 è prodotto in calcografia, nel formato carta di mm. 40 × 21 e nel formato stampa di mm. 37 × 21 ed è stampato nel colore rosso sanguigno. La vignetta è costituita da una zona centrale in cui è riprodotta la famiglia di un lavoratore inquadrata da una bilancia in perfetto equilibrio, e da due zone laterali rabescate una delle quali reca la scritta « Poste Italiane » e l'altra l'indicazione del valore.

Art. 3.

Il francobollo per espressi da lire 30 è del formato carta di mm. 40 × 24 e del formato stampa di millimetri 37 × 21; è stampato nel colore violetto, e la sua vignetta raffigura un piede alato.

Art. 4.

I francobolli per posta aerea da lire 25 e da lire 50 sono pure del formato carta di mm. 40 × 24 e del formato stampa di mm. 37 × 21. La vignetta di quello da lire 25 stampata nel colore azzurro, raffigura delle rondini in volo; e quella del francobollo da lire 50, stampata nel colore verde bottigia, raffigura un grande velivolo con la visione diafana di due mani che si stringono.

Art. 5.

La marca per recapito autorizzato da lire 1 è di tipo e colore analogo a quella di cui è stata autorizzata l'emissione col regio decreto 10 marzo 1930, n. 193. Lo stemma dello Stato è però senza i fasci.

Art. 6.

Le cartoline postali da lire 2, da lire 3, da lire 10, in cartoncino di colore avorio, hanno il formato normale di cm. 14,8 × 10,5. Quelle da lire 2 sono stampate con inchiostro verde cupo e recano impresso il francobollo con vignetta « agricoltore ». Quelle da lire 3 sono stampate con inchiostro marrone e recano impresso il francobollo con vignetta « fiaccola ardente ». Quelle da lire 10 sono stampate con inchiostro rosso e recano impresso il francobollo con vignetta « pianticella ».

Art. 7.

I biglietti postali da lire 4 e da lire 5, in cartoncino grigio, hanno il formato normale di cm. 14,5 × 20 (aperto). Quelli da lire 4 sono stampati in inchiostro violetto e recano impresso il francobollo con vignetta « fiaccola ardente ». Quelli da lire 5 sono stampati in inchiostro blu e recano impresso il francobollo con vignetta « famiglia ».

Art. 8.

I francobolli e la marca di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, sono stampati su carta recante in filigrana piccole ruote alate; e, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, in rotocalco.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(4163)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.

Convalida della deliberazione 25 giugno 1946 del commissario straordinario dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle e Ciceri Agnese di Milano, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti dell'Ospedale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 25 giugno 1946 del commissario straordinario dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle e Ciceri Agnese di Milano, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti dell'Ospedale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 16 ottobre 1946, n. 57777;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali fu adottato nell'interesse dell'Istituto ospedaliero, il provvedimento surriferito che non risulta inficiato da nessun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

E' convalidata la suddetta deliberazione relativa alla nomina alla carriera e alla cessazione dal servizio del personale dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sorelle e Ciceri Agnese di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1946

(4015) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 12 settembre 1928 che disponeva la fusione della Cassa comunale di credito agrario di Pimentel nella Cassa comunale di credito agrario di Samatzai;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 847, che ha disposto la ricostituzione del comune di Pimentel;

Vista la proposta avanzata dal sindaco del comune di Pimentel a mezzo dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Pimentel (Cagliari).

Con l'intervento del rappresentante l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dall'Amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai il patrimonio e l'archivio spettanti alla Cassa comunale di credito agrario di Pimentel.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4104)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Ripristino della Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 29 dicembre 1928 che affidava all'Istituto di credito agrario per la Sardegna la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pau;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 873, che ha disposto la ricostituzione del comune di Pau;

Vista la proposta avanzata dal sindaco del comune di Pau a mezzo dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Pau (Cagliari).

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna consegnerà all'Amministrazione del ricostituito Ente, redigendone apposito verbale, il patrimonio e l'archivio spettante alla Cassa comunale di credito agrario di Pau.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4105)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Modalità dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, disposta con decreto in data 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Rieti di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Rieti, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

2) inventariamento del patrimonio del Monte;

3) impegno da parte della Cassa di risparmio di assicurare il servizio delle operazioni di pegno nella città di Rieti;

4) liquidazione da parte del Monte del proprio personale dipendente (direttore, stimatore e custode) lasciando arbitra la Cassa di risparmio di procedere ad incorporazione avvenuta, all'eventuale assunzione di quegli elementi già appartenenti al Monte che a suo giudizio insindacabile dovessero necessitarlo per il funzionamento della costituenda sezione pegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4087)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Camastra (Agrigento) della Banca popolare Sant'Angelo, con sede in Licata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare Sant'Angelo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Licata (Agrigento);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare Sant'Angelo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Licata (Agrigento), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Camastra (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4160)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Approvazione dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, numero 3056, col quale è stata disposta la pubblicazione del settimo elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania, concernente quelle del pozzo Scannacavoli e della sorgente Turchio, interessante rispettivamente il comune di Santa Maria di Licodia il primo ed i comuni di Acicatena ed Aci Sant'Antonio la seconda;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 12 aprile 1946, n. 70, è stata disposta la pubblicazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della predetta provincia, concernente quelle del pozzo Arcifa Grazia;

Considerato che il predetto decreto Ministeriale 18 settembre 1946, n. 3056, avrebbe dovuto disporre che le acque pubbliche del pozzo Scannacavoli e della sorgente Turchio, fossero incluse nell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania anzichè nel settimo e che quindi va revocato;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche del pozzo Scannacavoli e della sorgente Turchio, non compresi nei precedenti elenchi compilati e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, n. 3053, è revocato.

Art. 2.

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

Numero progressivo	DENOMINAZIONE (da valle a monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Pozzo « Scannacavoli » della ditta Vito Rapisardi e Beatrice Magrì. Portata presunta litri tre al secondo.	Contrada Scannacavoli	Territorio Santa Maria di Licodia	Tutte le acque che si estraggono dal pozzo
2	Sorgente Turchio, facente parte del gruppo di sorgenti « Tavolone », Consolazione, Madonna del Sangue alta, Madonna del Sangue bassa e Reitana, già dichiarata demaniale con regio decreto 7 settembre 1936. Portata presunta litri 350 al secondo.	Utilizzata per uso agricolo e potabile. Lo sfocio allo sbocco della galleria di eduzione.	Acicatena ed Aci Sant'Antonio	Per l'intera sua portata.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

(3907)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Sostituzione del commissario per il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto il contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione, stipulato il 25 gennaio 1936 tra la Federazione nazionale degli spedizionieri e quella degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizione;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1944, relativo alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria del Fondo;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto commissario che ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

In sostituzione del prof. avv. Gaetano Vitagliano, dimissionario, è nominato commissario per la gestione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione il rag. Wuk Banchelli.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4090)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.

Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto 19 ottobre 1944, n. 347, che istituisce i Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi ed il decreto prefettizio n. 33910, del 3 agosto 1946, che nomina il Comitato provinciale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi per la provincia di Firenze;

Vista la richiesta di aumento delle tariffe praticate dalla Società anonima dei magazzini generali di Firenze, in conformità dell'autorizzazione ricevuta con decreto Ministeriale 28 agosto 1939 e risultanti dal testo allegato alla deliberazione n. 587 in data 27 luglio 1939 dell'ex Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze;

Viste le deliberazioni n. 77 in data 16 gennaio 1946 e n. 126 in data 4 ottobre 1946 del Comitato per il coordinamento e la disciplina dei prezzi della provincia di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Sulle tariffe praticate nel 1939 dalla Società anonima magazzini generali di Firenze in seguito alle superiori autorizzazioni di cui nelle premesse, sono autorizzate, a decorrere dal 4 ottobre 1946, le maggiorazioni seguenti:

per i servizi di magazzinaggio, aumento in rapporto da 1 a 20;

per i servizi di facchinaggio, aumento in rapporto da 1 a 25.

Sulle percentuali di assicurazione incendio, di cui alla citata deliberazione n. 77 in data 16 gennaio 1946 del Comitato provinciale prezzi di Firenze, dovrà in conseguenza della riduzione apportata al prezzo di contingenza, applicarsi invece, alle tariffe giornaliere una riduzione di circa il 50 %.

Le nuove tariffe autorizzate col presente decreto pei Magazzini generali di Firenze a decorrere dal 4 ottobre 1946, sono quelle risultanti dal testo a stampa allegato alla citata deliberazione n. 126 in data 4 ottobre 1946 del Comitato provinciale prezzi di Firenze.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è incaricata di vigilare sull'applicazione delle tariffe come sopra autorizzate e sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4127)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1946.

Aumento delle tariffe dei Magazzini generali in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, con cui venne autorizzata la Società anonima dei magazzini generali in Roma all'esercizio dei Magazzini generali in Roma, via del Commercio (zona del Porto Fluviale);

Visto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 22 febbraio 1945) con cui la suddetta azienda Magazzini generali venne autorizzata ad aumentare del 100 % le tariffe da essa legalmente praticate in data del 1° novembre 1943;

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1946, con la quale il Comitato provinciale dei prezzi di Roma — su domanda della suddetta azienda Magazzini generali, e su analoga proposta dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Roma — ha approvato la maggiorazione delle tariffe formante oggetto del presente decreto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima dei magazzini generali in Roma è autorizzata ad aumentare le tariffe, approvate col decreto Ministeriale 30 gennaio 1945, di cui nelle premesse, entro i limiti massimi fissati come segue:

per ogni 100 chilogrammi delle merci elencate nella tariffa di « entrata » e di « uscita », gli importi vengono maggiorati del 700 % (settecento per cento) su tutte le voci; per il magazzinaggio quindicinale la maggiorazione su tutte le voci sarà invece del 250 %;

per il magazzinaggio a superficie la tariffa viene portata a L. 50 per metro quadrato-mese per i piani terreni ed a L. 35 per i piani superiori o sotterranei, nei confronti di quella già in vigore fissata rispettivamente in L. 14 e in L. 9,40;

per i depositi in frigoriferi maggiornzione da L. 7 a metro quadrato-giorno a L. 15, e per i depositi in anticelle da L. 3,50 a metro quadrato-giorno a L. 7,50.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4126)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali, di Milano, di allestire un nuovo impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 10 agosto e 31 ottobre 1946, con le quali la ditta « U.E.I. » - Utilizzazione Elettro Industriali - società a responsabilità limitata con sede in Milano, rende noto di avere allestito in Carema (Torino), un forno elettrico trifase da kw. 1800, per la produzione di carburo di calcio e di ferro-leghe e di avere in progetto la costruzione di un secondo forno della stessa potenza;

Considerata la esuberanza degli impianti esistenti, in relazione al fabbisogno e alle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « U.E.I » - Utilizzazione Elettro Industriali - società a responsabilità limitata con sede in Milano, è vietato allestire nel proprio stabilimento di Carema (Torino), un secondo forno elettrico da kw. 1800, per la produzione di carburo di calcio e di ferro-leghe.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4140)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Villani e C. », con sede in Voghera (Pavia), di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 16 settembre e 18 ottobre 1946, con le quali la ditta « Villani & C. » di Voghera (Pavia), rende noto che intende attivare, in Voghera, un impianto per la produzione di marmellate, sciroppi e mostarde;

Considerata la attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle disponibilità di materie prime e particolarmente dello zucchero;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Villani & C. », con sede in Voghera (Pavia), è vietato attivare, in detta città, un impianto per la produzione di marmellate, sciroppi e mostarde.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « I.L.G.A. - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - con sede in Ponte a Elsa (Firenze), di installare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 1° luglio, 25 luglio, 21 agosto, 17 settembre e 25 ottobre 1946, con le quali la ditta « I.L.G.A. » - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - rende nota l'attivazione di un impianto per la lavorazione della gomma in Ponte a Elsa (Firenze);

Visto il risultato degli accertamenti effettuati dal competente Ispettorato del lavoro;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « I.L.G.A. » - Industria Lavorazione Gomma ed Affini - con sede in Ponte a Elsa (Firenze), è vietato installare nel proprio stabilimento per la lavorazione della gomma due integrali per coperture per biciclette, un integrale per coperture per autoveicoli, un autoclave a bombola per rigenerati con relativa caldaia e pompa di circolazione dell'olio, ed una vulcanizzatrice a freddo per tessuti.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4146)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Industria sperimentale saccarosio ed affini », con sede in Milano, di allestire un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie in data 23 luglio, 10 ottobre e 28 novembre 1946, con le quali la ditta « Industria sperimentale saccarosio e affini » - Società a responsabilità limitata, con sede in Milano, rende noto che intende allestire in Sant'Agata di Mugello (Firenze), un impianto per l'ottenimento di saccarosio e di alcole, partendo dalle barbabietole;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle disponibilità di materie prime (bietole e carbone);

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Industria sperimentale saccarosio ed affini » - Società a responsabilità limitata, con sede in Milano, è vietato allestire in Sant'Agata di Mugello (Firenze), un impianto per l'ottenimento di saccarosio e di alcole, partendo da barbabietole.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4149)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Revoca del decreto Ministeriale 12 agosto 1946, col quale si faceva divieto alla ditta « I.M.E.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1946, n. 183, con il quale alla ditta « I.M.E.R. » - Industria Meccanica Radiofonica di G. D'Addato, con sede in Luino (Varese), è stato vietato attivare in detta città, un impianto per la fabbricazione di radioricevitori, fino al 30 giugno 1947;

Vista l'istanza della ditta in data 4 settembre 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta « I.M.E.R. » di attivare in Luino (Varese) un impianto per la fabbricazione di radioricevitori.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4150)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « Mago-Gum » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Viste le denuncie pervenute in data 6 e 28 settembre 1946, con le quali la ditta « Mago-Gum » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, rende nota l'attivazione in detta città, di un impianto per la produzione di coperture per cicli;

Considerata l'esuberanza degli impianti esistenti in relazione al fabbisogno ed alle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Mago-Gum » - Industria lavorazione gomma - con sede in Milano, è vietato attivare, in Milano, un impianto per la produzione di coperture per cicli.

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4144)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1946.

Divieto alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Vista la denuncia in data 25 settembre 1946, con la quale la ditta « L. & L. Fratelli Vaccari » di Modena, rende noto che intende attivare in detta città un impianto per la produzione di dolciumi (cioccolato, biscotti, caramelle ed affini);

Considerata la situazione contingente di deficienza delle materie prime, particolarmente per lo zucchero;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « L. & L. Fratelli Vaccari », con sede in Modena, è vietato attivare in detta città, un impianto per la fabbricazione di dolciumi (cioccolato, biscotti, caramelle e affini).

Roma, addì 6 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(4145)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 342, concernente la disciplina del settore lattiero-caseario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1946, n. 272, all'art. 6, ultimo comma, ove è detto: « Per contenere il prezzo del latte alimentare, come sui derivati del latte, graverà una quota di prezzo.... » ecc. si deve leggere: « Per contenere il prezzo del latte alimentare, sui derivati del latte graverà una quota di prezzo.... » ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Lizzarda » di Recoaro

Con decreto n. 507 del 31 ottobre 1946 l'Alto Commissario per l'igiene e sanità pubblica, mentre revocava il decreto del Ministero dell'interno n. 186 del 10 marzo 1933 intestato al sig. Bigamonti Emilio di Milano (via Poerio, 39), riflettente lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale della fonte « Lelia » di Recoaro Terme, autorizzava la Direzione generale del demanio del Ministero delle finanze a smerciare, sotto il nome di acqua minerale della fonte « Lizzarda » di Recoaro, l'acqua ferro-minerale che sgorga dalla sorgente omonima situata nelle vicinanze di Case Floriani in Recoaro Terme (provincia di Vicenza).

Tale acqua minerale sarà venduta in bottiglie da un litro e mezzo litro: chiuse con tappo a corona, sistemato in modo da garantire una perfetta ed ermetica chiusura, e munite di etichette aventi dimensioni di cm. 11,5 per le bottiglie da un litro e di cm. 14,5 per cm. 9,5 per le bottiglie da mezzo litro contrassegnate da etichette con fondo bianco, contorno a stampa azzurra fatta eccezione delle diciture centrali: « Stabilimenti termali demaniali » sorgente « Lizzarda », in stampa rossa.

Le etichette sono delimitate da un bordo di contorno con greca, compreso fra due righe bianche e nella porzione superiore sta scritto con caratteri bianchi: S. A. Stabilimenti demaniali di Recoaro e nel terzo medio della porzione inferiore, trovansi notizie riguardanti la stazione di cura.

Lo spazio interno dell'etichetta è diviso in tre parti: a sinistra è inserita una dichiarazione circa l'uso terapeutico del prof. Basini e la riproduzione del certificato dell'analisi batteriologica del prof. Augusto Giovannardi. Segue la data ed il numero del decreto di autorizzazione. Nella parte destra sono riprodotti i dati riflettenti l'analisi chimica e i dati degli accertamenti fisici. Nella parte centrale vi sono indicazioni circa l'uso curativo dell'acqua minerale e vi è dichiarato che l'acqua minerale è integrata con la restituzione del gas anidride carbonica riscontrato alla sorgente. Seguono le indicazioni riflettenti il comune, la provincia ove trovasi la sorgente « Lizzarda ».

(4111)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Padova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Padova è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4456 del 26 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 35.000.000.

(4062)

Autorizzazione al comune di Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Imperia è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3384 del 17 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 7.988.000.

(4063)

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Taranto è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3689 del 19 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 32.047.000.

(4064)

Autorizzazione al comune di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Napoli è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4526 del 26 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 40.000.000.

(4066)

Autorizzazione al comune di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Arezzo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4474 del 16 ottobre 1946; importo del mutuo L. 22.480.000.

(4067)

Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Latina è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3154 del 12 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 6.000.000.

(4068)

Autorizzazione al comune di Fucecchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fucecchio (Firenze), di un mutuo di L. 3.170.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3967)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Albano Laziale (Roma), di un mutuo di L. 1.170.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3968)

Autorizzazione al comune di Favara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Favara (Agrigento), di un mutuo di L. 3.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3969)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 8.

(1ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	449499	1.925 —	Martra *Rina*, nubile, Mario, Cesare e Giulio fu Luigi, quali eredi indivisi del padre, dom. a Bussoleno (Torino).	Martra *Vittorina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	338280	2.292,50	Valz Antonia fu Giovanni, moglie di Iacazio Carlo, dom. a San Paolo Cervo (Novara) e Valz Palmira o Palmina fu Giovanni, moglie di Boggio Bariolo Giovanni e Eligio Giovanni, dom. in Antibo (Francia), proprietarie indivise, con usufrutto a Boggio Lera *Esterina* fu Lorenzo vedova di Valz Antonio, moglie in seconde nozze di Ferro Gio. Battista, dom. a Savona.	Come contro, con usufrutto a Boggio Lera *Camilla* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	804983	17.500 —	Salamone Pasquale fu Giuseppe detto Lucio, domic. in Palermo, con usufrutto a Salamone *Teresa* fu Benedetto ved. Salamone Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Salamone *Maria Teresa*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	328535	5.092,50	Molinari Maria fu *Alfonso*, moglie di Barboli Rodolfo fu Furio, domic. a Napoli.	Molinari Maria fu *Samuele Alfonso*, ecc., come contro.
Id.	530511	1.085 —	Ferrando Paola di Giuseppe, *nubile*, dom. in Savona.	Ferrando Paola di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Savona.
P. N. 5 %	31833	200 —	*Rocci* Vittoria fu *Ignazio* ved. di Chiabotto Vincenzo, dom. in Torino.	*Rovey* Vittoria fu *Felice*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	417578	175 —	Bossi *Maddalena* fu Crescentino, moglie di Costa Clemente fu Carlo, dom. in Vercelli, vincolata per dote.	Bossi *Ida Maddalena Elisabetta* fu Crescentino, ecc., come contro.
Id.	616887	280 —	Cambiase *Amalia* fu Pietro, moglie di Rolla Giovanni, dom. in Genova.	Cambiase *Caterina Emma* fu Pietro, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	148662	840 —	Giordana *Quintilia* fu Antonino, moglie di Teselli Giuseppe, dom. a Roccavione (Cuneo).	Giordana *Chiara* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	809399	553 —	Brofferio Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Angiolina* fu Angelo ved. di Brofferio Angelo, dom. a Cortemilia (Torino).	Brofferio Federico fu Lorenzo, dom. a Roma, con usufrutto a Gallina *Maria Angiolina Michelina* fu Angelo, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	21003	500 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna fu Giuseppe ved. di *Talungo* Luigi, dom. a Cagliari.	*Talongu* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna fu Giuseppe ved. di *Talongu* Luigi, dom. a Cagliari.
Id.	21004	2.500 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ruggeri* Anna di Giuseppe ved. di *Talungo* Luigi, dom. a Cagliari.	*Talongu* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ruggiu* Anna di Giuseppe, ecc., come sopra.
Id.	21005	1.250 —	*Talungo* Fernando fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ruggiu Anna di Giuseppe ved. *Talungo*, dom. a Cagliari.	Come sopra.
	21006	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	567459	136,50	Bussotti *Costanza* fu Pietro ved. di Bottai Cesare, dom. in Suvereto (Pisa), vincolo ipoteca.	Bussotti *Maria Costanza*, ecc., come contro.
Id	830732	465,50	Mulier Pietro fu Carlo, dom. a Intra, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1902)	33143	84 —	Sappia *Teresa* fu Giovanni, minore emancipata sotto la curatela del marito Spada Michele di Andrea, dom. a Cuneo, con usufrutto a Girando Maddalena fu Giuseppe ved. di Sappia Giovanni dom. a Cuneo.	Sappia *Catterina Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	36148	518 —	Veracchi Pia di Marcello, nubile dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana*, ecc., come contro.
Id.	142184	157,50	Poletti Mario, Anita e Italia-Elisa di Alessandro Massimo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Binago (Como), con usufrutto congiuntamente a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio e a Grisoni Eugenia fu Antonio moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como).	Come contro, con usufrutto congiuntamente a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Id.	142185	157,50	Grisoni Eugenia fu Antonio, moglie di Poletti Alessandro Massimo, dom. a Binago (Como), con usufrutto a Ponte *Carolina* fu Gerolamo ved. di Grisoni Antonio, dom. a Como.	Come contro, con usufrutto a Ponte *Maria Antonia Carolina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	601673	189 —	Prudente *Pia* e Cesare fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona (Genova), con usufrutto a Grosso Sofia fu Nicolò ved. di Prudente Gio. Battista, dom. in Savona.	Prudente *Maria Pia* e Cesare, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	853112	518 —	Muller Enrica Giuseppina fu Carlo, moglie di Armani Guido, dom. in Genova, con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina* fu Luigi, dom. a Laveno (Como).
Red. 3,50 % (1934)	310553	108,50	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi.	Scoppetta Aurelia fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336399	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	382410	35 —	Scoppetta Aurelia fu Andrea maritata Scoppetta, dom. a Muratea (Potenza), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea, dom. ad Amalfi.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	432613	17,50	Scoppetta Amelia fu Andrea, dom. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	382411	35 —	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Luigi* ved. Scoppetta, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Francesco fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310551	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	336401	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	432612	17,50	Scoppetta Francesco fu Andrea, domic. in Amalfi, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	310554	108,50	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Scoppetta Anna fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa *fu Ferdinando Luigi*, ecc., come sopra.
Id.	336403	17,50	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	382412	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	432614	17,50	Scoppetta Anna fu Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	350717	175 —	Merello *Luigia Teresa* di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova.	Merello *Teresa Luigia*, ecc., come contro.
Rend. mista Cons. 3,50 % (1906)	985	350 —	Bochet *Adele* di Marcello, nubile, dom. a Saint Pierre (Torino).	Bochet *Maria Adele*, ecc., come contro.
Id.	1908	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1909	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2494	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2495	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2496	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6836	35 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 5 % (1949) Serie A	5477	Capitale 10.500 —	Busti *Marianna* di Giuseppe, moglie di *Carlo Mario Bommico*, vincolata per dote.	Busti *Carolina Anna Maria* di Giuseppe, moglie di *Bommico Carlo*, dom. in Bra, vincolata.
Id.	5499	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	328914	847 —	Salvetti Agostino fu *Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.	Salvetti Agostino fu *Agostino* o *Giuseppe Agostino* dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. di Salvetti Agostino.
Rend. 5 % (1935)	11522	595 —	Perachino *Rita* fu Antonio, nubile, dom. a San Gillio (Torino).	Perachino *Margherita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	860147	413 —	Mazzucchi *Carla* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Carlotta*, ecc., come contro.
Id.	860696	161,50	Mazzucchi *Anna-Maria* fu Felice, nubile, dom. a Milano.	Mazzucchi *Maria*, ecc. come contro.
Id.	668323	315 —	Corso *Giuseppe-Salvatore* fu Salvatore, dom. in Ciminna (Salerno), vincolo ipoteca.	Corso *Salvatore Giuseppe*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	211975	1.050 —	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sabatino* ved. Caretti Ernesto.	Caretti Germana fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sesto* ved. Caretti Ernesto.
Id.	211976	1.050 —	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.	Caretti Ludovica, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie Q.	304	Capitale 20.000 —	Caretti Ludovica fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Farfarelli Florida di *Sebastiano* ved. di Caretti Ernesto.	Come sopra.
Id. Serie C.	1468	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1467	500 —	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.	Caretti Germana fu Ernesto, ecc., come sopra.
Id. Serie E.	1380	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G.	835	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O.	777	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	154412	Rendita 645 —	Pottino *Aristide* fu Gaetano, dom. a Palermo, con usufrutto a Pottino Serafina fu Michele.	Pottino *Adolfo Aristide*, ecc., come contro.
Id.	35523	150 —	Blanchedi *Anita* di Domenico, nubile, dom. in Pisa.	Blanchedi *Elisa Teresa Anita*, nubile, dom. in Pisa.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 novembre 1946

(4037)

Il direttore generale: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Rovigo, con sede in Rovigo.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, l'avv. Francesco Guindani è stato nominato liquidatore del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Rovigo, con sede in Rovigo, in sostituzione del rag. Domenico Cortiana, dimissionario.

(4123)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti

Elenco di automezzi derequisiti dalle Autorità Alleate già esistenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Roma (via Gaeta n. 3) e dei quali non è stato tuttora possibile rintracciare i proprietari:

Lancia Aprilia: telaio n. 38/8252 - 39/3306 - 381../5656 - 438/21487 - 381../10682 - 38/3273 - 39/3840 - 38/2860 - 439/10012 - 38/4240 - 38/3880 - 39/3465 - 438/21442 - 38/2711 - 38/5702 - 38/2534 - 438/21173;

Lancia Artena: telaio n. 28/2592 - 23/4902 - 28/5479 - 28/3854 - 311/1653;

Lancia Astura: telaio n. 30/1278 - 30/1085 - 41/2987 - 33/2774 - 33/3171;

Lancia Dilambda: telaio n. 29/294;

Lancia Ardea: telaio n. 250/4386 - 250/3337 - 250/1349;

Bianchi S. 9: telaio n. 56625 - 51601 - 57786 - 58344;

Fiat 1100: telaio n. 261960 - 229256 - 213021 - 200462 - 104431 - 206236 - 240132 - 271846 - 260296 - 220304 - 204217 - 250473 - 22598 - 229010 - 210484 - 244802;

Fiat 1500: telaio n. 026449 - 015178 - 020016 - 010505 - 033043 - 020050 - 014234 - 029689 - 003326 - 010143 - 032018 - 034261 - 024105 - 010522;

Deutsch Fiat 1500: telaio n. 007095;

Lancia Augusta: telaio n. 31/4744 - 34/2509 - 31/11678 - 7704 - 31/3382;

Wanderer Auto Union: telaio n. 121781.

Gli automezzi di cui sopra saranno consegnati soltanto ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purchè munite di estratto cronologico generale recente vistato dalla Prefettura della Provincia in cui erano immatricolati gli automezzi stessi.

(4124)

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 275 del 3 dicembre 1946.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il proprio decreto 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., col quale venne revocato il precedente decreto 26 febbraio 1935, n. 545 Gab., restituendo nella forma originaria tedesca di Andergassen il cognome dei superstiti del defunto Dallavia Edoardo fu Giuseppe;

Ritenuto che nel suddetto decreto n. 10285 Gab. del 28 agosto 1946, la signora Dallavia Giuseppina, vedova del predetto Dallavia Edoardo, venne indicata come « nata Andergassen » anzichè come « nata Bertoldi »;

Decreta:

Il decreto prefettizio 28 agosto 1946, n. 10285 Gab., col quale alla signora Dallavia Giuseppina, vedova di Dallavia Edoardo fu Giuseppe, venne restituito il cognome nella forma originaria tedesca di Andergassen, deve intendersi rettificato nel senso che alle parole « nata Andergassen » deve sostituirsi la dizione « nata Bertoldi ».

Bolzano, addì 15 ottobre 1946

p. *Il prefetto*: CRICCIANI

(3770)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 40 posti di allievo ufficiale della guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-1946, indetto con decreto Ministeriale 13 marzo 1945.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, col quale fu indetto per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza in Roma;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 29 gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1946, registro Finanze n. 1, foglio n. 365;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1946, in corso di registrazione, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 20 sottufficiali in servizio effettivo del Corpo della guardia di finanza al corso allievi ufficiali dell'Accademia del corpo stesso, per l'anno scolastico 1945-46;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza, per l'anno scolastico 1945-46:

1) Romanelli Saverio, punti 15,55;
2) Rizzo Vincenzo, punti 14,70;
3) Carenza Pasquale, punti 14,20;
4) Toschi Fulvio, punti 14,10;
5) Peluso Sebastiano, punti 13,90;
6) Alvino Vittorio, punti 13,75;
7) Gaudioso Francesco, punti 13,55;
8) Florio Salvatore, punti 13,50;
9) Lo Giudice Corrado, punti 13,45;
10) Bomprezzi Roberto, punti 13,30;
11) D'Antona Salvatore, orfano di guerra, punti 13,15;
12) Marengo Giovanni, dal 22 aprile 1941 al 9 settembre 1943 mobilitato col 5° battaglione, punti 13,15;
13) Ferrari Giorgio, punti 13,15;
14) Mazzotti Luigi, punti 13,10;
15) Matisan Gianco, sottotenente di complemento in congedo, punti 13,05;
16) Satadino Fortunato, nato il 19 febbraio 1925, punti 13,05;
17) Massarotti Luciano, nato il 22 settembre 1926, punti 13,05;
18) Izzo Francesco, nato il 31 luglio 1927, punti 13,05;
19) Crovato Amedeo, punti 13;
20) Pizzuti Mario, punti 12,95;
21) Colombo Mario, punti 12,85;
22) Petraroja Corrado, punti 12,80;
23) Presti Vincenzo, arruolato nel Corpo il 10 maggio 1941, punti 12,70;
24) Zona Antonio, punti 12,70;
25) Pezzinga Attilio, nato l'11 settembre 1923, punti 12,65;
26) Murru Carlo Alberto, nato il 17 dicembre 1925, punti 12,65;
27) Ragusa Vincenzo, punti 12,60;
28) De Bellis Umberto, arruolato nel Corpo il 15 marzo 1944, punti 12,50;
29) Zanghi G. Battista, punti 12,50;
30) Vitali Aldo, nato il 19 agosto 1924, punti 12,45;
31) Urbani Franco, nato il 6 marzo 1926, punti 12,45;
32) Cerisano Carlo, nato il 7 febbraio 1922, punti 12,40;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

33) Grauso Italo, nato il 16 ottobre 1927, punti 12,40;
34) Berrino Nicola, arruolato nella Guardia di finanza il 20 maggio 1944 e congedato il 18 agosto 1945, punti 12,35;
35) Cerullo Quirino, punti 12,35;
36) Minniti Michele, arruolato nella Guardia di finanza l'11 maggio 1942, punti 12,25;
37) Flores Bruno, nato il 26 ottobre 1923, punti 12,25;
38) Creti Donato, nato il 25 giugno 1927, punti 12,25;
39) Rotta Renato, punti 12,20;
40) Sanna Warnj, arruolato nella Guardia di finanza il 31 maggio 1941, punti 12,15;
41) Giuliani Pietro, punti 12,15;
42) Maiatico Mario, punti 12,10;
43) Santoro Berardino, punti 12,05;
44) Villari Carmelo, arruolato nella Guardia di finanza il 10 maggio 1941, punti 12;
45) De Francesco Salvatore, punti 12;
46) Ferrari Vittorio, punti 11,95;
47) Procopio Antonio, figlio d'invalido di guerra, punti 11,90;
48) Maeri Aldo, arruolato nella Guardia di finanza il 1° novembre 1943, punti 11,90;
49) D'Ella Gaspare, punti 11,90;
50) Fiorentino Gennaro, nato il 25 dicembre 1924, punti 11,85;
51) Cannaviello Ettore, nato il 24 luglio 1925, punti 11,85;
52) Bove Antonio, punti 11,75;
53) Nuzzo Garibaldi, orfano di guerra, punti 11,70;
54) Blandino Costantino, punti 11,70;
55) Pennisi Mariano, punti 11,50;
56) Lizio-Bruno Letterio, punti 11,45;
57) Convertino Antonio, nato il 16 luglio 1922, punti 11,30;
58) Fusaro Natale, nato il 10 febbraio 1926, punti 11,30;
59) D'Agostino Sergio, nato il 3 settembre 1924, punti 11,25;
60) Bottaro Salvatore, nato il 10 aprile 1927, punti 11,25;
61) Turco Guido, punti 11,15;
62) Conticello Paolo, punti 11;
63) Pedone Marcello, punti 10,80;
64) Pacelli Enrico, mobilitato, punti 10,65;
65) Roggio Guido, punti 10,65;
66) Asaro Beniamino, punti 10,50;
67) Bellomo Nicola, punti 10,40;
68) Oliveri Francesco, punti 10,10.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1) Romanelli Saverio
2) Rizzo Francesco
3) Carenza Pasquale
4) Toschi Fulvio
5) Peluso Sebastiano
6) Alvino Vittorio
7) Gaudioso Francesco
8) Florio Salvatore
9) Lo Giudice Corrado
10) Bonprezzi Roberto
11) D'Antona Salvatore
12) Marengo Giovanni
13) Ferrari Giorgio
14) Mazzotti Luigi
15) Malleau Glauco
16) Salatino Fortunato
17) Massarotti Luciano
18) Izzo Francesco
19) Crovato Amedeo
20) Pizzuti Mario
21) Colombo Mario
22) Petraroja Corrado
23) Presti Vincenzo
24) Zona Antonio
25) Pezzinga Attilio
26) Murru Carlo Alberto
27) Ragusa Vincenzo
28) De Bellis Umberto
29) Zanghi G. Battista
30) Vitali Aldo
31) Urbani Franco
32) Cerisano Carlo
33) Grauso Italo
34) Berrino Nicola
35) Cerullo Quirino
36) Minniti Michele
37) Flores Bruno
38) Creti Donato
39) Rotta Renato
40) Sanna Warnj

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1) Giuliani Pietro
2) Maiatico Mario
3) Santoro Berardino
4) Villari Carmelo
5) De Francesco Salvatore
6) Ferrari Vittorio
7) Procopio Antonio
8) Maeri Aldo
9) D'Ella Gaspare
10) Fiorentino Gennaro
11) Cannaviello Ettore
12) Bove Antonio
13) Nuzzo Garibaldi
14) Blandino Costantino
15) Pennisi Mariano
16) Lizio-Bruno Letterio
17) Convertino Antonio
18) Fusaro Natale
19) D'Agostino Sergio
20) Bottaro Salvatore
21) Turco Guido
22) Conticello Paolo
23) Pedone Marcello
24) Pacelli Enrico
25) Roggio Guido
26) Asaro Beniamino
27) Bellomo Nicola
28) Oliveri Francesco

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della guardia di finanza in Roma, per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i primi cinque candidati dichiarati idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 146. — LESEN

(4136)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 10 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 51-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-33 841-737 85)-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 – Semestrale L. 900 – Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 – Semestrale L. 500 – Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 – Semestrale L. 1500 – Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-2); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 380.
Piano di risanamento finanziario delle università e degli istituti superiori . . . . . Pag. 3078

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 381.
Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica . . . . Pag. 3078

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 382.
Norme transitorie per l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio nel triennio 1947-49 . . . Pag. 3079

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 383.
Approvazione dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica per gli alunni delle scuole elementari e secondarie . . . . . Pag. 3080

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 384.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « minus principaliter » delle parrocchie del SS.mo Salvatore e di San Martino, in frazione Gimigliano Superiore del comune di Gimigliano (Catanzaro) . . . . . Pag. 3080

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Torino . . . . . Pag. 3080

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Menardi Leo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . . . Pag. 3081

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3081
Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3081
Autorizzazione al comune di Comacchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3081

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 3081
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3082

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per esame a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe Pag. 3083

Prefettura di Parma: Concorso a posti di medico condotto nella provincia di Parma . . . . . Pag. 3084

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 10 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % « Società Edison » effettuata il 2 dicembre 1946.
(4178)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 380.

Piano di risanamento finanziario delle università e degli istituti superiori.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di università, di istituti di istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituti scientifici e di scuole di ostetricia, sono quintuplicati.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa straordinaria di cinquecento milioni duecentottantamila lire (L. 500.280.000) da assegnare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per la erogazione di contributi a favore delle università e degli istituti e scuole di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 381.

Indennità da corrispondere ai componenti le commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 652, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 360 e 31 agosto 1945, n. 665, recanti modifiche alle indennità da corrispondere ai componenti le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai componenti le commissioni per gli esami di maturità classica, scientifica e di abilitazione magistrale e tecnica spettano, oltre alle indennità di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 200 (duecento) e la propina di L. 25 (venticinque) per ogni candidato esaminato.

Ai capi d'istituto chiamati a far parte di più commissioni di maturità o di abilitazione, la propina di cui al precedente comma è corrisposta limitatamente ai candidati esaminati dalla prima commissione, mentre il compenso giornaliero previsto dal comma medesimo è dovuto per tutte le commissioni di cui fanno parte.

Del pari, la propina di cui al 1° comma del presente articolo è dovuta, limitatamente ai candidati esaminati da una delle commissioni funzionanti nella scuola, anche ai presidi degli istituti tecnici ordinati su due sezioni i quali siano chiamati a far parte di più commissioni tanto nell'una che nell'altra sezione.

Art. 2.

Le indennità di missione da corrispondere, quando competono, ai presidenti delle commissioni di cui al 1° comma del precedente articolo, sono stabiliti in misura pari a quelle spettanti ai funzionari di grado 6°, tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

Art. 3.

Ai membri delle commissioni per gli esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, spettano l'indennità di L. 80 per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, e la propina di L. 10 per ogni alunno esaminato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

I compensi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle commissioni previste dall'art. 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli istituti in cui sono costituite due o più commissioni per gli esami, rispettivamente di ammissione, di idoneità, di promozione o di licenza, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola commissione, mentre la propina di L. 10 è dovuta per ogni alunno esaminato dalle commissioni da essi presiedute.

Art. 4.

Al personale tecnico in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, è dovuto un compenso di L. 100 per ogni giorno di effettiva partecipazione alle prove pratiche che hanno luogo in sede di esame di abilitazione.

Al personale tecnico degli istituti e scuole di istruzione tecnica e agli istruttori pratici delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, è dovuto un compenso di L. 70 per ogni giorno di effettiva partecipazione alle prove pratiche prescritte in sede di esami di ammissione, di idoneità, di promozione e di licenza.

Ai macchinisti dei licei classici e agli assistenti dei licei scientifici è dovuto un compenso di L. 60 per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami orali.

Art. 5.

Al personale di segreteria, per il servizio connesso con lo svolgimento delle operazioni di esame, è dovuto un compenso di L. 15 per ogni alunno iscritto agli esami.

Negli istituti aventi due o più persone addette ai servizi di segreteria, l'importo complessivo di tale compenso è ripartito, su proposta del capo d'istituto, in relazione alle effettive prestazioni di ciascuna di esse.

Art. 6.

Al personale subalterno è dovuto un compenso di L. 50 per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nei bilanci le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 382.

Norme transitorie per l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio nel triennio 1947-49.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1943, n. 543;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per il triennio 1947-49, ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, rimane confermata, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, la valutazione dei beni immobili eseguita sulla base della media del valore venale in comune commercio di detti beni nel triennio 1937-39, a norma del regio decreto-legge 24 giugno 1943, n. 543, nonchè la valutazione delle scorte vive e morte e delle aziende industriali o commerciali eseguita pel triennio 1944-46.

Ai valori come sopra determinati si applica pel triennio 1947-49 il coefficiente di maggiorazione 10, ridotto a metà per i fabbricati.

Art. 2.

La liquidazione dell'imposta sulla base del valore risultante dal procedimento indicato nell'articolo precedente è eseguita dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette senza che occorra alcuna notificazione individuale ai contribuenti.

L'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti hanno rispettivamente la facoltà di promuovere o di chiedere la rettifica con decorrenza dal 1° gennaio 1947 dei valori dei beni immobili risultanti dalla applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'art. 1 del presente decreto sulla base dei valori venali in comune commercio dei beni stessi correnti al 1° gennaio 1946.

Analoga facoltà compete per i valori delle scorte vive e morte e delle aziende industriali e commerciali, risultanti dalla applicazione dei coefficienti di maggiorazione, ed in tal caso la valutazione viene eseguita per le scorte prendendo a base le mercuriali o le contrattazioni più vicine al 1° gennaio 1946 e per le aziende industriali e commerciali con le norme previste nel regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

La facoltà di rettifica dell'Amministrazione finanziaria può essere esercitata entro il 31 dicembre 1947; quella dei contribuenti nei tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 3.

Qualora non sia stata eseguita la valutazione dei beni immobili sulla base della media del valore venale in comune commercio nel triennio 1937-39, gli Uffici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

distrettuali delle imposte dirette procederanno, entro il 31 dicembre 1947, e con effetto dal 1° gennaio di detto anno, alla valutazione stessa e alla conseguente applicazione dei coefficienti previsti nell'art. 1 del presente decreto, ovvero alla rettifica a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Ai fini della iscrizione a ruolo per l'anno 1947, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di maggiorare provvisoriamente i valori patrimoniali dei beni immobili considerati nel primo comma del presente articolo, iscritti nei ruoli dell'anno 1946, applicando i coefficienti di cui all'art. 1, salvo conguaglio in esito all'accertamento definitivo.

Art. 4.

A decorrere dal 1947 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata nella misura del 0,40 per cento. Con la stessa decorrenza non sono soggetti ad imposta i cespiti patrimoniali che non raggiungono le L. 100.000.

Art. 5.

Nei riguardi dei contribuenti che, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1946, abbiano omesso di presentare la denuncia delle variazioni in aumento dei loro cespiti soggetti alla imposta ordinaria sul patrimonio, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 383.

Approvazione dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica per gli alunni delle scuole elementari e secondarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i programmi d'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica annessi al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1946-47.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 24. — FRASCA

Avvertenza: I programmi per l'insegnamento della educazione fisica per gli alunni delle scuole elementari e secondarie saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 384.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « minus principaliter » delle parrocchie del SS.mo Salvatore e di San Martino, in frazione Gimigliano Superiore del comune di Gimigliano (Catanzaro).

N. 384. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catanzaro in data 1° gennaio 1938, con il quale sono state unite « minus principaliter » le parrocchie del SS.mo Salvatore e di San Martino, in frazione Gimigliano Superiore del comune di Gimigliano (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1946.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Visto il decreto prefettizio 14 giugno 1945, col quale l'on. Ottavio Stella fu nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Torino;
Considerata l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'on. Ottavio Stella a commissario del Consorzio agrario provinciale di Torino, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 28 novembre 1946

(4032) *Il Ministro*: SEGNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Menardi Leo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 25-946 decisioni. N. 37-946 Registro di ricorsi.

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Menardi Leo fu Giulio e di Bertoni Margherita, nato a Torino il 21 novembre 1903, domiciliato in Roma, via Ipponio, n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... e cioè per non avere svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, 1° capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Menardi Leo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 16 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI — A. SCIAUDONE — F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3881)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (Firenze), di un mutuo di L. 1.120.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3964)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barberino di Mugello (Firenze), di un mutuo di L. 2.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3965)

Autorizzazione al comune di Comacchio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3966)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1354 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Catapano Nicola fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Cons 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 6 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Zagari Aurelia fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 427 — Data: 6 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Cecioni Eugenio e Amalia — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Padova — Intestazione: Ventura Irene fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Garcea Nicola fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Masucci Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominati 1 — Rendita: L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Schivi Ulisse fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: 94,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 — Data: 18 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 270 — Data: 19 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 1456.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 677 — Data: 19 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Potenza — Intestazione: Rufino Giuseppe fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 318,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 27 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Trapani — Intestazione: Barabino Gaetano di Baldassare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 — Data: 25 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Lovisetti Secondo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 13 — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1331 — Data: 20 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Basso Giovanni Battista fu Fausto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1569 — Data: 13 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: La Placa Ottavio fu Pietro — Titoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Buschetti Maria fu Alessandro ved. Luling — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 12 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Poli Celio di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 1024 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Torino — Intestazione: Molli Boffa Carlo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 2429.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data. 12 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Guidone Andrea fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Vanni Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 143,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Vanni Mario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 224.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 4 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Spinelli Vincenzo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale. L. 88.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Giunta Rocco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 469.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 137 — Data: 14 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Arezzo — Intestazione: Bruni Bruno fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 42.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Accorsi Olga fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2323 — Data: 14 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Riccio Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2324 — Data: 14 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Riccio Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % (1935), nominativi 1 — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 23 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Malo Saverio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 2 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Palazzi Vincenzo di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1182 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana con sede in Roma — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 4 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2008 — Data: 1° marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Di Martino Corrado fu Luigi — Titoli del Debito pubblico. Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 3 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione Monteleone Piero o Pietro — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1950), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 11 giugno 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Brizzolara Augusto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1949), nominativi 3 — Capitale. L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 10 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zamboni Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1943), al portatore 8 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siena — Intestazione: Giraldi Enea — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 12 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Pavia — Intestazione: Langseedel Giuseppe fu Gaetano, nominativi 1 — Capitale. L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 novembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4035)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 dicembre 1946 - N. 249

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	83, 55
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69, 30
Id. 5 % 1935	00 —
Redimibile 3,50 % 1934	79, 125
Id. 5 % 1936	00 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96, 95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97, 95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96, 725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 30
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97, 275
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98, 525
Id. 5 % convertiti 1951	96, 95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esame a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il regio decreto 17 settembre 1936, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi dell'Avvocatura dello Stato ed il relativo regolamento, per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2960, che consente di occupare nel grado iniziale i posti vacanti nei gradi superiori;

Vista la propria deliberazione in data 29 settembre 1946, n. 81842/10113 con la quale è stato autorizzato l'espletamento di concorso per undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 7°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, riservandosi quattro posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda in quanto applicabili;

c) i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio nel ruolo medesimo.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 1².

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una università della Repubblica italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'Albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i funzionari del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto, quello di cui al n. 9) di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie ed all'estero e per coloro che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

La mutilazione o la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita da timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale e processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale; sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato, o in caso di sua assenza od impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma di punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e 4 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di 2ª classe (gruppo *A* - grado 7°) e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 321. — FERRARI

(4116)

PREFETTURA DI PARMA

Concorso a posti di medico condotto nella provincia di Parma

La Prefettura di Parma, con decreto n. 23428 del 15 novembre 1946, ha bandito 24 posti di medico condotto vacanti nella Provincia.

Gli aspiranti dovranno produrre la domanda ed i documenti di rito entro il 31 gennaio 1947.

(4043)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 9 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 5[illegible]-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 8[illegible]33 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 – Semestrale L. 1500 – Un fascicolo: prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 378.
Dichiarazione formale dei fini delle confraternite di Santa Croce, in Seneghe (Cagliari) e del Rosario, in San Vero Milis (Cagliari) . . . . . Pag. 3062

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO 22 ottobre 1946, n. 379.
Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione . . . . . Pag. 3062

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cremona . . . . . Pag. 3062

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Frosinone . . . . . Pag. 3063

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bergamo . . . . . Pag. 3063

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Treviso . . . . . Pag. 3064

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.
Proroga della gestione straordinaria dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma. Pag. 3064

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 30 novembre 1946.
Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 342, sulla disciplina del settore lattiero-caseario . . . . Pag. 3065

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 3 dicembre 1946.
Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 356, relativo all'approvvigionamento dei grassi suini . . . . Pag. 3067

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Sanguinetti Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145 . . . . . Pag. 3068

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Ghedi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3068
Autorizzazione al comune di Chitignano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3068
Autorizzazione al comune di Castelfermini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 3068
Autorizzazione al comune di Bivona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3068
Autorizzazione al comune di Bitetto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3068
Autorizzazione al comune di Bitonto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3069
Autorizzazione al comune di Calenzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1913 . . Pag. 3069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Autorizzazione al comune di Borgo S. Lorenzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3069
Autorizzazione al comune di Salerno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3069
Ministero di grazia e giustizia: Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 3069
Ministero dei trasporti: Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti . . . . . Pag. 3069
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Fabriano (Ancona). Pag. 3069
Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3069
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 3070

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Concorso a 63 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci . . . . . Pag. 3072
Concorso per titoli a 40 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci. Pag. 3074

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 9 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5% (ex 4%), di scadenza 15 settembre 1951, delle dodici serie (dalla B 1 alla B 12) emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª eseguite nel giorno 7 dicembre 1946.

(4137)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50% e Istituto per la Ricostruzione Industriale » estratti il 2 dicembre 1946.

(4138)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50% « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sovraindicate obbligazioni, estratte il 2 e 3 dicembre 1946.

(4139)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 378.

Dichiarazione formale dei fini delle confraternite di Santa Croce, in Seneghe (Cagliari) e del Rosario, in San Vero Millis (Cagliari).

N. 378. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle confraternite di Santa Croce, in Seneghe (Cagliari) e del Rosario, in San Vero Millis (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 379.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 379. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 80.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal ten. colonnello gr. uff. Alessandro Gorini, per conto della signora Ida Sovardi ved. Limito, con atto pubblico in data 25 ottobre 1943, per l'istituzione di due borse di studio annuali dell'importo di L. 2000 ciascuna, da intitolarsi al nome del « dott. Carlo Cesare Limito » e da conferirsi a figli di mutilati od invalidi di guerra, appartenenti al comune di Milano, iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia e meritevoli per profitto, condotta e condizioni economiche.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile di Cremona, Crema, Soresina, Casalbuttana, Castelleone, Pizzighettone, Soncino, Vescovato, Casalmaggiore che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 261. — BOUSQUET

(3995)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dalla industria metalmeccanica, edile e della carta di Sora, Fontana Liri, Colle San Magno, Arpino, Isola Liri, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 240. — BOUSQUET

(3996)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile ed estrattiva della provincia di Bergamo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 242. — BOUSQUET

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria appartenenti alle categorie della metalmeccanica ed edili di Treviso, Asolo, Castelfranco, Conegliano, Montebelluna, Oderzo, Valdobbiadene, Vittorio Veneto che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 241. — BOUSQUET

(3998)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Proroga della gestione straordinaria dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, approvato con regio decreto 24 marzo 1938, n. 483;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visti i propri decreti 10 aprile e 26 giugno 1946, relativi alla nomina ed alla conferma del dott. Mario Poggi quale commissario dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del suddetto commissario;

Decreta:

Il dott. Mario Poggi è confermato, fino al 31 dicembre 1946, commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4089)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 30 novembre 1946.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 342, sulla disciplina del settore lattiero-caseario.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il regio decreto 22 aprile 1943, n. 245, sul coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, recante sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento dei prodotti agricoli soggetti a vincolo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente la soppressione del Ministero dell'alimentazione e l'istituzione di un Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, sulla disciplina del settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, concernente l'incarico all'on. dottor Salvatore Aldisio di reggere l'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare le norme di attuazione del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

La produzione dei formaggi grana, sbrinz, emmenthal, groviera, fontina e del mascarpone è vietata dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1947.

Tuttavia nei casi di assoluta necessità per assicurare l'utilizzazione del latte che, per eventi imprevedibili, non fosse possibile destinare all'esportazione oppure eccedesse il locale fabbisogno in base al contingentamento, in deroga al divieto di cui al precedente comma:

nelle provincie di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Modena e Mantova (per la destra Po), i rispettivi Prefetti possono autorizzare con proprio provvedimento la produzione del formaggio grana;

nella Valle d'Aosta, la competente autorità può autorizzare la produzione del formaggio fontina.

E' altresì vietata la produzione dei formaggi asiago, montasio, uso monte e vezzena, fatta eccezione per le zone montane delle provincie di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Treviso e Belluno.

Art. 2.

La produzione dei formaggi grana e fontina, ove consentita ai sensi del secondo comma dell'art. 1, e dei formaggi asiago, montasio, uso monte e vezzena, nelle zone montane di cui all'ultimo comma dello stesso art. 1, deve essere denunciata mensilmente dalle aziende produttrici alla Sezione provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Art. 3.

Al fine di incrementare la produzione del burro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 marzo 1947, il tenore in grasso per i seguenti tipi di formaggi deve essere contenuto nei limiti a fianco di ciascuno indicati:

crescenza dal 38 al 40 per cento;

gorgonzola dal 38 al 40 per cento;

formaggi a pasta filata stagionati dal 34 al 36 per cento;

formaggi a pasta filata freschi: tipo dal 24 al 26 per cento e tipo dal 34 al 36 per cento;

formaggi molli: tipo dal 25 al 26 per cento e tipo dal 38 al 40 per cento;

formaggi fusi dal 24 al 26 per cento.

I formaggi con tenore in grasso dal 24 al 26 per cento debbono essere immessi in commercio con involucro sul quale, oltre il nome della ditta produttrice e le altre indicazioni prescritte, deve risultare, stampigliata a ditta ripetizione con intervalli comunque non superiori a cm. 2 in senso orizzontale e verticale l'indicazione del suddetto tenore in grasso (dal 24 al 26 per cento).

Art. 4.

E' consentita fino allo smaltimento, e comunque non oltre il 31 gennaio 1947, la vendita dei formaggi indicati al precedente art. 3, e prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto con tenore in grasso diverso da quello stabilito, purchè la vendita stessa abbia luogo a prezzi non superiori a quelli fissati per i formaggi di cui allo stesso art. 3.

Art. 5.

Per le necessità dell'esportazione all'estero può essere autorizzata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, in deroga a quanto stabilito nel precedente art. 3 e nei limiti da fissarsi di concerto tra l'Alto Commissariato stesso ed il Ministero del commercio con l'estero, la produzione di formaggi con diverso contenuto in grasso.

Art. 6.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione, sentita la Commissione centrale di cui al successivo art. 9, determina i contingenti di latte alimentare necessari ai centri di consumo, dispone i relativi abbinamenti tra le provincie di produzione e quelle deficitarie, regola l'azione di controllo sulla produzione del latte e dei derivati e detta disposizioni per la determinazione degli impegni che le ditte debbono assumere a norma del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342.

L'Associazione italiana lattiero-casearia, sulla base e nei limiti delle disposizioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ed ove non vi proceda direttamente l'Alto Commissariato medesimo, è incaricata:

a) di accertare, in via preventiva, presso ciascuna azienda trasformatrice di latte vaccino o bufalino, la quantità di burro da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sulla base delle norme stabilite al 2° e 3° comma dell'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342;

b) di determinare e ricevere in nome e per conto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione dalle aziende che accettino l'accertamento di cui ai predetti comma dell'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, gli impegni prescritti nei quali, in aggiunta alle altre indicazioni, deve essere dichiarato il quantitativo massimo del latte da lavorare nel periodo di un anno, il numero delle vacche dalla cui produzione l'azienda si rifornisce, le caratteristiche e la qualità del burro da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione; i predetti impegni si intendono ratificati dall'Alto Commissariato, salvo che nel termine di 40 giorni dall'assunzione dell'im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

pegno non sia notificato alle aziende stesse un espresso diniego di ratifica;

e) di curare che le cauzioni o fideiussioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, sia per le aziende che accettino l'accertamento dell'Associazione sia per quelle nei confronti delle quali abbia luogo l'accertamento d'ufficio da parte delle Commissioni, vengano rispettivamente versate o prestate presso istituti bancari di diritto o di interesse pubblico e vincolate a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, ritirando e trattenendo, per conto dello stesso Alto Commissariato, i relativi titoli;

d) di controllare la regolarità del versamento, da parte delle aziende che lavorano il latte per uso industriale, della quota di cui al successivo art. 8;

e) di provvedere al controllo della produzione del burro per l'osservanza delle norme di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, alla organizzazione dei servizi di raccolta, convogliamento e conservazione del prodotto, in appositi centri di raccolta a disposizione dello stesso Alto Commissariato per l'alimentazione, nonchè al controllo della esecuzione dei piani di abbinamento per il rifornimento del latte alimentare.

L'Associazione italiana lattiero-casearia, nell'assolvimento dei suoi compiti nelle diverse provincie, si avvarrà dell'assistenza delle Commissioni provinciali lattiero-casearie di cui al successivo art. 9, alle quali compete l'accertamento d'ufficio per le aziende che non accettino l'accertamento compiuto dall'Associazione.

Art. 7.

A termine dell'art. 2, comma 3°, del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, gli acquirenti di latte debbono presentare copia dei contratti di compravendita del latte o, in difetto, fare per iscritto le comunicazioni previste al 4° comma dello stesso articolo, oltre che alla Sezione provinciale dell'alimentazione, anche all'Associazione italiana lattiero-casearia.

Art. 8.

La quota di prezzo di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, viene fissata in L. 6 al litro. Tale quota deve essere versata quindicinalmente dalle aziende trasformatrici del latte, per i quantitativi di latte comunque lavorato, ad eccezione di quello ridotto, destinato al consumo diretto della popolazione attraverso reintegrazione, all'Associazione italiana lattiero-casearia, per la gestione di apposito fondo sotto la vigilanza ed il controllo dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ed in conformità alle disposizioni dallo stesso emanate.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 342, sono istituite:

a) una Commissione centrale, presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, composta dai rappresentanti dei seguenti organi:

due dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, di cui uno con funzione di presidente;

due del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

uno del Ministero dell'industria e commercio;

uno del Ministero del tesoro;

uno dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea);

uno della Confederazione degli agricoltori (Confida);

uno della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

uno della Confederazione nazionale dell'industria italiana;

uno della Confederazione nazionale dei commercianti;

uno della Confederazione nazionale lavoratori della terra;

uno della Confederazione generale italiana del lavoro;

uno dell'Associazione italiana lattiero-casearia;

uno dell'Associazione grossisti e stagionatori formaggi;

uno della Lega nazionale delle cooperative;

uno della Confederazione cooperativa italiana;

uno dell'Unione libere cooperative;

uno dell'Ente Italiano Cooperative Approvvigionamenti (E.I.C.A.);

uno del Consorzio volontario « grana tipico »;

tre tecnici di cui uno da nominarsi dall'Alto commissariato per l'alimentazione, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero dell'industria e commercio.

Fungerà da segretario un funzionario dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

b) Commissioni provinciali lattiero-casearie, presso le Sezioni provinciali dell'alimentazione, composte da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organi:

Sezione provinciale dell'alimentazione, con funzioni di presidente;

Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ufficio Provinciale dell'Industria e del Commercio (U.P.I.C.);

Camera di commercio, agricoltura e industria;

Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea);

Associazione provinciale degli agricoltori;

Associazione provinciale degli industriali;

Associazione provinciale dei commercianti;

Federazione provinciale coltivatori diretti;

Camera del lavoro provinciale;

Associazione italiana lattiero-casearia;

Associazione grossisti e stagionatori formaggi;

un rappresentante delle Associazioni nazionali cooperativistiche.

Art. 10.

Le Commissioni centrali e provinciali lattiero-casearie di cui al precedente articolo, potranno funzionare anche a mezzo di apposite giunte esecutive da costituirsi nel proprio seno.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193, e del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

(4119) *L'Alto Commissario ad interim*: ALDISIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 3 dicembre 1946.

Norme per l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 356, relativo all'approvvigionamento dei grassi suini.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, relativo all'approvvigionamento dei grassi suini;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare le norme di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, e di disporre il vincolo sulle giacenze dei grassi suini, estendendo, nel contempo, il conferimento, a carico dei macellatori di suini a carattere familiare, all'intera campagna di macellazione 1946-47;

Decreta:

Art. 1.

I conferimenti disposti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, debbono essere effettuati indistintamente da tutti coloro che abbiano macellato o macellino suini per il consumo a carattere familiare, durante l'intera campagna di macellazione 1946-47.

I prefetti emaneranno le norme necessarie per assicurare i conferimenti di cui al precedente comma, con particolare riguardo alle macellazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, determinando la data di inizio della campagna di macellazione 1946-47, che comunque non potrà essere anteriore al 1° settembre 1946.

Art. 2.

Tutti i grassi suini detenuti alla mezzanotte del giorno di entrata in vigore del presente decreto, da aziende industriali o commerciali produttrici di grassi suini, oppure da depositari o grossisti dovunque giacenti, trasportati o repertati, sono vincolati a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Le predette aziende o i depositari o grossisti sono obbligati a denunciare per iscritto i quantitativi di grassi suini vincolati a norma del precedente comma, agli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura (Upsea), entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i predetti Uffici daranno comunicazione, nei successivi quindici giorni, delle denuncie ricevute, all'Alto Commissariato per l'alimentazione ed all'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (Unsea).

Le denuncie di cui al precedente comma, possono essere fatte a mezzo raccomandata oppure mediante consegna diretta, con l'obbligo, in questo ultimo caso, di presentare un secondo esemplare della denuncia stessa, sul quale l'Ufficio ricevente, apporrà la dichiarazione di ricevuta, con l'indicazione della data e del numero d'ordine.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, è stabilita la seguente procedura:

le aziende commerciali e industriali interessate, almeno un giorno prima della macellazione, di volta in volta per ogni suino o gruppo di suini da macellare, debbono presentare domanda alla Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral) in duplice esemplare, indicando il numero, il peso e la razza dei suini da macellare;

la Sepral dà un numero d'ordine alle domande ricevute e contemporaneamente rimette il secondo esemplare agli Upsea, facendo apporre dichiarazione di ricevuta sul primo esemplare o sul foglio a parte con l'indicazione della data e dell'ora di ricezione;

in relazione alle domande ricevute, la Sepral rilascia le autorizzazioni, rimettendone copia contemporaneamente agli Upsea, col riferimento al numero dato alla domanda relativa e facendosi rilasciare dichiarazione di ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di ricezione;

alla predetta copia di autorizzazione deve essere unito il titolo della cauzione o fideiussione, che la Sepral avrà cura di far versare o prestare presso istituti bancari di diritto o di interesse pubblico e vincolare a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

gli Upsea detengono i titoli delle cauzioni o fideiussioni per conto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

la quantità di grassi da lasciare a disposizione delle aziende interessate per uso industriale, ad esclusione del lardo di mezzena, viene accertata, in conformità delle disposizioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, dagli Upsea sulla base dei quantitativi di grassi ricavabili in relazione al peso ed alla razza dei suini.

Art. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, sulla base e nei limiti delle disposizioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, e dove non vi proceda direttamente l'Alto Commissariato medesimo, l'Unsea è incaricato di:

a) accertare, in via preventiva, presso ciascuna azienda che intenda ottenere nei propri confronti l'applicazione del citato art. 5 in luogo dell'art. 4, la quantità di grassi da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, comprese le giacenze di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) determinare e ricevere, in nome e per conto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, dalle aziende che accettino l'accertamento di cui al precedente punto gli impegni prescritti nei quali, in aggiunta alle altre indicazioni, deve essere dichiarato il numero massimo dei suini da macellare nella campagna di macellazione 1946-1947 e le caratteristiche del lardo da tenere a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione; i predetti impegni si intendono ratificati dall'Alto Commissariato, salvo che nel termine di 40 giorni dall'assunzione dell'impegno, non sia notificato alle aziende stesse un espresso diniego di ratifica;

c) curare che le cauzioni o fideiussioni siano versate presso istituti bancari di diritto o d'interesse pubblico e vincolate a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, ritirando e trattenendo, per conto dello stesso Alto Comaissariato i relativi titoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

d) provvedere al controllo della produzione dei grassi suini per l'osservanza delle norme di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 356, ed alla organizzazione di eventuali servizi di raccolta.

L'Unsea opera alla periferia attraverso gli Upsea, che sono assistiti, per la determinazione degli impegni, da apposite commissioni, istituite in conformità alle disposizioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 5.

Tutte le aziende produttrici di grassi suini sono tenute a registrare, in apposito libro vistato e numerato preventivamente pagina per pagina dagli Upsea, il numero ed il peso vivo dei suini macellati, i grassi ricavati con l'indicazione del quantitativo di lardo di mezzena ottenuto e dei quantitativi messi a disposizione delle aziende interessate per la fabbricazione degli insaccati nonchè i quantitativi di insaccati confezionati. Nel predetto libro debbono pure essere registrati gli estremi dell'impegno assunto o delle autorizzazioni di volta in volta rilasciate dalla Sepral.

I registri debbono essere tenuti presso gli stabilimenti o i laboratori sempre aggiornati a disposizione dei controllori dell'Upsea e degli altri organi di vigilanza.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193, e del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1946

L'Alto Commissario ad interim: ALDISIO

(4118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Sanguinetti Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 21936 decisioni — N. 105936 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 15 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Sanguinetti Francesco fu Agostino e di Begnotti Angelina, nato a Campolasso il 14 novembre 1906 e residente in Roma, via Carlo Michelle n. 17, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

. . . che peraltro non risulta che il Sanguinetti sia stato, in effetto, assunto come confidente dell'O.V.R.A. . . .

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Sanguinetti Francesco e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 15 novembre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3848)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ghedi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ghedi (Brescia), di un mutuo di L. 950.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3950)

Autorizzazione al comune di Chitignano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chitignano (Arezzo), di un mutuo di L. 430.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3957)

Autorizzazione al comune di Castelltermini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelltermini (Agrigento), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3958)

Autorizzazione al comune di Bivona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bivona (Agrigento), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3959)

Autorizzazione al comune di Bitetto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitetto (Bari), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3960)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bitonto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitonto (Bari), di un mutuo di L. 2.920.669 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3961)

Autorizzazione al comune di Calenzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calenzano (Firenze), di un mutuo di L. 1.166.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3962)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze), di un mutuo di L. 3.126.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3963)

Autorizzazione al comune di Salerno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Salerno è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli Istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo: decreto interministeriale n. 3165 del 26 luglio 1946; importo del mutuo: L. 13.000.000.

(4065)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Con decreto Ministeriale del 28 novembre 1946, il dott. Servadio Cesare fu Giuseppe, residente a Genova, è stato reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(4059)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti.

Elenco di automezzi derequisiti dalle Autorità Alleate, giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Roma (via Gaeta n. 3) e dei quali non è stato tuttora possibile rintracciare i proprietari:

Fiat 1100, telaio n. 229256;
Fiat 1500, telaio n. 038357.

Gli automezzi di cui sopra saranno consegnati *soltanto* ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purchè munite di estratto cronologico generale recente vistato dalla prefettura della Provincia in cui erano immatricolati gli automezzi stessi.

(4060)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Fabriano (Ancona)

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1946, la zona di Fabriano (Ancona), della estensione di ettari 1180, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

chiesa di Santa Maria Maddalena, strada del tiro a segno nuovo; sentiero che circoscrive la casa colonica Spuri e continuando esclude la Villa Andreoli e casa colonica adiacente fino alla strada comunale che porta a Colle Paganello;

strada di Colle Paganello, fino al villaggio;

sentiero che dal villaggio, scende lungo la vallata e va ad incontrare la strada di Attiggio, fino ad Attiggio;

sentiero che passa a monte del villaggio di Attiggio e si riporta al fosso di Attiggio;

fosso di Attiggio, fino al punto in cui incontra la mulattiera, che porta al monte Capretta;

il confine passa fra la quota 700 e la quota 732 e propriamente fra la scelta dei due cocuzzoli, sempre lungo la mulattiera che scendendo verso il fondo valle, arriva al villaggio di Valleremita;

continuazione della medesima mulattiera, fino ad incontrare il fosso di Valleremita;

prosecuzione del fosso di Valleremita, fino alla casa Camporeggio attualmente Villa Pagliaro;

prosecuzione del fiume Giano, fino alle case Balzetta, escluse le proprietà Sorci e Balducci, seguendo l'andamento del sentiero a monte di esse, che ritorna poi al fiume Giano;

archi di Valmaggiore esclusi, seguendo la camporese che a ferro di cavallo conduce alla colonia Bargagnati escludendola e ritorna al fiume Giano;

fiume Giano fino al mulino Tisi Luigi;

la linea di confine poi prosegue lungo la strada nazionale, fino al punto di partenza chiesa di Santa Maria Maddalena.

Il Comitato provinciale della caccia di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(4017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 dicembre 1946 - N. 248

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83 —
Id. 3,50 % 1902	82,80
Id. 3 % lordo	60,30
Id. 5 % 1935	90,625
Redimibile 3,50 % 1934	79 —
Id. 5 % 1936	89,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,575
Id. 5 % convertiti 1951	98,15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 % (1935)	146438	Toti Feliceantonio fu Tommaso	280 —
Id.	146439	Toti Giovanni fu Tommaso	330 —
Id.	146440	Toti Tommaso fu Tommaso	285 —
Red. 3,50 % (1934)	377563	Imperato Eugenia di Alessandro, moglie di Pisciteli Angelo fu Leonardo, dom. a Napoli, vincolo dotale	420 —
Cons. 3,50 % (1906)	2860 (Sola nuda proprietà)	Ferrari Pietro e Mario di Antonio, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno, e nascituri di Costanza Conti fu Arturo moglie di Ferrari Antonio, dom. in Livorno con usufrutto a Conti Costanza fu Arturo moglie di Ferrari Antonio	5.110 —
Id.	172497	Maggi Giuseppe fu Luigi, dom. a Roccafederighi fraz. del comune di Roccastrada (Grosseto)	52,50
Id.	175908	Come sopra	7 —
Red. 3,50 % (1934)	352006	Ferro Lydia di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sestri Ponente (Genova)	259 —
Id.	186596	Pelosi Corradino di Giuseppe Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza).	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	229590	Borgia Riccardo fu Ernesto, vincolato	59,50
Rend. 5 %	179538	Convitto nazionale « Paolo Diacono », in Cividale (Udine)	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	660972	Convitto nazionale di Cividale per la Casa indennità servi del Convitto stesso	70 —
Id.	660973	Come sopra	70 —
Id.	804332	Convitto nazionale di Cividale (Udine), per la Casa del Convitto stesso	70 —
Rend. 5 % (1935)	174046	Gnata Umberto Dante fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Mor Evelina di Lorenzo ved. Gnata	305 —
Id.	174047	Gnata Emilio Quirino fu Emilio, ecc., come sopra	305 —
Cons. 3,50 % (1906)	643997	D'Antrassi Giovanni Battista di Luigi, vincolato d'ipoteca	14 —
Id.	715862	Carozzi Guido fu Agostino, interdicendo sotto la curatela temporanea della moglie Castelli Eva fu Temistocle, dom. a Milano	1.680 —
Id.	678358	Come sopra	4.900 —
Id.	603982	Carozzi Guido di Agostino, dom. a Milano	1.974 —
Rend. mista 3,50 % (1906)	487	Vietri Elvira fu Gaetano	3,50
Id.	706	Come sopra	3,50
Id.	908	Come sopra	3,50
Id.	1277	Come sopra	17,50
Id.	2043	Come sopra	17,50
Id.	2452	Come sopra	17,50
Id.	3619	Come sopra	35 —
Id.	5688	Come sopra	35 —
Id.	6698	Come sopra	35 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. mista 3,50 % (1906)	1802	Vietri Elvira fu Gaetano	140 —
Id.	1803	Come sopra	140 —
Id.	3105	Come sopra	140 —
Id.	3106	Come sopra	140 —
Id.	3840	Come sopra	140 —
Id.	3841	Come sopra	140 —
Cons. 3,50 % (1906)	639518	Pozzuoli Adelaide fu Vincenzo, moglie di Sgambati Luigi, dom. ad Alife-Naro (Caserta), ipotecata	150,50
Rend. 5 %	179735	Motta Angelo fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Monfrinotti Angelina fu Eugenio ved. Motta, dom. a Cassano Primo (Milano), con usufrutto a Monfrinotti Angelina fu Eugenio ved. Motta	318 —
Id.	179741	Come sopra	180 —
Cons. 3,50 % (1906)	534379 (Solo nuda proprietà)	Donegani Maria fu Adolfo minore emancipata sotto la curatela di Notarbartolo Luigi di Pietro, dom. a La Spezia (Genova), con usufrutto a Giustiniani Despina fu Francesco ved. di Donegani Adolfo, vincolata	661,50
Id.	584380	Come sopra	539 —
Id.	802775	Confraternita di misericordia, in Montecatini Valdinievole (Pistoia)	472,50
Prest. Red. 3,50 %	524763 (Solo per l'usufrutto)	Iucci Tommaso fu Giuseppe, dom. a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), con usufrutto a Grottola Domenico fu Pasquale	1.575 —
Comuni di Sicilia	10420	Milioti Giacomo di Giuseppe, dom. in Messina	70,98
Prest. Red. 3,50 % (1934)	240429	Fondazione III Divisione di cavalleria Lombardia, sede di Milano	1.148 —
Id.	398484	Come sopra	28 —
Id.	400211	Come sopra	378 —
Id.	407595	Fondazione III Divisione di cavalleria, in Milano	325,50
Id.	481778	Fondazione Filippini in Milano	70 —
Id.	226719	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti a favore del reggimenti Piemonte reale cavalleria, Cavalleggeri Aosta e Genova cavalleria	1.995 —
Id.	397864	Fondazione tenente colonnello Giacomo Paolo Malfatti per il reggimento Savoia cavalleria sedente in Milano	833 —
Id.	350952 (Solo per l'usufrutto)	Bolli Silvana fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Luca Maria fu Mariano ved. Bolli Luigi, dom. a Rocca di Papa (Roma), con usufrutto a questa ultima.	297,50
Rend. 5 %	134124	Miraglia Ugo di Luigi, dom. a Napoli	250 —
Id.	71627	Congregazione di Carità di Montelupo (Siena)	5.535 —
Id.	71628	Come sopra	5.585 —
Id.	71629	Come sopra	990 —
Id.	71630	Come sopra	415 —
Id.	71631	Asilo infantile di Montelupo, amministrato dalla locale Congregazione di carità	165 —
Id.	198755	Asilo infantile Margherita di Savoia di Montelupo amministrato dal locale E.C.A.	100 —
Prest. Red. 3,50 %	376235 (Solo nuda proprietà)	Bixio Elisabetta fu Enrico moglie di Loleo Bartolomeo, dom. a Genova, con usufrutto a Bixio Corinna fu Enrico	966 —
Rend. 5 %	112019	Chiani Cesare fu Entizio, dom. a Velletri (Roma), vincolato	135 —
Id.	112015	Francioli Argelindo fu Pietro, dom. a Velletri, vincolato	65 —
Id.	112008	Chiadroni Francesco fu Giovanni, dom. a Velletri, vincolato,	60 —
Id.	112020	Banaco Antonino di Pietro, dom. a Velletri, vincolato	130 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	136120	Almaviva Antonio fu Giuseppe, dom. a Velletri, vincolato .	20 —
Id.	4002	Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino	30 —
Prest. Red. 3,50 %	237538	Chiani Cesare fu Eutizio, dom. a Nisida (Napoli), vincolato .	7 —
Rend. 5 %	4003	Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento al lavoro di Avellino	325 —
Id.	43381	Cassa scolastica della Scuola complementare « Principe di Napoli », in Avellino	500 —
Cons. 3,50 % (1906)	699944	Cutiolo Ernani fu Luca, dom. a Livorno	140 —
Id.	730480	Come sopra	35 —
Id.	730481	Come sopra	70 —
Prest. Red. 3,50 % (1934)	25531	Gamucci Agnese di Arrigo, moglie di Boschi Antonio, dom. a La Spezia	609 —
Id.	133969 (Sola nuda proprietà)	Rossi Santina di Cornelio, moglie di Rolla Osvaldo di Alfredo, dom. a Milano, con usufrutto congiuntamente ai coniugi Rossi Cornelio fu Santino e Brianzoli Margherita fu Giuseppe	161 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3828) Roma, addì 11 novembre 1946

Il direttore generale: CUTTI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante norme per l'assunzione dei reduci ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 65 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C*, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Salvo quanto è disposto dall'art. 3 del presente decreto, il concorso si svolgerà per titoli.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 - espletato il 5 marzo 1946) e 19 gennaio 1946 (pubblicato il 2 gennaio 1946 - in corso di espletamento), si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a)* o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 3.

Coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientrano in taluna delle categorie di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente art. 2, saranno sottoposti nel corso delle operazioni del presente concorso alla prova orale.

I candidati di cui al presente articolo potranno conseguire la nomina con la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari nei quali essi superarono le prove scritte e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono, in relazione alla votazione riportata, intercalandosi in base a tale votazione con i nominativi per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo di studio equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

Per quei candidati che rientrano nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, tale limite era di anni 30.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Tale condizione non è neppure richiesta per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni statali che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, tranne che per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti.

Per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

I non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno invece, comprovare di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente bando;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tale modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non ottengano il riconoscimento suindicato e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo ove essa venga negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia alla quale l'interessato appartiene;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai competenti superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Analogamente dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Dovranno, inoltre essere prodotti tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

A tale proposito:

a) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni dovranno essere comprovati mediante rapporti informativi sulla durata e la natura dei servizi medesimi nonchè sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità degli aspiranti;

b) coloro che abbiano conseguito il titolo di studio occorrente per l'ammissione con votazione superiore alla minima, dovranno fornire la prova di tale maggiore votazione, mediante appositi certificati delle competenti autorità scolastiche.

Gli aspiranti di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare, nei modi di cui al n. 8) lettera *a*) del presente articolo, di non aver potuto sostenere le prove di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

esami orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) o *f*) del precedente art. 2.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 6, nonchè gli altri documenti valutabili per la formazione della graduatoria di merito.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi e quelli che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

I candidati, che a norma dell'art. 3 saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito negli ultimi due commi dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi l'idoneità.

Art. 12.

Coloro che parteciperanno al presente concorso senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice da nominarsi ai sensi dell'art. 11 del regolamento approvato con il regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli idonei.

Detta Commissione sottoporrà, altresì, alla prova orale i candidati di cui all'art. 3 del presente decreto ed assegnerà ad essi la relativa votazione per gli effetti indicati nell'articolo medesimo.

Art. 14.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

Salvo i provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del presente bando per i candidati che si trovino nelle condizioni in esso previste, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non avranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 17.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Registro Interno n. 8, foglio n. 161. — VILLA

(4097)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 10 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante norme per l'assunzione dei reduci ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 10 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando ed il termine per la presentazione delle domande di ammissione a ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (dal 16 febbraio 1943 al 17 maggio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

1943) e 1° gennaio 1946 (dal 12 febbraio 1946 al 13 maggio 1946), si siano trovati sotto le armi o che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai predetti concorsi;

b) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

d) i partigiani combattenti;

e) i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza delle scuole elementari o copia autenticata del medesimo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 25°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

Per quei candidati che rientrino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originale, con l'avvertenza che alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943 tale limite era di anni 30.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Tale condizione non è neppure richiesta per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni statali, che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, tranne che i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale e da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che esse non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera *a*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti.

Per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

I non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino, nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tale modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non ottengano il riconoscimento suindicato e s'intenderanno esclusi dal concorso medesimo ove esso venga negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia alla quale l'interessato appartiene;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai competenti superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica Amministrazione.

Analogamente dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Dovranno, inoltre, essere prodotti tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

A tale proposito:

a) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni dovranno essere comprovati mediante rapporti informativi sulla durata, la natura dei servizi medesimi, nonchè sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità degli aspiranti;

b) coloro che abbiano conseguito il titolo di studio occorrente per l'ammissione con votazione superiore alla minima dovranno fornire la prova di tale maggiore votazione mediante appositi certificati delle competenti autorità scolastiche.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo, debitamente legalizzato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati e attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 5, nonchè gli altri documenti valutabili per la formazione della graduatoria di merito.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi e quelli che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 4, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per subalterno senza riportarvi l'idoneità.

Art. 10.

Coloro che parteciperanno al presente concorso senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per subalterno.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta: da un viceprefetto in servizio al Ministero (o con funzioni di ispettore generale) presidente, da un funzionario di gruppo *A* e da un funzionario di gruppo *B* di grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* disimpegnerà presso la Commissione le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice di cui al precedente articolo determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli idonei.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'Interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 16.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1916

p. *Il Ministro*: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1916
Registro Interno n. 8, foglio n. 165. — VILLA

(4098)

GIROLAMO DE SETUE, direttore

SANTI RAFFAELI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 215016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 7 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 Semestrale L. 500. Trimestrale L. 300. Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 370.
Norme relative alla vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio o a lungo termine . . . . . Pag. 3046

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 371.
Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . . Pag. 3047

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 settembre 1946, n. 372.
Estensione ai partigiani combattenti ed alle vittime delle forze nazi-fasciste delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra . . . . . Pag. 3047

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 373.
Durata in carica del Consiglio superiore della pubblica istruzione non oltre il 16 ottobre 1947 . . . . Pag. 3048

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 374.
Concessione di un contributo straordinario a favore del Sovrano Militare Ordine di Malta . . . . . Pag. 3049

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 375.
Provvedimenti riguardanti il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per le situazioni determinatesi durante il periodo della occupazione tedesca. Pag. 3049

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1946, n. 376.
Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'avvento della Repubblica italiana . . . . . Pag. 3050

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 377.
Aliquote dei generali e degli ufficiali superiori delle varie armi, corpi e servizi dell'Esercito che possono essere collocati nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 . . . . . Pag. 3050

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.
Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Firenze, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni . . . . . Pag. 3051

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1946.
Nomina del commissario e di due vice commissari liquidatori degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose . . . Pag. 3052

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Udine . . . . . Pag. 3053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NA 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Livorno . . . . . Pag. 3053

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Asti . . . . . Pag. 3054

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Sondrio. Pag. 3054

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1946.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provincia di Pistoia . . . . . Pag. 3055

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari . . . . . Pag. 3055

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.
Modificazioni al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino . . . . . Pag. 3055

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Genova pel triennio 1945-1947 . . . . . Pag. 3056

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 del 29 novembre 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei trasporti . . . Pag. 3056

Ministero dei trasporti: Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti . . . . . Pag. 3056

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « Marinara », con sede in Genova . . . . . Pag. 3056

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Marzabotto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Fusignano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Uzzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Sedico a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Pedavena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Canosa di Puglie a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Predappio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Cattolica a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3057
Autorizzazione al comune di Niscemi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3057

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 3057
Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 3058
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag 3058

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci . . . . . Pag. 3058

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 370.

Norme relative alla vigilanza sugli istituti esercenti il credito a medio o a lungo termine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Veduto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 10 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli istituti o enti non compresi fra quelli indicati nell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni, che risultino costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che si costituiscano successivamente con lo scopo della raccolta del risparmio a medio o a lungo termine, sono applicabili le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto al coordinamento in testo unico delle disposizioni contenute nel presente decreto, nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nelle leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, numero 1752, e nel decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 371.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, concernente provvedimenti in favore delle piccole industrie;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 29 marzo 1928, n. 631, recante provvedimenti in favore delle piccole industrie, è modificato come segue:

« L'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie è retto da un Consiglio di amministrazione così formato:

un presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero;

un rappresentante dell'Istituto veneto per le piccole industrie ed il lavoro di Venezia;

due rappresentanti degli artigiani;

due rappresentanti dei piccoli industriali;

un rappresentante per ciascuno degli istituti partecipanti al capitale delle sezioni autonome commerciale e creditizia.

Il presidente ed i componenti del Consiglio dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge 29 marzo 1928, n. 631, è modificato come segue:

« Il controllo della gestione finanziaria ed economica dell'Ente e di quella delle due sezioni, è demandato ad un collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono nominati dal Ministro per l'industria e commercio. Un revisore effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro per l'industria e commercio, un revisore effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro per il tesoro ed un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.

I Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro potranno disporre in ogni tempo ispezioni sull'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e sulle sezioni autonome da esso amministrate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 372.

Estensione ai partigiani combattenti ed alle vittime delle forze nazi-fasciste delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le pensioni e gli assegni di guerra a favore dei partigiani combattenti e delle loro famiglie sono liquidati in base alle tabelle annesse al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, e sul grado militare corrispondente alle qualifiche gerarchiche partigiane riconosciute ai sensi del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Fino a quando non saranno state riconosciute le suddette qualifiche gerarchiche partigiane, le pensioni e gli assegni alimentari di guerra sono provvisoriamente concessi:

a) in base al grado rivestito nelle forze armate di provenienza all'8 settembre 1943, per i militari di qualsiasi grado anche se non in servizio a tale data;

b) in base al grado di soldato per i civili.

Art. 2.

Le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni di guerra sono del pari estese ai cittadini i quali ad opera di forze avverse nazi-fasciste abbiano riportato, dopo l'8 settembre 1943, un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa. Le stesse disposizioni sono pure estese alle famiglie dei morti in seguito a violenze o sevizie subite ad opera di dette forze.

Le pensioni e gli assegni sono liquidati nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatto di guerra, maggiorata del 20 per cento.

Art. 3.

L'aver riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa e le circostanze in cui l'evento si è verificato, devono essere dimostrate nelle forme e nei modi fissati dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni.

Ove l'interessato non possa fornire che elementi indiziari sui fatti che allega, l'Amministrazione disporrà d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, e, occorrendo, deciderà avvalendosi di mezzi indiretti di prova.

Art. 4.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle di riversibilità dal giorno successivo alla morte del cittadino.

In caso di infermità, quando questa non dipenda da causa violenta esterna, si presume contratta nel giorno della prima constatazione.

Art. 5.

La domanda per la liquidazione delle pensioni o assegni deve essere presentata entro cinque anni dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Per le pensioni indirette, ove la morte sia avvenuta posteriormente alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, il detto termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile del Comune dell'ultimo domicilio.

Nel caso di scomparsa il detto termine decorre dalla data in cui la irreperibilità è constatata nei sensi dell'art. 58 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalle date suddette senza presentare la domanda, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

Per gli appartenenti alle varie categorie del personale civile e militare di cui agli articoli 9 e 10 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 4 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, è concessa in ogni caso facoltà di optare per il trattamento più favorevole previsto negli articoli stessi.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di corrispondere, a titolo di anticipazione e fino alla liquidazione definitiva o al diniego della pensione o dell'assegno di guerra, un assegno provvisorio nella misura fissata dalle tabelle stabilite per i non combattenti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193. In caso di diniego della pensione o dell'assegno, l'ammontare dell'assegno provvisorio come sopra corrisposto, è abbuonato.

Art. 8.

Per l'applicazione del presente decreto il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO — D'AROMA — MICHELI — CINGOLANI — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 373.

Durata in carica del Consiglio superiore della pubblica istruzione non oltre il 16 ottobre 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, così come è attualmente composto, durerà in carica fino a nuova disposizione e, comunque, non oltre il 16 ottobre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 374.

Concessione di un contributo straordinario a favore del Sovrano Militare Ordine di Malta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1946-47, la concessione di un contributo straordinario di L. 11.465.000 a favore del Sovrano Militare Ordine di Malta, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto al relativo stanziamento in bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 375.

Provvedimenti riguardanti il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per le situazioni determinatesi durante il periodo della occupazione tedesca.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, comunque denominato, compreso quello salariato, licenziato con provvedimento privo di efficacia giuridica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, e non riassunto in servizio alla data del presente decreto, è considerato in servizio sino alla scadenza del termine stabilito nel contratto di impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina. Al personale medesimo è corrisposta la indennità di licenziamento spettante all'anzidetto termine, detratte le somme già percepite allo stesso titolo ed il compenso speciale concesso in base al decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329.

Il licenziamento previsto nel precedente comma, qualora sia dovuto a motivi disciplinari, può essere dichiarato valido con decreto motivato del Ministro competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Al personale civile non di ruolo, licenziato con provvedimento giuridicamente inefficace ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, e riammesso in servizio anteriormente alla data del presente decreto, per il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riammissione in servizio non sarà corrisposta alcuna retribuzione. Le somme eventualmente già corrisposte non saranno recuperate.

Il periodo stesso è computato ad ogni altro effetto.

L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno defalcati nella liquidazione del trattamento di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego non di ruolo.

Art. 3.

La posizione del personale civile non di ruolo che alla data del licenziamento previsto dall'art. 1 si trovasse nelle condizioni indicate nel regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 313, e successive estensioni, resta regolata dalle disposizioni contenute nel citato regio decreto-legge e successive modificazioni.

Per il personale previsto dal precedente comma, congedato dal servizio militare anteriormente alla data

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

di entrata in vigore del presente decreto, e che non abbia presentato la domanda di riammissione in servizio, il termine per la relativa presentazione decorre dalla data suddetta.

Art. 4.

E' convalidato il licenziamento disposto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale nei confronti del personale non di ruolo arruolatosi volontariamente nelle formazioni militari della predetta sedicente repubblica sociale, ovvero chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1946, n. 376.

Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'avvento della Repubblica italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere speciali francobolli per celebrare l'avvento della Repubblica italiana;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della Repubblica italiana, senza sopraprezzo, che potranno essere usati in sostituzione di francobolli ordinari, attualmente in corso.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro verranno precisate le caratteristiche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la vendita, per l'uso e per il cambio dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 377.

Aliquote dei generali e degli ufficiali superiori delle varie armi, corpi e servizi dell'Esercito che possono essere collocati nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dei generali e degli ufficiali superiori delle varie armi, corpi e servizi dell'Esercito che possono essere collocati nella riserva per la prima applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, numero 384, sono fissate come segue:

generali di corpo d'armata	11
generali di divisione	49
generali di brigata	120
generali di brigata del corpo automobilistico	1
tenente generale servizio tecnico genio	1
maggiori generali servizio tecnico di artiglieria	4
maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
generali di brigata riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra	5
colonnelli dei carabinieri (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione)	15
colonnelli di fanteria (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione, del servizio geografico e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra)	574
colonnelli di cavalleria (sono compresi anche i colonnelli dei centri rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione, i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra nonchè i colonnelli del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria)	43
colonnelli di artiglieria (sono compresi anche i colonnelli del servizio tecnico di artiglieria, del	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . . 271

colonnelli del genio (sono compresi anche i colonnelli del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra). 91

colonnelli del corpo automobilistico (sono compresi anche i colonnelli del ruolo mobilitazione). 4

colonnelli medici 5

colonnelli commissari 23

colonnelli di amministrazione 7

colonnelli veterinari 8

tenenti colonnelli dei carabinieri (sono compresi anche i tenenti colonnelli del ruolo mobilitazione). 23

tenenti colonnelli di fanteria (sono compresi anche i tenenti colonnelli del ruolo mobilitazione, del servizio geografico e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 1206

tenenti colonnelli di cavalleria (sono compresi anche i tenenti colonnelli dei centri rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra nonchè i tenenti colonnelli del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria) 100

tenenti colonnelli di artiglieria (sono compresi anche i tenenti colonnelli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 631

tenenti colonnelli del genio (sono compresi anche i tenenti colonnelli del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i tenenti colonnelli riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 212

tenenti colonnelli medici 130

tenenti colonnelli farmacisti 16

tenenti colonnelli commissari. 25

tenenti colonnelli di amministrazione . . . 53

tenenti colonnelli veterinari 14

maggiori dei carabinieri (sono compresi anche i maggiori del ruolo mobilitazione) 45

maggiori di fanteria (sono compresi anche i maggiori del ruolo mobilitazione, del servizio geografico e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) 594

maggiori di cavalleria (sono compresi anche i maggiori dei centri rifornimento quadrupedi, del ruolo mobilitazione, i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra nonchè i maggiori del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di cavalleria). . . 66

maggiori di artiglieria (sono compresi anche i maggiori del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma di artiglieria, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . 238

maggiori del genio (sono compresi anche i maggiori del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico della motorizzazione provenienti dall'arma del genio, del ruolo mobilitazione, del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e i maggiori riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra) . 117

maggiori medici 83

maggiori farmacisti 14

maggiori commissari 62

maggiori sussistenza 8

maggiori di amministrazione 182

maggiori veterinari 37

Art. 2.

Il collocamento nella riserva di cui al presente decreto deve essere disposto con decorrenza non posteriore alla data del 28 febbraio 1947.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Firenze, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Firenze, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Firenze, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Decreta:

E approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Firenze allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1946
Registro Finanze n. 1, foglio n. 15. — BENNATI

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Firenze, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di FIRENZE

1) Bagno a Ripoli
2) Barberino Val d'Elsa
3) Fiesole
4) Firenze
5) Greve
6) Impruneta
7) Montespertoli
8) San Casciano in Val di Pesa
9) Scandicci
10) Tavernelle in Val di Pesa

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di CASTELFIORENTINO

1) Castelfiorentino
2) Certaldo
3) Gambassi
4) Montaione

Distretto di EMPOLI

1) Capraia e Limite
2) Cerreto Guidi
3) Empoli
4) Fucecchio
5) Montelupo Fiorentino
6) Vinci

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di PONTASSIEVE

1) Dicomano
2) Figline Valdarno
3) Incisa in Valdarno
4) Londa
5) Pelago
6) Pontassieve
7) Reggello
8) Rignano sull'Arno
9) Rufina
10) San Godenzo

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di BORGO SAN LORENZO

Barberino di Mugello

Distretto di FIRENZE

1) Campi Bisenzio
2) Lastra a Signa
3) Scarperia
4) Signa

Distretto di PRATO

1) Calenzano
2) Cantagallo
3) Carmignano
4) Montemurlo
5) Prato
6) Vernio

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di BORGO SAN LORENZO

1) Borgo San Lorenzo
2) Firenzuola
3) Marradi
4) Palazzuolo
5) San Piero a Sieve
6) Scarperia
7) Vaglia
8) Vicchio

Roma, addì 31 agosto 1946

(4008) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1946.

Nomina del commissario e di due vice commissari liquidatori degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente la soppressione dell'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.) e la istituzione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Considerato che nel decreto di cui al precedente comma viene disposta anche la soppressione e la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario liquidatore, di due vice commissari liquidatori e di otto subliquidatori degli uffici di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Saponaro dott. Giovanni Battista è nominato commissario liquidatore degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.

I signori Fundarò dott. Gioacchino e Mondi dottor Giovanni sono nominati vice commissari liquidatori.

Art. 2.

Gli uffici autotrasporti agli effetti della liquidazione vengono così raggruppati:

1) Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Ivrea, Torino, Vercelli;

2) Bergamo, Como, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Varese;

3) Genova, Imperia, La Spezia, Savona;

4) Bolzano, Brescia, Cremona, Mantova, Trento;

5) Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;

6) Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia;

7) Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena;

8) Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Pesaro, Terni.

Art. 3.

Vengono nominati subliquidatori, per ciascuno dei gruppi indicati nell'articolo precedente, nell'ordine dell'elencazione dei gruppi, i signori:

1) Soffia ing. Lucio;

2) Gaifami ing. Angelo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

3) Ricchino ing. Giovanni;
4) Pizzorno ing. Alberto;
5) Jannaccone ing. Luigi;
6) Daole ing. Giovanni;
7) Galanti ing. Ugo;
8) Menè ing. Antonio.

Art. 4.

I subliquidatori, nell'esplicazione delle loro funzioni, saranno assistiti da uno o più esperti finanziari designati dal Ministero del tesoro tra i direttori di ragioneria dell'Intendenza di finanza.

Roma, addì 7 settembre 1946

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Registro n. 3, foglio n. 166. — CASAMURI

(4102)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria della provincia di Udine, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 225.

(4056)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria dei comuni di Livorno e Cecina, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 224.

(4057)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dalla metallurgia dei comuni di Asti, Canelli e Nizza Monferrato, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 223

(4058)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Sondrio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Ritenuto che il Prefetto di Sondrio ha comunicato che sono disponibili i locali necessari e quanto occorre al funzionamento della sezione di Archivio di Stato;

Decreta:

E' istituita, a partire dal 1° novembre 1946, nella città di Sondrio, la sezione di Archivio di Stato per la conservazione degli atti delle magistrature giudiziarie e delle Amministrazioni statali delle provincie nonchè gli atti delle magistrature, amministrazioni ed enti morali diversi cessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(4047)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1946, col quale l'avv. Orlando Pagni è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Tullo Busignani;

Decreta:

Il dott. Tullo Busignani è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, in sostituzione dell'avv. Orlando Pagni.

Roma, addì 26 novembre 1946

(4016) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto il contratto collettivo di lavoro 1° marzo 1936, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 31 agosto 1936, fascicolo n. 139, allegato n. 879, contenente lo statuto della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1946 relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Ritenuta l'opportunità di modificare la rappresentanza degli esercenti imprese di trasporti aerei in relazione agli effettivi interessi delle imprese medesime;

Decreta:

In sostituzione del dott. Alessandro Buzio è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei, il signor Antonio Vitantonio.

Roma, addì 29 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(4091)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1946.

Modificazioni al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 38 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto del Capo del Governo 10 agosto 1937;

Visti il regolamento per il personale del predetto Istituto approvato con decreto del Ministro per le finanze in data 8 aprile 1933 e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 30 ottobre u. s.;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, ed alla tabella *A* annessa al regolamento:

Art. 2. — Gli ultimi tre comma sono così modificati:

« L'ordine sopra stabilito, con le progressioni e le equiparazioni indicate, determina la gerarchia. Nello stesso grado, la gerarchia è determinata dalla classe (vedi art. 3) e nella classe, dalla qualifica.

A parità di grado, di classe e di qualifica, la gerarchia è determinata dalla anzianità nella qualifica, nella classe e nel grado. Tale anzianità è a sua volta determinata dalla data della nomina o della promozione; a parità di data, dalla graduatoria di promozione o del concorso e, a parità dei requisiti suddetti, dall'età. L'ordine gerarchico non può mai pregiudicare l'esercizio delle funzioni di ispezione e di controllo, a qualunque grado appartenga l'impiegato che ne è investito ».

Art. 3. — Il comma 2° è così modificato:

« I capi servizio sono ripartiti in due classi; il numero dei capi servizio di prima classe è variabile a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione. Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere attribuite, a taluno dei capi servizio di prima classe, le qualifiche di « direttore centrale » e di « condirettore centrale ».

Art. 8-*bis*. — E' così modificato:

« E' in facoltà insindacabile del Consiglio di amministrazione di provvedere ad assumere per chiamata funzionari di grado 2°. E' altresì in facoltà del Consiglio di amministrazione di provvedere ad assumere per chiamata funzionari di grado 3° e 4°, da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

destinarsi esclusivamente alle sedi dell'Istituto, ed in numero comunque non superiore a quello delle sedi medesime.

Il personale che potrà essere assunto a norma del presente articolo dovrà soddisfare ai requisiti prescritti dal vigente regolamento, con esonero dal limite di età.

L'assunzione, fra aspiranti che siano stati impiegati presso altri istituti di credito o presso pubbliche amministrazioni e risultino forniti di particolare specifica preparazione per il compito al quale sono destinati, dovrà avvenire con contratto individuale nel quale saranno stabiliti, eventualmente in deroga alle tabelle annesse al regolamento, la remunerazione iniziale e gli eventuali aumenti, la durata del servizio ed il trattamento in caso di cessazione dal servizio ».

Tabella *A* annessa al regolamento. — I posti di capi servizio (grado 2°) vengono aumentati da 10 a 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4103)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Genova pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Genova pel triennio 1945-1947 i signori:

Sabbatini prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo;

Piras prof. dott. Luigi, medico chirurgo;

Pacchiani prof. dott. Dante, pediatra;

Allegri prof. Domenico, esperto in materia agraria;

Raggi prof. avv. Luigi, esperto in materia amministrativa.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 205. — FERRARI

(4029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 del 29 novembre 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei trasporti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 8 del 29 novembre 1946, ha autorizzato i Comitati provinciali dei prezzi a consentire sulle tariffe delle aziende esercenti trasporti urbani in concessione (autofiloramviari, funicolari, servizi di navigazione interna e similari) legalmente autorizzate dai competenti organi alla data del 1° novembre 1946:

a) un aumento fino al massimo del 30 % sulle tariffe normali;

b) un aumento fino al massimo del 20 % sulle tariffe preferenziali (per operai, studenti, ecc.).

I prezzi risultanti dalle citate maggiorazioni saranno arrotondati alla lira.

Le eventuali richieste di aumenti superiori ai massimi sopra stabiliti dovranno essere trasmesse al predetto Comitato dopo che saranno state istruite in base alle norme contenute nella circolare n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 26 aprile 1945.

Con lo stesso provvedimento il Comitato interministeriale dei prezzi ha comunicato di avere consentito alle aziende trasporti extraurbani di apportare aumenti nella stessa misura di cui sopra sempre sulle tariffe autorizzate legalmente al 1° novembre 1946.

(4112)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autovetture derequisite appartenenti a proprietari sconosciuti

Terzo elenco di automezzi derequisiti dalle Autorità Alleate e giacenti presso la prefettura di Perugia e dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari:

Fiat 1100: telaio n. 208874 - 258403 - 262671 - 255136 - 256787;
Fiat 1500: telaio n. 014470;
Fiat 508: telaio n. 070401;
Fiat 514: telaio n. 203534;
Fiat 500: telaio n. 043846;
Lancia Aprilia: telaio n. 238-7846 - 39-1967 - 39-1226 - 38-8356;
Lancia Ardea: telaio n. 250-3165;
Lancia Augusta: telaio n. 31-11243;
Alfa Romeo 2500: telaio n. 914060;
Guzzi: telaio n. 23709.

Gli automezzi di cui sopra saranno consegnati dall'ingegnere di turno bimensile a Perugia *soltanto* ai proprietari od a persone munite di delega notarile dei medesimi, purchè munite di estratto cronologico generale recente, vistato dalla prefettura della Provincia in cui erano immatricolati gli automezzi stessi.

(4093)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri del commissario della Società cooperativa « Marinara », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1946, si prorogano al 15 gennaio 1947 i poteri conferiti al dott. rag. Gio Batta Torriglia, commissario della Società cooperativa « Marinara », con sede in Genova.

(4109)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 215016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marzabotto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna), di un mutuo di L. 543.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3951)

Autorizzazione al comune di Fusignano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fusignano (Ravenna), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3952)

Autorizzazione al comune di Uzzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Uzzano (Pistoia), di un mutuo di L. 460.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3953)

Autorizzazione al comune di Sedico a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sedico (Belluno), di un mutuo di L. 850.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3954)

Autorizzazione al comune di Pedavena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pedavena (Belluno), di un mutuo di L. 490.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3955)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano, di un mutuo di L. 450.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3956)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari), di un mutuo di L. 3.470.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3944)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglie a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa di Puglie (Bari), di un mutuo di L. 2.300.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3945)

Autorizzazione al comune di Predappio a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì), di un mutuo di L. 1.700.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3946)

Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì), di un mutuo di L. 19.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3947)

Autorizzazione al comune di Cattolica a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cattolica (Forlì), di un mutuo di L. 918.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3948)

Autorizzazione al comune di Niscemi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Niscemi (Caltanissetta), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

Si certifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 241, n. 38, prot. 24, pos. 382, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Enna in data 12 febbraio 1953, a favore di Ingrà Salvatore, preside del Liceo-ginnasio di Enna, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 %-1951, per l'importo complessivo di L. 4000, presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 novembre 1946

(4025) *Il direttore generale:* CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendite nominative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 settembre 1946, l'intestazione dei due certificati del Cons. 3,50%, (1906) n. 763995 e n. 719955, in cui il marito della intestataria fu indicato per *Bernardo*, deve invece dire *Fernando*.

(4114)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 5 per smarrimento di certificati di rendite nominative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 28 settembre 1946, debbono apportarsi le seguenti rettifiche:

Per le iscrizioni del Cons. 3,50 % (1906) n. 4268 e n. 307417 e per quella della Rendita 5 % n. 79139 in cui furono omesse le rendite annue, queste debbono essere rispettivamente di L. 133, L. 31,50, L. 5.

Per le iscrizioni di Rendita 5 % n. 79137, n. 79138 e per quelle del prestito Redimibile 3,50 % (1934) n. 144582, n. 207331, numero 111268, n. 348329 in cui furono indicate errate le rendite annue, queste debbono intendersi rettificate rispettivamente in L. 5 invece che L. 35, L. 35 invece che L. 5, L. 14 anzichè L. 38,50, L. 38,50 anzichè L. 3,50, L. 84 anzichè L. 81, L. 73,50 anzichè L. 3,50.

Si debbono inoltre rettificare, perchè o male impressi o anagrammati, i numeri di iscrizione delle seguenti rendite: Cons. 3,50 % (1906) n. 235008 invece che 285008, prestito Redimibile 3,50 % (1934) n. 113547 invece che 113617, n. 368089 invece che 369089.

Infine la iscrizione n. 28839 deve intendersi appartenente al Cons. 3,50 % (1902) e non al prestito Redimibile 3,50 %, e la iscrizione n. 583284 deve intendersi appartenente al Cons. 3,50 % (1906) invece che al Cons. 3,50 % come fu erroneamente pubblicato.

(4115)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 dicembre 1946 - N. 247

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,425
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,35
Id. 5 % 1935	90,45
Redimibile 3,50 % 1934	78,70
Id. 5 % 1936	90,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,50
Id. 5 % convertiti 1951	97 —

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a 39 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo B dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante norme per l'assunzione dei reduci ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1945, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 39 posti di viceragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 - espletato il 2 marzo 1946) e 1° gennaio 1946 (pubblicato l'11 febbraio 1946 - in corso di espletamento), si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a*) o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci della prigionia o deportazione.

Art. 3.

Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina a viceragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientrano in taluna delle categorie di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

I candidati, di cui al presente articolo, potranno conseguire la nomina, con la decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla stessa data in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari nei quali essi superarono le prove scritte e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autenticata) di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito del candidato, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre, a corredo delle domande i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

Per quei candidati che rientrano nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, tale limite era di anni 30.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Tale condizione non è neppure richiesta per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni statali che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, tranne che per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tale uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti.

Per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

I non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare di essersi trovati nelle impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tale modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non ottengano il riconoscimento anzidetto e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo ove esso venga negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia alla quale l'interessato appartiene;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai competenti superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione. Analogamente dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare nei modi di cui al n. 8 lettera *a*) del presente articolo di non aver potuto sostenere le prove orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) o *f*) del presente art. 2.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito negli ultimi due commi dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a viceragioniere in prova della carriera di gruppo *B*) dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi la idoneità.

Art. 12.

Coloro che parteciperanno al presente concorso senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 13.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4) diritto civile: libro I del Codice, dei beni, delle proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;
5) diritto commerciale, dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
7) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistica della popolazione e demografia; statistiche economiche);
8) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
9) legislazione speciale amministrativa;
10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua straniera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 14.

Con successivo decreto saranno fissate la data e la sede degli esami.

Ove occorra, le prove scritte avranno luogo in più sedi, da determinarsi con il decreto di cui al presente articolo.

Art. 15.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati viceragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B*) nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 18.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Registro Interno n. 8, foglio n. 163. — VILLA

(4096)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 6 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 367.
Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta . . . . . Pag. 3030

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 368.
Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, per l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario. Pag. 3031

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1946, n. 369.
Istituzione dell'Ente approvvigionamento carboni. Pag. 3032

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1946.
Compensi speciali al personale delle Amministrazioni dello Stato per prestazioni di carattere eccezionale . Pag. 3034

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1946.
Somme dovute dai privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse . . . Pag. 3034

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pesaro . . . . . Pag. 3034

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Taranto . . . . . Pag. 3035

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di L'Aquila . . . . . Pag. 3035

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Tribuni Corrado avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 145 . . . . . Pag. 3036

Ministero dell'Interno:
Autorizzazione al comune di Novafeltria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 3036
Autorizzazione al comune di Tavullia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 3036
Autorizzazione al comune di Molini Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 3036
Autorizzazione al comune di Camogli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3036
Autorizzazione al comune di Barga a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3036
Autorizzazione al comune di Terracina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3036

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Autorizzazione al comune di Fondi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3037

Autorizzazione al comune di Monsummano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3037

Autorizzazione al comune di Cutigliano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3037

Autorizzazione al comune di Triggiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 3037

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 3037

Diffida per il ritiro di titoli definitivi del Prestito redimibile 5% . . . . . Pag. 3037

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 3037

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite . . . . . Pag. 3038

Attribuzione dei buoni novennali 5%, scadenza 15 settembre 1951, per conversione di quelli 4% presentati alle tesorerie di Cattaro, Fiume e Zara . . . . . Pag. 3039

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . Pag. 3040

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per esami a 70 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci . . . . . Pag. 3040

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'industria e commercio . . . . . Pag. 3042

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 6 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione di obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane.

(4117)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 367.

Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita, con sede in Aosta, la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

La Giunta è composta:

1) del presidente del Tribunale di Aosta, che la presiede;

2) di un consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

3) dell'Intendente di finanza di Aosta;

4) di due membri effettivi e di due supplenti designati annualmente dal Consiglio della Valle tra persone competenti in materia giuridica, amministrativa e contabile.

Il presidente del Tribunale di Aosta, il Prefetto di Torino e l'Intendente di finanza di Aosta designano annualmente un magistrato del tribunale, un consigliere della prefettura e un funzionario dell'intendenza, di grado non inferiore all'8°, che, in caso di assenza o di impedimento delle persone indicate nei numeri 1, 2 e 3 del comma precedente, devono rispettivamente sostituirli.

Non possono far parte della Giunta giurisdizionale amministrativa gli amministratori, gli stipendiati, i salariati e i contabili della Amministrazione della Valle d'Aosta e degli enti indicati nel n. 1 dell'articolo seguente, ed i parenti sino al secondo grado e gli affini sino al primo grado dei contabili previsti dal presente comma.

I componenti della Giunta sono nominati annualmente con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti.

Art. 2.

La Giunta giurisdizionale amministrativa è competente a giudicare:

1) i ricorsi concernenti la legittimità dei provvedimenti della Valle d'Aosta e degli enti pubblici sottoposti alla tutela e alla vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale, quando abbiano per oggetto un interesse di persone fisiche o giuridiche, e sempre che i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o di collegi speciali;

2) le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

3) le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza dei Consigli di prefettura.

Art. 3.

La Giunta giurisdizionale amministrativa decide anche in merito nelle controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono la competenza anche nel merito del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa, e che riguardano gli enti indicati nel n. 1 dell'art. 2.

Art. 4.

Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva della Giunta giurisdizionale amministrativa, le controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono la com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

pe'enza esclusiva del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale amministrativa, e che riguardano gli enti indicati nel n. 1 dell'art. 2.

Art. 5.

I giudizi avanti la Giunta giurisdizionale amministrativa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e i Consigli di prefettura, a seconda che si tratti delle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2 e nel n. 3 dell'articolo stesso.

Alle riunioni della Giunta per decidere nelle materie previste dal n. 3 dell'art. 2, interviene, con voto consultivo, il ragioniere capo dell'Amministrazione della Valle o, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, il direttore di ragioneria dell'Intendenza di finanza di Aosta. Interviene altresì, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto.

Avverso le decisioni della Giunta giurisdizionale amministrativa è dato ricorso al Consiglio di Stato per le controversie previste nei numeri 1 e 2 dell'art. 2, e alla Corte dei conti per le controversie indicate nel n. 3 dell'articolo medesimo.

I termini e le forme del procedimento per i giudizi di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia rispettivamente di appello avverso le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e dei Consigli di prefettura.

Contro le decisioni della Giunta giurisdizionale amministrativa è ammesso altresì ricorso per revocazione, nei casi previsti dall'art. 396 del Codice di procedura civile, nel termine di trenta giorni dalla scoperta o dall'accertamento del dolo o della falsità o dal recupero dei documenti.

Art. 6.

Le deliberazioni dei comuni e dei consorzi della Valle d'Aosta, integrate, secondo i casi, col visto del Presidente del Consiglio della Valle o con l'approvazione della Giunta, o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi. Sono parimenti definitivi gli atti con i quali viene dalle suddette autorità negata l'esecutività o l'approvazione delle deliberazioni, nonchè i decreti del Presidente del Consiglio della Valle che ne pronunciano l'annullamento.

Art. 7.

Agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Valle medesima si applicano le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Le attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa sono esercitate dalla Giunta della Valle.

Art. 8.

Le spese relative all'istituzione e al funzionamento della Giunta giurisdizionale amministrativa fanno carico al bilancio della Valle d'Aosta. Questa provvederà all'istituzione della segreteria della Giunta e ai servizi relativi.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 368.

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, per l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, col quale è stata disposta l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946, n. 106, concernente l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine di giorni 45 di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, per la presentazione delle domande degli aspiranti all'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario, è elevato a giorni 90.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

Il n. 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, è sostituito dal seguente:

n. 1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ad ogni grado abbia compiuto l'età di 18 anni alla data del presente decreto e non superato, alla stessa data, quella di 45 anni pei gradi di capitano e superiori, di 40 anni pei gradi di tenente, sottotenente e maresciallo di 3ª classe, ed, alla data di inizio del servizio ausiliario di polizia, quella di anni 35 per gli altri gradi.

Art. 3.

L'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, è sostituito dal seguente:

Art. 10. — Il servizio ausiliario di polizia finora prestato dai combattenti della guerra di liberazione nazionale, dai reduci e dagli altri ausiliari, è considerato servizio di ruolo ai fini della liquidazione della pensione spettante sia per anzianità, sia per ferite e infermità contratte in servizio e per cause di servizio, sia per la liquidazione delle pensioni, assegni ed indennità alle vedove e famiglie dei caduti per cause di servizio.

Art. 4.

Ai combattenti della guerra di liberazione nazionale, ai reduci ed agli altri ausiliari in atto in servizio che non presenteranno domanda di arruolamento o che per qualsiasi ragione non saranno arruolati, viene concessa una indennità di buona uscita pari agli assegni di sei mesi per gli ufficiali e marescialli, e di 180 giorni per gli altri gradi.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 11 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1946, n. 369.

Istituzione dell'Ente approvvigionamento carboni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'abolizione del monopolio carboni e l'istituzione di un Ufficio centrale carboni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, sull'organizzazione e il funzionamento del Comitato carboni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per i trasporti, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito l'Ente approvvigionamento carboni, persona giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma.

L'Ufficio centrale carboni, istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, cessa di funzionare al momento in cui il nuovo Ente inizia la sua gestione. I contratti in corso saranno prosegu[illegible] dal nuovo Ente.

Il Servizio approvvigionamento delle Ferrovie dello Stato procederà alla liquidazione della passata gestione di intesa col Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente approvvigionamento carboni ha lo scopo di provvedere all'acquisto e all'importazione del carbone fossile estero, dei suoi agglomerati e del coke.

Art. 3.

Il Comitato carboni, istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 471, stabilisce il quantitativo e la specie dei carboni esteri che dovranno essere importati dall'Ente approvvigionamento carboni e di quelli che potranno essere importati dai privati, nonchè, mediante istruzioni, i criteri che dovranno osservarsi per l'importazione e per ogni altra operazione attinente all'approvvigionamento dei carboni, fermo le competenze dei Ministeri del commercio con l'estero e delle finanze.

Art. 4.

Il capitale dell'Ente approvvigionamento carboni è stabilito in L. 500.000.000. Il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono autorizzati a sottoscrivere una quota complessiva del 20 %; il 30 % è sottoscritto dall'I.R.I.; il residuo 50 % è sottoscritto, per metà da imprese commerciali, e per metà da imprese industriali.

Mancando parte delle partecipazioni, lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a integrazione delle quote mancanti.

Art. 5.

Gli eventuali utili di gestione sono distribuiti tra i partecipanti di misura non superiore al 3,50 % annuo del capitale sottoscritto.

L'eventuale eccedenza è versata al Ministero del tesoro.

L'Ente ha facoltà di emettere obbligazioni.

Art. 6.

L'Ente approvvigionamento carboni è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro, ai quali spetta anche l'approvazione dei bilanci.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Sono organi dell'Ente, il presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Il presidente ed il direttore generale sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto col Ministro per i trasporti.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio su designazione dei rispettivi Ministeri ed Enti e dei partecipanti privati.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito, oltre che dal presidente, di venti componenti di nomina ministeriale, di cui:

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante designato di concerto dai Ministeri della marina militare e della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

quattro rappresentanti delle Ferrovie dello Stato;

tre rappresentanti dell'I.R.I.;

dieci designati dai partecipanti privati.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il Comitato esecutivo che comprende, oltre al presidente, otto componenti, di cui due scelti fra i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, due fra i rappresentanti dello Stato e degli Enti pubblici, e quattro fra i rappresentanti dei partecipanti privati.

Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, con voto deliberativo, un componente del Comitato carboni designato dal presidente del Comitato stesso.

Per il controllo amministrativo e contabile è istituito un Collegio di revisori, composto di cinque membri effettivi e due supplenti. Sono membri effettivi un consigliere della Corte dei conti, presidente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero delle finanze, e due rappresentanti designati dai partecipanti privati. Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Ente approvvigionamento carboni per gli acquisti necessari alle Ferrovie dello Stato dovrà avvalersi dell'Ufficio carboni del servizio approvvigionamento delle Ferrovie stesse, senza alcuna facoltà di ingerirsi nella sua organizzazione.

Il detto Ufficio carboni ha facoltà di determinare le qualità di carboni occorrentigli e le fonti di approvvigionamento.

Art. 9.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'Ente approvvigionamento carboni redigerà lo statuto, che sarà approvato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 10.

L'Ente approvvigionamento carboni ha facoltà di richiedere che il pagamento delle forniture in assegnazione alle aziende industriali che esercitano l'esportazione, sia effettuato, in tutto o in parte, in valuta straniera, mediante utilizzo della quota lasciata a disposizione delle imprese, dalle norme vigenti.

Art. 11.

Gli atti con i quali l'Ente approvvigionamento carboni acquista i carboni non sono soggetti a registrazione, nè ad imposta di registro. L'importazione del carbone effettuata dall'Ente non è soggetta ad imposta sull'entrata.

Le somministrazioni fatte dall'Ente debbono risultare da apposita fattura, e sono soggette all'imposta generale sull'entrata a carico dell'acquirente, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Per la designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori, nonchè per ogni altro atto necessario, i partecipanti privati si riuniscono in assemblea.

Art. 14.

Finchè non è entrato in vigore lo statuto previsto dall'art. 9, i poteri deliberativi dell'Ente spetteranno al Consiglio di amministrazione, il quale delegherà al Comitato esecutivo le funzioni che crederà necessarie.

Il presidente potrà adottare provvedimenti cautelativi a tutela degli interessi dell'Ente, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea dei partecipanti privati nella sua prima riunione, può anche sedere in assemblee separate dei rappresentanti delle imprese commerciali e di quelle industriali. L'assemblea o le assemblee, per le votazioni cui dovranno procedere prenderanno come unità di ripartizione dei voti la quota minima sottoscritta.

Art. 15.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 6 dicembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CAMPILLI — FERRARI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 20. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1946.

Compensi speciali al personale delle Amministrazioni dello Stato per prestazioni di carattere eccezionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Decreta:

I compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, possono essere concessi dai Ministri competenti, previe intese con quello per il tesoro:

a) agli impiegati statali di ruolo e non di ruolo meritevoli di particolare riconoscimento, in relazione alla durata del lavoro straordinario effettivamente compiuto in eccedenza all'orario normale di ufficio ed alle prestazioni straordinarie retribuibili con i compensi normali contemplati dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, applicando le tariffe orarie previste dagli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

b) per prestazioni speciali rese dal personale predetto in più del normale lavoro di ufficio ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

I compensi speciali possono essere concessi ai sensi del precedente comma, lettera *a*), solamente quando il lavoro straordinario ivi previsto sia stato prestato in dipendenza di esigenze indilazionabili, determinate da circostanze transitorie ed eccezionali, alle quali non può provvedersi col lavoro straordinario normale, nè con la utilizzazione di personale disponibile in altri uffici della stessa amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

DE GASPERI — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 381. — FERRARI

(4013)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1946.

Somme dovute dai privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1946, che fissa la indennità di missione per i servizi delle imposte di fabbricazione;

Visto che, con disposizione del Ministro per il tesoro, sono state triplicate le diarie previste dalle vigenti disposizioni per le missioni compiute dal personale statale nell'ambito di piccole distanze e senza pernottazione;

Decreta:

Art. 1.

Il capoverso 1) dell'art. 5 del decreto Ministeriale 16 maggio 1946, è sostituito come segue, con effetto dal 18 giugno 1946:

« 1) per ogni ora impiegata da un funzionario, compresi i viaggi, L. 60. La somma minima per ogni giorno è di L. 180 per i servizi nel comune di residenza e di L. 300 per i servizi fuori del comune di residenza; la massima è, in tutti e due i casi, di L. 500 se non vi è pernottazione e di L. 600 se vi è pernottazione; ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Registro n. 10, foglio n. 117

(4099)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edilizia, meccanica e laterizia dei comuni di Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, Novafeltria e Macerata Feltria, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 229.

(4053)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica del comune di Taranto, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza, n. 2, foglio n. 230.

(4054)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria della provincia di L'Aquila, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza, n. 2, foglio n. 222

(4055)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tribuni Corrado avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 23-946 decisioni N. 35-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 11 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Tribuni Corrado fu Adolfo e di Aloisi Elvira, nato ad Alatri l'8 dicembre 1899 e residente in Roma, via Caulonia n. 16, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . non avendo lo stesso svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista;

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 3 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Tribuni Corrado e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 11 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3847)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novafeltria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Novafeltria (Pesaro-Urbino), di un mutuo di L. 816.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3939)

Autorizzazione al comune di Tavullia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tavullia (Pesaro-Urbino), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3940)

Autorizzazione al comune di Molini Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molini Imperia (Imperia), di un mutuo di L. 660.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3933)

Autorizzazione al comune di Camogli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camogli (Genova), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3935)

Autorizzazione al comune di Barga a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barga (Lucca), di un mutuo di L. 560.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3936)

Autorizzazione al comune di Terracina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina), di un mutuo di L. 5.500.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3937)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fondi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fondi (Latina), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3938)

Autorizzazione al comune di Monsummano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monsummano (Pistoia), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3941)

Autorizzazione al comune di Cutigliano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cutigliano (Pistoia), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3942)

Autorizzazione al comune di Triggiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Triggiano (Bari), di un mutuo di L. 900.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 dicembre 1946 - N. 246

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,10
Id 3,50 % 1902	82,95
Id 3 % lordo	69,35
Id 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	79,45
Id 5 % 1936	91,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,80
Id 5 % (15 febbraio 1949)	96,675
Id 5 % 15 febbraio 1950)	96,60
Id 5 % 15 settembre 1950)	96,825
Id 5 % (15 aprile 1951)	96,40
Id 4 % 15 settembre 1951	91,25
Id. 5 % (luglio 1950 3ª serie)	97,275
Id 5 % (luglio 1950 4ª serie)	98,40
Id. 5 % scadenza 1951	97,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per il ritiro di titoli definitivi del Prestito redimibile 5 %

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 35.

Il giorno 22 luglio 1943, alle ore 6,30, nei locali della sede di Palermo della Banca d'Italia d'ordine della competente autorità, è stato provveduto alla distruzione, mediante abbruciamento con benzina — fra l'altro — delle seguenti quietanze esattoriali del Prestito redimibile 5 % prodotte per il cambio:

Serie 6ª — Numero quietanza, 563922 — Esattoria: Palermo — Data: 8 agosto 1941 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 561181 — Esattoria: Palermo — Data: 14 ottobre 1941 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564290 — Esattoria: Palermo — Data: 2 dicembre 1941 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564524 — Esattoria: Palermo — Data: 17 febbraio 1942 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo n: 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564630 — Esattoria: Palermo — Data: 16 aprile 1942 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564774 — Esattoria: Palermo — Data: 12 giugno 1942 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

tutte con delega a favore di Pezzano Giovanni fu Francesco, pel ritiro dei titoli definitivi.

Si avverte, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, si disporrà la consegna dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito redimibile 5 % al signor Pezzano Giovanni fu Francesco, quale designato al ritiro nelle quietanze suddette.

Roma, addì 20 novembre 1946

(4023) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, n. 6, rilasciata il 14 ottobre 1945 dalla Intendenza di finanza di Teramo, a favore del notaio Catolfi Salvoni Curzio fu Roberto di Teramo per il deposito di buoni del Tesoro novennali 5 %-1951, per L. 75.000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 20 novembre 1946

(4024) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	177919	Morteo Letizia fu Giovanni Battista minore sotto la patria potestà della madre Rigat Giuseppina fu Pietro ved. Morteo dom. a Torino	367,50
Id.	177918	Morteo Enrico fu Giovanni Battista minore ecc. come sopra .	367,50
Id.	177920	Morteo Iolanda fu Giovanni Battista minore ecc., come sopra.	367,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 novembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4022)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	807236	Regolisi Giuseppina di Aristide, nubile, dom. a Novara .	1400 —
Prest. Red. 3,50 %	406043	Come sopra	1120 —
Id.	476302	Come sopra	490 —
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 25 novembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4035)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Attribuzione dei buoni novennali 5 %, scadenza 15 settembre 1951, per conversione di quelli 4 % presentati alle tesorerie di Cattaro, Fiume e Zara.

Per opportuna conoscenza degli aventi diritto si comunicano i numeri dei buoni novennali del Tesoro 5 % (1951) corrispondenti ai sottosegnati buoni novennali 4 %, esibiti per il cambio alle sezioni di tesoreria di Cattaro, Fiume e Zara, alle quali per ragioni contingenti, non possono essere spediti i nuovi titoli per la consegna agli esibitori:

TAGLIO	BUONI 4%		BUONI 5%	
	Serie	Numeri	Serie	Numeri
CATTARO				
100.000	A-1	1.999.801/2.000.000	B-12	649.001/200
100.000	A-3	1.999.601/800	B-12	649.201/400
100.000	A-3	1.999.801/2.000.000	B-12	649.401/600
100.000	A-4	1.999.601/800	B-12	649.601/800
100.000	A-4	1.999.801/2.000.000	B-12	649.801/650.000
100.000	A-5	1.999.601/800	B-12	650.001/200
100.000	A-5	1.999.801/2.000.000	B-12	650.201/400
100.000	A-6	1.999.601/800	B-12	650.401/600
100.000	A-6	1.999.801/2.000.000	B-12	650.601/800
100.000	A-7	1.999.601/800	B-12	650.801/651.000
100.000	A-7	1.999.801/2.000.000	B-12	651.001/200
100.000	A-8	1.891.001/200	B-12	651.201/400
100.000	A-8	1.891.201/400	B-12	651.401/600
100.000	A-9	1.891.001/200	B-12	651.601/800
100.000	A-9	1.891.201/400	B-12	651.801/652.000
100.000	A-10	1.891.001/200	B-12	652.001/200
100.000	A-10	1.891.201/400	B-12	652.201/400
100.000	A-11	1.583.201/400	B-12	652.401/600
100.000	A-11	1.583.401/600	B-12	652.601/800
100.000	A-12	1.583.201/400	B-12	652.801/653.000
100.000	A-12	1.583.401/600	B-12	653.001/200
100.000	A-13	1.583.201/400	B-12	653.201/400
100.000	A-13	1.583.401/600	B-12	653.401/600
100.000	A-14	1.583.201/400	B-12	653.601/800
100.000	A-14	1.583.401/600	B-12	653.801/654.000
100.000	A-15	1.221.801/222.000	B-12	654.001/200
100.000	A-15	1.222.001/200	B-12	654.201/400
100.000	A-16	1.221.801/222.000	B-12	654.401/600
100.000	A-16	1.222.001/200	B-12	654.601/800
100.000	A-17	1.221.801/222.000	B-12	654.801/655.000
100.000	A-17	1.222.001/200	B-12	655.001/200
100.000	A-18	1.221.801/222.000	B-12	655.201/400
100.000	A-18	1.222.001/200	B-12	655.401/600
100.000	A-19	1.235.801/236.000	B-12	655.601/800
100.000	A-19	1.236.001/200	B-12	655.801/656.000
100.000	A-20	1.235.801/236.000	B-12	656.001/200
100.000	A-20	1.236.001/200	B-12	656.201/400
100.000	A-21	1.235.801/236.000	B-12	656.401/600
100.000	A-21	1.236.001/200	B-12	656.601/800
100.000	A-22	1.994.201/400	B-12	656.801/657.000
100.000	A-22	1.994.401/600	B-12	657.001/200
100.000	A-22	1.994.601/800	B-12	657.201/400
100.000	A-22	1.994.801/995.000	B-12	657.401/600
100.000	A-22	1.995.001/200	B-12	657.601/800
100.000	A-22	1.995.201/400	B-12	657.801/658.000
100.000	A-22	1.995.401/600	B-12	658.001/200
100.000	A-22	1.995.601/800	B-12	658.201/400
100.000	A-22	1.995.801/996.000	B-12	658.401/600
100.000	A-22	1.996.001/200	B-12	658.601/800
100.000	A-22	1.996.201/400	B-12	658.801/659.000
100.000	A-22	1.996.401/600	B-12	659.001/200
100.000	A-22	1.996.601/800	B-12	659.201/400
100.000	A-22	1.996.801/997.000	B-12	659.401/600
100.000	A-22	1.997.001/200	B-12	659.601/800
100.000	A-22	1.997.201/400	B-12	659.801/660.000
FIUME				
10.000	A-1	313.641/60	B-12	328.341/60
10.000	A-3	313.221/40	B-12	328.361/80
500	A-4	7.544	B-12	263.635
500	A-4	7.586	B-12	263.636
500	A-4	7.587	B-12	263.637
1.000	A-4	36.313/14	B-12	266.209/10
2.000	A-4	81.353/60	B-12	270.777/80
2.000	A-4	81.365/68	B-12	270.781/84
5.000	A-4	158.241/50	B-12	301.351/60
5.000	A-5	158.311/20	B-12	301.361/70
1.000	A-7	36.305/6	B-12	266.211/12
1.000	A-7	36.307/8	B-12	266.213/14
5.000	A-7	158.071/80	B-12	301.371/80
5.000	A-8	120.791/800	B-12	301.381/90
5.000	A-8	120.801/10	B-12	301.391/400
5.000	A-8	120.811/20	B-12	301.401/10
5.000	A-8	120.821/30	B-12	301.411/20
5.000	A-8	120.831/40	B-12	301.421/30
5.000	A-8	120.841/50	B-12	301.431/40
5.000	A-8	120.851/60	B-12	301.441/50
500	A-10	1.066	B-12	263.638
500	A-10	1.067	B-12	263.639
500	A-10	1.077	B-12	263.640
500	A-10	1.078	B-12	263.641
500	A-10	1.116	B-12	263.642
500	A-10	1.122	B-12	263.643
1.000	A-10	25.413/14	B-12	266.215/16
1.000	A-10	25.475/76	B-12	266.217/18
5.000	A-10	120.881/90	B-12	301.451/60
10.000	A-11	420.361/80	B-12	328.381/400
20.000	A-11	643.121/60	B-12	301.121/60
500	A-13	12.443	B-12	263.644
10.000	A-21	375.781/800	B-12	328.401/20
2.000	A-22	1.021.305/308	B-12	270.785/88
2.000	A-22	1.021.309/312	B-12	270.789/92
2.000	A-22	1.021.313/316	B-12	270.793/96
2.000	A-22	1.021.317/320	B-12	270.797/800
2.000	A-22	1.021.321/324	B-12	270.801/804
2.000	A-22	1.021.325/328	B-12	270.805/808
2.000	A-22	1.021.329/332	B-12	270.809/812
2.000	A-22	1.021.333/336	B-12	270.813/816
2.000	A-22	1.021.337/340	B-12	270.817/820
2.000	A-22	1.021.341/344	B-12	270.821/824
5.000	A-22	1.051.171/180	B-12	301.461/470
ZARA				
500	A-1	22.893	B-12	263.600
1.000	A-1	67.959/60	B-12	266.131/32
1.000	A-1	67.961/62	B-12	266.133/34
5.000	A-1	263.481/90	B-12	301.271/80
10.000	A-1	503.461/80	B-12	328.221/40
2.000	A-3	112.889/92	B-12	270.753/56
10.000	A-3	503.181/200	B-12	328.241/60
1.000	A-4	67.977/78	B-12	266.135/36
5.000	A-5	203.391/400	B-12	301.281/90
5.000	A-5	203.401/410	B-12	301.291/300
5.000	A-5	203.461/470	B-12	301.301/310
10.000	A-5	503.221/40	B-12	328.261/80
50.000	A-5	1.039.301/400	B-12	461.301/400
50.000	A-5	1.039.401/500	B-12	461.401/500
500	A-6	22.919	B-12	263.601
2.000	A-6	112.837/40	B-12	270.757/760
2.000	A-6	112.857/60	B-12	270.761/764
1.000	A-7	68.041/42	B-12	266-137/38
2.000	A-7	112.885/88	B-12	270.765/68
2.000	A-7	112.889/92	B-12	270.769/72
1.000	A-8	62.107/68	B-12	266.139/40
5.000	A-8	240.661/70	B-12	301.311/20
1.000	A-9	62.063/64	B-12	266.141/42

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

TAGLIO	BUONI 4%		BUONI 5%	
	Serie	Numeri	Serie	Numeri
1.000	A-9	62.065/66	B-12	266.143/44
1.000	A-9	62.067/68	B-12	266.145/46
1.000	A-9	62.069/70	B-12	266.147/48
1.000	A-9	62.071/72	B-12	266.149/50
1.000	A-9	62.159/60	B-12	266.151/52
1.000	A-9	62.175/76	B-12	266.153/54
10.000	A-9	466.781/800	B-12	328.281/300
10.000	A-9	466.801/20	B-12	328.301/10
500	A-10	20.370	B-12	263.602
500	A-10	20.371	B-12	263.603
500	A-10	20.372	B-12	263.604
500	A-10	20.373	B-12	263.605
2.000	A-10	106.957/60	B-12	270.773/76
5.000	A-10	240.601/610	B-12	301.321/30
500	A-11	8.805	B-12	263.606
500	A-11	8.806	B-12	263.607
500	A-11	8.813	B-12	263.608
500	A-11	8.826	B-12	263.609
500	A-11	8.839	B-12	263.610
500	A-11	8.844	B-12	263.611
1.000	A-11	39.843/44	B-12	266.155/56
500	A-12	8.801	B-12	263.612
500	A-12	8.802	B-12	263.613
1.000	A-12	39.731/32	B-12	266.157/58
1.000	A-12	39.757/58	B-12	266.159/60
1.000	A-13	39.735/36	B-12	266.161/62
5.000	A-13	173.041/50	B-12	301.331/40
1.000	A-14	39.761/62	B-12	266.163/64
1.000	A-14	39.763/64	B-12	266.165/66
5.000	A-14	172.841/50	B-12	301.341/50
500	A-17	2.621	B-12	263.614
500	A-17	2.622	B-12	263.615
500	A-17	2.623	B-12	263.616
500	A-17	2.624	B-12	263.617
500	A-17	2.625	B-12	263.618
500	A-17	2.626	B-12	263.619
500	A-17	2.627	B-12	263.620
500	A-17	2.628	B-12	263.621
500	A-17	2.629	B-12	263.622
500	A-17	2.630	B-12	263.623
500	A-17	2.631	B-12	263.624
500	A-17	2.632	B-12	263.625
500	A-17	2.633	B-12	263.626
500	A-17	2.634	B-12	263.627
500	A-17	2.635	B-12	263.628
500	A-17	2.636	B-12	263.629
500	A-17	2.637	B-12	263.630
500	A-17	2.638	B-12	263.631
500	A-17	2.639	B-12	263.632
500	A-17	2.640	B-12	263.633
500	A-17	2.653	B-12	263.634
1.000	A-17	29.217/18	B-12	266.167/68
1.000	A-17	29.229/30	B-12	266.169/70
1.000	A-17	29.241/42	B-12	266.171/72
1.000	A-17	29.263/64	B-12	266.173/74
1.000	A-17	29.277/78	B-12	266.175/76

Roma, addì 2 dicembre 1946

(4084) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Zanetti Menotti, già esercente in Padova. Tali marchi recavano il n. 17.

(4034)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a 70 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 37, recante norme per l'assunzione dei reduci ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 70 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 - espletato il 26 aprile 1946) e 1° gennaio 1946 (pubblicato il 9 febbraio 1946 - in corso di espletamento), si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a)* o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 3.

Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina a vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientrano in taluna delle categorie di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente art. 2.

I candidati di cui al presente articolo potranno conseguire la nomina, con la decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla stessa data in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari nei quali essi superarono le prove scritte e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito del candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

Per quei candidati che rientrano nelle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, tale limite era di anni 30.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Tale condizione non è neppure richiesta per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni statali che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, tranne che per i candidati di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aplrante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1939, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti.

Per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

I non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dal'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tal modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non ottengano il riconoscimento suindicato e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo ove esso venga negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia alla quale l'interessato appartiene;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai competenti superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Analogamente dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare, nei modi di cui al n. 8) lettera *a)* del presente articolo, di non aver potuto sostenere le prove orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* o *f)* del precedente art. 2.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 28516

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito negli ultimi due commi dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vicesegretario in prova della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi la idoneità.

Art. 12.

Coloro che parteciperanno al presente concorso senza riportarvi la idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 13.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
8) legislazione speciale amministrativa;
9) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 14.

Con successivo decreto saranno fissate la data e la sede degli esami.

Ove occorra, le prove scritte avranno luogo in più sedi, da determinarsi con il decreto di cui al presente articolo.

Art. 15.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 18.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Registro Interno n. 8, foglio n. 162. — VILLA

(4095)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'industria e commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 808, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernente i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 65458/12106.2.16.3/1.3.1 in data 6 giugno 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Sono accantonati quattro posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale del personale e degli affari generali - via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni, dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età;

11) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9), 10) ed 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione della Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi supplisceano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con il certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione del idoneità. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 9.

I vincitori saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a inservienti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Al vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado di inserviente, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati da servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Registro Industria e Commercio n. 7, foglio n. 287. — BOUSQUET

(4041)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 28516

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 settembre 1946, n. 363.
Soppressione della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero . . . . . Pag. 3022

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 364.
Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario . . . . . Pag. 3022

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 365.
Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi . . . . . Pag. 3023

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 366.
Modificazione ad alcuni articoli del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari . . Pag. 3024

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Perugia . . . . . Pag. 3025

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Sondrio . . . . . Pag. 3025

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Varese . . . . . Pag. 3026

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Determinazione della data d'inizio del sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 15 settembre 1951 . . . . . Pag. 3026

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Forlì per il triennio 1945-1947 . . . . . Pag. 3027

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 3027
Autorizzazione al comune di Aragona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 3027
Autorizzazione al comune di Torino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 3027

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3027

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Esami per l'iscrizione negli Albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia. Pag. 3028

Ministero dell'interno: Diario delle prove scritte del concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946 . . . . . Pag. 3028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 5 DICEMBRE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4100)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 5 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 16ª e 17ª estrazione di obbligazioni dell'Autostrada Milano-Bergamo emesse dalla Società Bergamasca Autovie ed assunte dallo Stato.

(4101)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 settembre 1946, n. 363.

Soppressione della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1939, n. 965;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1946;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Commissione permanente istituita presso il Ministero degli affari esteri per il rimpatrio degli italiani all'estero è soppressa.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri provvederà, d'intesa col Ministero del tesoro, alla liquidazione della gestione della Commissione predetta, nonchè alla liquidazione del personale avventizio assunto in virtù dell'art. 4 del regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306 sopracitato.

Il saldo attivo sarà versato in Tesoreria.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — SEGNI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 364.

Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, riguardante la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, è elevato da tre a sei.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 297. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 365.

Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 12, n. 4, 13 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle d'Aosta.

Art. 2.

La Valle d'Aosta provvede mediante concorso alla nomina degli insegnanti per le scuole elementari e medie, dei capi di istituto, degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

I candidati devono dimostrare la loro conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

Art. 3.

L'Amministrazione della Valle d'Aosta provvede all'istituzione dei ruoli regionali per la Valle stessa degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti per le scuole medie, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei capi di istituto.

E' ammesso il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali e viceversa, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto gli insegnanti, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i capi di istituto che prestano servizio nella circoscrizione della Valle, possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli regionali, su richiesta del Consiglio della Valle.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero della pubblica istruzione può, su richiesta dell'Amministrazione della Valle, comandare a prestar servizio nella Valle stessa personale dei ruoli statali.

Art. 5.

Alla retribuzione del personale e a tutte le altre spese relative al funzionamento dei servizi scolastici provvede l'Amministrazione della Valle.

Gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al personale devono essere, in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle scuole di corrispondente ordine e grado.

Art. 6.

Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono demandate, nella Valle d'Aosta, ad un Consiglio regionale nominato dal Presidente del Consiglio della Valle e così composto:

1) l'assessore all'istruzione pubblica della Giunta della Valle, presidente;

2) il sovraintendente agli studi della Valle;

3) un professore dell'Istituto magistrale di Aosta designato dai colleghi;

4) un maestro elementare ordinario designato dai colleghi della Valle;

5) un rappresentante del comune di Aosta, designato dalla Giunta comunale di Aosta;

6) due rappresentanti per il complesso degli altri comuni della Valle, designati dalle giunte comunali secondo le norme che saranno determinate dal Consiglio della Valle.

Fanno altresì parte del Consiglio scolastico, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza:

il medico dirigente i servizi sanitari della Valle;

l'ingegnere capo della Divisione lavori pubblici, od un suo rappresentante.

Art. 7.

I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio.

Art. 8.

Il Provveditorato provinciale agli studi di Aosta è soppresso.

I servizi dalla legge attribuiti ai Provveditorati agli studi sono demandati, nella circoscrizione della Valle d'Aosta, alla Sovraintendenza agli studi per la Valle d'Aosta.

Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Nella prima attuazione del presente decreto coloro che prestano servizio presso il Provveditorato provinciale agli studi di Aosta possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, su richiesta del Consiglio della Valle stessa.

Art. 10.

E' soppresso un posto di provveditore agli studi di seconda classe (grado 6°), nel ruolo della carriera amministrativa del personale dei Provveditorati agli studi. L'eventuale soprannumero che, per effetto di tale soppressione, risulterà nel posto predetto, sarà assorbito con la prima vacanza che si verificherà nel grado medesimo.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disposte, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, le ulteriori riduzioni del ruolo del personale dei Provveditorati agli studi nonchè dei ruoli del personale delle scuole di ogni ordine e grado, che passano all'Amministrazione della Valle d'Aosta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 11.

I personali dipendenti della Valle d'Aosta, che rientrino nelle categorie contemplate nell'art. 6 dell'ordinamento del Monte pensioni insegnanti elementari, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176, nonchè gli ispettori scolastici e i direttori didattici, sono iscritti al Monte predetto anche in deroga alla legge 1° giugno 1942, n. 675. Ad essi si applicano le norme del citato ordinamento e le successive modificazioni. Per l'accertamento e la riscossione dei contributi saranno seguite le norme degli articoli 19 e 20 dell'ordinamento sopra citato.

Gli altri personali insegnanti dipendenti della Valle d'Aosta sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali. Ad essi si applicano le norme dell'ordinamento della Cassa stessa, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

Per i personali di cui al comma precedente che passano dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta, e viceversa, il servizio reso nell'Amministrazione della Valle viene, agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a pensione prestato anteriormente o posteriormente al passaggio alle dipendenze dello Stato; ed in tal caso si applicano le norme dell'art. 57 del citato ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.

Art. 12.

Resta salva l'osservanza delle disposizioni che regolano l'istruzione elementare e media, in quanto non incompatibili con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e con il presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — GONELLA

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 366.

Modificazione ad alcuni articoli del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 16 gennaio 1936, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visto il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, riguardante lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, quale risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1970, è sostituito dal seguente:

« Nel ruolo di riserva possono essere iscritti a domanda:

a) il vicario, gli ispettori, i primi cappellani capi, i cappellani capi e cappellani che abbiano cessato dal servizio permanente di ruolo per qualunque motivo, tranne che per ragioni disciplinari;

b) i sacerdoti che abbiano prestato servizio in qualità di cappellani incaricati per almeno un anno e che abbiano cessato dal servizio stesso per qualsiasi motivo, tranne che per ragioni disciplinari;

c) i sacerdoti che in tempo di guerra abbiano prestato servizio in qualità di cappellani militari per almeno sei mesi;

d) i sacerdoti provenienti dal ruolo ausiliario per cessazione dei loro obblighi di servizio militare di cui al primo comma del seguente art. 8.

I sacerdoti previsti dalla lettera *a*) sono iscritti rispettivamente nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui all'art. 1.

I sacerdoti previsti dalla lettera *c*) saranno iscritti nelle suaccennate quattro categorie in base alla separazione di grado loro attribuita durante il servizio prestato in guerra.

I sacerdoti di cui alle lettere *b*) e *d*) saranno iscritti nella categoria dei cappellani.

Le iscrizioni nelle suaccennate categorie avvengono nell'ordine derivante dall'anzianità di nomina dei singoli iscritti, e a parità di data di nomina, dall'età.

Possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche i sacerdoti con cura di anime, esentati, come tali, dal servizio militare in tempo di pace e in caso di mobilitazione, a norma dell'art. 3 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia. Essi sono dispensati dal prestare il loro ministero spirituale come cappellani militari finchè conservino cura di anime.

I sacerdoti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche se abbiano età inferiore ai 55 anni ».

Art. 2.

Salvo quando disposto in merito alla iscrizione nel ruolo di riserva dei cappellani aventi cura di anime, dal penultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto, con provvedimento del Ministro competente, preso su proposta dell'Ordinario militare, cessano di far parte dei ruoli ausiliario e di riserva i cappellani militari che per un motivo qualsiasi si rendano permanentemente indisponibili al richiamo in servizio o inidonei alle funzioni sacerdotali ed a quelle speciali di cappellano militare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 3.

All'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, è aggiunto il seguente capoverso:

« Agli effetti dello scrutinio per la promozione a cappellano capo, possono essere valutati anche i periodi di servizio prestato dagli interessati per l'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con assimilazione a rango di ufficiale, prima della iscrizione in ruolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica ed edile dei comuni di Perugia, Foligno, Spoleto, Umbertide, San Giustino, Gualdo Tadino e Passignano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 228.

(4052)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edile per tutta la provincia di Sondrio, e che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 227.

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria dei comuni di Varese, Gallarate, Sesto Calende, Busto Arsizio e Luino, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavori e previdenza n. 2, foglio n. 226.

(4050)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Determinazione della data d'inizio del sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 15 settembre 1951.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, col quale venne autorizzata la sostituzione volontaria dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, con buoni 5 % della stessa scadenza;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 successivo, n. 172, contenente disposizioni per la detta sostituzione;

Considerato, che, in dipendenza dei noti eventi bellici, non poterono essere compiute tempestivamente le operazioni di cambio, nonchè l'allestimento e la consegna dei nuovi titoli, e che, pertanto, rimasero sospesi i sorteggi dei premi, che si sarebbero dovuti eseguire alle date stabilite;

Ritenuto che ormai la consegna dei buoni 5 %, provenienti dalla conversione anzidetta, può considerarsi ultimata, in quanto la maggior parte delle ricevute a suo tempo rilasciate è stata materialmente cambiata coi titoli definitivi, mentre nei riguardi di quelle ancora in circolazione, è stato provveduto all'assegnazione numerica dei buoni corrispondenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Decreta:

Articolo unico.

Il primo sorteggio dei premi attribuiti ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951, in forza dell'art. 1 del regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 550, che avrebbe dovuto aver luogo il 10 febbraio 1944, avrà inizio alle ore 9 del 7 dicembre p. v. presso la Direzione generale del debito pubblico.

Subito dopo saranno effettuati gli altri cinque sorteggi, fino a quello relativo alla scadenza 10 agosto 1946.

Per siffatti sorteggi verrà omessa la pubblicazione dell'avviso, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 96. — GRIMALDI

(4086)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Forlì per il triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Forlì pel triennio 1945-1947 i signori:

Filippi prof. Alberto, medico chirurgo;

Silvestrini prof. Luigi, medico chirurgo;

Reggiani dott. Pietro, pedintra;

Utili avv. Carlo, esperto in materia amministrativa

Bevilacqua dott. Guglielmo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 207. — FERRARI

(4028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Rovigo, di un mutuo di L. 21.950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4018)

Autorizzazione al comune di Aragona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Aragona (Agrigento), di un mutuo di L. 770.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4019)

Autorizzazione al comune di Torino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Torino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4307 del 10 ottobre 1946, importo del mutuo L. 160.000.000.

(4020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 novembre 1946 - N. 245

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,25
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	91,95
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id 5 % 1936	91,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,30
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,90
Id. 5 % convertiti 1951	97,15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esami per l'iscrizione negli Albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli Albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore ed il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli Albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, il 12 marzo 1947;
procedura civile e penale, il 13 marzo 1947.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia entro il 22 febbraio 1947, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946 n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4), possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nel giorno delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 23 novembre 1946

(4042) *Il Ministro*: GULLO

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1946, con cui è stato indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Tenuto conto che lo svolgimento della prova pratica di dattilografia richiederà, atteso il numero dei candidati, la durata di due giorni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 1947.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 novembre 1946

(4049) p. *Il Ministro*: CORSI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 783018

PREZZO L. 350

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - G. C. - ROMA, 1945